Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 6 dicembre 2011 **Anno XLII - N. 91**

San Pietro di Feletto (Tv), località Rua, ex Eremo camaldolese.
Il Comune di San Pietro di Feletto si trova a ridosso della dorsale pedemontana, sui soleggiati colli a nord di Conegliano. In località Rua si può vedere l'antico eremo camaldolese di Colle Capriolo. La storia dell'eremo iniziò nel 1670 quando il patrizio veneto Alvise Canal donò ai monaci eremiti di San Romualdo un'altura con annesso palazzo nobiliare. I monaci vi costruirono la chiesa, 14 cellette ciascuna con orto e giardino, i servizi, i muretti divisori e le mura claustrali. Nel 1806 le leggi napoleoniche imposero la chiusura dell'eremo che finì in rovina. Del complesso, recuperato e restaurato, restano la chiesa, 4 celle, l'antico palazzo, oggi sede municipale, e l'ex canonica. Nella foto: le celle monacali e il pozzo.
(Foto Roberta Balzan)

Avviso ai Lettori

SEMPLIFICHIAMO *ASSIEME*

Semplifichiamo assieme è un'iniziativa della Regione del Veneto per rendere meno dispendiose e più snelle le procedure amministrative e per far sì che l'attività di governo risulti più chiara, agevole e comprensibile ai cittadini.

Nel sito internet, www.regione.veneto.it, ogni cittadino può accedere, tramite l'apposito link, ad informazioni più dettagliate in merito, presentando le proprie osservazioni o proposte in materia di semplificazione.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **214** del 17 novembre 2011 [4.23]
Sostituzione e nomina del Presidente della Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro d'alpinismo anno 2011, convocata per il giorno 23 novembre 2011 a Belluno presso la sala congressi Della Lucia - Lr 3 gennaio 2005, n. 1. 7
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

n. **367** del 24 novembre 2011
Lr 11/2010. Lavori per il ripristino delle spiagge erose in località Barricata nel Comune di Porto Tolle. Importo complessivo € 250.000,00. Affidamento incarico per attività di Monitoraggio faunistici e floristici su spiaggia delle Conchiglie. 7
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1721** del 26 ottobre 2011 [0.5]
Assemblea ordinaria di Autovie Venete Spa del 26/10/2011 alle ore 10.00. 8
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1771** del 8 novembre 2011 [0.13]
Approvazione bozza di contratto di comodato, ad uso uffici, tra la Regione del Veneto e l'Istituto regionale Ville Venete (Irvv) di Villa Venier Contarini - Mira (VE). 9
[Demanio e patrimonio]

n. **1775** del 8 novembre 2011 [0.9]
Modifiche organizzative della Direzione Bilancio ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011. 10
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1848** del 15 novembre 2011 [2.4]
Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2010, preventivo anno 2011 e assegnazione quota di partecipazione a favore della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - Gat. Esercizio finanziario 2011. Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28 "Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona - Gat". 10
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1849** del 15 novembre 2011 [9.0]
N. 4 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 12
[Affari legali e contenzioso]

n. **1850** del 15 novembre 2011 [9.0]
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 12
[Affari legali e contenzioso]

n. **1851** del 15 novembre 2011 [3.9]
Progetto strategico "Le Ville di Andrea Palladio" ai sensi dell'art. 26 Lr 11/2004 - Autorizzazione all'acquisizione di materiale tecnico - documentale presso l'Archivio di Stato di Venezia 12
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1852** del 15 novembre 2011 [0.9]
Ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell'art. 14 del Ccdi 15/10/2004. 13
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1853** del 15 novembre 2011 [3.6]
Approvazione schema atto di concessione integrativa tra Regione del Veneto e Veneto Strade spa. 13
[Trasporti e viabilità]

n. **1854** del 15 novembre 2011 [3.4]
Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Montagnana per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr). 16
[Trasporti e viabilità]

n. **1855** del 15 novembre 2011 [3.4]
Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Urbana per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr). 19
[Trasporti e viabilità]

n. **1856** del 15 novembre 2011 [3.4]
Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art.

7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Ospedaletto Euganeo per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)..... 21
[Trasporti e viabilità]

n. **1857** del 15 novembre 2011 [3.4]
Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Legnago per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr). 24
[Trasporti e viabilità]

n. **1858** del 15 novembre 2011 [3.4]
Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Megliadino San Fidenzio per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)..... 26
[Trasporti e viabilità]

n. **1859** del 15 novembre 2011 [3.4]
Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Carceri per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr). 29
[Trasporti e viabilità]

n. **1860** del 15 novembre 2011 [3.4]
Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Minerbe per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr). 31
[Trasporti e viabilità]

n. **1861** del 15 novembre 2011 [4.2]
Autostrada del Brennero Spa - Progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada del Brennero nel tratto compreso tra Verona e l'Innesto A1 - A22 a Modena - Comuni di localizzazione in Regione Veneto: Verona, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Vigasio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo (VR) - Procedura di VIA Statale ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 34
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1862** del 15 novembre 2011 [3.7]
Por Cro parte Fesr 2007-2013. Asse 4 - Linea d'intervento 4.2 - Azione 4.2.1. "Snodi e piattaforme logistiche intermodali". Progetto Fesr_R_28 del Consorzio Zai di Verona approvato con Dgr n. 3320/2009. Rimodulazione dei sottoprogetti approvati con Dgr n. 458/2010 (codici Smupr Azione 2A4.2.1; sottoprogetto 1: 3606; sottoprogetto 2.1: 4196; sottoprogetto 2.2: 4198; sottoprogetto 3.1: 4200; sottoprogetto 3.2: 4201; sottoprogetto 3.3: 4203). 35
[Trasporti e viabilità]

n. **1863** del 15 novembre 2011 [1.5]
Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 48// Vincolate. 36
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1864** del 15 novembre 2011 [1.5]
Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 54) // Competenza. 41
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1865** del 15 novembre 2011 [1.4]
Determinazione del limite demografico minimo per i Comuni obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Art. 14, c. 31 del D.L. n. 78/2010 modificato dall'art. 16, c. 24 del D.L. n. 138/2011. 45
[Enti locali]

n. **1866** del 15 novembre 2011 [6.14]
Por - Cro, parte Fesr (2007-2013): Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico"; Azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati"; Azione 5.2.1 "Cooperazione transregionale"; Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale": approvazione progetti a regia regionale..... 46
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1867** del 15 novembre 2011 [5.5]
Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 "Interventi regionali a favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini". Erogazione alle Aziende UU.LL.SS.SS dei fondi per il contributo relativo all'anno 2009. 53
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1869** del 15 novembre 2011 [5.5]
Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2010. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale 54
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1870** del 15 novembre 2011 [5.3]
Direttive per l'aggiornamento e l'applicazione omogenea dell'art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163/2006 e nomina del comitato tecnico per l'istituzione e la direzione della scuola di

formazione continua del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica delle Aziende sanitarie. 59
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1871** del 15 novembre 2011 [5.8]
Rinnovo Comitati dei Garanti di cui agli artt. 23 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8.06.2000. 64
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1872** del 15 novembre 2011 [5.9]
Piano regionale Prevenzione - anni 2010 - 2012. Impegno di spesa per la seconda annualità di attività..... 66
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1873** del 15 novembre 2011 [5.9]
Tariffario Unico regionale relativo alle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto per l'esecuzione delle vaccinazioni: modifica ed integrazione alla Dgr n. 1664 del 9/06/2009..... 70
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1874** del 15 novembre 2011 [5.0]
Partecipazione della Regione Veneto al VI Forum Risk Management in Sanità promosso da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Fondazione per la Sicurezza in Sanità..... 72
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1875** del 15 novembre 2011 [4.9]
D. Lgs. n. 112/98. Lr n. 11/2001. Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Spese operative programmabili: assegnazione delle risorse. Anno 2011..... 73
[Difesa del suolo]

n. **1876** del 15 novembre 2011 [1.15]
Approvazione programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2011 relativi agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della Lr 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale regionale". Importo complessivo € 15.150.000,00. - Deliberazione n. 36/CR del 10/05/2011. 75
[Foreste]

n. **1877** del 15 novembre 2011 [4.2]
Azienda Servizi Integrati Asi Spa - Ampliamento dell'impianto di depurazione di S. Donà di Piave; Comune di localizzazione: S. Donà di Piave (VE) - Comune interessato: Noventa di Piave (VE) - Procedura di VIA e approvazione ai sensi del D.lgs 4/2008 e delle Dgr 308/09 e Dgr 327/09. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto. 77
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1878** del 15 novembre 2011 [4.2]
Indennità e rimborsi spettanti ai componenti esperti e agli esperti esterni della Commissione regionale VIA. Modifica Dgr n. 991 del 30/03/1999 e Dgr n. 4323 del 28/12/2007. 79
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1879** del 15 novembre 2011 [4.2]
Commissario delegato per gli eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007 - Riqualificazione Ambientale del basso corso del fiume Marzenego Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia - Comuni di localizzazione: Venezia (VE) - Procedura di VIA ai sensi del D.lgs 4/08 (DgrV. n. 308/09 e DgrV. n. 327/09). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 80
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1880** del 15 novembre 2011 [1.15]
Lr 13/1999; Dgr n. 1598/2009 e Dgr n. 3955/2009. Approvazione dello schema di disciplinare relativo alle modalità di attuazione dell'intervento di "La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del Centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica". 81
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1881** del 15 novembre 2011 [4.9]
Rd 523/1904 - Rd 2669/1937. Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del Casello Idraulico sito in Comune di Camposampiero (PD)..... 82
[Difesa del suolo]

n. **1882** del 15 novembre 2011 [4.9]
Rd 523/1904 - Rd 2669/1937. Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del Casello Idraulico sito in Comune di Padova, via Cavallotti n. 50. 83
[Difesa del suolo]

n. **1883** del 15 novembre 2011 [1.10]
Attività di informazione in merito alle prospettive di sviluppo del settore relativo al commercio. Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto. 84
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1884** del 15 novembre 2011 [6.11]
Contributo della Regione alla manifestazione "Job&Orienta 2011", Verona 24-25-26 novembre 2011 (ai sensi della Lr 10/90 e della Lr 3/2009). 86
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1885** del 15 novembre 2011 [6.13]
Approvazione schema Protocollo d'Intesa in materia di Alternanza Scuola - Lavoro. Anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013. Legge 28 marzo 2003, n.53, art. 4; D.lgs 15 aprile 2005, n. 77; Dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89..... 87
[Istruzione scolastica]

n. **1888** del 15 novembre 2011 [2.6]
Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica 2011. Assegnazione di un ulteriore contributo regionale alle Strutture Associate del Veneto. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 7 e 8. 93
[Turismo]

n. **1889** del 15 novembre 2011 [2.7]
Autorizzazione alla partecipazione della Regione a FruitLogistica - Berlino 8-10 febbraio 2012. Programma promozionale per il settore primario 2011. Lr 14 marzo 1980, n. 16 e deliberazione n. 593 del 10 maggio 2011. 96
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1890** del 15 novembre 2011 [2.5]
Ripartizione tra le Province delle risorse finanziarie a favore delle associazioni Pro Loco. Anno 2011. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 3, 9, 10 e 11. Deliberazione n. 98/CR del 6 settembre 2011. 97
[Turismo]

n. **1891** del 15 novembre 2011 [4.20]
Ratifica decreto presidenziale n. 205 del 8.11.2011 "Interventi di edilizia universitaria. Legge 14 novembre 2000, n. 338. Indicazione del grado di coerenza ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 26/2011" - Rettifica Dpgr n. 190 del 22.9.2011, ratificato con Dgr n. 1545 del 27.9.2011 - (Lr n. 12/1972 art. 6 - Lr n. 27/1973 art. 6). 99
[Edilizia abitativa]

n. **1892** del 15 novembre 2011 [1.16]
Approvazione dei modelli di tesserini regionali per la pesca nelle acque classificate salmonicole (art.9, c.2 Lr n.19/1998). Anno 2012. 100
[Caccia e pesca]

n. **1893** del 15 novembre 2011 [1.19]
Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni n. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011 e 1375 del 3 agosto 2011. 103
[Agricoltura]

n. **1894** del 15 novembre 2011 [1.15]
Modifiche al programma di attività ed iniziative previste per la valorizzazione dei Parchi Regionali e delle Aree naturali protette. Lr 16.08.1984, n. 40, art. 28 bis. - Dgr n. 1353 del 3.08.2011. 105
[Foreste]

n. **1895** del 15 novembre 2011 [5.12]
Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Fraternità Landris - Sedico (BL). Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 106
[Servizi sociali]

n. **1896** del 15 novembre 2011 [5.12]
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza Casa Mia Casier" con sede in Casier TV 31030 via Nilde Iotti 1 (Lr n. 22/2002). 107
[Servizi sociali]

n. **1897** del 15 novembre 2011 [5.12]
Approvazione "Guida operativa Marchio Famiglia" della Regione del Veneto. 108
[Servizi sociali]

n. **1898** del 15 novembre 2011 [5.12]
Programma Progress (2007 - 2013) decisione n. 1672/2006/EC del 24 ottobre 2006. Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. 131
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1899** del 15 novembre 2011 [4.19]
Impiego di mezzi aerei per l'antincendio boschivo e la protezione civile. Proroga convenzione per garantire la continuità delle prestazioni nelle more del perfezionamento dell'appalto per il quadriennio 2013-2016. 132
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1902** del 15 novembre 2011 [2.7]
Iniziative promozionali regionali per la conoscenza dei nuovi termini di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai. Rimodulazione finanziaria delle attività conclusive del Piano esecutivo di cui alla deliberazione n. 1133 del 26/7/2011. Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e forestali n. 11147 del 22 dicembre 2008. 135
[Turismo]

n. **1903** del 15 novembre 2011 [1.19]
Nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Lr 9 novembre 2001, n. 31, artt. 6 e 13. 138
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1904** del 15 novembre 2011 [1.19]
Accordo con il Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 7.10.2010 rep.101/CU e successive modifiche. 140
[Designazioni, elezioni e nomine]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr)*.

[0.5] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[0.9] Direzione risorse umane
[0.13] Unità complessa demanio e patrimonio
[1.4] Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti
[1.5] Direzione bilancio
[1.10] Direzione commercio
[1.15] Unità di progetto foreste e parchi
[1.16] Unità di progetto caccia e pesca
[1.19] Direzione competitività sistemi agroalimentari
[2.4] Direzione attività culturali e spettacolo

[2.5] Direzione turismo
[2.6] Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione
[2.7] Direzione promozione turistica integrata
[3.4] Direzioni strade autostrade e concessioni
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.7] Unità di progetto logistica
[3.9] Direzione pianificazione territoriale e strategica
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.9] Direzione difesa del suolo
[4.19] Unità di progetto protezione civile
[4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
[4.23] Direzione lavori pubblici
[5.0] Segreteria regionale per la sanità
[5.3] Direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive
[5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
[5.8] Direzione personale Ssr
[5.9] Direzione prevenzione
[5.12] Direzione servizi sociali
[6.11] Direzione formazione
[6.13] Direzione istruzione
[6.14] Direzione programmazione
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 214 del 17 novembre 2011

Sostituzione e nomina del Presidente della Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro d'alpinismo anno 2011, convocata per il giorno 23 novembre 2011 a Belluno presso la sala congressi Della Lucia - Lr 3 gennaio 2005, n. 1.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che:

- l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami da sostenersi avanti la Commissione prevista dalla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9;

- la Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo prevista dalla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 art. 9 è stata costituita con decreti Presidenziali n. 28 del 4 gennaio 2010 e n. 238 del 4 novembre 2010;

- con Dgr n. 2677/2010 e n. 925/2011 è stato istituito il corso di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida alpina anno 2011 e approvato il relativo programma;

Atteso che con decreto del Dirigente regionale Direzione LL.PP. n. 1655 del 2 novembre 2011 è stata convocata la Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina- maestro di alpinismo per il giorno 23 novembre 2011 presso il centro congressi Della Lucia a Belluno;

Preso atto che il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Arch. Andrea Cisco, Presidente della Commissione d'esame, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta della predetta Commissione e che il titolare della P.O. C. maestri di sci e guide alpine in seno alla Direzione Lavori Pubblici (membro supplente) deve ancora essere designato;

Ritenuto indispensabile provvedere alla nomina del Presidente della suddetta Commissione, per le prove d'esame di abilitazione alla professione di guida alpina - maestro di alpinismo che si terrà il giorno 23 novembre 2011, nella persona del Dott. Mauro Cimarosti, funzionario della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport;

su conforme proposta della Direzione Lavori Pubblici, che ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. Il dott. Mauro Cimarosti, funzionario regionale in servizio presso il Servizio Sport della Direzione Lavori Pubblici è nominato Presidente della Commissione, di cui all'art. 9 della Lr 3/1/2005, n. 1, per la prova d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo che si terrà nel giorno 23 novembre 2011 presso la sala congressi Della Lucia a Belluno.

2. la Direzione regionale Lavori Pubblici è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 367 del 24 novembre 2011

Lr 11/2010. Lavori per il ripristino delle spiagge erose in località Barricata nel Comune di Porto Tolle. Importo complessivo € 250.000,00. Affidamento incarico per attività di Monitoraggio faunistici e floristici su spiaggia delle Conchiglie.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1) Di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera allegato al presente decreto;

Art. 2) Viene affidato l'incarico per attività di Monitoraggio faunistici e floristici su spiaggia delle Conchiglie alla Ditta Sephiroth Srl di Rovigo;

Art. 3) L'importo complessivo delle prestazioni di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di € 3.388,00 Iva 21% compresa;

Art. 4) Alla spesa di € 3.388,00 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto del Dirigente della Difesa del Suolo n. 332 del 29.12.2010 capitolo 100267 del bilancio regionale esercizio 2010;

Art. 5) Le modalità di espletamento dell'affidamento e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dal contratto di prestazione d'opera d'appalto;

Art. 6) Il presente decreto viene pubblicato all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art. 2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione.

Adriano Camuffo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1721 del 26 ottobre 2011

Assemblea ordinaria di Autovie Venete Spa del 26/10/2011 alle ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Autovie Venete Spa convocata per il giorno 26 ottobre 2011 alle ore 10.00 e avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 30/06/2011, l'esame della convenzione di Concessione Anas Spa / Autovie Venete Spa e determinazioni conseguenti.

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con nota n. U/37780 del 7/10/2011, pervenuta in data 12/10/2011 e successivamente integrata con nota n. U/38786 del 14/10/2011, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società Autovie Venete Spa, di cui la Regione Veneto detiene una partecipazione pari al 4,83% del capitale sociale, da tenersi presso la "Sala Convegni Friulia", in via Locchi, 21/B a Trieste, il giorno 26 ottobre 2011, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Esame del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2011, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e determinazioni conseguenti.
2. Convenzione di Concessione Anas Spa / Autovie Venete Spa e relativi allegati: esame della situazione e determinazioni conseguenti.

Considerata la concomitanza dell'assemblea dei soci con la seduta della Giunta regionale del Veneto, il Presidente della Regione del Veneto, sulla base delle informazioni al momento disponibili, con nota prot. n. 496.130 del 25/10/2011 conferiva procura speciale al rappresentante regionale per partecipare alla menzionata assemblea con le seguenti indicazioni di voto:

- in relazione al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare il bilancio di esercizio di Autovie Venete Spa chiuso al 30.6.2011 e la proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- con riferimento al punto 2) all'o.d.g., di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto verrà ivi illustrato e di astenersi dalla votazione sul suddetto punto.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società, che si compone del bilancio al 30/06/2011 e relativa nota integrativa, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione (Allegato A), si evince che Autovie Venete Spa ha chiuso l'esercizio con un "Utile" di € 16.395.416,00, registrando un decremento del 12,93% rispetto all'esercizio precedente (utile d'esercizio 2010 pari a € 18.830.841,00).

Da un'analisi dei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" ha raggiunto nell'anno 2011 la somma di € 153.497.683,00, in crescita rispetto al 2010 del 11,57 %; tale variazione va individuata principalmente nell'incremento dei "proventi da pedaggio", per effetto dell'incremento tariffario con decorrenza primo gennaio 2011 e, al maggior sovrapprezzo tariffario, denominato "Integrazione al canone di concessione".

Anche i "Costi della Produzione", pari ad € 126.898.949,00, sono complessivamente aumentati rispetto all'esercizio precedente del 10,95 %; in particolare, si evidenziano "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" per € 4.509.243,00 (+59,74 % rispetto al 2010) e "Oneri diversi di gestione" per € 22.448.287,00 (+48,85 % rispetto al 2010). I "Costi per servizi" sono, invece, diminuiti del 14,16% (valore a bilancio di € 27.410.724,00), principalmente per effetto delle minori manutenzioni e lavori in corso su ordinazione.

La differenza tra "Valore e costi della produzione" al 30/06/2011 è risultata pertanto di € 26.598.734,00.

Il "Patrimonio Netto" si è attestato a € 438.210.504,00, in aumento rispetto al 2010 del 2,74 %, quando lo stesso era pari a € 426.522.797,00; inoltre, si rappresenta che nel corso dell'anno è stata approvata la distribuzione di dividendi ai Soci per un controvalore di € 4.707.709,00, e si ricorda che l'Assemblea degli stessi, contestualmente all'approvazione del bilancio 2007/2008, ha deliberato la costituzione di una riserva denominata "Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti", il cui importo è risultato essere pari a € 42.800.000,00.

Per quanto concerne il complesso delle "Attività patrimoniali", pari ad € 586.453.366,00, si registra un incremento del 8,40 % rispetto all'anno precedente.

In merito alle attività svolte dalla società Autovie Venete Spa nell'esercizio 2010/2011, si rinvia a quanto indicato nella relazione degli Amministratori sulla gestione.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla documentazione allegata.

Ciò considerato, si propone di approvare il bilancio di esercizio al 30/06/2011, destinandone l'utile, pari a € 16.395.415,62, per l'importo di € 819.770,78 alla "Riserva legale", per l'importo di € 10.941.596,40 alla "Riserva straordinaria", per l'importo di € 535.200,00 alla "Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2009", e per l'importo di € 4.098.848,44 all'erogazione di un dividendo, in misura di € 0,00674910 per ciascuna azione in circolazione, e di liberare la riserva "per valutazione partecipazioni al patrimonio netto" pari ad € 356.718,22 in ragione dell'intervenuta cessione della partecipazione detenuta in Terminal Intermodale di Trieste-Fernetti Spa, facendola confluire nella "Riserva straordinaria", come da proposta del Consiglio di Amministrazione della società.

Il relatore comunica che, con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, rispetto alle indicazioni fornite al rappresentante regionale in assemblea nella citata procura del Presidente della Regione Veneto, sono pervenute in corso di Giunta nuove informazioni esaustive sull'argomento posto all'approvazione dei soci, tali da favorire la proposta di approvazione del punto, comunicandone contestualmente la diversa manifestazione di voto al rappresentante regionale presente in assemblea.

Si tratta, infatti, di autorizzare la modifica alla Convenzione Unica tra Anas Spa e Autovie Venete Spa sottoscritta in data 7 novembre 2007, come modificata dall'Atto Aggiuntivo del 18 novembre 2009 e dall'Atto di Recepimento di data 22 dicembre 2010 e loro allegati, secondo i contenuti dell'Atto Integrativo (agli atti degli uffici regionali) e di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di sottoscrivere l'Atto Integrativo sopraindicato, con la facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie.

In sostanza, tale Atto Integrativo consentirà ad Autovie Venete Spa di far fronte, nel medio-lungo periodo, agli adempimenti di cui al piano economico finanziario.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge regionale 29 aprile 1985, n. 35;

Visto lo Statuto di Autovie Venete Spa;

Vista la nota prot. n. U/37780 del 7/10/2011, pervenuta in data 12/10/2011 e successivamente integrata con nota n. U/38786 del 14/10/2011, di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Autovie Venete Spa del 26/10/2011;

Vista la procura speciale del Presidente della Giunta regionale prot. n. 496.130 del 25/10/2011;

Visto il bilancio di Autovie Venete al 30 giugno 2011 (Allegato A);

Visto l'Atto Integrativo alla Convenzione Unica tra Anas Spa e Autovie Venete Spa sottoscritta in data 7 novembre 2007 agli atti degli uffici regionali;

delibera

1. in relazione al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare il bilancio di esercizio di Autovie Venete Spa chiuso al 30.6.2011 e la proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto indicato in premessa;
2. con riferimento al punto 2) all'o.d.g., per quanto rappresentato in premessa, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare gli argomenti sottoposti a votazione;
3. di incaricare il dott. Simone Griggio, o, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Salvatore La Malfa, con procura speciale del Presidente della Giunta regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria della società Autovie Venete Spa del 26/10/2011, secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1771 del 8 novembre 2011

Approvazione bozza di contratto di comodato, ad uso uffici, tra la Regione del Veneto e l'Istituto regionale Ville Venete (Irvv) di Villa Venier Contarini - Mira (VE).
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Concessione all'Irvv, a mezzo di contratto di comodato, della Villa Veneta, di proprietà regionale, denominata "Villa Venier Contarini", al fine di destinarla a sede operativa dell'Istituto.

Il Vicepresidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è proprietaria della Villa Veneta denominata "Villa Venier Contarini", ubicata nel Comune di Mira (VE).

La Giunta regionale, con provvedimento n. 1241 del 3/08/2011, ha deliberato di procedere alla realizzazione di interventi conservativi urgenti sulla Villa Veneta in argomento, secondo quanto contenuto nella allegata bozza di accordo programmatico redatta ai sensi dell'art. 40, del D.lgs n. 42/2004.

Nello stesso provvedimento la Giunta regionale, nello spirito di contenimento dei costi di gestione delle sedi regionali, che ha compreso anche quelli afferenti gli Enti strumentali, ha deliberato di destinare tale complesso immobiliare a sede operativa dell'Irvv (compatibilmente con le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale), in modo da far confluire anche l'Osservatorio regionale per le Ville Venete ed il Centro di Catalogazione delle Ville Venete; quanto sopra ferma restando la collocazione della sede legale dell'Irvv in un immobile, da individuare tra le sedi di proprietà regionale ubicate nel Comune di Venezia, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 della Lr n. 63/1979 istitutiva dell'Irvv.

A tal fine è stato individuato un locale nell'immobile di proprietà regionale in Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23.

Preso atto che l'Irvv ha comunicato la volontà di insediare, nella Villa in oggetto, i propri uffici entro il 31/12/2011, comprendendo anche l'Osservatorio regionale per le Ville Venete ed il Centro di Catalogazione delle Ville Venete, in modo da accelerare nel più breve tempo possibile l'attività congiunta di tali uffici, si rende necessario disciplinare con tale Istituto regionale l'uso del complesso immobiliare in argomento mediante la sottoposizione di un contratto di comodato d'uso gratuito che impegni lo stesso Istituto ad un corretto e funzionale utilizzo del bene.

Tale contratto non pregiudica la possibile applicazione al cespite di proprietà regionale degli effetti di cui all'art.16 della Lr 7/2011.

A tal fine si propone di approvare l'allegato contratto di comodato ad uso uffici (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma dello Statuto, il

quale da atto che l'ufficio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr n. 63/1979;
Vista la Lr n. 6/1980 s.m.i;
Vista la Lr n. 1/1997;
Vista la Dgr n. 4424 del 30/12/2005;
Vista la Dgr n. 1241 del 3/08/2011;
Vista la allegata bozza di contratto di comodato.

delibera

1. Di approvare, fermo restando quanto contenuto in premessa, l'allegato contratto di comodato ad uso uffici (Allegato A) per l'utilizzo a sede operativa, da parte dell'Istituto regionale per le Ville Venete (Irvv), della Villa Veneta di proprietà regionale denominata "Villa Venier Contarini", ubicata nel Comune di Mira (VE);
2. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere il contratto di comodato di cui sopra, autorizzandolo ad effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie nell'interesse regionale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1775 del 8 novembre 2011

Modifiche organizzative della Direzione Bilancio ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si provvede alla creazione dell'Unità complessa processi innovativi di bilancio, nell'ambito della Direzione Bilancio, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 118/2011. Con successivo provvedimento si provvederà alla assegnazione dell' incarico a dirigente di adeguata preparazione ed esperienza.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

in attuazione del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", risulta di importanza strategica istituire una nuova struttura che provveda a implementare, oltre alle competenze indispensabili a consentire il processo di attuazione del federalismo fiscale in atto,anche quelle necessarie ad introdurre già dal 2012 un nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale in aggiunta all'attuale sistema di contabilità finanziaria.

Data la particolare onerosità e delicatezza di tale impegno che graverà principalmente sull'area operativa della Direzione Bilancio, si propone quindi di istituire presso quest'ultima Direzione l'Unità complessa processi innovativi di bilancio.

Successivamente, si provvederà ad attribuire il relativo incarico a dirigente in possesso di adeguata preparazione ed esperienza.

All' incaricato competerà il trattamento economico con retribuzione di posizione con graduazione "B".

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la nota del Segretario regionale per il Bilancio n. prot. 297689 del 21/06/2011;
- Vista la nota del Segretario generale della Programmazione n. prot. 367552/4000 del 2/08/2011;

delibera

1. di modificare la struttura organizzativa della Direzione Bilancio, istituendo presso la Direzione l'Unità complessa processi innovativi di bilancio.
2. di stabilire che si provvederà successivamente ad attribuire l'incarico di tale Unità complessa a dirigente di adeguata preparazione ed esperienza;
3. si dà atto che all'incaricato competerà il trattamento economico con retribuzione di posizione con graduazione "B".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1848 del 15 novembre 2011

Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2010, preventivo anno 2011 e assegnazione quota di partecipazione a favore della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - Gat. Esercizio finanziario 2011. Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28 "Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona - Gat".

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto è socio in partecipazione della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - Gat. Con la presente deliberazione si prende atto del bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011 trasmessi alla Giunta regionale e si impegna la spesa per la partecipazione regionale relativa all'esercizio finanziario 2011.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'articolo 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - Gat, e a compiere tutti i necessari conseguenti adempimenti. La Fondazione opera nel campo della produzione, formazione e promozione della cultura teatrale sul territorio, e della ospitalità di spettacoli teatrali, rafforzando l'impegno verso iniziative ad alto valore culturale in tali ambiti, vantando importanti collaborazioni.

Relativamente alla partecipazione regionale per l'anno 2011 ed ammontante ad € 100.000,00 così come previsto dalla Lr 8/2011, la Fondazione ha provveduto ad inviare alla Giunta regionale le proposte di bilancio consuntivo 2010, corredata dalla relazione del Revisore dei conti, e preventivo 2011, entrambe approvate dal Consiglio Direttivo.

Il relatore propone pertanto di prendere atto del bilancio consuntivo per il periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2010, Allegato A al presente provvedimento, che evidenzia costi per complessivi € 3.451.341,84 ed entrate per € 3.455.485,27 con un avanzo di esercizio pari a € 4.143,43. Tale risultato esprime un orientamento positivo nella gestione complessiva della Fondazione.

Progetto produttivo.

Il progetto produttivo del Teatro Stabile di Verona prevede, per l'anno 2011, tre nuove produzioni: la prima è "Piccoli crimini coniugali", dal testo capolavoro di Eric Emmanuel Schmitt, la seconda, "Sogno di una notte di mezza estate", prosegue il percorso di produzioni shakespeariane del Teatro Stabile di Verona e avrà l'onore di aprire il prestigioso cartellone dell'Estate Teatrale Veronese al Teatro Romano. Il terzo progetto produttivo prosegue invece l'impegno del Teatro Stabile di Verona nella produzione di teatro classico con "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello.

Verrà ripresa la rappresentazione de "Il bugiardo" di Carlo Goldoni, spettacolo realizzato in coproduzione con la Compagnia I Fratellini, che ha avuto un grande successo al suo debutto per la bravura degli interpreti e per la bellezza del testo. Proseguiranno poi le repliche, sul territorio nazionale, dello spettacolo "Tre sull'altalena", una storia surreale e divertente di Luigi Lunari, autore italiano vivente molto rappresentato e saranno inoltre ripresi i grandi classici "Romeo e Giulietta" e "Macbeth" di William Shakespeare, oltre a "La Mandragola" di Machiavelli. Per quanto riguarda l'innovazione, nel 2011 viene allestito lo spettacolo "Dizionario della polvere" scritto da Alessandro Bertolini, monologo teatrale per attrice sola.

Progetto di ospitalità.

Per quanto concerne il progetto di ospitalità, nel 2011 il Teatro Stabile di Verona proporrà due importanti rassegne di prosa dal titolo "Il grande teatro" relativa al teatro classico e "Divertiamoci a teatro" relativa al teatro brillante. La prima annovera importanti proposte quali, solo per citarne alcune, "Aspettando Godot" di Samuel Beckett, "I giganti della Montagna" di Luigi Pirandello e "Roman e il suo cucciolo", per la regia di Alessandro Gassman, mentre la rassegna "Divertiamoci a teatro" conterrà proposte altrettanto prestigiose quali "E pensare che c'era il pensiero" di Giorgio Gaber, "Ciao Frankie" e "Le fuggitive".

È prevista la seconda edizione di "Theatre Art Verona" realizzata con la più importante fiera del settore Art Verona, occasione in cui verrà ospitato lo spettacolo "The end" della Compagnia Babilonia Teatri, giovane e emergente compagnia di ricerca italiana premiata anche all'estero.

Viene realizzata inoltre una rassegna dal titolo "Primascena", dedicata a titoli di innovazione e ricerca, che vedrà alternarsi sul palco di vari teatri del territorio regionale attori di primissimo livello nel panorama dello spettacolo.

Progetto di formazione.

Con riferimento alle attività di promozione e perfezionamento professionale, prosegue anche per l'anno 2011 il percorso di ricerca e formazione teatrale già realizzato con successo nel biennio precedente, con l'organizzazione di corsi di formazione professionale per attori, per tecnici e per organizzatori teatrali, volti alla formazione di nuove maestranze del settore. Nel campo della formazione sono inoltre attive diverse convenzioni, tra le quali quella con l'Università degli Studi di Verona, in collaborazione con la quale si prevede di realizzare incontri e convegni. Proseguono inoltre i corsi ed i laboratori della Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Verona: corsi di recitazione a più livelli con percorso triennale, dizione, scrittura creativa, movimento scenico, teatroragazzi e giocoteatro per i più piccoli, per un totale di più di 150 allievi.

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2011, Allegato B al presente provvedimento, è stato redatto tenendo conto del pareggio di bilancio e di un contributo del F.U.S. pari a quello percepito nell'anno 2010.

La legge regionale di bilancio per l'anno 2011 ha quantificato in € 100.000,00 la quota di partecipazione a favore della Fondazione.

Si ritiene che la spesa di cui si dispone l'impegno concernente la seguente tipologia manifestazioni culturali e di spettacolo non sia soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale 1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in applicazione della legge regionale 1/2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

¨ Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

¨ Vista la legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28;

¨ Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

¨ Vista la legge regionale 18.3.2011, n. 8;

¨ Visti il bilancio consuntivo per l'anno 2010 e preventivo per l'anno 2011 presentati dalla Fondazione Atlantide Tetro Stabile di Verona - Gat;

delibera

1. di prendere atto del bilancio consuntivo per il periodo 1.01.2010 - 31.12.2010, corredato dalla relazione del Revisore dei Conti, e preventivo per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011, entrambi approvati dal Consiglio Direttivo della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - Gat, di cui agli Allegati A e B, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare a favore della Fondazione Atlantide

Teatro Stabile di Verona - Gat la spesa di euro 100.000,00 sul capitolo 101232 ad oggetto "Partecipazione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa per manifestazioni culturali e di spettacolo di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui della Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al precedente punto 2, a favore della Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona - Gat, verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile;

5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1849 del 15 novembre 2011

N. 4 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1850 del 15 novembre 2011

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1851 del 15 novembre 2011

Progetto strategico "Le Ville di Andrea Palladio" ai sensi dell'art. 26 Lr 11/2004 - Autorizzazione all'acquisizione di materiale tecnico - documentale presso l'Archivio di Stato di Venezia

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica ad acquisire presso l'Archivio di Stato di Venezia materiale tecnico - documentale necessario a completare la predisposizione degli atti del progetto strategico "Le Ville di Andrea Palladio", di cui alla Dgr 2214/2006.

Il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con Dgr 2214/2006 la Giunta regionale ha dato avvio al Progetto Strategico ai sensi dell'art. 26 Lr 11/2004, denominato "Le Ville di Andrea Palladio", con la finalità di definire indirizzi e norme che possano dare corso a interventi di restauro sui luoghi aperti afferenti le ville palladiane.

Tale iniziativa, tra l'altro, trova la propria origine nell'altissima espressione della cultura territoriale rappresentata da tale sistema di ville, che travalica il mero confine regionale, tanto da essere inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità ad opera dell'Unesco.

In data 22 giugno 2011 presso la Villa Pojana di Pojana Maggiore (VI) si è tenuto un convegno dal titolo "Le ventiquattro ville di Andrea Palladio. Quale nuovo disegno?", con la partecipazione di operatori economici, professionisti e istituzioni pubbliche interessati alla materia, al termine del quale ci si è impegnati a diffondere dati e documenti acquisiti sulle ventiquattro ville che fanno parte del Progetto Strategico. In particolare si è espressa l'esigenza di procedere al completamento della raccolta della documentazione di supporto alla redazione del progetto stesso, al fine di redigere una pubblicazione che illustri i nuovi aspetti conoscitivi sulle opere di Andrea Palladio e i risultati ottenuti dall'indagine conoscitiva effettuata, in vista quindi della conclusione del Progetto.

Il buon corredo tecnico - documentale in possesso della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, incaricata della redazione del Progetto Strategico, risulta attualmente carente delle tavole del Catasto Napoleonico, determinanti per il completamento dell'analisi del percorso storico. Pertanto, per colmare questa carenza, si ritiene opportuno acquisire dall'archivio di Stato di Venezia il materiale tecnico - documentale necessario, in particolare le riproduzioni su supporto digitale delle tavole del Catasto Napoleonico.

Per tale acquisizione di prevede un costo complessivo di € 5.000,00, somma non rientrante tra le limitazioni di cui alla Lr 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la Dgr n.2214 del 11 luglio 2006

Vista le legge regionale 7 gennaio 2011, n.1

delibera

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa l'acquisizione da parte della Regione Veneto, specificamente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, di materiale tecnico - documentale, in particolare di riproduzioni su supporto digitale delle tavole del Catasto Napoleonico, presso l'Archivio di Stato di Venezia, ai fini del completamento del progetto strategico denominato "Le Ville di Andrea Palladio";

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica a procedere all'acquisizione e alla predisposizione degli atti necessari alla stessa;

3. di impegnare a favore dell'Archivio di Stato di Venezia la spesa di € 5.000,00 sul capitolo n.7006 ad oggetto "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (p.t.r.c.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1852 del 15 novembre 2011

Ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell'art. 14 del Ccdi 15/10/2004.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

L'accordo, di cui si propone la presa d'atto riguarda l'interpretazione autentica dell'art. 14 del Ccdi 15/10/2004 sull'istituto delle progressioni orizzontali.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

In data 21/10/2011 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale hanno siglato l'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 14 del Ccdi 15/10/2004 per definirne di comune accordo il significato stabilendo che tale accordo va a sostituire con efficacia retroattiva la clausola controversa.

Il Ccnl 31/3/1999, all'art. 16, ai fini del completamento e integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria, demanda alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione dei criteri di dettaglio; gli accordi sottoscritti in data 8 aprile 2003 e 3 marzo 2004, stabiliscono di valorizzare, sia ai fini del requisito minimo per l'ammissione alla procedura, sia ai fini del criterio esperienza acquisita, esclusivamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto rapporto qualificato dalla stabilità e dal conseguente investimento anche in termini formativi e di valutazione delle prestazioni del personale stesso;

I successivi accordi sulle progressioni orizzontali hanno fatto salvi i suddetti criteri e sono intervenuti esclusivamente nel prevedere meccanismi di ciclicità nella partecipazione alle selezioni riferite alla singole annualità;

Va altresì sottolineato che le parti hanno stabilito un termine di decadenza di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e ricorsi sulla graduatoria provvisoria. Tale fase propedeutica ha sempre preceduto l'approvazione della graduatoria espressamente denominata definitiva, solo a seguito della quale viene disposta l'attribuzione giuridica ed economica della progressione. Ciò all'evidente fine di assicurare certezza nelle situazioni giuridiche ed economiche dei dipendenti e stante l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate che annualmente viene integralmente impegnato per i diversi istituti contrattuali;

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 5 Ccdi del 15/10/2004,
- Visto l'art. 14 Ccdi del 15/10/2004;
- Visto l'art. 16 Ccnl 31/03/1999;
- Visti gli accordi sottoscritti l'8/04/2003 e 3/03/2004;

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, designato nella figura del Segretario Generale della Programmazione, giusta Dgr 2531 del 2/11/2010, alla firma definitiva dell'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 14 del CCDI del 15/10/2004;

2. di dare atto che l'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 14 del CCDI del 15/10/2004 costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A).

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1853 del 15 novembre 2011

Approvazione schema atto di concessione integrativa tra Regione del Veneto e Veneto Strade spa.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento autorizza la sottoscrizione di un atto integrativo alla concessione che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Strade spa. L'integrazione ha ad oggetto la specificazione dei poteri della Società concessionaria in materia di espropriazione e di approvazione dei progetti.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La società Veneto Strade Spa - costituita in data 21 dicembre 2001 con atto rep. 73472/36634 del dott. Alberto Tessiore, notaio in Mira - e la Regione del Veneto hanno sottoscritto in data 20 dicembre 2002 un atto di concessione con il quale sono stati conferiti alla Società medesima le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale, come individuate con Cr n. 59/2002, nonché la realizzazione degli

interventi previsti nel Piano triennale di adeguamento della rete viaria e delle opere complementari alla realizzazione della A28 Sacile - Conegliano ed al Passante Mira-Quarto d'Altino.

Successivamente, in data 12 novembre 2003 è stato sottoscritto un atto integrativo della suindicata concessione al fine di ricondurre alla medesima disciplina anche gli interventi effettuati dalla società concessionaria su strade non rientranti nel demanio regionale, qualora ciò si rendesse necessario ai fini della realizzazione di nuovi tratti stradali previsti negli atti di programmazione regionale.

Scopo dell'odierno provvedimento è quello di esplicitare e definire espressamente i rapporti tra Regione e Veneto Strade risultanti dagli atti di concessione già sottoscritti nella materia espropriativa e di specificare al contempo il perimetro delle competenze attribuite dai medesimi atti nella fase di sviluppo ed approvazione dei progetti per la realizzazione delle opere infrastrutturali per le quali Veneto Strade risulta essere concessionaria.

Si propone pertanto la sottoscrizione di un ulteriore Atto Aggiuntivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato A), con la precisazione che le esplicitazioni in esso contenute valgono per il caso di realizzazione degli interventi di adeguamento della rete viaria di interesse regionale, per la realizzazione delle nuove opere relative a rete viaria non individuata di interesse regionale, ed in generale per tutte quelle opere complementari alle infrastrutture stradali ed autostradali per le quali sia previsto l'intervento di Veneto Strade.

Per quanto riguarda in particolare i poteri espropriativi, questi sono oggetto dell'art. 2 lett. e) della concessione siglata in data 20 dicembre 2002 a tenore del quale la concessione comprende, tra le altre, anche "l'esercizio delle attività inerenti gli espropri per la realizzazione delle opere pubbliche secondo la normativa vigente in materia".

Nelle more di una organica disciplina regionale delle procedure di espropriazione per pubblica utilità si ritiene opportuno esplicitare i poteri già attribuiti a Veneto Strade in qualità di Autorità Espropriante e di Promotore dell'espropriazione, così come individuati nel Dpr n. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. espropri); a tale scopo l'Atto Aggiuntivo effettua una ricognizione dei provvedimenti e degli atti preordinati all'esercizio del potere espropriativo da intendersi come già delegati a Veneto Strade SpA con le precedenti concessioni.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Lr 13.04.2001, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Lr 25.10.2001, n. 29;

Visto il Dpr 8 giugno 2001, n. 327;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 3739 del 20.12.2002 e n. 2911 del 3.10.2003 di approvazione degli schemi degli atti di concessione con Veneto Strade SpA;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Atto Aggiuntivo alla concessione stipulata in data 20.12.2002 con Veneto Strade SpA, il cui testo è riportato in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo di cui al precedente punto 1.;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture dell'esecuzione del presente provvedimento;

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Atto aggiuntivo alla concessione stipulata in data 20/12/02

Tra

La Regione del Veneto, in qualità di concedente, codice fiscale 80007580279 con sede in Venezia - Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, rappresentata da ..... autorizzato giusta deliberazione della Giunta regionale n. ..... in data .....

e

La società "Veneto Strade Spa" in qualità di concessionario, codice fiscale partita Iva 03345230279, con sede in Venezia - Mestre - Via Cesco Baseggio n. 5, capitale sociale € 5.163.200,00 i.v. iscritta al Registro delle imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla Cciaa di Venezia al n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (Rea), rappresentata da .....,

Premesso

Che l'art. 22 della Lr 17 gennaio 2002, n.2, stabilisce che la Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento da assegnare alla società Veneto Strade Spa in relazione, fra l'altro, alla realizzazione del Piano triennale di adeguamento della rete viaria;

Che in data 20 dicembre 2002 è stato sottoscritto fra le parti atto di concessione registrato in data 08 gennaio 2003 all'Agenzia delle Entrate di Venezia al n. 0123 - serie 3 atti privati - con il quale la Regione del Veneto affida a Veneto Strade Spa la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale, ai sensi dell'art. 96 della Lr 13/04/2001, n. 11 e s.m.i., dal 20.12.2002 e sino al 19.12.2031;

Che, in particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, la concessione sottoscritta in data 20 dicembre 2002 comprende, fra l'altro, la realizzazione degli interventi di esecuzione delle opere e delle attività di progettazione individuate nel Piano triennale di adeguamento della rete viaria approvato per il triennio 2002-2004 con delibera del Consiglio regionale n. 60

del 24/07/2002 e successivi aggiornamenti annuali, per la rete viaria individuata di interesse regionale, nonché delle opere complementari al Passante Mira - Quarto d'Altino e della A28 Sacile - Conegliano;

Che gli interventi del Piano triennale prevedono nuove opere che si innestano sia su strade individuate di interesse regionale che su strade non rientranti nel demanio regionale;

Che nelle convenzioni stipulate con le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona, in base alle quali Veneto Strade Spa risulta concessionario per le attività di gestione della rete stradale di interesse regionale e di parte di quella provinciale ex-Anas, è altresì stabilito che la realizzazione dei nuovi tratti stradali, previsti dal piano triennale della viabilità di cui alla Lr n. 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adeguamento delle strutture stradali esistenti siano di competenza di Veneto Strade Spa, la quale per la gestione degli interventi suddetti regolerà i relativi rapporti direttamente con la Regione del Veneto;

Che in data 12 novembre 2003 è stato sottoscritto tra le parti un atto di concessione integrativo registrato in data 19 novembre 2003 all'Agenzia delle Entrate di Venezia al n. 9763 - serie 3 atti privati - nel quale è stato altresì precisato che, fermo restando quanto stabilito all'art. 2 della concessione sottoscritta in data 20/12/2002 ed in conformità all'art. 22 della Lr n. 2/2002, la concessione comprende altresì la realizzazione di ogni intervento di esecuzione delle opere e delle attività concernenti il Piano Triennale di adeguamento della rete viaria approvato per il triennio 2002-2004 con delibera del Consiglio regionale n. 60 del 24/07/2002 e successivi aggiornamenti annuali anche se relativi a rete viaria non individuata di interesse regionale;

Richiamato l'art. 3 comma 1 lett. b) del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. che nel definire il concetto di "autorità espropriante" specificatamente sancisce che trattasi dell' "autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma ";

Richiamati altresì i commi 1 e 8 dell'articolo 6 del medesimo Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. i quali sanciscono, rispettivamente, che l'Autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, nonché la facoltà, da parte dell'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare i propri poteri espropriativi al concessionario che deve realizzare l'opera pubblica o di pubblica utilità;

Richiamato infine l'art. 2 - Oggetto della concessione - del già citato atto di concessione sottoscritto tra la Regione Veneto e Veneto Strade Spa il 20 dicembre 2002, tuttora in essere, il quale alla lett. e) prevede, tra gli altri, l'esercizio da parte di Veneto Strade delle attività inerenti gli espropri per la realizzazione delle opere pubbliche secondo la normativa vigente in materia;

Ritenuto opportuno, nelle more di una organica disciplina normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità da parte della Regione Veneto, effettuare una ricognizione dei provvedimenti e degli atti preordinati all'esercizio del potere espropriativo come sopra delegato a Veneto Strade Spa;

Ritenuto inoltre opportuno per più organicamente delineare i poteri già attribuiti a Veneto Strade Spa determinare il perimetro delle competenze a questa attribuite nella fase di sviluppo e approvazione dei progetti;

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Esercizio funzioni complementari alle attività delegate.

Veneto Strade Spa - al fine della realizzazione di ogni intervento di esecuzione delle opere e delle attività concernenti il Piano Triennale di adeguamento della rete viaria approvato per il triennio 2002-2004 con delibera del Consiglio regionale n. 60 del 24/07/2002 e successivi Piani Triennali, nonché relativi aggiornamenti annuali, delle opere complementari al Passante Mira - Quarto d'Altino, alla A28 Sacile Conegliano, anche se relativo a rete viaria non individuata di interesse regionale, ed in generale per tutte quelle opere complementari alle infrastrutture stradali ed autostradali per le quali sia previsto l'intervento di Veneto Strade - in forza dell'art. 2 della Concessione del 20.12.2002 deve intendersi titolare delle funzioni di Ente incaricato all'approvazione dei progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) e, ove necessario, ai sensi della Legge 241/1990 dell'indizione, convocazione, svolgimento e conclusione (compreso l'emissione dell'atto conclusivo), delle conferenze di servizi tra tutti gli Enti ed Amministrazioni competenti, al fine di perfezionare le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, con riguardo alle progettazioni preliminari e definitive.

Le approvazioni dei progetti sono adottate anche ai fini dell'espletamento delle procedure di variante urbanistica, ivi compresa anche la procedura semplificata di cui all'art. 24 co. 2 ter della Lr n. 27/2003.

Art. 3 - Delega poteri espropriativi - Ricognizione delle attività delegate

Premesso che ai sensi della disposizione di cui alla lett. e) dell'art. 2 dell'atto di concessione sottoscritto tra le parti il 20.12.2002 tutte le funzioni relative alle attività di Autorità Espropriante e di Promotore dell'espropriazione, così come individuate nel Dpr 327/2001, sono state delegate dalla Regione del Veneto a Veneto Strade Spa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, lett. b) e d) e 6, commi 1 e 8 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii, sia per la realizzazione degli interventi di adeguamento della rete viaria di interesse regionale, sia per la realizzazione delle nuove opere relative a rete viaria non individuata di interesse regionale, come da atti di concessione già sottoscritti tra le parti e richiamati nelle premesse e precisato che dette funzioni consistono nella emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure espropriative, si ritiene opportuno specificare che tra tali atti e provvedimenti rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- determinazione provvisoria della indennità di esproprio;
- nomina dei tecnici nel procedimento ex art. 21 Dpr 327/01;

- richiesta determinazione della indennità alla Commissione costituita ex art. 41 Dpr 327/01;
- emanazione del Decreto di esproprio;
- deposito indennità di esproprio;
- ordine di pagamento della indennità di esproprio
- autorizzazione al pagamento indennità depositata;
- stipulazione accordo di cessione volontaria;
- retrocessione del bene espropriato;
- occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio;

Sono, altresì, ricompresi i seguenti atti :

- trasmissione avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all' esproprio;
- trasmissione avvio procedimento dichiarazione di pubblica utilità;
- ricezione delle osservazioni;
- comunicazione della data in cui è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto;
- compilazione elenco beni espropriati e proprietari e sua notifica;
- invito ai proprietari della richiesta del valore che essi attribuiscono al bene da espropriare;
- proposta di determinazione dell'indennità provvisoria;
- notifica dell'atto di determinazione dell'indennità provvisoria;
- corresponsione indennità accettata;
- trascrizione accordo cessione volontaria;
- invio dell'invito al proprietario che non ha accettato ad avvalersi della procedura ex art. 21 Dpr 327/01;
- trasmissione avviso di deposito relazione dei tecnici della determinazione indennità;
- invio richiesta al proprietario se accetta indennità determinata in via d'urgenza;
- notifica decreto di esproprio;
- trascrizione decreto di esproprio;
- esecuzione decreto di esproprio;
- pubblicazione decreto di esproprio su Bur
- redazione verbale di immissione in possesso e stato di consistenza;
- trasmissione verbale immissione in possesso all'Agenzia del territorio per annotazione;
- proposta di pagamento definitivo indennità;
- effettuazione pagamento indennità;
- istruttoria eventuale sulle cause di utilizzazione senza titolo di un bene;
- tutte le altre attività istruttorie, di valutazione, di comunicazione a terzi di cui al Dpr 327/01.

Venezia, _____

Per la Regione del Veneto _____

Per Veneto Strade Spa _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1854 del 15 novembre 2011

Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Montagnana per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Montagnana per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, la possibilità per la Regione del Veneto di realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale.

Nella programmazione regionale è stato quindi inserito, tra le opere da realizzarsi tramite l'istituto della concessione, l'intervento riconducibile alla "Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)".

La nuova Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km; la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.

Sotto il profilo della programmazione, la realizzazione, in nuova sede, della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", è condivisa anche a livello nazionale.

L'opera è infatti ricompresa nel 8° Programma delle Infrastrutture Strategiche nazionali, come riportato dalla delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010, cui è seguita, in data 16.06.2011 la sottoscrizione dell'Intesa Generale Quadro fra Governo e Regione per l'integrazione dello stesso.

Il progetto preliminare dell'intero tracciato, in nuova sede, fra il Comune di Carceri, località Palugana, in Provincia di Padova, e il Comune di Legnago, località Orti, in Provincia di Verona è stato inoltre approvato ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel settembre 2010, con deliberazione di Giunta n. 2202/2010, previo parere della Commissione regionale VIA del 4.8.2010.

In data 4.8.2011 è stato quindi sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana".

Successivamente, il Comune di Montagnana unitamente ai Comuni di Casale di Scodosia, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale e Urbana, con nota in data 6.9.2011, ha chiesto di migliorare l'accessibilità delle zone produttive del Comune attraverso una bretella di collegamento con la nuova Sr 10 "Padana Inferiore" individuata in un elaborato planimetrico di massima allegato alla suddetta nota.

Nel mese di settembre 2011 si sono quindi tenuti degli incontri con il Comune di Montagnana e la Provincia di Padova per la verifica degli aspetti tecnico-urbanistici connessi alla realizzazione della nuova Sr 10 "Padana Inferiore".

Durante tali incontri è stato concordato che, al fine di procedere celermente nell'iter di realizzazione dell'opera nel suo complesso, la Regione avvierà le procedure di gara di concessione sulla base del tracciato della Sr 10 e della localizzazione dello svincolo di Montagnana est, così come approvati con Dgr n. 2202 del 21.09.2010 ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera.

Nel contempo si è concordato di verificare la fattibilità della proposta tecnica alternativa dello svincolo di Montagnana est presentata dal Comune in data 6.09.2011, rinviandone il recepimento ad un successivo Protocollo di Intesa, il cui contenuto potrà essere recepito nell'ambito del bando di gara di concessione.

Conseguentemente, la Direzione Strade Autostrade e Concessioni ha invitato il Comune di Montagnana a verificare la conformità del progetto approvato della Nuova Sr 10 "Padana Inferiore" con la propria pianificazione urbanistica e ad attestare l'eventuale rispondenza.

Dalle verifiche effettuate, la pianificazione urbanistica del Comune di Montagnana non è risultata conforme al progetto della Sr 10 "Padana Inferiore"; pertanto, è risultato necessario dare avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico.

All'uopo, è stato quindi concordato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, uno schema di Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Montagnana (Allegato A e Allegato A1) per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento.

Tale Accordo, che determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Montagnana, una volta sottoscritto, dovrà essere approvato, ai sensi del suddetto art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con decreto del Presidente della Regione del Veneto, a conclusione della fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr 11/2004.

Con delibera consiliare n. 47 del 13.10.2011, il Comune di Montagnana ha dunque provveduto ad approvare lo schema dell'Accordo ed ha avviato le procedure per l'approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo di Programma fra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Montagnana, Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento, rinviando peraltro al Presidente della Giunta regionale, ovvero a suo delegato, la facoltà di apportare, in sede di stipula dell'atto, limitate modifiche al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista la Lr n. 15/2002;
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la Lr 11/2004;
- Richiamata la Dgr n. 2202 del 21.09.2010;
- Vista la delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010;
- Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 16.06.2011 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i rapporti con le Regioni e l'Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture;
- Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade S.p.A sottoscritto in data 4.08.2011;
- Vista la nota in data 6.9.2011 del Comune di Montagnana e sottoscritta anche dai Comuni di Casale di Scodosia, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale e Urbana;
- Vista la nota prot. n. 423750 del 14.09.2011 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;
- Vista la delibera consiliare n. 47 del 13.10.2011 del Comune di Montagnana

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004, tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Montagnana per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr), riportato in Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1., dando la facoltà allo stesso di apportare eventuali limitate modifiche al testo dell'Accordo di Programma in sede di stipula dello stesso, che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A1 *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Accordo di programma

Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004

Tra

Regione del veneto - Provincia di Padova - Comune di Montagnana
Per la realizzazione della nuova strada regionale Sr 10 "Padana inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

(schema)

L'anno duemilaundici, oggi _____ del mese di _____ (__.___.2011), presso _____

i Signori:

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di _____;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Padova, con sede in P.zza Antenore 3 Padova, C.F. _____, nella sua qualità di Presidente;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Montagnana, con sede in Montagnana, Via Carrarese 14, C.F. _____ _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:

- la Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;

- con Dgr n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana";

- in data 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa;

- relativamente a tale soluzione progettuale, la Regione del Veneto con delibera di Giunta regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;

- per la realizzazione delle opere di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Montagnana;

- con nota prot. n. del, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Montagnana la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi, unitamente alla planimetria di progetto dell'opera;

- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr n. 11/2004 e, a seguito della stessa, è pervenuta/non è pervenuta presso il Comune di Montagnana (prot. n. del) una/nessuna osservazione da parte della Ditta ……..;

- con Deliberazione n. del la Giunta comunale ha controdedotto in merito all'osservazione sopracitata;

Considerato che:

- la nuova infrastruttura stradale Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;

- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;

- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S.Margherita d'Adige, Casale di Scodosia, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);

- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale Sr 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31; lo svincolo di Megliadino S. Vitale e Megliadino S. Fidenzio, lo svincolo di Montagnana est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana sud, Casale di Scodosia e Urbana, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago S. Vito, dove è previsto l'innesto con la Sp500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale Sr 10;

- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Montagnana è rappresentata nella planimetria - Allegato A1 - che costituisce parte integrante al presente Accordo di Programma;

- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Montagnana entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione allo strumento urbanistico del Comune di Montagnana, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Montagnana e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata in Allegato A1, che è parte integrante del presente Accordo.
3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dagli organi competenti. La deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale di Montagnana dovrà intervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.

4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bur del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto 2), pena la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

Per la Regione Veneto _____

Per la Provincia di Padova _____

Per il Comune di Montagnana _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1855 del 15 novembre 2011

Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Urbana per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Urbana per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, la possibilità per la Regione del Veneto di realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale.

Nella programmazione regionale è stato quindi inserito, tra le opere da realizzarsi tramite l'istituto della concessione, l'intervento riconducibile alla "Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)".

La nuova Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km; la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.

Sotto il profilo della programmazione, la realizzazione, in nuova sede, della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", è condivisa anche a livello nazionale.

L'opera è infatti ricompresa nel 8° Programma delle Infrastrutture Strategiche nazionali, come riportato dalla delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010, cui è seguita, in data 16.06.2011 la sottoscrizione dell'Intesa Generale Quadro fra Governo e Regione per l'integrazione dello stesso.

Il progetto preliminare dell'intero tracciato, in nuova sede, fra il Comune di Carceri, località Palugana, in Provincia di Padova, e il Comune di Legnago, località Orti, in Provincia di Verona è stato inoltre approvato ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel settembre 2010, con deliberazione di Giunta n. 2202/2010, previo parere della Commissione regionale VIA del 4.8.2010.

In data 4.8.2011 è stato quindi sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana".

Successivamente, nel mese di settembre 2011 sono state avviate le consultazioni con le Amministrazioni locali interessate per una verifica degli aspetti tecnico-urbanistici connessi alla realizzazione dell'intervento.

In esito a tali incontri la Direzione Strade Autostrade e Concessioni ha invitato i Comuni interessati a verificare la conformità del progetto della Nuova Sr 10 "Padana Inferiore" con la propria pianificazione urbanistica e ad attestare l'eventuale rispondenza.

Per quanto attiene al Comune di Urbana, dalle verifiche effettuate, è risultato necessario dare avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico.

All'uopo, è stato quindi concordato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, uno schema di Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Urbana (Allegato A e Allegato A1) per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento.

Tale Accordo, che determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Urbana, una volta sottoscritto, dovrà essere approvato, ai sensi del suddetto art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con decreto del Presidente della Regione del Veneto, a conclusione della fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr 11/2004.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo di Programma fra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Urbana, Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento, rinviando peraltro al Presidente della Giunta regionale, ovvero a suo delegato, la facoltà di apportare, in sede di stipula dell'atto, limitate modifiche al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista la Lr n. 15/2002;
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la Lr 11/2004;
- Richiamata la Dgr n. 2202 del 21.09.2010;

- Vista la delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010;
- Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 16.06.2011 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i rapporti con le Regioni e l'Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture;
- Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade S.p.A sottoscritto in data 4.08.2011;
- Vista la nota prot. n. 416181 del 8.09.2011 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004, tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Urbana per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr), riportato in Allegato A e Allegato A1al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1., dando la facoltà allo stesso di apportare eventuali limitate modifiche al testo dell'Accordo di Programma in sede di stipula dello stesso, che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A1 *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004

Tra

Regione del Veneto - Provincia di Padova - Comune di Urbana
Per la realizzazione della nuova strada regionale Sr 10 "Padana inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

(schema)

L'anno duemilaundici, oggi _____ del mese di _____ (__.___.2011), presso _____

i Signori:

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di _____;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Padova, con sede in …….. Padova, C.F. _____, nella sua qualità di Presidente;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Urbana, con sede in Urbana, Via Roma, 45, C.F. _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:
- la Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;
- con Dgr n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana";
- in data 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa;
- relativamente a tale soluzione progettuale, la Regione del Veneto con delibera di Giunta regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;
- per la realizzazione delle opere di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Urbana;
- con nota prot. n. 416481 del 8.09.2011, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Urbana la l'elaborato planimetrico in scala 1:5000 del tratto interessante e successivamente la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi;
- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr n. 11/2004 e, a seguito della stessa, è pervenuta/non è pervenuta presso il Comune di Urbana (prot. n. del) una/nessuna osservazione da parte della Ditta ……..;
- con Deliberazione n. del la Giunta comunale ha controdedotto in merito all'osservazione sopracitata;

Considerato che:
- la nuova infrastruttura stradale Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;
- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;

- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Margherita d'Adige, Casale di Scodosia, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);

- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale Sr 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31; lo svincolo di Megliadino S. Vitale e Megliadino S. Fidenzio, lo svincolo di Montagnana est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana sud, Casale di Scodosia e Urbana, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago S. Vito, dove è previsto l'innesto con la Sp 500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale Sr 10;

- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Urbana è rappresentata nella planimetria - Allegato A1 - che costituisce parte integrante al presente Accordo del Programma;

- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Urbana entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione allo strumento urbanistico del Comune di Urbana, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Urbana e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata in Allegato A1, che è parte integrante del presente Accordo.
3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dagli organi competenti. La deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale di Urbana dovrà intervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.
4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bur del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto 2), pena la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

Per la Regione Veneto _____

Per la Provincia di Padova _____

Per il Comune di Urbana _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1856 del 15 novembre 2011

Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Ospedaletto Euganeo per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Ospedaletto Euganeo per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, la possibilità per la Regione del Veneto di realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale.

Nella programmazione regionale è stato quindi inserito, tra le opere da realizzarsi tramite l'istituto della concessione, l'intervento riconducibile alla "Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)".

La nuova Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km; la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.

Sotto il profilo della programmazione, la realizzazione, in nuova sede, della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", è condivisa anche a livello nazionale.

L'opera è infatti ricompresa nel 8° Programma delle Infrastrutture Strategiche nazionali, come riportato dalla delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010, cui è seguita, in data 16.06.2011 la sottoscrizione dell'Intesa Generale Quadro fra Governo e Regione per l'integrazione dello stesso.

Il progetto preliminare dell'intero tracciato, in nuova sede, fra il Comune di Carceri, località Palugana, in Provincia di Padova, e il Comune di Legnago, località Orti, in Provincia di Verona è stato inoltre approvato ai fini della procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale nel settembre 2010, con deliberazione di Giunta n. 2202/2010, previo parere della Commissione regionale VIA del 4.8.2010.

In data 4.8.2011 è stato quindi sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana".

Successivamente, nel mese di settembre 2011 sono state avviate le consultazioni con le Amministrazioni locali interessate per una verifica degli aspetti tecnico-urbanistici connessi alla realizzazione dell'intervento.

In esito a tali incontri la Direzione Strade Autostrade e Concessioni ha invitato i Comuni interessati a verificare la conformità del progetto della Nuova Sr 10 "Padana Inferiore" con la propria pianificazione urbanistica e ad attestare l'eventuale rispondenza.

Per quanto attiene al Comune di Ospedaletto Euganeo, dalle verifiche effettuate, è risultato necessario dare avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico.

All'uopo, è stato quindi concordato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, uno schema di Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Ospedaletto Euganeo (Allegato A e Allegato A1) per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento.

Tale Accordo, che determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Ospedaletto Euganeo, una volta sottoscritto, dovrà essere approvato, ai sensi del suddetto art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con decreto del Presidente della Regione del Veneto, a conclusione della fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr 11/2004.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo di Programma fra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Ospedaletto Euganeo, Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento, rinviando peraltro al Presidente della Giunta regionale, ovvero a suo delegato, la facoltà di apportare, in sede di stipula dell'atto, limitate modifiche al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista la Lr n. 15/2002;
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la Lr 11/2004;
- Richiamata la Dgr n. 2202 del 21.09.2010;
- Vista la delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010;
- Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 16.06.2011 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i rapporti con le Regioni e l'Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture;
- Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade S.p.A sottoscritto in data 4.08.2011;
- Vista la nota prot. n. 416470 del 8.09.2011 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004, tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Ospedaletto Euganeo per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr), riportato in Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1., dando la facoltà allo stesso di apportare eventuali limitate modifiche al testo dell'Accordo di Programma in sede di stipula dello stesso, che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A1 *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Accordo di programma
Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004

Tra

Regione del Veneto - Provincia di Padova - Comune di Ospedaletto
Per la realizzazione della nuova Strada regionale Sr 10 "Padana inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

(Schema)

L'anno duemilaundici, oggi _____ del mese di _____ (__.___.2011), presso _____

i Signori:

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia

- Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di _____,
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Padova, con sede in …….. Padova, C.F. _____, nella sua qualità di Presidente;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Ospedaletto, con sede in Ospedaletto, Piazza Pertini, 8, C.F. _____ _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:

- la Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;

- con Dgr n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale S. R. 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova S. R. 10 compresa tra le strade statali S. S. 16 "Adriatica" e S. S. 434 "Transpolesana";

- in data 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa;

- relativamente a tale soluzione progettuale, la Regione del Veneto con delibera di Giunta regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;

- per la realizzazione delle opere di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Ospedaletto;

- con nota prot. n. 416470 del 8/09/11, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Ospedaletto l'elaborato planimetrico in scala 1:5000 del tratto interessante e successivamente la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi;

- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr n. 11/2004 e, a seguito della stessa, è pervenuta/non è pervenuta presso il Comune di Ospedaletto (prot. n. del) una/nessuna osservazione da parte della Ditta ……..;

- con Deliberazione n. del la Giunta comunale ha controdedotto in merito all'osservazione sopracitata;

Considerato che:

- la nuova infrastruttura stradale Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;

- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;

- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Margherita d'Adige, Casale di Scodosia, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);

- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale Sr 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31; lo svincolo di Megliadino S. Vitale e Megliadino S. Fidenzio, lo svincolo di Montagnana est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana sud, Casale di Scodosia e Urbana, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago S. Vito, dove è previsto l'innesto con la Sp500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale Sr 10;

- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Ospedaletto è rappresentata nella planimetria - Allegato A1 - che costituisce parte integrante al presente Accordo del Programma;

- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Ospedaletto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione allo strumento urbanistico del Comune di Ospedaletto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Ospedaletto e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata in Allegato A 1, che è parte integrante del presente Accordo.
3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dagli organi competenti. La deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale di Ospedaletto dovrà intervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.
4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bur del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto 2), pena

la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

Per la Regione Veneto _____

Per la Provincia di Padova _____

Per il Comune di Ospedaletto _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1857 del 15 novembre 2011

Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Legnago per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Legnago per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, la possibilità per la Regione del Veneto di realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale.

Nella programmazione regionale è stato quindi inserito, tra le opere da realizzarsi tramite l'istituto della concessione, l'intervento riconducibile alla "Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)".

La nuova Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km; la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.

Sotto il profilo della programmazione, la realizzazione, in nuova sede, della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", è condivisa anche a livello nazionale.

L'opera è infatti ricompresa nel 8° Programma delle Infrastrutture Strategiche nazionali, come riportato dalla delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010, cui è seguita, in data 16.06.2011 la sottoscrizione dell'Intesa Generale Quadro fra Governo e Regione per l'integrazione dello stesso.

Il progetto preliminare dell'intero tracciato, in nuova sede, fra il Comune di Carceri, località Palugana, in Provincia di Padova, e il Comune di Legnago, località Orti, in Provincia di Verona è stato inoltre approvato ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel settembre 2010, con deliberazione di Giunta n. 2202/2010, previo parere della Commissione regionale VIA del 4.8.2010.

In data 4.8.2011 è stato quindi sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana".

Successivamente, nel mese di settembre 2011 sono state avviate le consultazioni con le Amministrazioni locali interessate per una verifica degli aspetti tecnico-urbanistici connessi alla realizzazione dell'intervento.

In esito a tali incontri la Direzione Strade Autostrade e Concessioni ha invitato i Comuni interessati a verificare la conformità del progetto della Nuova Sr 10 "Padana Inferiore" con la propria pianificazione urbanistica e ad attestare l'eventuale rispondenza.

Per quanto attiene al Comune di Legnago, dalle verifiche effettuate, è risultato necessario dare avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico.

All'uopo, è stato quindi concordato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, uno schema di Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Verona e il Comune di Legnago (Allegato A e Allegato A1) per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento.

Tale Accordo, che determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Legnago, una volta sottoscritto, dovrà essere approvato, ai sensi del suddetto art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con decreto del Presidente della Regione del Veneto, a conclusione della fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr 11/2004.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo di Programma fra la Regione, la Provincia di Verona e il Comune di Legnago, Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento, rinviando peraltro al Presidente della Giunta regionale, ovvero a suo delegato, la facoltà di apportare, in sede di stipula dell'atto, limitate modifiche al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista la Lr n. 15/2002;
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la Lr 11/2004;
- Richiamata la Dgr n. 2202 del 21.09.2010;
- Vista la delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010;
- Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 16.06.2011 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Am-

biente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i rapporti con le Regioni e l'Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture;

- Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade S.p.A sottoscritto in data 4.08.2011;

- Vista la nota prot. n. 416099 del 8.09.2011 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004, tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Legnago per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr), riportato in Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1., dando la facoltà allo stesso di apportare eventuali limitate modifiche al testo dell'Accordo di Programma in sede di stipula dello stesso, che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A1 *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Accordo di programma
Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004

Tra

Regione del Veneto - Provincia di Verona - Comune di Legnago
Per la realizzazione della nuova Strada regionale Sr 10 "Padana inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

(schema)

L'anno duemilaundici, oggi _____ del mese di _____ (__.___.2011), presso _____

i Signori:

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di _____,
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Verona, con sede in via S. Maria Antica 1 Verona, C.F._____ _____, nella sua qualità di Presidente;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Legnago, con sede in Legnago, Via ……..., C.F. _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:

- la Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;
- con Dgr n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana";
- in data 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa;
- relativamente a tale soluzione progettuale, la Regione del Veneto con delibera di Giunta regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;
- per la realizzazione delle opere di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Legnago;
- con nota prot. n. 416099 del 8/09/11, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Legnago l'elaborato planimetrico in scala 1:5000 del tratto interessante e successivamente la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi, unitamente alla planimetria di progetto dell'opera;
- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr n. 11/2004 e, a seguito della stessa, è pervenuta/non è pervenuta presso il Comune di Legnago (prot. n. del) una/nessuna osservazione da parte della Ditta ……..;
- con Deliberazione n. del la Giunta comunale ha controdedotto in merito all'osservazione sopracitata;

Considerato che:

- la nuova infrastruttura stradale Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;
- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;

- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Margherita d'Adige, Casale di Scodosia, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);

- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale Sr 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31; lo svincolo di Megliadino S. Vitale e Megliadino S. Fidenzio, lo svincolo di Montagnana est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana sud, Casale di Scodosia e Urbana, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago S. Vito, dove è previsto l'innesto con la Sp500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale Sr 10;

- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Legnago è rappresentata nella planimetria - Allegato A 1 - che costituisce parte integrante al presente Accordo del Programma;

- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Legnago entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione allo strumento urbanistico del Comune di Legnago, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Legnago e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata in Allegato A1, che é parte integrante del presente Accordo.
3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dagli organi competenti. La deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale di Legnago dovrà intervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.
4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bur del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto 2), pena la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

Per la Regione Veneto _____

Per la Provincia di Verona _____

Per il Comune di Legnago _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1858 del 15 novembre 2011

Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Megliadino San Fidenzio per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Megliadino San Fidenzio per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, la possibilità per la Regione del Veneto di realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale.

Nella programmazione regionale è stato quindi inserito, tra le opere da realizzarsi tramite l'istituto della concessione, l'intervento riconducibile alla "Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)".

La nuova Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km; la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.

Sotto il profilo della programmazione, la realizzazione, in nuova sede, della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", è condivisa anche a livello nazionale.

L'opera è infatti ricompresa nel 8° Programma delle Infrastrutture Strategiche nazionali, come riportato dalla delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010, cui è seguita, in data 16.06.2011 la sottoscrizione dell'Intesa Generale Quadro fra Governo e Regione per l'integrazione dello stesso.

Il progetto preliminare dell'intero tracciato, in nuova sede, fra il Comune di Carceri, località Palugana, in Provincia di Padova, e il Comune di Legnago, località Orti, in Provincia

di Verona è stato inoltre approvato ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel settembre 2010, con deliberazione di Giunta n. 2202/2010, previo parere della Commissione regionale VIA del 4.8.2010.

In data 4.8.2011 è stato quindi sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana".

Successivamente, nel mese di settembre 2011 sono state avviate le consultazioni con le Amministrazioni locali interessate per una verifica degli aspetti tecnico-urbanistici connessi alla realizzazione dell'intervento.

In esito a tali incontri la Direzione Strade Autostrade e Concessioni ha invitato i Comuni interessati a verificare la conformità del progetto della Nuova Sr 10 "Padana Inferiore" con la propria pianificazione urbanistica e ad attestare l'eventuale rispondenza.

Per quanto attiene al Comune di Megliadino San Fidenzio, dalle verifiche effettuate, è risultato necessario dare avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico.

All'uopo, è stato quindi concordato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, uno schema di Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Megliadino San Fidenzio (Allegato A e Allegato A1) per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento.

Tale Accordo, che determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Megliadino San Fidenzio, una volta sottoscritto, dovrà essere approvato, ai sensi del suddetto art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con decreto del Presidente della Regione del Veneto, a conclusione della fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr 11/2004.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo di Programma fra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Megliadino San Fidenzio, Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento, rinviando peraltro al Presidente della Giunta regionale, ovvero a suo delegato, la facoltà di apportare, in sede di stipula dell'atto, limitate modifiche al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista la Lr n. 15/2002;
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la Lr 11/2004;
- Richiamata la Dgr n. 2202 del 21.09.2010;
- Vista la delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010;
- Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 16.06.2011 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i rapporti con le Regioni e l'Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture;
- Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa sottoscritto in data 4.08.2011;
- Vista la nota prot. n. 423021 del 13.09.2011 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004, tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Megliadino San Fidenzio per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr), riportato in Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1., dando la facoltà allo stesso di apportare eventuali limitate modifiche al testo dell'Accordo di Programma in sede di stipula dello stesso, che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A1 *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Accordo di programma
Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004

Tra

Regione del Veneto - Provincia di Padova - Comune di Megliadino San Fidenzio
Per la realizzazione della nuova strada regionale Sr 10 "Padana inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

(schema)

L'anno duemilaundici, oggi _____ del mese di _____ (__.___.2011), presso _____

i Signori:

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia

- Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di _____,
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Padova, con sede in Piazza Antenore, 3 - Padova, C.F._____ _____, nella sua qualità di Presidente;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Megliadino San Fidenzio, con sede in Megliadino San Fidenzio, Via Giacomo Matteotti, 1 C.F. _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:

- la Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;

- con Dgr n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana";

- in data 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa;

- relativamente a tale soluzione progettuale, la Regione del Veneto con delibera di Giunta regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;

- per la realizzazione delle opere di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Megliadino San Fidenzio;

- con nota prot. n. del, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Megliadino San Fidenzio la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi, unitamente alla planimetria di progetto dell'opera;

- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr n. 11/2004 e, a seguito della stessa, è pervenuta/non è pervenuta presso il Comune di Megliadino San Fidenzio (prot. n. del) una/nessuna osservazione da parte della Ditta ……..;

- con Deliberazione n. del la Giunta comunale ha controdedotto in merito all'osservazione sopracitata;

Considerato che:

- la nuova infrastruttura stradale Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;

- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;

- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Margherita d'Adige, Casale di Scodosia, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);

- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale Sr 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31; lo svincolo di Megliadino S. Vitale e Megliadino S. Fidenzio, lo svincolo di Montagnana est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana sud, Casale di Scodosia e Urbana, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago S. Vito, dove è previsto l'innesto con la Sp 500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale Sr 10;

- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Megliadino San Fidenzio è rappresentata nella planimetria - Allegato A1 - che costituisce parte integrante al presente Accordo del Programma;

- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Megliadino San Fidenzio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione allo strumento urbanistico del Comune di Megliadino San Fidenzio, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Megliadino San Fidenzio e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata in Allegato A1, che è parte integrante del presente Accordo.
3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dagli organi competenti. La deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale di Megliadino San Fidenzio dovrà intervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.
4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bur del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto

2), pena la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

Per la Regione Veneto _____

Per la Provincia di Padova _____

Per il Comune di Megliadino San Fidenzio _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1859 del 15 novembre 2011

Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Carceri per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Carceri per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, la possibilità per la Regione del Veneto di realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale.

Nella programmazione regionale è stato quindi inserito, tra le opere da realizzarsi tramite l'istituto della concessione, l'intervento riconducibile alla "Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)".

La nuova Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km; la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.

Sotto il profilo della programmazione, la realizzazione, in nuova sede, della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", è condivisa anche a livello nazionale.

L'opera è infatti ricompresa nel 8° Programma delle Infrastrutture Strategiche nazionali, come riportato dalla delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010, cui è seguita, in data 16.06.2011 la sottoscrizione dell'Intesa Generale Quadro fra Governo e Regione per l'integrazione dello stesso.

Il progetto preliminare dell'intero tracciato, in nuova sede, fra il Comune di Carceri, località Palugana, in Provincia di Padova, e il Comune di Legnago, località Orti, in Provincia di Verona è stato inoltre approvato ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel settembre 2010, con deliberazione di Giunta n. 2202/2010, previo parere della Commissione regionale VIA del 4.8.2010.

In data 4.8.2011 è stato quindi sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana".

Successivamente, nel mese di settembre 2011 sono state avviate le consultazioni con le Amministrazioni locali interessate per una verifica degli aspetti tecnico-urbanistici connessi alla realizzazione dell'intervento.

In esito a tali incontri la Direzione Strade Autostrade e Concessioni ha invitato i Comuni interessati a verificare la conformità del progetto della Nuova Sr 10 "Padana Inferiore" con la propria pianificazione urbanistica e ad attestare l'eventuale rispondenza.

Per quanto attiene al Comune di Carceri, dalle verifiche effettuate, è risultato necessario dare avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico.

All'uopo, è stato quindi concordato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, uno schema di Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Carceri (Allegato A e Allegato A1) per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento.

Tale Accordo, che determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Carceri, una volta sottoscritto, dovrà essere approvato, ai sensi del suddetto art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con decreto del Presidente della Regione del Veneto, a conclusione della fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr 11/2004.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo di Programma fra la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Carceri, Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento, rinviando peraltro al Presidente della Giunta regionale, ovvero a suo delegato, la facoltà di apportare, in sede di stipula dell'atto, limitate modifiche al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista la Lr n. 15/2002;
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la Lr 11/2004;
- Richiamata la Dgr n. 2202 del 21.09.2010;
- Vista la delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010;

- Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 16.06.2011 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i rapporti con le Regioni e l'Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture;

- Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade S.p.A sottoscritto in data 4.08.2011;

- Vista la nota prot. n. 416481 del 8.09.2011 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004, tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Carceri per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr), riportato in Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1., dando la facoltà allo stesso di apportare eventuali limitate modifiche al testo dell'Accordo di Programma in sede di stipula dello stesso, che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A1 *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Accordo di programma
Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004

Tra

Regione del Veneto - Provincia di Padova - Comune di Carceri
Per la realizzazione della nuova strada regionale Sr 10 "Padana inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

(schema)

L'anno duemilaundici, oggi _____ del mese di _____ (__.___.2011), presso _____

i Signori:

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di _____;

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Padova, con sede in P.zza Antenore 3 Padova, C.F._____, nella sua qualità di Presidente;

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Carceri, con sede in Carceri, Via Roma 22, C.F. _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:

- la Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;

- con Dgr n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana";

- in data 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa;

- relativamente a tale soluzione progettuale, la Regione del Veneto con delibera di Giunta regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;

- per la realizzazione delle opere di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Carceri;

- con nota prot. n. del, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Carceri la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi, unitamente alla planimetria di progetto dell'opera;

- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr n. 11/2004 e, a seguito della stessa, è pervenuta/non è pervenuta presso il Comune di Carceri (prot. n. del) una/nessuna osservazione da parte della Ditta ……..;

- con Deliberazione n. del la Giunta comunale ha controdedotto in merito all'osservazione sopracitata;

Considerato che:

- la nuova infrastruttura stradale Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;

- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;

- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Margherita d'Adige, Casale di Scodosia, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);

- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale Sr 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31; lo svincolo di Megliadino S. Vitale e Megliadino S. Fidenzio, lo svincolo di Montagnana est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana sud, Casale di Scodosia e Urbana, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago S. Vito, dove è previsto l'innesto con la Sp 500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale Sr 10;

- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Carceri è rappresentata nella planimetria - Allegato A 1 - che costituisce parte integrante al presente Accordo del Programma;

- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Carceri entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione allo strumento urbanistico del Comune di Carceri, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Carceri e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata in Allegato A1 che è parte integrante del presente Accordo.
3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dagli organi competenti. La deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale di Carceri dovrà intervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.
4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bur del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto 2), pena la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

Per la Regione Veneto _____

Per la Provincia di Padova _____

Per il Comune di Carceri _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1860 del 15 novembre 2011

Lr 9 agosto 2002, n. 15. Nuova Sr 10 "Padana Inferiore". Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Minerbe per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Minerbe per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, la possibilità per la Regione del Veneto di realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale.

Nella programmazione regionale è stato quindi inserito, tra le opere da realizzarsi tramite l'istituto della concessione, l'intervento riconducibile alla "Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr)".

La nuova Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km; la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.

Sotto il profilo della programmazione, la realizzazione, in nuova sede, della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", è condivisa anche a livello nazionale.

L'opera è infatti ricompresa nel 8° Programma delle Infrastrutture Strategiche nazionali, come riportato dalla delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010, cui è seguita, in data 16.06.2011 la sottoscrizione dell'Intesa Generale Quadro fra Governo e Regione per l'integrazione dello stesso.

Il progetto preliminare dell'intero tracciato, in nuova sede, fra il Comune di Carceri, località Palugana, in Provincia di Padova, e il Comune di Legnago, località Orti, in Provincia di Verona è stato inoltre approvato ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel settembre 2010, con

deliberazione di Giunta n. 2202/2010, previo parere della Commissione regionale VIA del 4.8.2010.

In data 4.8.2011 è stato quindi sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova Sr 10 compresa tra le strade statali Ss 16 "Adriatica" e Ss 434 "Transpolesana".

Successivamente, nel mese di settembre 2011 sono state avviate le consultazioni con le Amministrazioni locali interessate per una verifica degli aspetti tecnico-urbanistici connessi alla realizzazione dell'intervento.

In esito a tali incontri la Direzione Strade Autostrade e Concessioni ha invitato i Comuni interessati a verificare la conformità del progetto della Nuova Sr 10 "Padana Inferiore" con la propria pianificazione urbanistica e ad attestare l'eventuale rispondenza.

Per quanto attiene al Comune di Minerbe, dalle verifiche effettuate, è risultato necessario dare avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico.

All'uopo, è stato quindi concordato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, uno schema di Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Verona e il Comune di Minerbe (Allegato A e Allegato A1) per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento.

Tale Accordo, che determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Minerbe, una volta sottoscritto, dovrà essere approvato, ai sensi del suddetto art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con decreto del Presidente della Regione del Veneto, a conclusione della fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr 11/2004.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo di Programma fra la Regione, la Provincia di Verona e il Comune di Minerbe, Allegato A e Allegato A1al presente provvedimento, rinviando peraltro al Presidente della Giunta regionale, ovvero a suo delegato, la facoltà di apportare, in sede di stipula dell'atto, limitate modifiche al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista la Lr n. 15/2002;
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la Lr 11/2004;
- Richiamata la Dgr n. 2202 del 21.09.2010;
- Vista la delibera Cipe n. 81 del 18.11.2010;
- Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 16.06.2011 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i rapporti con le Regioni e l'Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture;
- Richiamato il Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade S.p.A sottoscritto in data 4.08.2011;
- Vista la nota prot. n. 416142 del 8.09.2011 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 Aprile 2004, tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Minerbe per la realizzazione della Nuova Strada regionale Sr 10 "Padana Inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr), riportato in Allegato A e Allegato A1 al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1., dando la facoltà allo stesso di apportare eventuali limitate modifiche al testo dell'Accordo di Programma in sede di stipula dello stesso, che si rendessero necessarie a seguito della fase di pubblicità prevista dell'art. 7 della Lr 11/2004;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A1 *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Accordo di programma
Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell'art. 7 della Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004

tra

Regione del Veneto - Provincia di Verona - Comune di Minerbe
Per la realizzazione della nuova strada regionale Sr 10 "Padana inferiore", tra Este (Pd) e Legnago (Vr).

(schema)

L'anno duemilaundici, oggi _____ del mese di _____ (__.___.2011), presso _____

i Signori:

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di _____;

- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Verona, con sede in via S. Maria Antica 1 Verona, C.F._____ _____, nella sua qualità di Presidente;
- _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Minerbe, con sede in Minerbe, Via G. Marconi 41, C.F. _____ _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:

- la Lr n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;

- con Dgr n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale S. R. 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova S. R. 10 compresa tra le strade statali S. S. 16 "Adriatica" e S. S. 434 "Transpolesana";

- in data 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade Spa;

- relativamente a tale soluzione progettuale, la Regione del Veneto con delibera di Giunta regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;

- per la realizzazione delle opere di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Minerbe;

- con nota prot. n. del, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Minerbe la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi, unitamente alla planimetria di progetto dell'opera;

- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della Lr n. 11/2004 e, a seguito della stessa, è pervenuta/non è pervenuta presso il Comune di Minerbe (prot. n. del) una/nessuna osservazione da parte della Ditta ……..;

- con Deliberazione n. del la Giunta comunale ha controdedotto in merito all'osservazione sopracitata;

Considerato che:

- la nuova infrastruttura stradale Sr 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;

- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;

- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Margherita d'Adige, Casale di Scodosia, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);

- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale Sr 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31; lo svincolo di Megliadino S. Vitale e Megliadino S. Fidenzio, lo svincolo di Montagnana est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana sud, Casale di Scodosia e Urbana, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago S. Vito, dove è previsto l'innesto con la Sp500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale Sr 10;

- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Minerbe è rappresentata nella planimetria - Allegato A 1 che costituisce parte integrante al presente Accordo del Programma;

- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Minerbe entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione allo strumento urbanistico del Comune di Minerbe, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Minerbe e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata in Allegato A 1, che è parte integrante del presente Accordo.
3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dagli organi competenti. La deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale di Minerbe dovrà intervenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.
4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bur del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto 2), pena la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

Per la Regione Veneto _____

Per la Provincia di Verona _____

Per il Comune di Minerbe _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1861 del 15 novembre 2011

Autostrada del Brennero Spa - Progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada del Brennero nel tratto compreso tra Verona e l'Innesto A1 - A22 a Modena - Comuni di localizzazione in Regione Veneto: Verona, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Vigasio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo (VR) - Procedura di VIA Statale ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni, relativo al progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada del Brennero, nel tratto compreso tra Verona e Modena che interessa il territorio della Regione del Veneto.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Società Autostrada del Brennero Spa, in qualità di Soggetto Proponente, ha provveduto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare la procedura di VIA relativa all'intervento in oggetto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e a far pubblicare, in data 28/05/2010, sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "Il Gazzettino", "La Repubblica" e "Il Resto del Carlino" e, in data 07/07/2010, sul quotidiano "L'Arena di Verona", l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai Ministeri suddetti, nonché di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico, presso i citati Ministeri, la Regione Veneto, la Provincia di Verona e i Comuni interessati dal progetto nella medesima Provincia.

Il Proponente ha, altresì, trasmesso all'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, copia del progetto preliminare e dello S.I.A., in data 25/05/2010, per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale. Il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., come disposto dall'art. 15 della Lr 10/99, effettuata il giorno 09/07/2010 presso la Sala "Giulietta e Romeo" della Provincia di Verona.

Entro la data di espressione del parere formulato dalla Commissione regionale VIA nella procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale sono pervenute le seguenti osservazioni, che sono state trasmesse al Ministero dell' Ambiente e della Tutela dell'Ambiente e del Mare con nota prot. 118118 del 9/03/2011:

n.	Mittente	Data prot.	Protocollo
1.	Provincia di Verona deliberazione di Giunta n.196 del 9/09/2010	19/10/2010	506653
2.	Comune di Vigasio (VR) deliberazione di Giunta n.190 del 28/09/2010.	27/10/2010	550464

In data 27/04/2011, il gruppo istruttorio della Commissione regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (Vas Vinca Nuvv) - Servizio Pianificazione Ambientale, con nota prot. n. 252739 del 25/05/2011, ha trasmesso copia della relazione istruttoria 68/2011, pervenuta all'U.C. VIA in data 06/06/2011, con cui si asserisce che la dichiarazione di non necessità della procedura di Vinca., fornita dal proponente, risulta redatta in modo conforme alla Dgr n. 3173 del 10/10/2006.

Conclusa l'istruttoria tecnica dell'intervento in oggetto, la Commissione regionale VIA, ritenuto che siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, con parere n. 320 del 3/08/2011, Allegato A, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto subordinatamente alle prescrizioni e alle raccomandazioni di cui al medesimo.

Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del comma 2 dell'art.25 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.lgs n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la DgrV. n. 3173/06;

Visto il parere n. 320 del 3/08/2011, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 320 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 3/08/2011, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per il "Progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada del Brennero nel tratto compreso tra Verona e l'Innesto A1-A22 a Modena", presentato dalla società Autostrada del Brennero Spa;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto am-

bientale, ai sensi del comma 2 dell' art. 25 del D.lgs n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

3. di comunicare il presente provvedimento alla Società Autostrada del Brennero Spa, con sede in Via Berlino 10 - 38121 Trento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato (*omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1862 del 15 novembre 2011

Por Cro parte Fesr 2007-2013. Asse 4 - Linea d'intervento 4.2 - Azione 4.2.1. "Snodi e piattaforme logistiche intermodali". Progetto Fesr_R_28 del Consorzio Zai di Verona approvato con Dgr n. 3320/2009. Rimodulazione dei sottoprogetti approvati con Dgr n. 458/2010 (codici Smupr Azione 2A4.2.1; sottoprogetto 1: 3606; sottoprogetto 2.1: 4196; sottoprogetto 2.2: 4198; sottoprogetto 3.1: 4200; sottoprogetto 3.2: 4201; sottoprogetto 3.3: 4203).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Questa delibera prevede la parziale redistribuzione delle risorse Fesr fra i sei sottoprogetti che costituiscono il progetto a regia regionale Fesr_R_28 approvato con Dgr n. 3320/2009.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con decisione n. 4247 del 7 settembre 2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", parte Fesr (2007-2013) della Regione del Veneto. Con la Dgr n. 3131 del 9/10/2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopraccitata decisione.

Con deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007, la Giunta regionale ha individuato le strutture responsabili dell'attuazione delle singole azioni di ciascuna linea d'intervento del Por Cro - parte Fesr (2007-2013), fra le quali è compresa l'Unità Complessa Logistica per l'attuazione dell'Azione 4.2.1. denominata "Miglioramento delle connessioni intermodali fra i principali porti, interporti ed aeroporti e con i centri e le piattaforme intermodali della regione". In particolare, l'Azione 4.2.1 rientra tra quelle da promuovere a regia regionale.

In data 28 ottobre 2009, sono stati presentati al Tavolo di Partenariato, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla Dgr n. 1992 del 30 giugno 2009, 5 progetti afferenti l'Azione 4.2.1. per i quali, in suddetta sede, è stato espresso parere favorevole.

La Giunta regionale con successiva deliberazione n. 3320 del 3 novembre 2009 ha approvato i 5 progetti afferenti l'Azione 4.2.1, demandando a successivo provvedimento l'esatta quantificazione dei contributi concessi per singolo progetto.

Tra i cinque progetti citati risulta esserci quello denominato "Interventi infrastrutturali nell'ambito del completamento del Quadrante Europa" presentato dal Consorzio per la zona agricolo industriale di Verona - Interporto Quadrante Europa di Verona comportante un investimento complessivo di € 10.743.076,00 per un contributo di € 6.983.000,00 (pari al 65% del costo del progetto) al quale è stato attribuito il codice progetto: Fesr_R_28.

Con lettera n. 670768/45.08 del 1 dicembre 2009, l'Unità Complessa Logistica ha chiesto al Consorzio ZAI di Verona, la trasmissione del progetto approvato con Dgr n. 3320/2009, con particolare riguardo al cronoprogramma, al quadro economico e relativo codice Cup.

Con lettera n. 3398/09 del 17 dicembre 2009, il Consorzio Zai di Verona ha trasmesso 6 progetti, in quanto in fase di attribuzione del Codice Cup, il Cipe ha individuato altrettanti appalti per la realizzazione del progetto "de quo".

La Giunta regionale con deliberazione n. 458 del 2 marzo 2010 ha preso atto che il progetto del Consorzio Zai di Verona, approvato con Dgr n. 3320 del 3 novembre 2009, a cui è stato assegnato il codice Fesr_R_28 consta di n. 6 distinti sottoprogetti, identificandoli come di seguito:

- Sottoprogetto 1 (codice: 3606) - "Lavori di realizzazione di un'infrastruttura stradale nell'Interporto Quadrante Europa - Comparto Q3"- Master (spesa ammissibile di € 4.514.201,05; contributo di € 2.940.550,61);
- Sottoprogetto 2.1 (codice: 4196) - "Lavori di urbanizzazione del Comparto P nell'ambito del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa" - 1° stralcio - Master (spesa ammissibile di € 3.616.758,26; contributo di € 2.355.956,37);
- Sottoprogetto 2.2 (codice: 4198) - "Lavori di urbanizzazione del Comparto P nell'ambito del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa" - 2° stralcio (spesa ammissibile di € 1.250.028,23; contributo di € 814.268,40);
- Sottoprogetto 3.1 (codice: 4200) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 1° stralcio - Master (spesa ammissibile di € 540.000,00; contributo di € 351.756,01);
- Sottoprogetto 3.2 (codice: 4201) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 2° stralcio (spesa ammissibile di € 529.000,00; contributo di € 344.590,61);
- Sottoprogetto 3.3 (codice: 4203) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 3° stralcio (spesa ammissibile di € 270.000,00; contributo di € 175.878,00).

Con lettera n. 3078/2011 del 18 ottobre 2011, il Consorzio ZAI di Verona ha chiesto di apportare alcune modifiche alla dotazione finanziaria dei 6 sottoprogetti, in conseguenza all'adeguamento dei materiali costruttivi, all'esecuzione di alcune opere complementari, e all'aumento delle zone da urbanizzare e da pavimentare per incrementare l'area di incolonnamento e

accumulo dei mezzi pesanti diretti all'imbarco dei terminali ferroviari intermodali del Quadrante Europa.

Si evidenzia che le modifiche indicate dal consorzio consistono in una variazione compensativa degli importi fra un sottoprogetto e l'altro, in modo tale che la spesa spesa ammissibile complessiva, così come rilevata dai quadri economici dei singoli sottoprogetti, risulta essere di € 10.719.987,54 e quindi invariata.

Pertanto la nuova articolazione finanziaria dei progetti risulta essere la seguente:

- Sottoprogetto 1 (codice: 3606) - "Lavori di realizzazione di un'infrastruttura stradale nell'Interporto Quadrante Europa - Comparto Q3"- Master (spesa ammissibile di € 4.204.201,05; contributo di € 2.738.616,56);
- Sottoprogetto 2.1 (codice: 4196) - "Lavori di urbanizzazione del Comparto P nell'ambito del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa" - 1° stralcio - Master (spesa ammissibile di € 3.211.758,26; contributo di € 2.092.139,45);
- Sottoprogetto 2.2 (codice: 4198) - "Lavori di urbanizzazione del Comparto P nell'ambito del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa" - 2° stralcio (spesa ammissibile di € 1.250.028,23; contributo di € 814.268,40);
- Sottoprogetto 3.1 (codice: 4200) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 1° stralcio - Master (spesa ammissibile di € 615.000,00; contributo di € 400.611,00);
- Sottoprogetto 3.2 (codice: 4201) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 2° stralcio (spesa ammissibile di € 1.069.000,00; contributo di € 696.346,60);
- Sottoprogetto 3.3 (codice: 4203) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 3° stralcio (spesa ammissibile di € 370.000,00; contributo di € 241.018,00).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la decisione n. 4247 del 7/09/2007 della Commissione Europea;

Vista la L. R. 27/2003;

Vista la Dgr n. 3131 del 9/10/2007;

Vista la Dgr n. 3888 del 4/12/2007;

Viste le risultanze del Tavolo di Partenariato del 28/10/2009;

Vista la Dgr n. 1992 del 30/06/2009;

Vista la Dgr n. 3320 del 3/11/2009;

Vista la lettera n. 3870/11 del 18 ottobre 2011 del Consorzio ZAI di Verona.

delibera

1. di prendere atto che il Consorzio Zai - Interporto Quadrante Europa di Verona risulta essere soggetto beneficiario attuatore del progetto denominato "Interventi infrastrutturali nell'ambito del completamento del Quadrante Europa" contraddistinto dal codice Fesr_R_28, rientrante tra i progetti del Por Cro parte Fesr 2007-2013 - Azione 4.2.1 - approvato con Dgr n. 3320 del 3/11/2009;
2. di prendere atto, a seguito della specifica richiesta del Consorzio Zai - Interporto Quadrante Europa di Verona con nota n. 3078/2011 del 18 ottobre 2011, che il progetto di cui al punto 1, è costituito, stante la complessità dell'intervento, da numero 6 sottoprogetti così rideterminati sotto il profilo della dotazione finanziaria:
   - Sottoprogetto 1 (codice: 3606) - "Lavori di realizzazione di un'infrastruttura stradale nell'Interporto Quadrante Europa - Comparto Q3"- Master (spesa ammissibile di € 4.204.201,05; contributo di € 2.738.616,56);
   - Sottoprogetto 2.1 (codice: 4196) - "Lavori di urbanizzazione del Comparto P nell'ambito del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa" - 1° stralcio - Master (spesa ammissibile di € 3.211.758,26; contributo di € 2.092.139,45);
   - Sottoprogetto 2.2 (codice: 4198) - "Lavori di urbanizzazione del Comparto P nell'ambito del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa" - 2° stralcio (spesa ammissibile di € 1.250.028,23; contributo di € 814.268,40);
   - Sottoprogetto 3.1 (codice: 4200) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 1° stralcio - Master (spesa ammissibile di € 615.000,00; contributo di € 400.611,00);
   - Sottoprogetto 3.2 (codice: 4201) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 2° stralcio (spesa ammissibile di € 1.069.000,00; contributo di € 696.346,60);
   - Sottoprogetto 3.3 (codice: 4203) denominato "Lavori per la modifica della viabilità a servizio interportuale" - 3° stralcio (spesa ammissibile di € 370.000,00; contributo di € 241.018,00);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, in quanto la rimodulazione non incide sull'importo complessivo già assegnato con Dgr n. 3320 del 3/11/2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1863 del 15 novembre 2011

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 48// Vincolate.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la

Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, approvato con Lr 18 marzo 2011, n. 8 (pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 22 marzo 2011), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

- € 2.537.325,00=, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7/06/2011 e alla nota prot. n. 475836 del 13/10/2011 della Direzione Industria e Artigianato, derivano dall'assegnazione di risorse statali quale contributo a favore dei distretti produttivi ai sensi dell'art. 1, c. 890, L. 296/2006, annualità 2008;
- € 385,53=, di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 17/11/2009 e alla nota prot. n. 480206 del 17/10/2011 della Direzione Agroambiente, derivano dall'assegnazione di risorse per la realizzazione del Piano di settore per l'effettuazione delle prove di campo necessarie all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione delle varietà vegetali ai registri nazionali, annualità 2009;
- € 772.835,07= di cui alla nota della Banca Nazionale del Lavoro Spa del 26 settembre 2011 e alle note prot. n. 502520 e prot 502551 del 28/06/2011 e alla nota prot. 512241 del 3/11/2011 della Direzione Industria e Artigianato, riguardano il rientro di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85, finalizzati alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative;
- € 727,99=, di cui alla nota prot. n. 508478 del 2/11/2011 dell'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie Ssr, derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse provenienti dalle Case Farmaceutiche quali introiti del sistema "Pay Back" di cui all'articolo 1, c. 796, lett. g) della L. 27/12/2006, n. 296;
- € 4.597.560,00=, di cui alla nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco Aifa n. AA/103481/P del 14/10/2011 e alla nota prot. n. 508485 del 2/11/2011 dell'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie Ssr, riguardano l'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse provenienti dall'AIFA destinate al rimborso delle spese sostenute dal servizio sanitario regionale per l'acquisto all'estero di farmaci;
- Vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 508378 del 2/11/2011 della Direzione Mobilità e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0108118 del 17/11/2009 che ai sensi dell'art. 21, c. 3, D.L. 98/2011 dispone l'assegnazione alla Regione del Veneto di risorse statali per il finanziamento del trasporto pubblico locale pari a € 29.319.407,90= quale quota parte del riparto nazionale di complessivi 400 milioni di euro (risorse escluse dal patto di stabilità), si provvede ad allocare tale importo nel bilancio di previsione 2011 mediante l'istituzione del capitolo di entrata 100584/E e del correlato capitolo di spesa 101650/U.

In relazione al minor trasferimento di risorse operato dal citato D.L. 98/2011, risulta altresì necessario ridurre l'importo di € 29.319.407,90= già previsto a bilancio per il capitolo di entrata 005403/E e il correlato capitolo di spesa 045917/U.

Inoltre, stante la mancata assegnazione dell'Iva trasferita dallo Stato per i contratti di servizio in materia di servizi ferroviari di interesse locale per effetto delle riduzioni previste dall'art.14, c.2, D.L. 78/2010, si procede vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 508378 del 2/11/2011 della Direzione Mobilità, a ridurre lo stanziamento iscritto a bilancio di previsione per complessivi € 6.000.000,00= sul capitolo di entrata 005405/E e sul correlato capitolo di spesa 101147/U.

- € 32.235,00=, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28/09/2011 e alla nota prot. n. 511852 del 3/11/2011 della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse statali quale ripartizione del fondo per le tecniche di procreazione assistita di cui all'art. 18 della legge 40/2004.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011 ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità";

Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2011";

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2011 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39).

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 001611	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE "PROVE VARIETALI" (DEL. CIPE 18/12/1996 - D.L. 20/09/1996, N. 489 - L. 05/11/1996, N. 578 - D.LGS 04/06/1997, N. 143)	+385,53	+385,53	0,00	0,00
Upb: E0018	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE				
Cap. 005403	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ART.9, D.LGS 19/11/1997, N. 422 - ACC. PROG. 27/01/2000 - D.P.C.M. 16/11/2000)	-29.319.407,90	-29.319.407,90	0,00	0,00
Upb: E0026	TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 005405	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DI UNA QUOTA DELL'IVA PER I CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE LOCALE (ART.9, C.4, L. 07/12/1999, N. 472 - ACC. PROG. 27/01/2000 - ACC. PROG. 08/02/2000 - D.M. 22/12/2000)	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Upb: E0026	TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 100006	RECUPERO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI DA PARTE DI ENTI TERZI (L. 31/07/1954, N. 626 - L. 27/02/1985, N. 49 - D.LGS 31/03/1998, N. 112)	+772.835,07	+772.835,07	0,00	0,00
Upb: E0053	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100242	ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (D.M. DELLA SALUTE 09/06/2004 - ART.18, L. 19/02/2004, N. 40)	+32.235,00	+32.235,00	0,00	0,00
Upb: E0017	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Cap. 100331	INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART.1, C.796, LETT. G), L. 27/12/2006, N. 296)	+727,99	+727,99	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 100424	ASSEGNAZIONI STATALI A FAVORE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L. 27/12/2006, N. 296 - D.M. 28/12/2007 - D.M. 07/05/2010)	+2.537.325,00	+2.537.325,00	0,00	0,00
Upb: E0107	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Cap. 100461	ASSEGNAZIONE DALL'AIFA DI RISORSE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER L'ACQUISTO ALL'ESTERO DEI FARMACI (ART. 48, COMMA 19, L. 24/11/2003, N. 326)	+4.597.560,00	+4.597.560,00	0,00	0,00
Upb: E0017	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 100584 (CNI)	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 21, C. 3, D.L. 06/07/2011, N. 98)	+29.319.407,90	+29.319.407,90	0,00	0,00
Upb: E0150	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
	SALDO ENTRATA	**+1.941.068,59**	**+1.941.068,59**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 012087	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE "PROVE VARIETALI" (DEL. CIPE 18/12/1996 - L. 05/11/1996, N. 578 - D.LGS 04/06/1997, N. 143)	+385,53	0,00	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE				
Cap. 023701	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ARTT.19,30,34,40,41,48, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11)	+772.835,07	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 045917	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ARTT. 9 E 12, D.LGS 19/11/1997, N. 422 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/01/2000 - D.P.C.M. 16/11/2000)	-29.319.407,90	-23.205.475,41	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-4.451.601,29	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
Cap. 100637	SPESE PER IL SOSTENIMENTO DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (D.M. 09/06/2004 - L. 19/02/2004, N. 40)	+32.235,00	+32.235,00	0,00	0,00
Upb: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Cap. 101147	IVA TRASFERITA DALLO STATO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE (ART. 9, C.4, L. 07/12/1999, N. 472 - ACC. PROG. 27/01/2000 - ACC. PROG. 08/02/2000 - D.M. 22/12/2000)	-6.000.000,00	-4.351.785,60	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 101210	INTERVENTI STATALI A FAVORE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L. 27/12/2006, N. 296 - D.M. 28/12/2007 - D.M. 07/05/2010)	+2.537.325,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Cap. 101650 (CNI)	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART.21, C.3, D.L. 06/07/2011, N. 98)	+29.319.407,90	+29.319.407,90	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 101658	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2011 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347)	+4.598.287,99	+4.598.287,99	0,00	0,00
Upb: U0144	FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
	SALDO USCITA	**+1.941.068,59**	**+1.941.068,59**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1864 del 15 novembre 2011

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 54) // Competenza.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Pertanto si procede ad una variazione compensativa come di seguito richiesto:

· con nota prot. n. 509139 del 2/11/2011 della Direzione Infrastrutture per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 100.000,00= dal capitolo 101051/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 007012/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018);

· con note prot. n. 511275 e n. 511259 del 3/11/2011 della Direzione Lavori Pubblici, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 5.097,74= dal capitolo 073002/U e rimpinguamento per l'importo richiesto del capitolo 100644/U e del capitolo 003030/U la cui procedura di spesa è disciplinata dalla Dgr n. 634 del 17 maggio 2011 "Direttive per la gestione del Bilancio 2011";

A norma dell'articolo 9 della vigente legge di contabilità, vengono inoltre apportate modifiche alla ripartizione in capitoli delle Upb del bilancio di previsione 2011, come di seguito richiesto:

· con nota prot. n. 508726 del 2/11/2011 dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 8.000,00= dal capitolo 100631/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 075058/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb (U0034);

· con nota prot. n. 512263 del 3/11/2011 e mail del 8/11/2011 della Direzione Industria e Artigianato, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 10,00= dal capitolo 101302/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101374/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb (U0062);

· con nota prot. n. 517703 del 7/11/2011 della Direzione Relazioni Internazionali, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 2.000,00= dal capitolo 100343/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 003020/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb (U0013);

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità ";

Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2011";

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2011 la variazione secondo quanto riportato dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 secondo quanto riportato dall'allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 003030	SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	+3.043,74	0,00	0,00	0,00
Upb: U0009	CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI				
Centro di Responsabilità:	CAPITOLI COGESTITI				
Cap. 007012	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI DI NUOVE OPERE IN MATERIA DI TRASPORTI E DI LAVORI PUBBLICI (L.R. 28/01/1982, N. 8 - L.R. 16/08/1984, N. 42)	+100.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 073002	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART. 2, LETT. A, C, D, E, F, G, L, N, O, P, ART. 10, C. 7, L.R. 05/04/1993, N. 12 - ART. 19, L.R. 27/02/2008, N. 1)	-5.097,74	0,00	0,00	0,00
Upb: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 100644	INIZIATIVE REGIONALI PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE (ART, 63, L.R. 30/01/2004, N. 1)	+2.054,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 101051	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N. 1)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0013 DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 003020	SPESE PER MOSTRE, CONVEGNI, RIUNIONI, PUBBLICAZIONI DI ATTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA' ALPE ADRIA (L.R. 15/12/1981, N. 71 - ART.10, C.1,2, L.R. 12/09/1997, N. 37)	+2.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 100343	SPESE ORGANIZZATIVE, LOGISTICHE E DI TRASPORTO PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DEGLI ORGANI REGIONALI	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				

Upb: U0034 SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 075058	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R. 09/12/1993, N. 50 - ART. 93, L.R. 27/02/2008, N. 1)	+8.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 100631	INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R. 09/12/1993, N. 50)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				

Upb: U0062 AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 101302	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE IV C "MINI EUROPE" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	-10,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0062	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE	2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 101374	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SEE "ADRIATIC DANUBIAN CLUSTERING" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	+10,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1865 del 15 novembre 2011

Determinazione del limite demografico minimo per i Comuni obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Art. 14, c. 31 del D.L. n. 78/2010 modificato dall'art. 16, c. 24 del D.L. n. 138/2011.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede la determinazione del limite demografico associativo che deve avere l'insieme dei Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 5.000 abitanti, obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali. Nelle more di una organica disciplina regionale dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali il limite viene fissato in 5.000 abitanti.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

A) La Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2011 ha approvato con Dgr n. 16/Ddl il disegno di legge avente ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", un'organica disciplina volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito delle disposizioni del decreto legge n. 78/2010 che ha introdotto l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Il disegno di legge regionale non fissa una dimensione demografica minima obbligatoria per le gestioni associate, ma prevede, all'art. 8, un procedimento concertativo con i Comuni per individuare la dimensione territoriale "ottimale e omogenea per area geografica". In linea di principio, ai fini dell'individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per aree geografiche, prevede che i Comuni formulino proposte che, in via prioritaria, realizzino dimensioni associative con riferimento ai seguenti valori demografici:

1) area montana e parzialmente montana: almeno 8.000 abitanti;
2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 25.000 abitanti;
3) area del basso veneto: almeno 10.000 abitanti;
4) area del veneto centrale: almeno 15.000 abitanti.

B) In effetti la dimensione demografica minima per la gestione associata, è riservata dal c. 31 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, alla norma statale. A tal proposito il legislatore statale con la L. n. 111 del 15/07/2011 (di conversione del D.L. 98/2011), modificando l'art. 14 citato, ha fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati, il limite demografico minimo per la gestione associata dei Comuni obbligati.

C) Successivamente, l'art. 16 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla L. n. 148/2011 con l'art. 16 commi 22-23-24, nel dettare un'apposita disciplina per l'aggregazione dei Comuni fino a 1.000 abitanti, ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, stabilendo in particolare che:

1. l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali riguarda i Comuni sopra i 1.000 e fino a 5.000 abitanti;
2. il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere, è elevato a 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 138/2011 (16.11.2011);
3. che il termine per il trasferimento in gestione associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni, è anticipato al 31.12.2012.

D) Ora, è necessario considerare che il termine per il trasferimento in gestione associata di almeno due funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati (e quindi per la costituzione della forma associata), fissato al 31.12.2011 a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 122/2011 all'art. 14, c. 31 del D.L. 78/2010, è molto ravvicinato. È

inoltre evidente che il riferimento al limite demografico minimo rappresenta per i Comuni un parametro di riferimento fondamentale.

Va inoltre considerato che l'individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, per la gestione associata sulla base dei criteri e delle modalità previste nel disegno di legge regionale approvato con Dgr n. 16/Ddl del 3.08.2011 (PDL 196/2011), è condizionata dai tempi per la conclusione dell'iter consiliare e dal successivo procedimento concertativo con i Comuni. Poiché il testo del disegno di legge è tuttora all'esame della I^ Commissione consiliare, è stimabile che il Piano di riordino territoriale sia avviato non prima del 2012.

E) Pertanto, in mancanza di una specifica norma regionale, al fine di agevolare l'avvio delle forme associative da parte dei Comuni, si ritiene di esercitare, ai sensi della normativa sopra indicata, la facoltà di determinare un limite demografico diverso da quello stabilito dalla norma statale.

Si propone, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del Ddl regionale (ora PDL n. 196) e comunque di una specifica normativa regionale sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, di fissare in 5.000 abitanti il limite demografico minimo, ai fini dell'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e 5.000 abitanti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista il D.L. n. 78 del 31.05.2010;

Vista il D.L. n. 98 del 6.07.2011;

Visto il D.L. n. 138 del 13.08.2011;

Vista la Dgr n. 16/Ddl del 3.08.2011 (PDL 196/2011).

delibera

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 14, c. 31 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 e successive modificazioni, in via transitoria e nelle more dell'approvazione di una disciplina regionale dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali, il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere, in 5.000 abitanti;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare il Dirigente Responsabile della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti all'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1866 del 15 novembre 2011

Por - Cro, parte Fesr (2007-2013): Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico"; Azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati"; Azione 5.2.1 "Cooperazione transregionale"; Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale": approvazione progetti a regia regionale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si approvano i progetti a regia regionale a valere sulle Azioni 3.1.2, 3.1.1, 5.2.1 e 5.1.1 del Por - Cro, parte Fesr (2007-2013) condivisi dal Tavolo di Partenariato nella riunione del 19/10/2011.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione europea.

Con decisione n. 4247 del 7/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo regionale (Por) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 9/10/2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione.

Tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3888 del 4/12/2007 e deliberazione della Giunta regionale n. 1850 del 20/07/2010, sono state individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole azioni (Sra) di ciascuna linea di intervento del Por - Cro, parte Fesr (2007-2013).

Con deliberazioni n. 1839 del 13/07/2010, n. 1971 del 3/08/2010, n. 2298 del 28/09/2010, n. 2299 del 28/09/2010, n. 2361 del 28/09/2010, 2653 del 2/11/2010 e n. 2815 del 23/11/2010 la Giunta regionale ha approvato il proprio nuovo assetto organizzativo nonché l'assegnazione delle competenze e funzioni delle nuove strutture regionali.

Pertanto, in seguito al riassetto organizzativo, con deliberazione n. 40 del 18/01/2011, la Giunta regionale è addivenuta ad una nuova individuazione delle SRA.

Per alcune Azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta regionale, di promuovere, oltre al bando pubblico, anche la regia regionale per il finanziamento di progetti che rivestano particolare interesse nell'ambito della programmazione regionale e che, comunque, rispecchino a pieno titolo le caratteristiche previste dalle singole azoni del Por - Cro, parte Fesr (2007-2013).

In particolare la regia regionale è prevista per le Azioni 3.1.2, 3.1.1, 5.2.1 e 5.1.1.

Nell'ambito delle Azioni di cui sopra, dunque, sono stati individuati alcuni progetti, sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore, che rispondono a strategie d'intervento regionale previste dalle politiche di settore o dalla verifica delle esigenze di sviluppo del territorio veneto, espresse

in esito agli incontri di partenariato e di pubblicizzazione del programma.

Gli interventi proposti e di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a livello di definizione disponibile, si presentano conformi alle indicazioni e ai requisiti richiesti dal Por - Cro, parte Fesr (2007-2013) e ai relativi criteri di selezione; in particolare, per l'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo del'emergenza e del rischio tecnologico", il cui scopo è quello di fronteggiare le numerose e notevoli situazioni di rischio idrologico ed il collegato rischio tecnologico, sono stati individuati gli interventi dal codice progetto da Fesr_R_46 a Fesr_R_60.

Più precisamente ed in sintesi, il progetto Fesr_R_46 prevede l'esecuzione di lavori urgenti della rete idraulica della zona occidentale dell'isola di Ariano e l'adeguamento dell'impianto idrovoro Ca' Zen.

Il progetto Fesr_R_ 47, che dovrà essere realizzato nelle aree di Porto Tolle e di Porto Viro, contempla il potenziamento delle linee elettriche di alimentazione e delle riserve termiche degli impianti idrovori.

Il progetto Feser_R_48, localizzato nei Comuni di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, prevede l'effettuazione di alcuni interventi manutentori per favorire la funzionalità delle opere realizzate nonché la realizzazione dell'assetto idraulico delle lagune del delta del Pò.

Il progetto Fesr_R_49 localizzato presso nelle zone di Porto Viro e Ariano Polesine, si attua mediante il potenziamento delle riserve termiche degli impianti idrovori ivi ubicati.

Il progetto Fesr_R_50, che dovrà essere realizzato nelle aree di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, prevede la realizzazione di una serie di interventi manutentori per favorire la funzionalità delle opere realizzate e l'assetto idraulico delle lagune del Delta del Pò.

Il progetto Fesr_R_51 si attua mediante l'esecuzione di lavori di ripristino delle funzionalità della rete idraulica delle unità territoriali di Porto Tolle e di Porto Viro compromesse dal fenomeno della subsidenza.

Il progetto Fesr_R_52 prevede la realizzazione, nelle zone di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, di interventi manutentori volti a favorire la funzionalità delle opere realizzate nonché l'assetto idraulico delle lagune del Delta del Pò.

Il progetto Fesr_R_53 contempla la realizzazione di lavori di riordino idraulico del bacino di S. Anna di Chioggia conseguenti all'urbanizzazione di vaste aree agricole.

Il progetto Fesr_R_54 si concretizza nella realizzazione di lavori di scavo in alveo del tratto terminale del canale lagunare dei Lovi presso la foce Baseleghe nei Comuni di S. Michele al Tagliamento e di Caorle.

Il progetto Fesr_R_55 prevede l'esecuzione di lavori di scavo in alveo, di ringrosso di arginature e la realizzazione di opere di presidio di sponda lungo i canali siti nelle aree del Comune di Caorle, nonché la realizzazione di diaframmature lungo il canale Lugugnana Vecchio nel Comune di San Michele al Tagliamento.

Il progetto Fesr_R_56 si attua mediante la realizzazione di un nuovo collettore di sgrondo delle acque meteoriche e la realizzazione dei connessi manufatti di regolazione nell'area di Cesarolo presso il Comune di San Michele al Tagliamento.

Il progetto Fesr_R_57 prevede la realizzazione di una serie di interventi di difesa costiera nel Comune di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle, nel tratto compreso tra la foce dell'Adige e la foce del Pò di Tramontana, mediante il rinascimento artificiale e la ricostruzione della linea di costa.

Il progetto Fesr_R_58 si concretizza con l'esecuzione di alcuni interventi idonei a consolidare la scogliera, in pietrame, di protezione del litorale nei Comuni di ariano Polesine e di Porto Tolle.

Il progetto Fesr_R_59 prevede il rinascimento artificiale e la ricostruzione della linea di costa nel Comune di Rosolina nel tratto compreso tra la foce Adige e la Busa Dritta.

Infine, il progetto Fesr_R_60 prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione dei litorali e degli ambienti marini del Delta del Pò, nei Comuni di Rosolina e di Porto Tolle, mediante la realizzazione di opere in pietrame e palificate in legno.

In riferimento all'Azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati" (che mira all'individuazione, alla caratterizzazione e alla bonifica di terreni e delle acque sotterranee e superficiali inquinanti e alla riqualificazione delle aree medesime al fine di consentirne il riutilizzo), con deliberazione n. 1193 del 29/03/2010, la Giunta regionale ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a contributo. Tra i progetti in graduatoria, e non ancora finanziati, è stato individuato il progetto Fesr_R_61 che si propone di porre in sicurezza permanente la strada di collegamento tra le zone artigianali del Piano Insediamenti Produttivi (Pip) e via Rovigo nel Comune di Este e che, oltre al progetto di fattibilità, dispone, rispetto agli altri interventi, anche del piano di caratterizzazione approvato.

Con riguardo all'Azione 5.2.1 "Cooperazione transregionale", volta a creare nuove opportunità di cooperazione tra le comunità locali venete e le altre entità regionali/provinciali per superare il differenziale di sviluppo fra i diversi territori, è stato individuato il progetto Fesr_R_62 che dovrà essere realizzato con la cooperazione delle Regioni Basilicata e Abruzzo e che ha l'obiettivo di promuovere la creazione di reti interregionali dei soggetti promotori di innovazione nelle Aree strategiche industriali e di mettere a punto una metodologia di trasferimento di buone pratiche nell'innovazione industriale per i cluster di imprese. Tale progetto ha anche lo scopo di avviare esperienze innovative nel campo dello sviluppo sostenibile delle risorse energetiche attraverso la cooperazione interregionale promuovendo, altresì, modelli di responsabilità sociale di impresa.

Relativamente all'Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale", volta fra l'altro alla creazione di collaborazioni con le regioni europee sui temi collegati agli Assi del Por Fesr, va rilevato che prende avvio, in base agli accordi del Comitato di Sorveglianza del 13 maggio 2011, una modalità innovativa prevista dall'articolo 37 6b del Reg. (Ce) n.1083/2006 caratterizzato da forte integrazione tra gli Obiettivi "Competitività regionale e Occupazione (Cro) e Cooperazione Territoriale. In tale ambito, è stato individuato il progetto Fesr_R_63 che si propone la realizzazione di un progetto di "cooperazione a specchio (mirror project)" previsto dalla Commissione Europea come il primo grado della Cooperazione di cui al citato art.37 6b. Più in particolare, trattasi di un intervento di recupero e di restauro dei giardini storici, siti nei Comuni di Castelfranco Veneto (Treviso) e di Opatija (Croazia), fra l'Università degli Studi di Padova - proprietaria del bene -

, il Comune di Castelfranco Veneto, il Comune di Opatija (Croazia) e il Ministero della cultura della Croazia, Paese di prossima adesione all'Unione Europea. Tale progetto prevede anche il finanziamento dei costi delle attività preliminari (quali la catalogazione e la predisposizione dello stato di fatto), dei costi del restauro dei manufatti e delle attività connesse allo scambio di conoscenze, dei costi per la formazione e per la diffusione di metodiche e di linee guida nonché dei costi delle attività di disseminazione (quali la stampa di brochure o l'organizzazione di campi scuola). Per la realizzazione di questo intervento, la Struttura Responsabile di Azione, Unità di Progetto di Cooperazione Transfrontaliera, si avvarrà della collaborazione dell'Unità Complessa Progetti stategici e Politiche Comunitarie, con modalità e attribuzioni di compiti che saranno formalizzati con decreto dell'Autorità di Gestione su proposta della Sra.

Gli interventi proposti a regia regionale sono stati, quindi, presentati al Tavolo di Partenariato per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - parte Fesr (2007-2013), istituito con il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra n. 3131 del 9/10/2007, e successiva deliberazione n. 40 del 18/01/2011, nel corso della riunione tenutasi il 19 ottobre 2011; tutti gli interventi, elencati e descritti sinteticamente nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati illustrati singolarmente specificandone il contenuto tecnico, il soggetto beneficiario, l'investimento e il contributo che indicativamente si intende concedere.

A conclusione della riunione, il Tavolo di Partenariato si è espresso favorevolmente alla proposta di regia regionale per le Azioni 3.1.2, 3.1.1, 5.2.1 e 5.1.1.

Gli interventi verranno finanziati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del Reg. Ce 1083/2006 e dal Dpr 196/08 in materia di ammissibilità delle spese; in ogni caso non saranno considerate ammissibili le spese indicate dall'art. 7 del Reg. Ce 1080/2006.

Inoltre sarà garantita la stabilità delle operazioni in conformità all'art. 57 Reg. Ce 1083/2006, il rispetto della normativa comunitaria in materia di progetti generatori di entrate (art. 55 Reg. Ce 1083/2006) e il divieto di cumulo dei finanziamenti (art. 54 Reg. Ce 1083/2006).

Infine i beneficiari dovranno rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione (artt. 60 e 90 Reg. Ce 1083/2006 e art. 19 Reg. Ce 1828/2006), di tenuta di una contabilità separata (art. 60 del Reg. Ce 1083/2006) nonché gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dell'art. 8 del Reg. Ce 1828/2006 e, accettando il finanziamento, accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco beneficiari conformemente all'art. 7 del reg. Ce 1828/2006.

I beneficiari dovranno anche assicurare ai soggetti incaricati la possibilità di effettuare i controlli documentali e in loco ai sensi degli artt. 14 e 19 del Reg. Ce 1828/2006.

Valgono comunque per tutti i tipi di progetto le disposizioni relative al rispetto della normativa comunitaria e nazionale, in particolare per quanto concerne la tutela dell'ambiente, il monitoraggio e la rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visti i Regolamenti (Ce) 1080/2006, 1083/2006 e 1828/2006;
- Vista la Decisione (Ce) n. 4247 del 7/09/2007;
- Vista la Dgr n. 425 del 27/02/2007;
- Vista la Dgr n. 3131 del 9/10/2007;
- Vista la Dgr n. 3888 del 4/12/2007;
- Vista la Dgr n. 1839 del 13/07/2010;
- Vista la Dgr n. 1850 del 20/07/2010;
- Vista la Dgr n. 1971 del 3/08/2010;
- Vista la Dgr n. 2298 del 28/09/2010;
- Vista la Dgr n. 2299 del 28/09/2010;
- Vista la Dgr n. 2361 del 28/09/2010;
- Vista la Dgr n. 2653 del 2/11/2010;
- Vista la Dgr n. 2815 del 23/11/2010;
- Vista la Dgr n. 40 del 18/01/2011;
- Vista la sintetica descrizione dei singoli progetti che riporta anche l'investimento ed il contributo indicativo;
- Considerata la riunione del Tavolo di Partenariato del 19/10/2011 ed il parere favorevole espresso;
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, relativamente alle Azioni 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo del'emergenza e del rischio tecnologico", 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati", 5.2.1 "Cooperazione transregionale" e 5.1.1 "Cooperazione interregionale" l'elenco degli interventi riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo la modalità a regia regionale, prevista per le azioni indicate dal Por - Cro, parte Fesr (2007-2013);
2. di demandare ai Dirigenti Regionali delle competenti Strutture ogni azione necessaria all'attuazione e alla rendicontazione dei progetti approvati e di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Programmazione.

(segue allegato)

POR CRO PARTE FESR - Programmazione 2007-2013

Progetti Tavolo di Partenariato 19 ottobre 2011

Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico"

Codice progetto	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto beneficiario	Investimento indicativo (euro)	Contributo indicativo (euro)	Direzione regionale responsabile	Scelta progetto
	Titolo	Breve descrizione							
FESR_R_46	Interventi urgenti per la difesa del mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo	Lavori di ripristino della rete idraulica della zona occidentale dell'isola di Ariano e adeguamento dell'impianto idrovoro Cà Zen.	Taglio di Po e Corbola	RO	Consorzio di Bonifica Delta del Po	867.680,00	867.680,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_47	Interventi di natura urgente ed indifferibile ai fini della difesa e tutela del territorio. Leggi regionali 13 gennaio 1976, n.3 e 7 novembre 2003, n.27	Potenziamento delle linee elettriche di alimentazione e delle riserve termiche degli impianti idrovori.	Porto Tolle e Porto Viro	RO	Consorzio di Bonifica Delta del Po	488.000,00	488.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_48	Gestione lagune del delta del Po - Programmi interventi 2006	Interventi manutentori per favorire la funzionalità delle opere realizzate e l'assetto idraulico delle lagune del delta del Po	Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro	RO	Consorzio di Bonifica Delta del Po	3.000.000,00	3.000.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_49	Progetto esecutivo di potenziamento delle riserve termiche degli impianti idrovori (Progetto Generale importo € 8.500.000,00) - Progetto 1° Stralcio – Importo € 2.500.000,00 2° lotto funzionale € 500.000,00	Potenziamento delle riserve termiche degli impianti idrovori in comuni vari. l. r. 14/01/2003, n. 3 – art. 17 e DGRV n. 4243 del 28/12/2006	Porto Viro e Ariano Polesine	RO	Consorzio di Bonifica Delta del Po	500.000,00	500.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_50	Gestione lagune del Delta del Po (art. 29- L.R. n. 3 del 19/02/2007)	Interventi manutentori per favorire la funzionalità delle opere realizzate e l'assetto idraulico delle lagune del delta del Po	Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro	RO	Consorzio di Bonifica Delta del Po	3.250.000,00	3.250.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_51	Interventi urgenti per la difesa del mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo	Lavori di ripristino della funzionalità della rete idraulica delle unità territoriali di Porto Viro e Porto Tolle compromesse dal fenomeno della subsidenza con particolare riguardo al bacino Sadocca in comune di Porto Viro e ai bacini di isola Camerini e Isola della Donzella nel Comune di Porto Tolle	Porto Tolle e Porto Viro	RO	Consorzio di Bonifica Delta del Po	984.422,40	984.422,40	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore

FESR_R_52	Gestione lagune del delta del Po - Programmi interventi 2008	Interventi manutentori per favorire la funzionalità delle opere realizzate e l'assetto idraulico delle lagune del delta del Po	Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro	RO	Consorzio di Bonifica Delta del Po	3.950.000,00	3.950.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_53	Interventi di natura urgente ed indifferibile ai fini della Difesa e Tutela del territorio. L. r. n. 12/2009 e n. 27/2003	Lavori di riordino idraulico del bacino di S.Anna di Chioggia conseguenti all'urbanizzazione di vaste aree agricole con particolare riguardo ai centri abitati di Cà Lino e S.Anna	S. Anna di Chioggia	VE	Consorzio di Bonifica Delta del Po	800.000,00	800.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_54	Interventi di manutenzione di opere idrauliche ricadenti nell'ambito lagunare di Caorle – anno 2008+2009	Lavori di scavo in alveo del tratto terminale del canale lagunare dei Lovi presso la foce Baseleghe nei comuni di San Michele al Tagliamento e Caorle	S. Michele al Tagliamento e Caorle	VE	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	3.000.000,00	3.000.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_55	Interventi di manutenzione di opere idrauliche ricedenti nell'ambito lagunare di Caorle - anno 2007	Lavori di scavo in alveo, ringrosso arginature e opere di presidio di sponda lungo i canali lagunari dei Lovi, Morto e Canadare in Comune di Caorle – Lavori di diaframmatura lungo il canale lagunare LugugnanaVecchio in Comune di San Michele al Tagliamento	S. Michele al Tagliamento e Caorle	VE	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	780.000,00	780.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_56	Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane del II bacino in località Cesarolo in comune di San Michele al Tagliamento – I stralcio	Realizzazione nuovo collettore di sgrondo delle acque meteoriche di Cesarolo e relativi manufatti di regolazione	S. Michele al Tagliamento	VE	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	1.300.000,00	845.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_57	Interventi di difesa costiera nel tratto compreso tra la foce dell'Adige e la foce del Po di Tramontana in Comune di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle	Ripascimento artificiale e ricostruzione della linea di costa	Rosolina	RO	Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo	450.000,00	450.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_58	Interventi di consolidamento del litorale nella zona tra la foce Po di Goro e la Sacca degli Scardovari in Comune di Ariano nel Polesine e Porto Tolle	Consolidamento scogliera in pietrame di protezione del litorale	Ariano Polesine e Porto Tolle	RO	Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo	500.000,00	500.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_59	Interventi di difesa costiera nel tratto compreso tra la foce Adige e la Busa Dritta	Ripascimento artificiale e ricostruzione della linea di costa	Rosolina	RO	Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo	500.000,00	500.000,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
FESR_R_60	Lavori di manutenzione dei litorali e degli ambiti marittimi del Delta del Po - Provincia di Rovigo - Esercizio 2009 - Primo stralcio	Realizzazione di opere in pietrame e palificate in legno	Rosolina e Porto Tolle	RO	Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo	751.400,00	751.400,00	Direzione Difesa del Suolo	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
						21.121.502,40	**20.666.502,40**		

POR CRO PARTE FESR - Programmazione 2007-2013

Progetti Tavolo di Partenariato 19 ottobre 2011

Azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati"

Codice progetto	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto beneficiario	Investimento indicativo (euro)	Contributo indicativo (euro)	Direzione regionale responsabile	Scelta progetto
	Titolo	Breve descrizione							
FESR_R_61	Operazione di messa in sicurezza e ripristino ambientale della strada area ex Montedison	Il progetto si propone di intervenire in via sostitutiva al proprietario per la messa in sicurezza permanente della strada di collegamento due zone artigianali, P.I.P e via Rovigo . Nel dettaglio si intende rendere pubblico una strada oggetto di opere di urbanizzazione non collaudata in quanto inquinata con messa in sicurezza con setto bentonitico.	Este	PD	Comune di Este	580.000,00	435.000,00	Direzione Tutela Ambiente	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
						580.000,00	**435.000,00**		

POR CRO PARTE FESR - Programmazione 2007-2013

Progetti Tavolo di Partenariato 19 ottobre 2011

Azione 5.2.1 "Cooperazione transregionale"

Codice progetto	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto beneficiario	Investimento indicativo (euro)	Contributo indicativo (euro)	Direzione regionale responsabile	Scelta progetto
	Titolo	Breve descrizione							
FESR_R_62	Azioni Transregionali per il riposizionamento strategico delle aree industriali	Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la creazione di reti interregionali dei soggetti promotori di innovazione nelle Aree Strategiche Industriali e di mettere a punto una metodologia di trasferimento di buone pratiche nell'innovazione industriale per i cluster di imprese ed avviare esperienze innovative nel campo dello sviluppo sostenibile delle risorse energetiche attraverso la cooperazione interregionale, anche attraverso la promozione di modelli di Responsabilità Sociale d'Impresa	Regione Veneto, Regione Basilicata e Regione Abruzzo	/	Veneto Innovazione s.p.a.	350.000,00	350.000,00	Direzione Programmazione	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
						350.000,00	**350.000,00**		

POR CRO PARTE FESR - Programmazione 2007-2013
Progetti Tavolo di Partenariato 19 ottobre 2011
Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale"

Codice progetto	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto beneficiario	Investimento indicativo (euro)	Contributo indicativo (euro)	Direzione regionale responsabile	Scelta progetto
	Titolo	Breve descrizione							
FESR_R_63	Giardini storici:una risorsa per lo sviluppo locale e per la cooperazione interregionale	Il progetto propone di sviluppare “a specchio” con il Ministero della Cultura croato/Comune croato di Opatija/Abazia il tema del restauro dei giardini storici, con un intervento esemplare di recupero e restauro in Veneto. Tra le spese da finanziare vanno previsti i costi delle attività preliminari (catalogazione, predisposizione dello stato di fatto), dei lavori da realizzare, il restauro dei manufatti (serra, architetture, ciclo di statue etc), le attività connesse allo scambio di conoscenze e alla formazione per la diffusione di metodiche e linee guida, le attività di disseminazione (stampa di cd/schede/brochurine, organizzazione di campi scuola).	Castelfranco Veneto	TV	Università degli studi di Padova	2.000.000,00	2.000.000,00	Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera	sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore
						2.000.000,00	**2.000.000,00**		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1867 del 15 novembre 2011

Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 "Interventi regionali a favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini". Erogazione alle Aziende UU.LL. SS.SS dei fondi per il contributo relativo all'anno 2009.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si approva il documento contenente la ripartizione tra le Aziende UU.LL.SS.SS. dello stanziamento 2009 della Lr 12/2007 " Interventi regionali a favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini" relativo al contributo finalizzato all'assistenza domiciliare delle persone affette dalle patologie rubricate o all'espletamento delle terapie di sostegno volte a lenirne i sintomi.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 recante "Interventi regionali a favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini", pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 17/07/2007, prevede un contributo finalizzato all'assistenza domiciliare delle persone affette dalle malattie rubricate o all'espletamento di terapie di sostegno volte a lenirne i sintomi.

La mucopolisaccaridosi e le malattie lisosomiali sono malattie rare causate dal deficit di un enzima che determina un accumulo progressivo dei mucopolisaccaridi, molecole complesse con prevalente funzione di sostegno e protezione della maggior parte dei tessuti, in organi vitali quali fegato, cuore, polmoni, sistema nervoso centrale, milza, apparato scheletrico. L'accumulo di tale sostanza causa un deterioramento cronico delle condizioni generali di salute del malato, in alcune di esse anche a carico del sistema nervoso centrale, con ritardo mentale, ipercinesia, incontinenza, disturbi comportamentali, disturbi del sonno e alterazioni neurologiche, articolari, del sistema epatico e polmonare. Tale gruppo nosologico comprende al proprio interno forme molto diverse di malattia, caratterizzate da quadri di diversa gravità clinica con variabilità da soggetto a soggetto anche all'interno dello stesso gruppo diagnostico.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla suddetta legge regionale nell'anno 2009, nel bilancio regionale 2009 è stato disposto uno stanziamento pari a € 450.000,00.=. Il suddetto stanziamento è stato impegnato con decreto del dirigente vicario della Direzione regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari n. 171 del 3.12.2009, al n. di impegno 00006597 del 4.12.2009.

Si propone di approvare il documento recante "Criteri e modalità di assegnazione e proposta di riparto del fondo ex Legge regionale 12/7/2007, n. 12" di cui all'allegato A del presente provvedimento, contenente la proposta di ripartizione alle Aziende UU.LL.SS.SS. dello stanziamento 2009 per il contributo previsto dalla suddetta Lr n. 12/2007.

I criteri e le modalità di assegnazione di cui al citato allegato A sono stati definiti da un gruppo di lavoro insediato dalla Giunta regionale con Dgr n. 3493 del 18.11.2008 presso il Coordinamento regionale Malattie Rare di Padova. La proposta di ripartizione è stata elaborata dal Coordinamento regionale Malattie Rare di Padova in applicazione dei suddetti criteri. Il documento, pervenuto ai competenti uffici regionali con nota del 20.10.2011 della responsabile del Coordinamento, è suddiviso in due parti. Nella prima parte sono indicate le tipologie di interventi assistenziali ammissibili a contribuzione. Nella seconda parte sono riportati l'iter seguito per la determinazione dell'entità dei contributi da erogare e il piano di ripartizione dello stanziamento 2009, elaborato in applicazione dei criteri summenzionati. Il contributo sarà erogato alle Aziende UU.LL.SS.SS. di residenza dei beneficiari. Il procedimento avverrà in due fasi: nella prima fase la Regione provvederà a corrispondere a ogni Azienda un importo comprensivo dei contributi spettanti agli ammalati residenti nel proprio territorio secondo la ripartizione di cui alla tabella 4 dell'allegato A. Nella seconda fase la Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 della Lr 12/2007, approverà in via definitiva, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di riparto di cui all'allegato A e la conseguente ripartizione dello stanziamento. Dopo la suddetta approvazione definitiva le Aziende provvederanno all'erogazione del contributo ai beneficiari secondo il piano definitivo di riparto.

Si propone, quindi, di corrispondere alle Aziende UU.LL.SS.SS. gli importi di cui alla tabella 4 contenuta nell'allegato A, per la somma complessiva di € 449.659,00.= e di disporre che le Aziende procedano all'erogazione dei contributi ai beneficiari residenti nel proprio territorio solo dopo l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, della deliberazione di approvazione definitiva dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi nonché del relativo piano di riparto tra i beneficiari, come definiti nel suddetto allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'art. 42 della legge regionale 29.11.2001 n. 39;
- Vista la Legge regionale 12.07.2007, n. 12;
- Vista la Dgr n. 3493 del 18.11.2008;
- Visto il decreto del dirigente vicario della Direzione regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari n. 171 del 3.12.2009;

delibera

1. di approvare il documento cui all'allegato A del presente provvedimento recante "Criteri e modalità di assegnazione e proposta di riparto del fondo ex Legge regionale 12/7/2007, n. 12" e contenente la proposta di ripartizione alle Aziende UU.LL.SS.SS. dello stanziamento 2009 per il contributo previsto dalla Lr n. 12/2007 legge, pari a € 449.659,00.= (quattrocentoquarantanovemilaseicento-cinquantanove/00), già impegnato con decreto del dirigente vicario della Direzione regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari n. 171 del 3.12.2009 al n. di impegno 00006597 del 4.12.2009;

2. di corrispondere alle Aziende UU.LL.SS.SS. gli importi di cui alla tabella 4 contenuta nell'allegato A del

presente provvedimento per la somma complessiva di € 449.659,00.= (quattrocentoquaranta-novemilaseicentocinquantanove/00);

3. di disporre che le Aziende UU.LL.SS.SS. procedano all'erogazione dei contributi ai beneficiari solo dopo l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, del provvedimento di approvazione definitiva dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi nonché del relativo piano di riparto tra i beneficiari, come definiti nel suddetto allegato A;

4. di dare atto che la spesa in oggetto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

5. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1869 del 15 novembre 2011

Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2010. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Adozione del provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali, erogate nel Veneto al 31/12/2010, in attuazione dell'art. 4 "Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale" dell'Intesa Stato/Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 243 del 3/12/2009 recante il Patto per la salute per gli anni 2010-2012.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sancito con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3/12/2009, all'art. 4, c. 1, lett. c) "Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale" stabilisce che regioni e province autonome si impegnino ad inviare al Comitato LEA, con cadenza annuale, un provvedimento ricognitivo delle prestazioni erogate in aggiunta a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali.

In relazione a quanto previsto alla lett. c) del comma 1 del suddetto art. 4, gli uffici regionali competenti con note prot. n. 159437 del 1/04/2011 e prot. 413842 del 7/09/2011 hanno avviato l'annuale rilevazione dei dati relativi ai Livelli di assistenza aggiuntivi erogati nel Veneto al 31 dicembre 2010, ai fini degli adempimenti richiesti specificamente alla lett. Y) del "Documento adempimenti anno 2010" approvato dal "Tavolo di verifica degli adempimenti" e dal "Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA" di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 2271 del 23/03/2005.

Le strutture della Segreteria regionale per la Sanità, ognuna delle quali è responsabile del monitoraggio dei Livelli di assistenza aggiuntivi regionali erogati nell'ambito dell'area di competenza, hanno quindi comunicato e certificato, con note agli atti, i dati oggetto della rilevazione consentendo l'elaborazione del prospetto Allegato A) al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, ricordato che per l'anno 2010 la Regione del Veneto è stata giudicata adempiente in ordine al conseguimento dell'equilibrio economico di bilancio (come da verbale della seduta 11 maggio 2011 del Tavolo di verifica degli adempimenti), si propone di approvare l'Allegato A) del presente atto, quale provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali, erogate nella Regione del Veneto al 31 dicembre 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

• Vista l'Intesa Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - Articolo 79, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102-;

• Vista l'Intesa Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

delibera

1. di approvare l'Allegato A) del presente atto, quale provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali, erogate nella Regione del Veneto al 31 dicembre 2010;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

LIVELLI DI ASSISTENZA AGGIUNTIVI EROGATI NELLA REGIONE DEL VENETO al 31-12-2010

	ELENCO LIVELLI	FONTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE	STRUTTURA COMPETENTE	CAPITOLO BILANCIO 2010	ONERI ANNO 2010
1	Erogazione gratuita delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica a favore di soggetti di età inferiore ai 18 anni. Con DGR 489/2004 il regime di esenzione è stato esteso ai disabili, anche maggiorenni, che richiedano le suddette certificazioni.	DGR n. 492 dell'8.3.2002 "Entrata in vigore del DPCM 29/11/2001. "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Prime disposizioni applicative". DGR n. 2227 del 9.8.2002 "DPCM 29/11/2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Secondo provvedimento". DGR n. 3972 del 30.12.2002 "DPCM 29/11/2001. "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Terzo provvedimento". DGR n. 489 del 5.3.2004 "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2003. Disposizioni applicative".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 4.100.000,00**
2	Esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario farmaceutico nazionale a favore di soggetti affetti da Sindrome di Sjogren, con limite massimo del reddito per anno solare pari ad euro 29.000,00	L.R. 19/02/2007, n. 2 Finanziaria Reg.le 2007, art. 23. DGR n. 2049 del 3.7.2007 "L.R. 19 febbraio 2007, n. 2. Legge finanziaria regionale per l'anno 2007 art. 23 "Prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjogren". Disposizioni applicative"	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 746,00**
3	Esenzione dal pagamento del ticket a favore di soggetti affetti da Sindrome di Sjogren per i seguenti test diagnostici: a) analisi della superficie oculare: test di Schirmer, break up time (but), esame con colorantiTest di Schirmer; Escluso: dacriocistogramma per contrasto (87.05), rx del tessuto molle del dotto nasale lacrimale b) radiografia con contrasto delle ghiandole salivari: Scialografia (4 proiezioni) Incluso: Esame diretto c) Biopsia (agobiopsia) di ghiandola o dotto salivare delle ghiandole salivari minori; d) esame istopatologico app.digerente:biopsia ghiandola salivare e) Scintigrafia sequenziale delle ghiandole salivari con studio funzionale f) proteine (elettroforesi delle) [S] Incluso: dosaggio proteine totali; g) complemento: C1Q, C3, C3 ATT., C4, ciascuno; h) anticorpi anti nucleo (ANA)	L.R. 19/02/2007, n. 2 Finanziaria Reg.le 2007, art. 23, c.4 e 5	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 28.273,85**
4	Effettuazione del parto fisiologico indolore	L.R. 16 agosto 2007, n. 25 "Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore"	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata	**101177**	**€ 2.133.000,00**
5	Prestazioni specialistiche ambulatoriali c.d "di nicchia", relative a malatie rare o ad altri settori di alta specializzazione.	DGR n. 2883 del 3.10.2003 Modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale (DGR n. 4776/97 e successive modifiche ed integrazioni) ed utilizzo diverso regime erogativo (DPCM 29.11.2001). Circolare Direzione Servizi Sanitari prot. 174500/50.08.00 del 30.03.2009.	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Assistenza Ambulatoriale	**101177**	**€ 2.566.720,95**
6	Assegni di cura finalizzati al sostegno della famiglia, della persona non autosufficiente per la sua permanenza nel proprio domicilio (L.R. n. 28/1991, art. 28 e L.R. n. 5/2001, art.40).	La DGR 3972/2002 prevede il 100% a carico del FSR per assegni di cura ex LR 28/91 ed ex LR 5/2001, art. 40, ora confluiti nell'assegno di cura di cui alla DGR 4135/06.	Direzione Servizi Sociali - U.C. per la non Autosufficienza	**101176**	**€ 36.491.465,71**
7	Iniziative di telesoccorso e teleassistenza	L.R. 4.6.1987, n. 26, art. 4. La DGR n. 3972 del 30.12.2002 prevede il 100% a carico del FSR, fatta salva la quota di compartecipazione dell'utente di cui alla DGR 2509/97, ora disciplinata dalla DGR 39/2006.	Direzione Servizi Sociali - U.C. per La non Autosufficienza	**101383**	**€ 5.650.000,00**
8	Erogazione prodotti dietetici aproteici a soggetti affetti da insufficienza renale cronica (IRC).	DGR n. 2661 del 12.9.2003 "Erogazione prodotti dietetici aproteici a soggetti affetti da insufficienza renale cronica (IRC)".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 420.403,52**
9	Erogazione gratuita ai pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata dei farmaci di fascia C (inclusi i prodotti da banco), secondo quanto stabilito con DGR 5273/98.	DGR n. 5273 del 29.12.1998 "Linee guida regionali sull'attivazione delle varie forme di ADI con particolare riferimento all'ADI ex allegato "H" del DPR n. 484/1996 e art. 32, punto 2, lett. a del DPR n. 613/1996 ADIMED e relative previsioni di fabbisogno assistenziale. Direttive regionali sulla fornitura ed erogazione dei farmaci in ADIMED".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 1.500.000,00**

10	Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjogren con reddito entro € 29.000,00, sulla base di un piano terapeutico di durata semestrale che specifichi il fabbisogno mensile formulato da un medico di medicina generale e con certificazione di diagnosi effettuata da un medico specialista reumatologo, sono erogabili a totale carico del servizio sanitario regionale nel limite di spesa massimo mensile di 50,00 euro: a) le preparazioni oftalmiche per il trattamento sintomatico della secchezza oculare e i farmaci di impiego oftalmico non ricompresi nel Prontuario farmaceutico nazionale; b) i collutori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale, idonei all'impiego nella secchezza orale; c) i prodotti specifici per l'igiene del corpo e di impiego topico per la secchezza delle mucose; d) gli integratori vitaminici e minerali.	L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 DGR n. 2049 del 3.7.2007 "L.R. 19 febbraio 2007, n. 2. Legge finanziaria regionale per l'anno 2007 art. 23 "Prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjogren". Disposizioni applicative" Decreto Dirigente Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari n. 113/2007: indica le modalità per l'erogazione dei prodotti.	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 84.476,64**
11	Erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi (tutti i farmaci sono di fascia C; solo il caverjet è soggetto a compartecipazione).	DGR n. 343 del 11.2.2005 "Erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 80.000,00**
12	Erogazione a carico del Servizio Sanitario regionale di farmaci a base di testosterone in formulazione gel per il trattamento del ipogonadismo maschile.	DGR n. 3144 del 9.10.2007 "Erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di farmaci a base di testosterone in formulazione gel per il trattamento dell' ipogonadismo maschile".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 35.000,00**
13	Mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio: a) soggiorni terapeutici (art. 4, comma 1); b) cure termali in alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici (art. 5, comma 1); contributo per:c) accompagnamento agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali e ai soggiorni terapeutici incapaci di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana o sottoposti a tutela (art. 6, comma 1); d) assistenza sanitaria preventiva, comprensivo delle spese di viaggio, agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali e ai soggiorni terapeutici, (art. 7, comma 1); e) assistenza sanitaria preventiva, comprensivo delle spese di viaggio, per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche (art. 7, comma 5); f) presenza continuativa di persona di fiducia per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti a grave infermità (art. 10, comma 1); · indennità giornaliera a titolo di assistenza alimentare (art. 11, comma 2)	L.R. 26.11.2004, n. 25 "Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**61500**	**€ 1.339.225,39**
14	Prestazioni socio-riabilitative di assistenza in regime semi-residenziale e residenziale a favore dei minori che: a) risultino affetti da disturbi comportamentali e/o da patologie di interesse neuropsichiatrico. b) siano soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi, e/o predisposti dall' Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale compresi gli interventi di assistenza e accoglienza in comunità, laddove essi, a seguito di valutazione da parte dell'Ulss, risultino affetti da disturbi comportamentali e/o da patologie di interesse neuropsichiatrico; c) siano accolti in comunità o affido familiare a seguito di provvedimento penale o civile o amministrativo e/o predisposti dall' Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale di uno dei genitori laddove essi, a seguito di valutazione da parte dell'Ulss, risultino affetti da disturbi comportamentali e/o da patologie di interesse neuropsichiatrico;	DGR n. 2227 del 9.8.2002, "DPCM 29/11/2001: 'Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Secondo provvedimento" DGR n. 4031 del 30.12.2002 L. 269/1998 DGR n. 4236 del 30.12.2003 "Progetto pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori. Graduatoria dei Centri terapeutico-riabilitativi a livello provinciale o interprovinciale, in attuazione da quanto previsto dalla ls n. 269/1998 e dal decreto n. 89/2002 e avvio progetto come da DGR n. 4031/2002". DGR n. 4245 del 30.12.2003 "Progetto pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori. Attivazione di un Centro terapeutico riabilitativo in attuazione di quanto previsto dalla ls n. 269/1998 e dal decreto n. 89/2002 c/o il Centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato, come da deliberazione della Giunta regionale 2/9/2000, n. 2989". DGR n. 569 del 11.03.2008 "Approvazione delle linee guida 2008 per la protezione e la tutela del minore"	Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia	**100012**	**€ 4.498.000,00**
15	D.G.R. 2834/99 e successive (ultima la D.G.R. n. 264/2004), prevedono, relativamente all'assistenza protesica in ambito distrettuale, prestazioni ulteriori (tramite Centro Efesto).	DGR n. 2834 del 3.8.1999, "Progetto sperimentale sulla valutazione e compensazione tecnologica dei deficit motori e/o sensoriali intellettivo - simbolico-relazionali (assistive and information tecnologies)".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 1.000.000,00**

16	D.G.R.V. 2834/99 e successive (ultima la D.G.R. n. 264/2004), prevedono, relativamente all'assistenza protesica in ambito distrettuale, prestazioni ulteriori (tramite Centro Efesto).	DGR 3594 del 13/12/2002 "Proroga ulteriore del termine sprimentazioni approvate rispettivamente con DD.GG.RR. n. 2822 del 03/08/1999, n. 2823 del 3/08/1999 e n. 2834 del 3/8/1999".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 1.000.000,00**
17	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie in regime residenziale e semiresidenziale.	DGRV n. 751 del 10.3.2000, **"**Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva. PSSR 1996/1998 (lr n. 5/1996 art. 13, comma 3 - art. 17)".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Serv. Tutela Salute Mentale	**101177**	**€ 8.200.000,00**
18	Interventi regionali a favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini.	L.R. n. 12 del 12.07.2007 "Interventi regionali a favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini". D.G.R. n. 3493 del 18.11.2008 "Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2007 "Interventi regionali a favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini". Impegno di spesa per l'anno 2008." (Decreto Dirigente Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 171/2009. Impegno € 450.000,00 per l'anno 2009.)	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101063**	**€ 450.000,00**
19	Disabili: interventi di promozione dell'autonomia personale, di aiuto personale e per la vita indipendente.	L.R. n. 30 del 18/12/2009, art. 4, comma 2: istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, in cui sono ricompresi gli interventi a favore della disabilità grave.	Direzione Servizi Sociali - U.C. per La non Autosufficienza	**101176**	**€ 17.425.000,00**
20	Disabili: progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie.	DGR 951 del 23/03/2010 "Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarieta in situazioni straordinarie. Anno 2010" DGR 3564 del 30/12/2010 "Piano di monitoraggio degli interventi domiciliari in situazioni straordinarie a favore delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie per l'anno 2010 (ls n. 104/1992 - lr n. 30/2009)"	Direzione Servizi Sociali - U.C. per La non Autosufficienza	**101383**	**€ 1.135.000,00**
21	Prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione offerte dai Centri Diurni anche quando attengono al sollievo della famiglia.	L.R. 1 del 27/2/2008, art. 5: "I costi del trasporto per l'accesso ai Ceod costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta di servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA".	Direzione Servizi Sociali - U.C. per La non Autosufficienza	**101176**	**€ 21.566.528,50**
22	Prestazioni di residenzialità socio-sanitaria presso le RSA di cui alla tabella 3 della DGR 751/2000 e successive modificazioni, comprensive delle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative.	DGR n. 84 del 16/01/2007 "Standards relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali sociali e sociosanitari." DGR 464 del 28/02/2006 "L'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004" DGR 394 del 20/02/2007 "Inidirizzi ed interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004 e art 4 della LR 2/2006" DGR 457 del 27/02/2007 "Disposizioni alle Aziende ULSS per l'assistenza di persone non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non Autosufficienza. DGR 464/06 e DGR 394/07" D.G.R 4589 del 28/12/2007 "Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali. Attuazione dell'art. 59 della LR 2/2007"	Direzione Servizi Sociali - U.C. per La non Autosufficienza	**101176**	**€ 4.715.000,00**
23	Concessione gratuita contrassegni libera circolazione per invalidi (art.381 del D.P.R. 16.12.92, n.495).	La D.G.R. 20.7.2001, n. 1948 che ha approvato il tariffario unico delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione, così come modificata dalle DDGGRR 31.12.2001, n. 3888 e 19.4.2002, n. 922, prevede l'erogazione gratuita del certificato.	Direzione Prevenzione	**101177**	**€ 255.000,00**
24	Esenzione per i lavoratori ex esposti all'amianto residenti nel Veneto dal ticket per le prestazioni sanitarie correlate al rischio: la D.G.R. n. 2041/2008 contiene l'elenco delle prestazioni da erogare	L.R. 25.2.2005, n. 9, art. 21, comma 4, legge finanziaria regionale 2005 DGR 2041 del 22/7/2008 <<Attuazione dell'art. 21 della lr 25.2.2005, n. 9. Approvazione delle: "Linee guida di sorveglianza sanitaria per esposti ed ex esposti ad amianto". Dgr n. 132/Cr del 6.11.2007 con Pagr n. 420 del 5.3.2008 5^ commissione consiliare>> Decreto Dirigente Direzione Piani e Programmi SS. n. 49 del 1/4/2009 (Codice unico di esenzione)	Direzione Prevenzione Serv per la Tutela e la Sicurezza nei Luoghi di lavoro	**100610**	**€ 200.000,00**

25	Erogazione gratuita del certificato di idoneità all'affidamento e adozione (L. 184/83 come modificata ed integrata dalle leggi 476/98 e 149/01).	DGR n. 1948 del 20.7.2001, "Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai settori, presidi, servizi delle aziende ULSS del Veneto e tariffario dei prodotti e dei servizi erogati dall'ARPAV", come modificata dalle DD.G.R. n. 3888 del 31.12.2001, "Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai settori, presidi, servizi delle Aziende ULSS del Veneto. Modifica e integrazione" e n. 922 del 19.4.2002, "Modifica del tariffario unico regionale delle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS del Veneto e approvazione del tariffario dei prodotti e dei servizi dei Dipartimenti provinciali e dei centri specializzati dell'ARPAV"	Direzione Servizi Sociali	**101177**	**€ 153.000,00**
26	Erogazione a carico del Sistema sanitario regionale di paracetamolo a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplasica o degenerativa.	DGR n. 239 del 4.2.2005 "Erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali analgesici a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa. Presa d'atto determinazioni dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di riclassificazione dei medicinali e revoca parziale DGR n. 4030 del 19/12/2003".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 382.600,30**
27	Residenti in Veneto autorizzati alle cure all'estero in Centri di Alta specializzazione.	DGR n. 1293 del 28.3.1994, "Decreto del Ministero della Sanita' 13/5/1993. "Modificazioni al D.M. 3/11/1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero". Trasferimento alla competenza (amministrativa) regionale della decisione sui casi di deroga ex art. 7, 2^-3^-4^ comma, del D.M. 3/11/1989".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 90.000,00**
28	Servizio di mediazione familiare ex DGR n 392 del 2.11.2005 rivolto a coniugi e coppie separate o che intendono separarsi ed hanno figli minori.	DGR n. 392 del 2.11.2005, "Atto di indirizzo e di organizzazione dei consultori familiari pubblici della Regione Veneto, legge regionale 25 marzo 1977, n. 28".	Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia	**101177**	**€ 1.500.000,00**
29	Esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi, o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.	L.R. 28/06/2007, n. 11 "Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi": disposizioni applicative" DGR n. 747 del 24/03/2009 "Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organi tra viventi ai sensi della legge regionale 28 giugno 2007, n. 11. Modifiche della Dgr n. 2992 del 25.9.2007"	U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR	**101067**	**€ 34.566,00**
30	Incremento del contributo per l'acquisto di prodotti alimentari privi di glutine a favore dei soggetti celiaci	L.R. 23.10.2008, n. 15, art. 5: "Interventi in favore dei soggetti celiaci". Stanzia euro 1.580.000,00 per gli esercizi 2009 e 2010	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101238**	**€ 1.998.504,00**
31	Erogazione ai soggetti celiaci, in regime di esenzione, delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA appropriate per: a) il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze;b) la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.	L.R. 23.10.2008, n. 15 "Interventi in favore dei soggetti celiaci"	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 7.911,25**
32	Medicinali erogabili con onere a carico del SSR a soggetti affetti da malattie rare neurologiche di cui al DM della Salute18/5/01, n. 279	DGR n. 2135 del 16.7.2004 "Individuazione dei medicinali erogabili con onere a carico del Servizio sanitario regionale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche ex DM 18/5/2001, n. 279". DGR n. 740 del 24/03/2009 "Aggiornamento elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio sanitario regionale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche a interessamento neurologico di cui al decreto Ministero della salute 18.5.2001, n. 279. Modifica della Dgr n. 2135 del 16.7.2004".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 80.000,00**
33	Medicinali erogabili con onere a carico del SSR a soggetti affetti da malattie rare metaboliche di cui al DM della Salute 18/05/2001, n. 279	D.G.R. n. 3135 del 20.10.2009 "Elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio sanitario regionale a soggetti affetti da malattie metaboliche rare di cui al decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001, n. 279".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 20.500,00**
34	Trattamenti con medicinali, dietetici, presidi sanitari vari per pazienti con malattia rara non ricompresi nei Lea.	Nota Assessore Regionale Politiche Sanitarie prot. 21707/50.07.02.00 del 15.01.2004. Nota Segretario Regionale Sanità e Sociale prot. 305255/50.07.02.02 dell'11.6.2008.	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	**101177**	**€ 200.000,00**

35	Assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero a parità di condizioni dei cittadini residenti.	L.R. 30.1.2004, n. 1 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004: art. 43. DGR n. 242 del 4.2.2005 "Tutela sanitaria ai cittadini iscritti all'AIRE che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un Comune del Veneto, in temporaneo soggiorno sul territorio veneto (lr n. 1/2004 art. 43)".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 177.125,25**
36	Trattamento con nCPAP (Naso Pressione Positiva Continua delle vie Aeree) per soggetti affetti da OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno).	DGR n. 4285 del 29.12.2004 "Linee guida regionali sul trattamento domiciliare con nCPAP nella sindrome delle apnee ostruttive del sonno".	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Cure primarie	**101177**	**€ 97.301,94**
				TOTALE	**€ 119.615.349,30**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1870 del 15 novembre 2011

Direttive per l'aggiornamento e l'applicazione omogenea dell'art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163/2006 e nomina del comitato tecnico per l'istituzione e la direzione della scuola di formazione continua del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica delle Aziende sanitarie.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento è finalizzato ad aggiornare e omogeneizzare la disciplina dell'incentivo di progettazione nelle varie Aziende sanitarie e a creare una scuola di formazione professionale ed aggiornamento del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica delle Aziende sanitarie.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con l'art. 57 della Lr n. 3 del 3.02.1998 sono state apportate integrazioni all'art. 21 della Lr n. 56 del 14.09.1994 prevedendo l'attivazione, in ogni Azienda sanitaria operante nel territorio, di Aree Tecniche, composte da personale con specifiche competenze professionali in ambito dell'ingegneria strutturale, impiantistica e clinica, dedicato alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale ed espletante funzioni di supporto per le Direzioni Regionali competenti.

La suddetta norma disponeva altresì l'applicazione di quanto previsto dall'art. 18 della L. 109 del 11.02.1995 e ss.mm.ii. in merito all'attività di progettazione degli Uffici e Servizi Tecnici degli Enti Pubblici.

Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 3555 del 19.10.1999 venivano impartite le prime direttive per l'applicazione dell'art. 57 della Lr n. 3/1998, nonché per la distribuzione dell'incentivo, come previsto dall'art. 18 della L. 109/1995.

Dal 1999 ad oggi, sono intervenute nuove normative che hanno determinato un considerevole mutamento del quadro normativo vigente all'atto dell'approvazione della citata deliberazione, tra cui si ricordano:

a) il decreto legislativo n. 163 del 14.04.2006 denominato "Codice dei Contratti" ed il Dpr n. 207 del 5.10.2010 (regolamento attuativo del Codice dei Contratti);
b) il decreto ministeriale del 14.01.2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni e definiti i criteri per la valutazione della sicurezza e per la progettazione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico degli edifici esistenti;
c) il decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 con il quale sono stati definiti gli aspetti legati alla sicurezza nei cantieri, in attuazione dell'art. 1 della L. 123 del 3.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Appare conseguentemente opportuno avviare delle iniziative dirette a orientare le Aziende sanitarie nei processi di valorizzazione ed incentivazione del personale dei Servizi Tecnici.

In tale ambito si ritiene fondamentale puntare l'attenzione sull'importanza dell'attività didattica di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio presso i Servizi tecnici per far fronte ai complessi aspetti tecnici legati alla continua evoluzione tecnologica delle strutture sanitarie ed allineare, nel contempo, l'attività amministrativa delle Aziende sanitarie anche in relazione alle recenti modifiche normative in materia di contratti pubblici.

Contestualmente, al fine di omogeneizzare per quanto possibile in ambito regionale la modalità di calcolo e distribuzione delle previste incentivazioni alla progettazione, nonché per adeguarle al mutato quadro legislativo, si propone di mettere a disposizione delle Aziende delle direttive (Allegato A) che devono essere sottoposte alla obbligatoria contrattazione integrativa decentrata e costituire la base, per ogni singola Azienda, su cui elaborare i nuovi regolamenti.

Le direttive elaborate tengono conto della specificità tecnica degli interventi da effettuare in strutture ospedaliere e sanitarie e sviluppano proposte gestionali che comprendono anche il coordinamento della sicurezza nel cantiere sia in fase di progettazione che di esecuzione.

L'incentivo verrà applicato nella misura massima prevista dalla legge laddove siano direttamente elaborate da personale interno dell'Azienda tutte le fasi progettuali e

di esecuzione dei lavori; qualora, invece, non venissero espletate internamente talune fasi ovvero qualora accanto al personale interno operassero anche professionisti esterni, al personale interno spetteranno le quote parti di compenso riconducibili alle attività e alle funzioni effettivamente svolte, sulla base delle percentuali individuate nell'allegata bozza e recepite nei regolamenti attuativi da approvarsi a cura delle singole Aziende.

Considerati il continuo evolversi della normativa dei lavori pubblici e la complessità della gestione delle strutture sanitarie, si propone di trattenere dal riparto per ogni intervento una quota pari al 5% del fondo incentivante complessivo e di destinarlo alla costituzione di uno specifico fondo regionale finalizzato alla creazione di una scuola professionale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico ed amministrativo delle Aree Tecniche delle Aziende sanitarie del Veneto.

La formazione sarà effettuata nelle forme che la Regione riterrà più idonee per il conseguimento dell'obiettivo descritto, anche attraverso specifiche convenzioni e verrà finanziata attraverso l'erogazione da parte di ogni singola Azienda della quota del 5% del compenso annualmente stanziato per l'incentivazione di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.

La scuola di formazione avrà la propria sede presso l'Azienda Ulss n. 15 nei locali appositamente attrezzati dell'ospedale di Camposampiero e sarà gestita e coordinata da un comitato tecnico-scientifico costituito da n. 5 componenti e composto dalle seguenti professionalità:
- n. 3 dirigenti tecnici responsabili di Unità Complessa presso Azienda Sanitaria o Ospedaliera;
- n. 1 dirigente tecnico responsabile di Unità Semplice presso Azienda Sanitaria o Ospedaliera;
- n. 1 dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Con atto separato l'Assessore alla Sanità provvederà alle relative nomine.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 21 della Lr n. 56/1994;

Visto l'art. 92, comma 5 del D.lgs n. 163/2006

delibera

1. di approvare l'allegato documento contenente l'aggiornamento delle direttive e dei criteri applicativi per i regolamenti attuativi che le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere dovranno approvare ai sensi di quanto già previsto dall'ex art. 18 della L. 109/1995 così come modificato ed integrato dall'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Allegato A);

2. di autorizzare le Aziende Ulss a trattenere il 5% del compenso per l'incentivazione alla progettazione da parte di ogni singola Azienda, determinato come sopra, per farlo confluire in un fondo regionale per la formazione del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica delle Aziende. Le modalità di gestione di detto fondo verranno definite con appositi provvedimenti regionali. La formazione sarà effettuata secondo le indicazioni della Regione, tenendo conto dell'evoluzione della normativa e sulla base di specifiche convenzioni con la scuola di formazione;

3. di individuare presso l'ospedale di Camposampiero, nei locali appositamente attrezzati, la sede della scuola di formazione continua del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica delle Aziende; la gestione sarà garantita da un comitato tecnico composto da n. 5 componenti con le seguenti professionalità:
- n. 3 dirigenti tecnici responsabili di Unità Complessa presso Azienda Sanitaria o Ospedaliera;
- n. 1 dirigente tecnico responsabile di Unità Semplice presso Azienda Sanitaria o Ospedaliera;
- n. 1 dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Con atto separato l'Assessore alla Sanità provvederà alle relative nomine.

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Direttive per l'aggiornamento e l'applicazione omogenea dell'art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163/2006 e nomina del comitato tecnico per l'istituzione e la direzione della scuola di formazione continua del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica delle Aziende sanitarie.

Indice

Art. 1 Obiettivi e finalità
Art. 2 Natura del fondo
Art. 3 Lavori esclusi
Art. 4 Soggetti destinatari
Art. 5 Costituzione del fondo
Art. 6 Incarichi parziali
Art. 7 Quota incentivante
Art. 8 Quota per formazione
Art. 9 Quota collettiva
Art. 10 Conferimenti incarichi
Art. 11 Ripartizione del fondo
Art. 12 Pagamenti
Art. 13 Copertura rischi professionali
Art. 14 Norme transitorie e finali

Art. 1
Obiettivi e finalità

Il presente documento contiene norme di indirizzo e criteri applicativi ai quali le Aziende Ulss e le Aziende Ospedaliere della Regione Veneto (di seguito denominate Aziende) dovranno riferirsi nell'approvare e/o nell'aggiornare il proprio regolamento Aziendale emanato e/o da emanarsi ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii. (di seguito denominato codice) sulla ripartizione degli incentivi per la progettazione. L'attribuzione dell'incentivo è

finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività delle Unità Operative, dei servizi tecnici e tecnologici e delle Aree Tecniche delle Aziende (di seguito denominate Aree Tecniche).

Art. 2
Natura del fondo

L'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 è per sua natura un incentivo professionale riferito cioè non alla mera sussistenza di un status (dipendente e dirigente dell'Area Tecnica), bensì allo svolgimento di una specifica prestazione, riconducibile alla responsabilità personale, anche se richiesta ed utilizzata dall'Ente in relazione alla specifica competenza posseduta dal dipendente stesso, ponendosi tale scelta come alternativa ad un incarico esterno.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire normalmente durante l'orario di lavoro; nel caso di prestazione in orario straordinario non è dovuta la remunerazione di quest'ultimo. A livello di contrattazione integrativa decentrata si provvederà a regolamentare il rapporto con eventuali ulteriori forme di produttività in analogia a quanto previsto dalla Giunta regionale con DgrV n. 1260 del 3.08.2011.

Art. 3
Lavori esclusi

Non rientrano nelle previsioni del presente regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria, tanto preventiva che correttiva, che vengano eseguiti nell'ambito della normale gestione delle strutture, di norma compensata con canoni fissi, e che non richieda particolari attività di progettazione e direzione lavori (vedasi attività manutentiva legata alla gestione degli impianti esternalizzata); parimenti non rientra nelle previsioni di cui al presente articolo le manutenzioni ordinarie, anche se contabilizzate nel modo proprio dei lavori pubblici o delle economie, compiute dall'Ufficio senza particolari attività di progettazione e direzione lavori, quali attività di manutenzione correttiva, anche con sostituzione di singoli componenti, la tinteggiatura di singoli locali, etc.

Qualora lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma richieda nel suo svolgimento particolari azioni di programmazione, di direzione e di coordinamento da parte del personale delle Aree Tecniche per garantire la sicurezza, sia del personale che svolge il lavoro di manutenzione che del personale sanitario e degli utenti, sarà comunque riconosciuta al personale delle Aree Tecniche individuato preventivamente una quota incentivante nella misura stabilita nel successivo art. 7.

Parimenti non rientrano nelle previsioni del presente regolamento le forniture di beni e servizi. In caso di appalti misti l'incentivo è commisurato alla sola componente dei lavori da eseguirsi ed al corrispondente importo degli stessi.

Art. 4
Soggetti destinatari

L'incentivo è finalizzato esclusivamente al personale delle Aree Tecniche delle Aziende ed ai loro collaboratori.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice10 assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
c) il coordinatore per la sicurezza per la progettazione ed il coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 D. Lgs 81/2008
d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Art. 5
Costituzione del fondo

Per ogni opera o lavoro pubblico viene destinata ad incentivazione del personale (dirigenza e comparto) dell'Area Tecnica delle Aziende una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.

Tale importo, da prevedersi negli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

La percentuale effettiva, nel limite massimo sopra detto, sarà commisurata all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché delle prestazioni effettivamente svolte dal personale interno.

- con riferimento all'entità dell'opera [Pentità], la percentuale massima dell'incentivo (attualmente il 2%) si applica per lavori ed opere di importo inferiore o uguale a € 25.000.000,00 (diconsi venticinque milioni di euro); per la parte eccedente a € 25.000.000,00 il regolamento aziendale dovrà prevedere una riduzione dell'incentivo non inferiore al 20% dello stesso.
- con riferimento alla complessità dell'opera [Pcomplessità], si dà atto che le opere ed i lavori di edilizia ospedaliera e socio sanitaria sono caratterizzati da alta complessità ed articolazione strutturale e/o funzionale, tale da assumere l'aliquota nella misura del 100%;
- con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte [Pprest], la quota incentivante, nei limiti massimi sopradetti, verrà suddivisa come segue: (i regolamenti aziendali, in

relazione delle specificità locali, potranno prevedere degli scostamenti per le percentuali delle singole prestazioni nell'ordine massimo del 5% ai valori sotto riportati, ferma restando la somma pari al 100%) al fine di omogeneizzare il comportamento delle Aziende e non creare disparità di trattamento:

per lavori di manutenzione di opere e di impianti	
- Responsabile del procedimento	30%
- Progettazione	25%
- Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione	2%
- Ufficio di Direzione lavori	30%
- Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
- Collaudo o certificato di regolare esecuzione	5%

per lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro	
- Responsabile del procedimento	40%
- Progettazione	20%
- Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione	2%
- Ufficio di Direzione lavori	25%
- Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
- Collaudo o certificato di regolare esecuzione e agibilità	5%

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si registri un ribasso contrattuale; in caso di successiva perizia, questa determinerà un incremento del relativo fondo incentivante determinato commisurato all'importo della stessa al lordo del ribasso contrattuale.

Nel caso che il dipendente effettui prestazioni riconducibili al presente regolamento per altri Enti Pubblici si procederà con specifiche convenzioni con l'Azienda di appartenenza, le percentuali di cui sopra potranno essere maggiorate fino al 50% per tener conto degli oneri correlati, ivi comprese le spese di trasferimento, che sono dovuti a favore dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 6
Incarichi parziali

La quota incentivante prevista per l'attività di progettazione è suddivisa:

- nella misura del 25%	per la progettazione preliminare, compreso studio di fattibilità
- nella misura del 45%	per la sola progettazione definitiva
- nella misura del 30%	per la sola progettazione esecutiva

Per lo studio di fattibilità da porre a base di gara (anche di progettazione) verrà riconosciuta un'aliquota del 10%; per la progettazione preliminare da porre a base di gara l'aliquota in tabella è ridefinita nel 35%; parimenti per la progettazione definitiva da porre a base di gara l'aliquota in tabella è ridefinita nel 80%.

Nel caso in cui l'attività di progettazione o di direzione lavori fosse svolta solo in parte da personale interno all'Azienda Ulss e per la restante parte affidato a personale esterno, la percentuale indicata nelle precedenti tabelle verrà attribuita in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta, facendo riferimento all'importo delle categorie di lavorazioni.

Qualora per lo svolgimento dell'attività il personale interno si avvalga di consulenze su specifiche problematiche o attività di service non sostitutivo dell'attività principale, l'importo dell'incentivo verrà ridotto a cura del Responsabile del Procedimento.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie e non concorrono alla costituzione del fondo da ripartire.

Art. 7
Quota incentivante

Alla luce del disposto degli articoli 5 e 6 viene determinata, per ogni singola opera, una quota incentivante [Q_{inc}]:

$$Q_{inc} = I_{lav} \times P_{entità} \times \Sigma P_{prest}$$

[I_{lav} = importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia]

Per le lavorazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 viene determinata una quota incentivante [Q_{inc}]:

$$Q_{inc} = I_{lav} \times 1\%$$

Art. 8
Quota per formazione

Le Aziende, nei loro regolamenti, destinano una quota pari al 5% del fondo costituito ai sensi del precedente art. 7 alla formazione di uno specifico fondo regionale finalizzato integralmente alla formazione del personale tecnico ed amministrativo dell'Area Tecnica.

La Formazione sarà effettuata nelle forme che la Regione riterrà più idonee all'obiettivo descritto, anche attraverso specifiche convenzioni.

Art. 9
Quota collettiva

In considerazione del coinvolgimento delle strutture tecniche nella loro globalità alle attività di cui al presente regolamento, anche al di là dell'individuazione nominativa di cui al successivo art. 10, le Aziende, nei loro regolamenti, potranno prevedere una quota, nella misura non eccedente il 8% del fondo costituito ai sensi del precedente art. 7 da assegnare al personale tecnico ed amministrativo dipendente dell'Area Tecnica, anche se non coinvolto nominativamente.

Tale fondo sarà attribuito, a cura del Dirigente Responsabile, in relazione alle specificità delle singole strutture ed alla produttività di ciascuna figura.

Art. 10
Conferimenti incarichi

Sulla base della programmazione aziendale, il Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 del D. Lgs 163/06, individua i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e/o gli atti di pianificazione dell'Azienda che possono essere direttamente svolti, in tutto o in parte, dall'ufficio, indicando, se del caso, quali funzioni possono essere svolte all'interno dell'Ufficio, ed attesta che tale adempimento non arreca pregiudizio per la complessa attività istituzionale e regolamentare dell'Unità stessa.

Lo stesso Responsabile, sentito il personale interessato, individua i collaboratori interni all'Unità, diplomati e/o laureati, cui affidare le funzioni di responsabile del procedimento, progettista/i titolari formali dell'incarico, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direttore lavori, direttore/i operativo, (compreso coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) collaudatore, e loro collaboratori sia tecnici che amministrativi.

Tale individuazione avverrà in relazione a:
- la professionalità e competenza richiesta per lo specifico incarico
- la disponibilità dichiarata a partecipare al lavoro di gruppo
- l'attitudine a raggiungere i risultati nei modi e nei tempi fissati dal Responsabile e nel rispetto dei criteri di equità nonché, per quanto possibile, fatta salva la necessaria professionalità e la dichiarata disponibilità, con principio di rotazione nell'ambito delle risorse dell'Amministrazione.

Art. 11
Ripartizione del fondo

Per ogni singola funzione svolta, la quota incentivante individuata all'art. 5 (se del caso decurtata come visto all'art. 6), al netto della quota di cui agli artt. 8 e 9, è assegnata ad ogni singolo dipendente nel tetto massimo percentuale sotto indicato, fino alla concorrenza dell'intero (100%):

Per la funzione di Responsabile del Procedimento	
- Al tecnico che ha svolto l'attività	Max 75%
- Per il personale tecnico che svolge le attività di supporto tecnico al responsabile del procedimento	Max 30%
- Per il personale amministrativo che svolge le attività di supporto amministrativo al responsabile del procedimento	Max 20%

Per la funzione di progettazione	
- Al tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, se del caso ciascuno per la parte di rispettiva competenza	Max 80%
- Per il personale tecnico che svolge attività di supporto tecnico al responsabile della progettazione, senza firmare	Max 20%
- Per il personale amministrativo che svolge le attività di supporto amministrativo alla progettazione	Max 15%

Per la funzione responsabile per la sicurezza in fase di progettazione	
- Al tecnico che assume la responsabilità professionale della redazione firmando i relativi elaborati,	100%
- Per il personale che svolge le attività di supporto amministrativo	Max 10%

Per la funzione di direzione lavori	
- Al direttore dei lavori e/o direttori operativi (esclusa sicurezza) che hanno svolto l'attività assumendo la responsabilità professionale della DD.LL., se del caso ciascuno per la quota di rispettiva competenza,	Max 100%
- Per il personale che svolge attività di supporto tecnico alla DD.LL.	Max 30%
- Per il personale che svolge le attività di supporto amministrativo al direttore lavori	Max 10%

Per la funzione responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	
- Al tecnico che assume la responsabilità professionale della redazione firmando i relativi elaborati,	100%
- Per il personale che svolge le attività di supporto amministrativo	Max 10%

Per la funzione di collaudo	
- Per il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo	Max 100%
- Per il personale che svolge le attività di supporto tecnico	Max 20%
- Per il personale che svolge le attività di supporto amministrativo	Max 15%

L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 12
Pagamenti

Il fondo costituito è "versato" al conto "Debito verso i dipendenti" e da questo Conto viene prelevato per effettuare il pagamento verso i singoli dipendenti e per alimentare il fondo di cui all'art. 8, nei modi che verranno indicati dalla Regione.

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto, per ogni singolo lavoro, dal Dirigente preposto, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi posti a base del progetto.

Le quote incentivanti potranno essere riconosciute, di norma con cadenza annuale, in acconti commisurati all'attività effettivamente svolta; per la fase progettuale saranno riconosciuti acconti su livelli progettuali intermedi solo ove tali progettazioni siano approvate dall'Azienda; per la fase di direzione lavori saranno riconosciuti acconti proporzionali all'avanzamento lavori certificato da specifico atto di contabilità.

Art. 13
Copertura rischi professionali

Al personale interessato sono garantite, nello svolgimento delle attività correlate al presente regolamento le coperture

assicurative Inail e le coperture della responsabilità civile e patrocinio legale previste nei contratti collettivi di lavoro.

Inoltre le Aziende dovranno farsi carico, a propria cura e spese, delle seguenti assicurazioni:

- polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (Art. 90 c.5 D.lgs 163/2006)
- polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della validazione del progetto (Art. 37 c.2 allegato XXI D.lgs 163/2006)
- polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima (art. 27 c.5 Lr 27/2003).

L'assegnazione dell'incentivo di cui al presente atto di indirizzo non esime l'Amministrazione da tale obbligo.

Rimane escluso dagli oneri dell'Azienda, e quindi a carico del dipendente, l'eventuale stipula di polizza integrativa per la copertura della colpa grave.

Art. 14
Norme transitorie e finali

Le Aziende dovranno adeguare i propri regolamenti, per le parti in difformità, alle direttive contenute nel presente documento; il nuovo regolamento avrà efficacia per le attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, mentre per le attività precedentemente svolte varranno i precedenti accordi in essere, nel rispetto delle norme vigenti.

Il regolamento aziendale deve essere oggetto di contrattazione sindacale decentrata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1871 del 15 novembre 2011

Rinnovo Comitati dei Garanti di cui agli artt. 23 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8.06.2000.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone il rinnovo dei Comitati dei Garanti delle aree dirigenziali del SSN, competenti ad esprimere parere in merito alle ipotesi di recesso formulate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale nei confronti dei propri dirigenti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazioni n. 3939 e 3940 del 15 dicembre 2000 la Giunta regionale ha costituito, ai sensi degli artt. 23 dei CC.CC.NN.LL. dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) e della dirigenza medica e veterinaria, stipulati l'8.06.2000, i Comitati dei Garanti relativi alle medesime aree, chiamati ad esprimere un parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende ed enti del Ssn nei confronti dei propri dirigenti.

I predetti Comitati, ai sensi degli artt. 23, commi 6, dei citati contratti nazionali di lavoro durano in carica tre anni e sono stati quindi più volte rinnovati, da ultimo con Dgr n. 327 del 13 febbraio 2007.

Con deliberazione n. 1301 del 4 maggio 2010 la Giunta regionale ha prorogato i predetti comitati fino al rinnovo degli stessi in conformità alle vigenti norme e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Si palesa ora necessario procedere ad un nuovo rinnovo dei Comitati dei Garanti.

Si evidenzia che i Presidenti dei due Comitati, secondo il dettato contrattuale, devono essere nominati dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.

Alla Regione compete pure la nomina, all'interno di ciascun Comitato, di un secondo componente, sentito l'organismo di coordinamento dei Direttori generali delle Aziende sanitarie.

Il terzo componente è designato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie dei contratti di lavoro e, in mancanza di designazione unitaria, è sorteggiato dalla Regione tra i designati dalle singole organizzazioni sindacali.

Tutte le nomine di cui sopra devono prevedere anche i componenti supplenti.

Ciò premesso, si ritiene di procedere al rinnovo dei Comitati in questione in conformità alle disposizioni contenute nelle richiamate disposizioni contrattuali.

Con riferimento al Presidente dei due Comitati, si propone la nomina, quale titolare, dell'avvocato Marco Zanon dello studio legale Barel, Malvestio e Associati di Treviso e, quale supplente, dell'avvocato Francesca Toffali, dello studio legale Toffali di Verona, entrambi in possesso della necessaria qualificazione ed esperienza professionale.

In relazione al secondo componente, titolare e supplente, di nomina regionale, si propongono, sempre per entrambi i Comitati, i seguenti nominativi indicati dal Coordinamento dei Direttori Generali con note del 24 gennaio 2011 e del 28 ottobre 2011

- titolare: Dott. Francesco Benazzi, Direttore generale della A.Ulss n. 15 "Alta Padovana";
- supplente: Dott. Giuseppe Dal Ben, Direttore generale della A.Ulss n. 19 di Adria.

In relazione, infine, alla nomina dei componenti di designazione sindacale, si rappresenta che non avendo provveduto le OO.SS, nè della dirigenza medica e veterinaria, né della dirigenza SPTA, alla designazione unitaria, i competenti uffici regionali hanno proceduto il 21 marzo 2011 al sorteggio.

I componenti sorteggiati per il Comitato della dirigenza medica e veterinaria sono i seguenti:

- titolare: Dr. Ermanno Motta, dirigente medico dipendente dell'A.Ulss n. 22 di Bussolengo;
- supplente: Dr. Luciano Lamarca, dirigente medico dipendente dell'A.U.L.SS. n. 10 "Veneto Orientale".

I componenti sorteggiati per il Comitato della dirigenza Sanitaria. Professionale, Tecnica e Amministrativa sono i seguenti:

- titolare: Mario Manente, dirigente sindacale;
- supplente: Dott. Gilberto Tagliaro, dirigente psicologo, dipendente dell'A.Ulss n.13 di Mirano.

I dirigenti di cui sopra, dipendenti di Aziende Ulss sono stati autorizzati dalle medesime a partecipare alle riunioni dei Comitati, ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 10 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della Lr 7 gennaio 2011, n.1, dalla Dgr n. 634 del 17 maggio 2011 e dalla Dgr n. 742 del 7 giugno 2011, si ritiene di corrispondere ad ogni componente dei Comitati un gettone di presenza di € 232,41 per ciascuna seduta, pari al compenso di € 258,23 già riconosciuto ai componenti dei precedenti comitati, ridotto del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo la normativa vigente.

Pertanto si propone in base al numero delle sedute dei Comitati degli anni precedenti, di impegnare la somma di € 5.000=(cinquemila/00) sul cap. 60009 del bilancio di previsione 2011, rinviando ad atti del Dirigente regionale della Direzione Personale Servizio Socio Sanitario regionale l'impegno della stessa somma per gli esercizi finanziari 2012 e 2013.

L'attività di segreteria e di supporto dei Comitati sarà garantita dagli uffici della Direzione Personale Servizio Socio sanitario regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visti gli artt. 23 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8 giugno 2000;
- Visti gli articoli 20 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati il 3 novembre 2005;
- Visto l'art. 53, commi 8 e 10 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto l'art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto l'articolo 12 della comma 1, della Lr 7 gennaio 2011, n. 1;
- Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011;
- Vista la Dgr n. 742 del 7 giugno 2011;
- Visto l'art. 42, 1° e 3°comma della Lr 29.11.2001, n. 39.

delibera

1. di rinnovare, per la durata di tre anni, ai sensi degli artt. 23 dei CC.CC.NN.LL. dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulati l'8.06.2000, i Comitati dei Garanti relativi alle medesime aree, chiamati ad esprimere un parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende ed enti del Ssn nei confronti dei propri dirigenti;
2. di nominare i seguenti componenti dei Comitati:

a) per entrambi i Comitati:
   - Avv. Marco Zanon, Presidente titolare;
   - Avv. Francesca Toffali, Presidente supplente;
   - Dott. Francesco Benazzi, Componente titolare;
   - Dott. Giuseppe Dal Ben, Componente supplente.

b) per il Comitato dell'area della dirigenza medica e veterinaria:
   - Dr. Ermanno Motta, Componente titolare;
   - Dr. Luciano Lamarca, Componente supplente.

c) per il Comitato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa:
   - Signor Mario Manente, Componente titolare;
   - Dott. Gilberto Tagliaro, Componente supplente.

3. di corrispondere ai componenti dei Comitati, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di euro 223,41, ridotto del 10% rispetto a quello già riconosciuto ai componenti dei precedenti Comitati, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo12, comma 1, della Lr 7 gennaio 2011, n.1, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo la normativa vigente;
4. di disporre come segue la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 15.000 =(quindicimila) a favore dei componenti dei Comitati dei Garanti:
   - per l'esercizio finanziario 2011 con impegno di spesa di euro 5.000=(cinquemila) sul capitolo 60009 ad oggetto "Quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità;
   - per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 con imputazione della spesa di euro 5.000=(cinquemila) annui a carico dei fondi stanziati sul capitolo 60009 ad oggetto "Quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche" che nel bilancio di previsione pluriennale presenta sufficiente disponibilità, al cui impegno provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Personale Servizio Socio Sanitario regionale ad avvenuta esecutività dei corrispondenti bilanci di previsione annuali;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011: "compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo";
6. di dare atto che l'attività di segreteria e di supporto ai Comitati dei Garanti sarà garantita dagli uffici della Direzione Personale Servizio Socio Sanitario regionale;
7. di demandare a successivi decreti del Dirigente della Direzione Personale Servizio Socio Sanitario regionale la liquidazione dei compensi e del rimborso spese di cui al punto 2 in base alle rendicontazioni fornite dai componenti dei Comitati;
8. di demandare alla Direzione personale servizio socio sanitario regionale l'incarico di dare esecuzione al presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1872 del 15 novembre 2011

Piano regionale Prevenzione - anni 2010 - 2012. Impegno di spesa per la seconda annualità di attività.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera si intende approvare, per la seconda annualità di attività, l'impegno di spesa necessario per la prosecuzione dei progetti individuati dal Piano regionale Prevenzione 2010 - 2012 approvato con Dgr n. 3139/2010.
La delibera prevede un impegno di spesa pari a € 4.031.080,00 da imputarsi al Capitolo 101022 del bilancio regionale esercizio 2011(finanziamento regionale) e un importo di € 322.912,23 da imputare al Capitolo U101507 del bilancio regionale esercizio 2011 (finanziamento statale). L'impegno complessivo è pari a € 4.353.992,23 (quattromilionitrecentocinquantatrenovenovecentonovantadue//23).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 (PNP), approvato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 aprile 2010, ha previsto l'adozione da parte di ciascuna Regione, entro il 31/12/2010, di un Piano regionale Prevenzione per la realizzazione degli obiettivi e delle Linee di lavoro previste dal Piano Nazionale.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 si pone in continuità con il precedente Piano della Prevenzione 2005-2007, adottato con l'Intesa del 23 marzo 2005, Piano che è stato successivamente prorogato per l'anno 2008 con l'Intesa del 20 marzo 2008 e per l'anno 2009 con l'Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2009.

Il precedente Piano Prevenzione 2005-2007 prevedeva quattro ambiti di azione: la prevenzione della patologia cardiovascolare (incluse la prevenzione delle complicanze del diabete e dell'obesità); gli screening oncologici; le vaccinazioni; la prevenzione degli incidenti stradali, domestici e gli infortuni sul lavoro. Tali aree di intervento sono state sviluppate dalla Regione Veneto tramite appositi progetti di intervento che sono stati poi rendicontati al Ministero della Salute.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 introduce, accanto alla Prevenzione Universale, ben tre ulteriori Macroaree di intervento: la Medicina Predittiva, la Prevenzione della popolazione a rischio, la Prevenzione delle complicanze e recidive di malattia. All'interno di queste aree sono state inoltre individuate linee di intervento generale e obiettivi di salute.

La Regione Veneto con la Dgr n. 3139 del 14.12.2010 ha adottato il Piano regionale Prevenzione sviluppando tutte e quattro le Macroaree, sulla base del Quadro di riferimento regionale e quindi del profilo demografico, socio economico e di salute. Per ciascuna macroarea dunque sono stati individuati specifici progetti regionali in relazione agli obiettivi generali di salute definiti dal Piano Nazionale.

Il Piano regionale si articola in 67 progetti, come definiti nell'allegato C alla Dgr n. 3139/2010, ciascuno contraddistinto da un codice di Progetto in relazione alla Linea di intervento, articolato secondo obiettivi specifici, un crono-programma per ciascuno dei tre anni, indicatori di verifica, soggetti tutelati e referenti scientifici di Progetto.

Al fine di consentire alle Ulss capofila e agli altri enti di assicurare il monitoraggio e il coordinamento dei singoli progetti, con la Dgr n. 3139 /2010 è stato stanziato un finanziamento regionale, per garantire le attività indicate nei Progetti. Inoltre per disciplinare i rapporti tra i soggetti beneficiari dei finanziamenti e la Direzione Prevenzione è stato approvato, con Dgr n. 571 del 10.5.2011, lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e gli enti capofila e le convenzioni sono state sottoscritte dal Direttore generale delle aziende referenti di Progetto e dalla Direzione Prevenzione.

Anche per la seconda annualità 2011, per assicurare continuità dei progetti individuati dalla Delibera 3139/2010, è individuato un finanziamento regionale, sulla base delle proposte dei referenti scientifici di Progetto e di specifici preventivi agli atti dei Servizi della Direzione Prevenzione, a favore dei beneficiari e per gli importi individuati nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Non vengono finanziati con la presente delibera alcuni Progetti del Piano regionale, in quanto sono già stati finanziati con specifiche delibere, trattandosi di interventi di prevenzione e lotta alle zanzare in relazione alla necessità di evitare la diffusione della West Nile Disease. In particolare i progetti codice 2.6.8 e codice 2.6.9 sono stati finanziati con le delibere di Giunta n. 949 del 5/07/2011 e n.1094 del 26/07/2011 in quanto, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, le attività dovevano essere avviate per l'urgenza di procedere.

Per sostenere l'attività di screening presso le Aziende Ulss e per assicurare il miglioramento dei servizi vaccinali, considerato che la Regione veneto è l'unica Regione che ha sospeso l'obbligo vaccinale con la legge regionale n.7/2007, con la presente delibera sono previsti due finanziamenti da ripartire tra tutte le Aziende Ulss. In particolare si prevede di destinare alle Aziende Ulss per l'attività di miglioramento del sistema vaccinale (codice di progetto 2.4.1) una somma pari a 900.000,00 euro ripartita come da Allegato B, e per l'attività di screening (codice di progetto 3.1.1) un finanziamento a tutte le Aziende Ulss per una somma pari a 500.000,00 euro ripartita come da Allegato C.

Il Ministero della Salute ha poi concesso alla Regione Veneto un finanziamento aggiuntivo pari a € 322.912,23 in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 202/2005 per le emergenze; considerata la finalità del finanziamento, che è quella di attivare misure di prevenzione per affrontare le emergenze, si ritiene di destinare il finanziamento statale per l'attivazione presso tutte le Ulss del Veneto di un numero "verde" per fornire informazioni e chiarimenti ai cittadini in materia vaccinale. La somma verrà ripartita secondo le quote indicate nell'Allegato D al presente provvedimento e andrà rendicontata al Ministero della Salute sulla base dei resoconti delle Aziende Ulss.

Il Ministero della Salute ha inoltre stanziato un finanziamento di € 500.000,00 con Dm del 28/10/2010 a sostegno del progetto "Contrasto del rischio infortuni mortali e invalidanti nelle aziende a rischio" (codice 2.2.3.) pertanto con la presente delibera si intende ripartire questo finanziamento tra le Aziende Ulss del Veneto secondo l'Allegato E al presente provvedimento, per sviluppare la prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare attenzione al mondo delle aziende a rischio.

Per questo importo, stanziato dal Ministero, si rende necessario demandare ad un successivo atto del Dirigente regionale della Prevenzione il formale impegno e la liquidazione, dopo l'adozione della legge di assestamento del bilancio 2011.

Con Dm della Salute del 28/10/2010 il Ministero della

Salute ha concesso un finanziamento pari a € 726.000,00 alla Regione Veneto, per sostenere la promozione della salute con riferimento in particolare alla lotta al fumo in quanto fattore di rischio.

Con la presente delibera si intende proporre l'assegnazione del predetto finanziamento statale e la conseguente ripartizione tra tutte le Aziende Ulss del Veneto secondo l'Allegato F, al presente provvedimento, a sostegno del Progetto regionale di prevenzione dal fumo (codice 2.9.11) presso tutte le Aziende Ulss e per avviare una campagna di comunicazione regionale con riferimento alle specifiche aree del progetto. In particolare l'iniziativa è mirata a prevenire l'iniziazione al fumo nei giovani, aiutare i fumatori a smettere, proteggere i non fumatori dal fumo passivo, cercando altresì di promuovere comportamenti salutari quali l'attività fisica ed una sana alimentazione.

Per il formale impegno e la liquidazione di questo finanziamento, si rinvia a successivo atto del Dirigente regionale della Prevenzione, dopo l'adozione della legge di assestamento del bilancio 2011.

Resta inteso che le Ulss beneficiarie dei finanziamenti statali presenteranno la relativa rendicontazione e relazione finale di attività alla Regione Veneto entro le medesime tempistiche già previste per il PRP, relazioni che successivamente la Regione invierà al Ministero, ente finanziatore.

In relazione alle scadenze delle rendicontazioni si richiama quanto già contenuto nella nota del 4 aprile 2011 prot n. 108863 della Direzione regionale Prevenzione con cui tra l'altro si evidenzia l'opportunità, per evitare difficoltà di rendicontazione dovute all'avvio dei progetti e all'impegno di spesa, che gli enti beneficiari dei finanziamenti regionali e statali possano individuare uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio aziendale cui imputate tutte le spese per l'attività del progetto, comprese le eventuali anticipazioni che si rendessero necessarie, in attesa di introitare il finanziamento di sostegno al progetto.

I finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti del Piano regionale Prevenzione non potranno in alcun modo essere destinati, a spese per catering e buffet, a spese per corsi di lingue straniere, nonché alle spese previste dalla Lr n. 1 del 2011 sul contenimento della spesa pubblica. Le aziende hanno la facoltà di utilizzare quota parte degli stessi finanziamenti per incrementare, ai sensi, dell'articolo 30, comma 3, lett. b) del Ccnl del Comparto Sanità, stipulato il 19.4.2004, il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, al fine di remunerare il personale che concorre, al di fuori dell'orario di servizio, alla realizzazione dei predetti progetti.

Con la presente deliberazione viene proposto il finanziamento regionale della seconda annualità del Piano regionale Prevenzione come ripartito nell'Allegato A, per un importo totale di € 4.031.080,00 impegnato sul capitolo 101022 del bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità.

Per quanto riguarda i finanziamenti statali, il cui importo complessivo è di € 1.548.912,23 come risulta dall'Allegato A, si ritiene di impegnare la somma di € 322.912,23 sul capitolo U101507 "adozione di misure per la prevenzione dell'influenza aviaria (D.L. 1/1/2005 n. 202)" del bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità. Il restante importo pari a € 1.226.000,00 verrà impegnato e liquidato con provvedimento della Dirigente regionale della Prevenzione, dopo l'adozione della legge di assestamento di bilancio 2011.

Si dà atto inoltre che il finanziamento come sopra determinato sarà erogato ai beneficiari in due tranches così distinte:

- un acconto per un importo pari all'80% dell'impegno finanziario previsto, entro 6 mesi dall'adozione del presente provvedimento, come tra l'altro previsto dalle convenzioni già sottoscritte con le Aziende;
- il rimanente 20% del finanziamento previsto, a seguito della presentazione della relazione sull'attività svolta e relativa rendicontazione, a firma del Direttore generale dell'Ente beneficiario.

La documentazione sull' attività svolta e la rendicontazione andrà inviata alla Direzione regionale Prevenzione entro e non oltre il 31 gennaio 2013 per l'inoltro al Ministero ai fini della certificazione dei risultati del Piano regionale Prevenzione.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Richiamata l'Intesa Sato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, così come modificata e integrata in data 7 ottobre 2010.

Preso atto della nota prot. n. 192529 del 20 aprile 2011 della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.

Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Vista la DgrV n. 3139 del 14 dicembre 2010.

Vista la Dgr n. 571 del 10 maggio 2011.

delibera

1. di assicurare la prosecuzione, per la seconda annualità, dei progetti del "Piano regionale Prevenzione 2010-2012 del Veneto", così come definiti con Dgr n. 3139/2010, tramite specifici finanziamenti regionali e statali, secondo gli importi indicati all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di assegnare i finanziamenti per la realizzazione dei Progetti del Piano regionale Prevenzione a favore dei beneficiari indicati negli Allegati A, B e C; impegnando l'importo complessivo di € 4.031.080,00 sul capitolo 101022 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 che presenta sufficiente disponibilità,

3. di assegnare ai beneficiari indicati nell'Allegato D. l'importo di € 322.912,23 impegnandolo sul capitolo U 101507 del bilancio regionale esercizio 2011, che presenta sufficiente disponibilità. Gli altri finanziamenti statali pari a 1.226.000,00 verranno impegnati successivamente con provvedimento del Dirigente regionale della Prevenzione secondo le tabelle di ripartizione di cui agli Allegati E e F;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Prevenzione della liquidazione a favore dei beneficiari, a titolo di acconto, dell'importo pari all'80% dell'impegno finanziario previsto all'adozione della delibera. Il saldo, pari al 20% dell'impegno finanziario previsto, verrà liquidato a seguito della presenta-

zione della relazione sull'attività svolta e della relativa rendicontazione finanziaria, a firma del Direttore generale dell'Azienda/Ente incaricato, da inviare alla Direzione regionale Prevenzione entro e non oltre il 31 gennaio 2013 ai fini della certificazione dei progetti del Piano regionale Prevenzione da parte del Ministero della Salute;

5. di annullare le prenotazioni n. 271 di € 248.380,00 per l'esercizio 2011, disposta con la Dgr n. 3455 del 30.12.2010, n. 164 per € 120.000,00 per l'esercizio 2011 disposto con Dgr n. 1420 del 18.5.2010 e n. 131 per € 40.600,00 con Dgr n. 4262 del 29.12.2009;

6. di dare atto che la presente deliberazione comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n 1/2011.

Allegato A

Beneficiari	Importo in € su Cap 101022	Codice progetto	
Az. Ulss 13	€ 46.000,00	2.1.1	
Az. Ulss 20	€ 180.500,00	2.1.2	
Az. Ulss n. 22	€ 50.000,00	2.2.1	
Az. Ulss n. 20	€ 50.000,00	2.2.2	
Az. Ulss 16	€ 25.000,00	2.2.3	
Az. Ulss n. 6	€ 40.000,00	2.2.4	
Az. Ulss 16	€ 70.000,00	2.2.5	
Az. Ulss 4	€ 50.000,00	2.2.6	
Ulss n. 13	€ 70.000,00	2.2.8	
Az. Ulss 12	€ 55.000,00	2.2.9	
Az. Ulss n. 22	€ 27.500,00	2.2.10	
Az. Ulss 1	€ 105.000,00	2.2.11	
Az. Ulss 18	€ 33.000,00	2.3.1	
Az. Ulss 20	€ 93.000,00	2.4.1	
Tutte Az. Ulss	€ 900.000,00	2.4.1	Allegato B
AZ Osp di Verona	€ 50.000,00	2.4.3	
Az Ulss 4	€ 271.380,00	2.4.4	
Az Ulss n. 13	€ 37.300,00	2.6.2	
Az Ulss n. 4	€ 130.000,00	2.6.5	
Università Padova	€ 40.000,00	2.6.6	
Az Ulss n. 20	€ 50.000,00	2.6.7	
Centro Malattie Tropicali Sacro Cuore		2.6.8	Dgr 949 del 5/7/2011
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie		2.6.9	Dgr 1094 del 26/7/2011
Az. Ulss 4	€ 20.000,00	2.7.1	
Arpav	€ 50.000,00	2.7.2	
Az Ulss 7	€ 30.000,00	2.7.2	
Az. Ulss 12	€ 5.000,00	2.7.3	
Arpav	€ 60.900,00	2.7.4	
Arpav	€ 25.000,00	2.7.6	
Arpav	€ 25.000,00	2.7.7	
Az. Ulss n. 13	€ 100.000,00	2.9.1	
Az. Ulss n. 12	€ 20.000,00	2.9.2	
Az. Ulss n. 20	€ 91.000,00	2.9.7	
Az. Ulss n. 20	€ 163.500,00	2.9.8	
Az Ulss 1	€ 10.000,00	2.9.10	
Az. Ulss 19 e Ulss 4	€ 260.000,00	2.9.10	
Az. Ulss n. 12	€ 108.000,00	2.9.10	
Tutte Az. Ulss	€ 500.000,00	3.1.1	Allegato C
Istituto Oncologico Veneto	€ 45.000,00	3.1.1	
Istituto Oncologico Veneto	€ 64.000,00	3.1.4	
Ulss n. 17	€ 40.000,00	3.5.3	
Az. Ulss n. 9	€ 10.000,00	3.7.1	
Azienda Ospedaliera Di Padova	€ 30.000,00	3.7.2	
Totale	€ 4.031.080,00		

Beneficiari	Importo in € su Fsn	Codice Progetto	
Tutte Az. Ulss	€ 322.912,23	2.4.1	Allegato D
Tutte Az. Ulss	€ 500.000,00	2.2.3	Allegato E
Tutte Az. Ulss	€ 726.000,00	2.9.10	Allegato F
Totale	€ 1.548.912,23		

Allegato B

Schema calcolato considerando un minimo di 35.000 euro fissi per ulss, il resto rispetto alla % dei nati

Aulss	nati	% nati	fisso	variabile	euro
1	981	0,02	35.000	2.738	37.738
2	730	0,02	35.000	2.038	37.038
3	1752	0,04	35.000	4.890	39.890
4	1911	0,04	35.000	5.334	40.334
5	1940	0,04	35.000	5.415	40.415
6	3138	0,07	35.000	8.759	43.759
7	2040	0,04	35.000	5.694	40.694
8	2768	0,06	35.000	7.726	42.726
9	4223	0,09	35.000	11.787	46.787
10	1960	0,04	35.000	5.471	40.471

12	2446	0,05	35.000	6.827	41.827
13	2512	0,05	35.000	7.011	42.011
14	547	0,01	35.000	1.527	36.527
15	2809	0,06	35.000	7.840	42.840
16	4635	0,10	35.000	12.937	47.937
17	1600	0,03	35.000	4.466	39.466
18	1470	0,03	35.000	4.103	39.103
19	545	0,01	68.000*	1.521	69.521
20	4654	0,10	35.000	12.990	47.990
21	1604	0,03	35.000	4.477	39.477
22	3028	0,06	35.000	8.451	43.451
Totale	47293	1,00	768.000	132.000	900.000

Finanziamento regionale: riparto tra le Aziende Ulss del finanziamento per l'attuazione del Progetto 2.4.1 – Vaccinazioni

Allegato C

Finaziamento regionale: riparto tra le Aziende Ulss del finanziamento per l'attuazione del Progetto 3.1.1 – Screening oncologici

Azienda Ulss	Popolazione bersaglio - screening mammografico per Azienda Ulss	Totale (quota in proporzione alle donne 50-69 anni)
01 - Belluno	17.891	€ 14.689
02 - Feltre	11.054	€ 9.076
03 - Bassano del Grappa	21.170	€ 17.382
04 - Alto vicentino	22.346	€ 18.347
05 - Ovest vicentino	20.526	€ 16.853
06 - Vicenza	38.334	€ 31.474
07 - Pieve di Soligo	27.040	€ 22.201
08 - Asolo	28.411	€ 23.327
09 - Treviso	49.979	€ 41.035
10 - Veneto Orientale	27.359	€ 22.463
12 - Veneziana	43.718	€ 35.895
13 - Mirano	34.074	€ 27.976
14 - Chioggia	9.391	€ 7.710
15 - Alta Padovana	28.168	€ 23.127
16 - Padova	63.696	€ 52.298
17 - Este	22.895	€ 18.798
18 - Rovigo	23.318	€ 19.145
19 - Adria	10.044	€ 8.247
20 - Verona	58.040	€ 47.654
21 - Legnago	18.484	€ 15.176
22 - Bussolengo	33.039	€ 27.127
Totale Veneto	608.977	€ 500.000

Allegato D

Finanziamento statale: riparto tra le Aziende Ulss del finanziamento per l'attuazione del Progetto 2.4.1 - Numero verde vaccinazioni

Aulss	Finanziamento
1	€ 15.376,77
2	€ 15.376,77
3	€ 15.376,77
4	€ 15.376,77
5	€ 15.376,77
6	€ 15.376,77
7	€ 15.376,77
8	€ 15.376,77
9	€ 15.376,77
10	€ 15.376,77
12	€ 15.376,77
13	€ 15.376,77
14	€ 15.376,77
15	€ 15.376,77
16	€ 15.376,77
17	€ 15.376,77
18	€ 15.376,77
19	€ 15.376,77
20	€ 15.376,77
21	€ 15.376,77
22	€ 15.376,77
Regione	€ 322.912,23

Allegato E

Finanziamento statale: riparto tra le Aziende Ulss del finanziamento per l'attuazione del Progetto 2.2.3 - Contrasto del rischio di infortuni mortali ed invalidanti nelle aziende a rischio

Ulss	Risorse destinate (€)
1. Belluno	23.809,52
2. Feltre	23.809,52
3. Bassano del Grappa	23.809,52
4. Thiene	23.809,52
5. Arzignano	23.809,52
6. Vicenza	23.809,52
7. Pieve di Soligo	23.809,52
8. Asolo	23.809,52
9. Treviso	23.809,52

10. S.Donà del Piave	23.809,52
12. Venezia	23.809,52
13. Mirano	23.809,52
14. Chioggia	23.809,52
15. Cittadella	23.809,52
16. Padova	23.809,52
17. Este	23.809,52
18. Rovigo	23.809,52
19. Adria	23.809,52
20. Verona	23.809,52
21. Legnago	23.809,52
22. Bussolengo	23.809,52
Totale	500.000,00

Allegato F

Finanziamento statale: riparto tra le Aziende Ulss del finanziamento per l'attuazione del Progetto PRP 2.9.11 - Patologie fumo correlate

Aulss	euro
1	31.690
2	31.690
3	31.690
*4	92.190
5	31.690
6	31.690
7	31.690
8	31.690
9	31.690
10	31.690
12	31.690
13	31.690
14	31.690
15	31.690
16	31.690
17	31.690
18	31.690
19	31.690
20	31.690
21	31.690
22	31.690
Totale	726.000

*Il finanziamento all'Aulss n. 4 tiene conto della realizzazione di una campagna regionale di promozione della salute.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1873 del 15 novembre 2011

Tariffario Unico regionale relativo alle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto per l'esecuzione delle vaccinazioni: modifica ed integrazione alla Dgr n. 1664 del 9/06/2009.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Modifica, per la parte relativa alle vaccinazioni, al tariffario regionale approvato con Dgr n. 1664/2009 al fine di garantire un'offerta vaccinale più ampia. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 322 del 13/02/2007 la Giunta regionale ha definito il Tariffario Unico regionale per le vaccinazioni, relativamente alle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto, integrando e modificando quanto in precedenza disposto dalle deliberazioni n. 1948 del 20/07/2001, n. 3888 del 31/12/2001, n. 922 del 19/04/2002, n. 3930 del 30/12/2002 e n. 3258 del 16/10/2007.

La Regione Veneto dopo l'approvazione della Lr n. 7/2007 "Legge sulla sospensione dell'obbligo vaccinale" ha mantenuto gli elevati livelli di copertura vaccinale raggiunti attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione al fine di rendere la vaccinazione una scelta consapevole con una adesione spontanea, ha monitorato gli effetti prodotti dalla sospensione di tale obbligo attraverso azioni di controllo sui flussi dei dati relativi alle vaccinazioni e ha destinato finanziamenti alle Aziende Ulss per la realizzazione di attività e progetti specifici per il miglioramento del sistema vaccinale veneto.

Oltre a mantenere alto il livello di copertura vaccinale la Regione Veneto ha anche promosso una più ampia offerta non solo per l'infanzia e l'adolescenza ma anche per gli adulti appartenenti alle categorie a rischio, per coloro che hanno patologie croniche e per coloro che vengono ritenuti a rischio per esposizione professionale.

In data 20/12/2007 è stata sancita un'Intesa tra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzata a fornire indicazioni per l'offerta attiva e gratuita del vaccino contro l'infezione da Human Papilloma Virus (HPV) alla coorte delle undicenni a partire dal 1° gennaio 2008.

Con Dgr n. 411 del 26/02/2008 la Giunta regionale ha approvato il Calendario Vaccinale della Regione Veneto inserendo la vaccinazione gratuita contro l'HPV per l'anno 2008 alla coorte delle nate nel 1996 e nel 1997 (undicenni e dodicenni) e prevedendo la vaccinazione per le donne che si trovano nella fascia di età tra i 13 e i 26 anni, previo pagamento di ticket regionale e con Dgr n. 412 del 26/02/2008 la Giunta regionale ha stabilito in euro 114,50 (omnicomprensiva di Iva e prestazione) la tariffa per singola dose del vaccino anti-Papilloma virus (HPV).

Con Dgr n. 1613 del 17/06/2008 è stata apportata una modifica al Tariffario Unico regionale relativo alle presta-

zioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto relativamente alla tariffa per singola dose del vaccino anti-Papilloma virus (HPV) che è stata stabilita in euro 105,40 (omnicomprensiva di Iva e prestazione) per singola dose modificando la propria precedente Dgr n. 412 del 26/02/2008. Tale riduzione dell'importo è stata possibile a seguito della comunicazione da parte del Centro regionale Acquisti, con nota prot. n. 461/CRA/08 del 19 marzo 2008, che la Ditta aggiudicatrice ha chiesto ed ottenuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco la diminuzione del prezzo al Pubblico del vaccino da € 188,15 a € 171,64 Iva inclusa.

Con la stessa Dgr n. 1613/2008 è stata approvata l'estensione della vaccinazione gratuita contro l'HPV alle donne che si trovano in stato di invalidità civile pari al 100% o alle quali è stato riconosciuto un aggravamento secondo quanto previsto all'articolo 3 della Legge 104/1992 e che si trovano nella fascia di età tra i 13 e i 26 anni, al fine di garantire loro una maggiore tutela.

Con Dgr n. 1664 del 9/06/2009, a seguito delle continue modifiche nel prezzo del vaccino offerto alle Aziende Ulss, è stato modificato il Tariffario Unico relativamente alla vaccinazione anti-Papilloma virus (HPV), stabilendo che il costo del vaccino venisse così formulato: costo del vaccino sostenuto dall'Azienda Ulss + Iva al 10% + 10 euro per la somministrazione, pari ad euro 70,50, considerando l'importo di euro 105,40 (omnicomprensivo di Iva e prestazione) di cui alla Dgr 1613/2008 la tariffa massima applicabile.

Tale tariffa viene applicata a tutte le donne non rientranti nella Categoria a cui spetta la vaccinazione gratuita fino all'età indicata nella scheda tecnica del vaccino.

In linea con le determinazioni della Giunta regionale il gruppo di lavoro per le vaccinazioni, istituito con Ddr n. 261 del 18/05/2005 e modificato ed integrato nella sua composizione con Ddr n. 11 del 12/06/2008, ha aggiornato il precedente Tariffario Unico regionale per la parte relativa alle vaccinazioni secondo quanto contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante.

Nel tariffario sono inserite vaccinazioni richieste o raccomandate per soggetti esposti a rischio che non sono previste dai LEA o sostenute dal calendario vaccinale vigente. Tali vaccini vengono somministrati con la compartecipazione della spesa a carico dell'utente.

Nel tariffario regionale è inserito il nuovo vaccino inattivato contro l'encefalite giapponese, offerto ai viaggiatori internazionali che si recano nei Paesi a rischio, e che attualmente è l'unico registrato in Italia. La quota indicata è stata calcolata in base al costo del vaccino offerto dalla Ditta fornitrice all'ente pubblico, comprensivo di Iva e della prestazione, pari ad euro 75,00. Tale vaccino sostituisce il precedente e dai dati di letteratura risulta più efficace e immunogeno e meno reattogeno rispetto al quello importabile dall'estero.

Nel tariffario è inoltre inserito il nuovo vaccino anti-pneumococcico coniugato 13-valente, recentemente registrato in Italia. Tale vaccino conferisce una più ampia protezione nei confronti delle malattie invasive da pneumococco rispetto a quello 7-valente, attualmente non disponibile in Italia; la quota prevista per questo vaccino è stata calcolata in base al costo del vaccino offerto dalla Ditta fornitrice all'ente pubblico, comprensivo di Iva e della prestazione, pari ad euro 57,00.

Di nuova introduzione nel tariffario è il vaccino per la meningite coniugato tetravalente che si aggiunge a quello tetravalente polisaccaridico. Il vaccino coniugato tetravalente ha una maggiore efficacia e viene raccomandato prevalentemente ai viaggiatori che si recano in Paesi a rischio per la circolazione di questi ceppi. Anche per questo vaccino la quota è stata calcolata in base al costo del vaccino offerto dalla Ditta fornitrice all'ente pubblico, comprensivo di Iva e della prestazione, pari ad euro 54,00.

Il vaccino contro l'encefalite giapponese, il vaccino anti-pneumococcico coniugato 13-valente e il vaccino per la meningite coniugato tetravalente sono offerti attualmente in modo esclusivo dalle rispettive ditte fornitrici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto l'articolo 4 della Lr n. 1/1997;

Vista la Lr n. 7 del 23/03/2007;

Viste le Dgr n. 1948 del 20/07/2001, n. 3888 del 31/12/2001, n. 922 del 19/04/2002, n. 3930 del 30/12/2002, n. 322 del 13/02/2007, n. 3258 del 16/10/2007, n. 411 del 26/02/2008, n. 412 del 26/02/2008, n. 1613 del 17/06/2008 e n. 1664 del 9/06/2009;

Visti i Ddr n. 261 del 18/05/2005 e n. 11 del 12/06/2008.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'Allegato "A" al presente provvedimento di cui è parte integrante, contenente le modifiche, per la parte relativa alle "vaccinazioni", al Tariffario Unico regionale relativo alle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto, modificando la propria precedente Dgr n. 1664 del 9/06/2009;
2. di dare atto che l'Allegato "A" sostituisce l'Allegato "A" della Dgr n. 1664/2009;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Prevenzione a dare la massima e immediata diffusione della presente deliberazione.

(segue allegato)

Allegato A

Tariffario Unico regionale delle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto.

§2 - Area sanità pubblica

2.1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

…omissis…

Vaccinazioni

Vaccinazioni per	Tariffa in Euro (per singola dose)
Colera	30.00 (*)
Encefalite da zecche (TBE) adulti	38.00
Encefalite da zecche (TBE) pediatrico	28.00
Encefalite giapponese	75.00
Epatite A	27.00**
Epatite A+B adulti	40.00
Epatite A+B pediatrica	30.00
Epatite B adulti	25.00
Epatite B pediatrica	20.00
Epatite B potenziato	51.00
Febbre gialla	25.00**
Febbre tifoide	20.00
Human Papilloma Virus (HPV)	vedi nota
Influenza	10.00
Meningite (coniugato, gruppo C)	20.00
Meningite (polisaccaridico, gruppo A,C,W135,Y)	20.00
Meningite (coniugato, gruppo A,C,W135,Y)	54.00
Pneumococco polisaccaridico	30.00
Pneumococco coniugato (13 valente)	57.00
Rabbia	35.00***
Rotavirus	vedi nota
Consulenza sanitaria per i viaggiatori internazionali	20.00 (****)
Nota: la tariffa di compartecipazione è costituita dal costo di acquisto del vaccino comprensivo di IVA, a cui vanno aggiunti 10.00 euro per la prestazione. Questo si applica anche per la somministrazione di eventuali vaccini di nuova introduzione.	

(*) per ciclo completo. Per le dosi di richiamo il ticket è di 15 euro.
** sono esenti dal pagamento del ticket i bambini e gli adolescenti fino all'età della scuola dell'obbligo (16 anni) originari da Paesi ad alta endemia che rientrino periodicamente nei Paesi di origine dei genitori.
*** nella profilassi post esposizione il vaccino è gratuito
**** il costo è per singola persona o per nuclei familiari. Sono esclusi dal pagamento: gli immigrati che rientrano in patria per far visita ai familiari e persone che svolgono attività di volontariato e/o soccorso all'estero (Dgr n. 2326 del 1 agosto 2003, nota regionale n. 11.05.06, prot. n. 291377/50.03.50).

N.B. Il presente tariffario non è applicabile nei casi particolari già esentati dal pagamento in quanto previsto da normative nazionali o indicazioni Regionali (Dgr n. 2326 del 1 agosto 2003, nota regionale prot. n. 291377/50.03.50 del 11.05.06, nota regionale n. 383675/50.03.50 del 14.07.2009) e in corso di specifiche campagne.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1874 del 15 novembre 2011

Partecipazione della Regione Veneto al VI Forum Risk Management in Sanità promosso da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Fondazione per la Sicurezza in Sanità.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento determina il contributo economico per la partecipazione al Forum nazionale sul Risk Management che si svolgerà in Arezzo dal 22 al 25.XI.2011 oltre a concedere l'autorizzazione all'utilizzo del logo regionale nell'ambito dell'evento in parola.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il tema del rischio clinico e della sicurezza del paziente si impone alla comunità medica quale settore di rilevante interesse coinvolgendo trasversalmente diversi settori della sanità.

Una medicina sempre più tecnologica ed aspettative di cura sempre più elevate da parte dei cittadini hanno determinato una serie di criticità tali da porre la gestione del rischio clinico come uno degli strumenti più importanti per il miglioramento della qualità dell'assistenza.

Quale momento di confronto sul tema della prevenzione del rischio, annualmente, in Arezzo, viene organizzato il Forum Risk Management, un evento durante in quale Ministero, Enti regionali, Aziende sanitarie e fornitori privati dialogano in merito alle attività più efficaci da porre in essere per conseguire la massima contrazione del rischio in sanità.

La prossima VI edizione del Forum Risk Management avrà luogo dal 22 al 25 novembre del corrente anno e sarà svolta presso le strutture delle Fiere e Congressi in Arezzo avendo quali temi centrali del dibattito, l'innovazione, la telemedicina, le esperienze migliori di gestione del rischio e di sicurezza per il paziente, le novità introdotte dai nuovi strumenti di gestione del contenzioso, la sicurezza in sala operatoria.

In virtù dell'attuale ruolo ricoperto dalla Regione del Veneto quale "Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome", la società Gutenberg Srl che gestisce in esclusiva la precitata manifestazione - con nota trasmessa via e mail alla Segreteria regionale per la Sanità acquisita al prot. 512082/2011, ha inviato il modulo di proposta contrattuale, unitamente al regolamento generale e tecnico, proponendo la partecipazione dell'intestata Regione con il ruolo di Ente Promotore - visibilità di pari grado a quella assunta nel medesimo contesto dal Ministero, dall'Agenas e dall'Istituto Superiore Sanità (ISS) - fissando il costo di partecipazione in € 5.000,00, oltre IVA, per un importo complessivo di € 6.050,00.

La partecipazione regionale troverà concreta evidenza, tra le altre, attraverso l'utilizzo del logo istituzionale in tutte le

comunicazioni ufficiali legate al Forum, con l'inserimento di una pagina istituzionale sul catalogo della manifestazione, con la presenza di uno specifico stand nel quale troveranno spazio i materiali proposti dalle Aziende sanitarie del SSR e dalla stessa Regione, oltre che con la partecipazione ai dibattiti del personale afferente al mondo sanitario del territorio Veneto.

Invero, la predetta manifestazione - per i temi che qui sono trattativi - si colloca nel solco dell'impegno nel settore del risk management che l'Amministrazione regionale ha ritenuto di perseguire e che ha formalizzato con la DgrV n. 2905 del 29.IX.2009 con la quale, tra le altre, è stata disposta la collocazione del "programma regionale per la sicurezza del paziente" presso le strutture dell'Azienda Ussl n. 18; a quest'ultima peraltro, è stata demandata anche la cura degli aspetti contabili amministrativi sottesi alla progettualità in parola, attività trasfuse nella DgrV n. 3447 del 30.XII.2010 avente ad oggetto "… l'approvazione del piano di attività e del preventivo di spesa ed erogazione del finanziamento per il secondo anno ai sensi della deliberazione n. 2905/2009".

In considerazione della coincidenza di interesse tra i temi di cui all'evento aretino e le iniziative di cui alla ricordata deliberazione n. 2905/2009, si ritiene che il costo di partecipazione della Regione del Veneto debba trovare copertura nel finanziamento già assegnato nell'ambito della realizzazione di tale programma e con il finanziamento già impegnato con la DgrV n. 3447/2010.

Pertanto, considerato che la DgrV n. 2905/2009 ha affidato all'Azienda Ulss n. 18 la gestione amministrativa e contabile del programma triennale, assegnando alla stessa un finanziamento annuo pari ad euro 100.000,00, si propone di conferire delega al Direttore generale di tale Azienda per la sottoscrizione del contratto per adesione della Ditta Gutenberg Srl e la liquidazione del costo per l'iscrizione all'evento per un importo pari a € 5.000,00, oltre IVA, per complessivi € 6.050,00, nell'ambito del finanziamento impegnato con DgrV n. 3447 del 30.XII.2010 (capitolo n. 60009 - impegno n. 5976/2010).

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la DgrV n. 2905 del 29.IX.2009;

Vista la DgrV n. 3447 del 31.XII.2010;

Vista la proposta contrattuale acquisita in atti dalla struttura proponente al prot. 512082 del 3.XI.2011.

delibera

1. la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di ente promotore, alla VI edizione del Forum Risk Management, manifestazione che - in programma in Arezzo dal 22 al 25.XI.2011 - rappresenta un momento di condivisione delle esperienze migliori di gestione del rischio e di sicurezza per il paziente, di analisi sulle novità introdotte dai nuovi strumenti di gestione del contenzioso, la sicurezza in sala operatoria;

2. di conferire delega al Direttore generale dell'Azienda USSL n. 18 - ente cui è stata affidata la gestione amministrativa del "programma regionale per la sicurezza del paziente" - alla sottoscrizione del contratto per adesione con la società Gutenberg Srl oltre alla liquidazione del costo per l'iscrizione all'evento de quo, importo pari a € 5.000,00 oltre IVA, per complessivi € 6.050,00, nell'ambito del finanziamento impegnato con DgrV n. 3447 del 30.XII.2010 (capitolo n. 60009 - impegno n. 5976/2010);

3. di conferire mandato al dirigente regionale della Unità Complessa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata di coordinare le iniziative sottese all'intervento regionale nella manifestazione di cui al punto 1) con facoltà di coinvolgere - per gli aspetti tecnico scientifici sottesi all'intervento regionale nella manifestazione - anche l'Agenzia regionale Socio Sanitaria, ARSS;

4. di conferire mandato al dirigente della Direzione Comunicazione e Informazione per l'esecuzione degli adempimenti connessi al rilascio del logo regionale;

5. di dare atto che la somma di cui al punto 2) non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della Lr n. 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1875 del 15 novembre 2011

D. Lgs. n. 112/98. Lr n. 11/2001. Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Spese operative programmabili: assegnazione delle risorse. Anno 2011.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Assegnazione di € 123.764,40 alle Unità di Progetto Genio civile per assicurare lo svolgimento del servizio di piena

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:

Come noto, l'art. 86 del D.Lgs. n. 112/98 attribuisce alle Regioni il compito di provvedere alla gestione dei beni del demanio idrico e l'art. 89 del medesimo decreto pone a carico delle Regioni l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

In materia di suddivisione e organizzazione delle spese di gestione inerenti il demanio idrico, la Giunta regionale si è espressa con provvedimenti n.3082/2001 e n.1567/2002. In particolare, con quest'ultimo atto le spese succitate sono state suddivise in:

- spese correnti di funzionamento;
- spese correnti operative;
- spese di investimento.

Per le spese correnti operative, si procede secondo assegnazioni annuali a favore delle Unità di Progetto del Genio civile.

Giova ricordare che con il termine "spese operative" si intendono, ai sensi della Dgr n. 1567/2002, "le spese non fisse, necessarie allo svolgimento delle attività operative delle strutture, che comprendono le spese per assicurare lo svolgimento del servizio di piena, comprese le eventuali prestazioni di soggetti privati, previe idonee convenzioni, nonché le spese per il reintegro delle dotazioni dei magazzini idraulici". A tal riguardo, si rammenta altresì il ruolo operativo svolto dalle Unità di Progetto Genio civile per la salvaguardia del territorio e di gestione dell'emergenza, anche ai fini della tutela dell'incolumità delle persone.

Fino all'annualità 2007, per le spese operative, si è proceduto

mediante assegnazione di budget operativi a favore dei Dirigenti delle predette Unità di Progetto ai sensi dell'art. 49 della Lr n. 39/2001, a copertura dell'intero fabbisogno annuale richiesto, mentre dall'annualità 2008 detta procedura è stata modificata al fine di adeguarsi alle norme di bilancio e contabilità.

Pertanto, previo accordi intercorsi tra la Direzione Difesa del Suolo e la Direzione Ragioneria, si è addivenuti alla necessità di suddividere le spese operative in due tipologie distinte:

- spese operative non programmabili;
- spesa operative programmabili.

In particolare vengono definite:

- la spesa operativa non programmabile, da gestire tramite apertura di Budget Operativo a favore di un titolare ed eventualmente di un suo sostituto, quale strumento che consente la liquidazione immediata di forniture e/o acquisti urgenti/imprevedibili di modesta entità;
- la spesa operativa programmabile, da gestire tramite assegnazione di fondi all'Unità periferica, da impegnarsi mediante procedura ordinaria (decreto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo) solo dopo l'avvenuta quantificazione della spesa e l'individuazione del beneficiario. Le conseguenti liquidazioni dovranno avvenire tramite il finanziario 2K ad opera del Genio civile competente.

Gli impegni per spese operative programmabili, essendo a carico di un capitolo di "spesa corrente", possono, ai sensi dell'art. 51 della Lr n.39/2001, essere conservati in conto residui per non più di due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno.

Con deliberazione della Giunta regionale n.1107 del 26.07.2011 è stata disposta l'assegnazione di € 45.000,00 di Budget Operativo a favore dei Dirigenti delle Unità di Progetto Genio civile per la gestione delle spese operative non programmabili 2011 demandando ad un successivo provvedimento la definizione del fabbisogno relativo alle spese operative programmabili.

Ora, sulla base dei costi rilevati nelle annualità precedenti, considerato altresì le ultime comunicazioni al riguardo, anche per le vie brevi da parte delle altre strutture periferiche, si quantifica in € 269.107,00 la somma complessivamente richiesta per il 2011 in materia di spese operative programmabili.

Si rileva però che l'esigua competenza attualmente disponibile nel relativo capitolo 052025 del bilancio regionale di previsione 2011, pari a € 123.764,40 non consente di far fronte pienamente a tali esigenze.

Si propone quindi il seguente riparto delle spese operative programmabili tra le Unità di Progetto dei Geni Civili:

U.P. Genio Civile	Spesa programmabile
Unità di Progetto Genio civile di Padova	€ 14.600,00
Unità di Progetto Genio civile di Rovigo	€ 14.507,00
Unità di Progetto Genio civile di Treviso	€ 39.457,40
Unità di Progetto Genio civile di Venezia	€ 18.400,00
Unità di Progetto Genio civile di Verona	€ 13.800,00
Unità di Progetto Genio civile di Vicenza	€ 23.000,00
Totale	€ 123.764,40

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la Lr 13 aprile 2001, n. 11;
Vista la Lr 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i.
Vista la Lr 29.11.2001, n. 39;
Vista la Lr 8 agosto 1997, n.1;
Vista la Dgr 30/11/2009 n. 3727
Vista la Dgr 23/03/2010 n. 1249

delibera

1. di individuare in € 123.764,40 l'importo complessivo da destinare alle spese operative programmabili per l'attività di gestione del demanio idrico delle Unità di Progetto del Genio civile;
2. di definire il seguente prospetto di riparto degli importi da destinare alle spese operative programmabili per ognuna delle seguenti Unità di Progetto del Genio civile;

U.P. Genio Civile	Spesa programmabile
Unità di Progetto Genio civile di Padova	€ 14.600,00
Unità di Progetto Genio civile di Rovigo	€ 14.507,00
Unità di Progetto Genio civile di Treviso	€ 39.457,40
Unità di Progetto Genio civile di Venezia	€ 18.400,00
Unità di Progetto Genio civile di Verona	€ 13.800,00
Unità di Progetto Genio civile di Vicenza	€ 23.000,00
Totale	€ 123.764,40

3. di prenotare l'importo complessivo di € 123.764,40 sul capitolo di spesa 52025 del bilancio regionale 2011, che presenta sufficiente disponibilità, per assicurare la copertura finanziaria delle spese operative programmabili;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011
5. di determinare in euro 123.764,40 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.52025 del bilancio 2011 "spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico artt. 86, 89, D.lgs 31.03.1998, n.112"
6. di demandare il successivo impegno delle spese operative programmabili relative a ognuna delle Unità di Progetto del Genio civile al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, dopo la precisa quantificazione della spesa e l'individuazione del beneficiario di ogni singolo impegno;
7. di autorizzare i Dirigenti delle Unità di Progetto del Genio civile, nell'ambito della somma loro assegnata, a redigere e sottoscrivere convenzioni tra la struttura periferica e soggetti pubblici diversi (Consorzi di Bonifica, Province, Comuni) o soggetti privati per lo svolgimento di prestazioni afferenti il servizio di piena;

8. di disporre che i suddetti Dirigenti delle Unità di Progetto del Genio civile provvedano alla gestione delle spese operative programmabili afferenti il demanio idrico per l'anno 2011, concludendo i procedimenti di liquidazione di spesa entro i 2 anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1876 del 15 novembre 2011

Approvazione programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2011 relativi agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della Lr 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale regionale". Importo complessivo € 15.150.000,00. - Deliberazione n. 36/CR del 10/05/2011.

[Foreste]

Note per la trasparenza:

Approvazione del Programma per l'anno 2011 degli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della Legge Forestale regionale, da eseguirsi a cura dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizi Forestali Regionali - in economia. Dopo essere passato all'esame della competente IV^ Commissione consiliare per il parere ex art. 8, comma unico, della Lr 52/1978 (ottenuto all'unanimità in data 29 luglio 2011), il Programma viene ora approvato dalla Giunta regionale in via definitiva.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idro-geologiche, interventi di difesa del suolo, di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e cottimo), impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.

Con Legge regionale 18/03/2011, n. 8, è stato approvato il bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale degli esercizi 2011-2013.

In detto provvedimento, al Capitolo 100696, risulta inserita, per l'esecuzione degli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, della citata Lr 52/1978, per l'esercizio finanziario in corso, la somma di € 16.000.000,00 per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili nel settore della difesa idrogeologica oltre che nei settori della difesa fitosanitaria, del miglioramento boschivo e del rimboschimento compensativo. A tal proposito è opportuno ricordare che la dotazione recata dal Capitolo 100696 è altresì destinata a soddisfare gli oneri complessivamente costituenti il fabbisogno su base annua del mantenimento di tutte le maestranze direttamente impiegate dalla Amministrazione regionale nella esecuzione dei lavori.

La disponibilità complessivamente recata dal Capitolo 100696 consente al presente di dar corso all'attivazione di una prima parte degli interventi previsti nel Programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2011 (Programma complessivamente dimensionato in € 15.150.000,00) per un importo di € 1.152.070,85; sotto altro aspetto, consente l'utilizzo della residua, attuale disponibilità, per fronteggiare immediate necessità di intervento, implicanti tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 12 della Lr 52/1978.

La Lr 52/1978 prevede, all'art. 8, che i programmi di cui al titolo 1, artt. 8-34-35, siano approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi di legge, alla predisposizione del programma di interventi di cui all'oggetto per l'anno 2011 per l'importo complessivo di € 15.150.000,00, formulando lo stesso in maniera organica per singola Unità Idrografica, nonché provvedendo alla sua adozione con provvedimento n. 36/CR del 10/05/2011.

I criteri informatori alla base del predetto programma, oltre a rifarsi al disposto di cui all'art. 8 della citata Lr 52/1978, tengono altresì in debito conto le emergenze operative riscontrate nel territorio, anche a seguito di eventi meteorici eccezionali in un'ottica di tutela e di conservazione del medesimo, mediante la realizzazione di opere e lavori pubblici che, per propria natura, hanno caratteristiche intrinseche di urgenza ed indifferibilità.

Detto programma, in conformità a quanto previsto dalla Lr 52/1978, è stato sottoposto alla IV^ Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di competenza.

La IV^ Commissione consiliare, esaminato il programma di cui all'Allegato A nella seduta del giorno 29 luglio 2011, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in merito all'adozione dello stesso.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende procedere alla approvazione del Programma di Interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2011, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nonché assumere gli impegni di spesa per l'avvio della realizzazione di parte degli interventi previsti in detto programma, riepilogati nell' Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

Detto impegno avviene per l'importo complessivo di € 1.152.070,85 secondo la ripartizione evidenziata nell'Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, nei limiti dello stanziamento di competenza del bilancio in corso, stante l'attuale disponibilità complessiva allocata al Capitolo 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

L'impegno dell'importo di € 480.000,00, relativo all'acquisizione di mezzi ed attrezzature, del pari evidenziato nell'Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, potrà avvenire con successivi provvedimenti a seguito di esperimento di gare di aggiudicazione secondo la normativa vigente.

Alla esecuzione delle iniziative previste in programma, da realizzarsi a cura dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizi Forestali Regionali, si provvederà in economia.

Si rende pertanto necessario disporre l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il Tesoriere della Regione ex art. 49 della Lr 29/11/2001, n. 39, anche mediante apposito prelevamento in contanti nel limite massimo giornaliero di € 5.000,00, a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa, Dirigenti dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi e dei Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia, Verona e Padova e Rovigo, ovvero loro sostituti.

Considerata la specifica attività dei Servizi Forestali

Regionali, che operano in amministrazione diretta mediante la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti, in deroga a quanto previsto nel paragrafo relativo ai "Budget operativi e fondi economali" delle direttive di bilancio 2011 approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 634 del 17 maggio 2011, i Servizi Forestali medesimi possono sostenere, mediante l'utilizzo di budget operativi, tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei progetti previsti dal programma, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.

I funzionari responsabili del processo di spesa, nonché responsabili del procedimento, sono tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della Lr 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della Lr 39/2001. Il suddetto consuntivo di spesa sarà trasmesso all'Unità di Progetto Foreste e Parchi per la definizione amministrativa, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della Direzione Ragioneria e Tributi.

I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa, potranno altresì ricorrere alla ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante l'adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.

Gli interventi pianificati di cui all' Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere ultimati entro il 31/12/2013; in tale data si esaurirà la disponibilità dei budget operativi assegnati ai Dirigenti dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi e dei Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia, Verona, Padova e Rovigo.

Con il presente provvedimento inoltre si prende atto e si formalizza l'avvenuto avvio dell'attività di pianificazione concretizzata nel programma di interventi in parola, direttamente predisposto dal personale della Amministrazione regionale. Sono individuati altresì, come soggetti Coordinatori del programma il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi, Dott. Mauro Giovanni Viti, nonché il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica e Attività silvo-pastorali della predetta Unità di Progetto, Dott. Luigi Alfonsi.

Ricorrono pertanto i presupposti che danno titolo a percepire gli incentivi di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. 163/2006 (già art. 18 della L. 109/1994), secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del Regolamento regionale 14/10/2002, n. 4, in relazione alla attività programmatoria, nonché alle attività di progettazione, di direzione lavori e di contabilizzazione con riguardo ai singoli interventi di cui al medesimo programma. I corrispondenti oneri trovano capienza nell'ambito dell'accantonamento previsto dal presente provvedimento, ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Amministrazione regionale.

Al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi vengono demandati gli adempimenti di applicazione del Regolamento regionale 14/10/2002, n. 4, nonché gli adempimenti relativi all'impegno ed alla successiva liquidazione degli incentivi, attinenti ai soli progetti avviati, determinati col presente provvedimento e meglio evidenziati nell'Allegato B, che costituisce sua parte integrante e sostanziale.

Alla approvazione dei progetti, nonché alla approvazione degli atti di contabilità finale si provvederà con decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la Lr 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22.

Vista la Lr 28/01/2000, n. 5, art. 37.

Vista la Lr 29/11/2001, n. 39, artt. 36, 42 c. 1, 49.

Vista la Dgr n. 2734 del 30/09/2008.

Vista la Dgr n. 4786 del 21/12/1998, che individua i profili di spesa funzionali al buon fine dei singoli interventi previsti dal programma di cui alle premesse.

Vista la Lr 24/12/2004, n. 36.

Vista la Dgr n. 1052 del 18/03/2005.

Vista la L. 23/12/1999, n. 488.

Vista la Lr 07/11/2003, n. 27.

Vista la Lr 18/03/2011, n. 8.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 29/03/2011.

Visto il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, art. 92.

Visto il Regolamento regionale n. 4 del 14/10/2002.

Vista la propria deliberazione n. 36/CR del 10/05/2011.

Visto il parere della IV^ commissione consiliare in data 29 luglio 2011.

delibera

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il programma per l'anno 2011, Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della Lr 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale regionale" per l'importo complessivo di € 15.150.000,00.

3. Di dare atto e formalizzare l'avvenuto avvio della attività di pianificazione concretizzata nel programma di interventi di cui al punto 2) predisposto dal personale della Amministrazione regionale, dando atto che tale attività, unitamente a quelle connesse alla realizzazione delle singole iniziative programmate, dà titolo a percepire gli incentivi di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. 163/2006 (già art. 18 L. 109/1994), secondo quanto stabilito dal Reg.to Reg.le n. 4/2002.

4. Di individuare come soggetti coordinatori del programma di cui al precedente punto 2) il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi Dott. Mauro Giovanni Viti, nonché il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica della predetta Unità di Progetto, Dott. Luigi Alfonsi.

5. Di dar corso all'avvio della realizzazione di parte degli interventi previsti nel programma di cui al punto 2), per l'importo complessivo di € 4.565.562,40, secondo quanto riepilogato nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

6. Di disporre l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il Tesoriere della Regione ex art. 49 della Lr 29/11/2001, n. 39, anche mediante apposito prelevamento in contanti nel limite massimo giornaliero di € 5.000,00, a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa, responsabili dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi e dei Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia, Verona, Padova e Rovigo, ovvero loro sostituti, limitatamente agli interventi avviati col presente provvedimento, secondo quanto evidenziato negli Allegati B e C, parti integranti della presente deliberazione, al fine di dar corso alla realizzazione dei lavori da eseguirsi in economia a cura delle medesime strutture.

7. Di dare atto che, considerata la specifica attività dei Servizi Forestali Regionali, che operano in amministrazione diretta mediante la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti, in deroga a quanto previsto nel paragrafo relativo ai "Budget operativi e fondi economali" delle direttive di bilancio 2011 approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 634 del 17 maggio 2011, i Servizi Forestali medesimi possono sostenere, mediante l'utilizzo di budget operativi, tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei progetti previsti dal programma, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.

8. Di impegnare, a copertura dei budget operativi di cui al punto precedente, secondo la ripartizione evidenziata nell'Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, la spesa di € 1.152.070,85 per l'esecuzione degli interventi relativi all'anno 2011, sul Capitolo 100696 ad oggetto "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fito-sanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, Lr 13/09/1978, n. 52" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

9. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

10. Di dare atto che, quanto agli adempimenti relativi all'impegno ed alla successiva liquidazione degli incentivi per la progettazione, attinenti ai soli progetti avviati, provvederà con propri atti il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi, in applicazione del Regolamento regionale n. 4/2002, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 100696 del bilancio 2011 ad oggetto "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fito-sanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, Lr 13/09/1978, n. 52".

11. Di dare atto che, quanto all'importo relativo alla componente manodopera riguardante la realizzazione degli interventi attivati col presente provvedimento, con deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 29/03/2011 è stato delegato il Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e Tributi all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla attribuzione dell'importo corrispondente a favore dei Servizi Forestali Regionali quale budget operativo assegnato per la gestione della spesa relativa alle competenze delle maestranze forestali.

12. Di prendere atto che alla realizzazione delle iniziative di cui al presente programma si provvederà operando in economia per il tramite dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi e dei Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Verona, Treviso e Venezia, Padova e Rovigo.

13. Di prendere atto altresì che i funzionari responsabili del processo di spesa, nonché responsabili del procedimento, Dirigenti dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi e dei Servizi Forestali Regionali, sono tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della Lr 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della Lr 39/2001. Il suddetto consuntivo di spesa sarà trasmesso all'Unità di Progetto Foreste e Parchi per la definizione amministrativa, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della Direzione Ragioneria e Tributi.

14. I funzionari responsabili del processo di spesa, come sopra individuati, potranno ricorrere alla ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante l'adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.

15. Di dare atto infine che gli interventi attivati col presente provvedimento, evidenziati nell'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione, dovranno essere ultimati entro il 31/12/2013; in tale data si esaurirà la disponibilità dei budget operativi assegnati ai Dirigenti dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi e dei Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia, Verona, Padova e Rovigo.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1877 del 15 novembre 2011

Azienda Servizi Integrati Asi Spa - Ampliamento dell'impianto di depurazione di S. Donà di Piave; Comune di localizzazione: S. Donà di Piave (VE) - Comune interessato: Noventa di Piave (VE) - Procedura di VIA e approvazione ai sensi del D.lgs 4/2008 e delle Dgr 308/09 e Dgr 327/09. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto di ampliamento del depuratore di San Donà di Piave dalla potenzialità attuale di 45.000 AE a quella di progetto di 62.500 AE.

Riferisce l'Assessore Maurizio Conte.

In data 13/11/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dall'Azienda Servizi Integrati Spa, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione e autorizzazione, ai sensi del D.lgs 152/06, come modificato dal D.lgs 4/2008, e dell'art. 23 della Lr n. 10/99, come disposto dalle Dgr 308/09 del 10/02/2009 e Dgr 327/09 del 17/02/2009, acquisita con prot. n. 638953/45.07 del 16/11/2009.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Espletata da parte dell'Unità Complessa VIA l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 07/02/2010 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia ed i Comuni di San Donà e Noventa di Piave. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 01/03/2010 presso la sede dell'A.S.I. a San Donà, Via N. Sauro, 21.

In data 13/07/2010, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.lgs 4/2008, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento. In data 14/10/2010 sono pervenute le osservazioni formulate dalla Provincia di Venezia, acquisite con protocollo n. 538915 del 14/10/2010.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 14/07/2010 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs 4/2008, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

La Commissione regionale VIA ha richiesto al proponente, in data 14/07/2011 con prot. n. 337640 E.410.01.1 del 14/07/2010, documentazione integrativa, acquisita in data 06/09/2011 con nota prot. n. 419002/45.07 del 7/09/2011. In data 27/09/2011 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 444244.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 14/06/2010 con prot. n. 329272/57.10 D.400.01.6, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica, redatta dal gruppo istruttorio incaricato con Dgr n. 1151/2010 nel comitato del 7/06/2010.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, la Commissione regionale VIA è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99 e s. m. e i.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 323 del 28/09/2011, allegato A del presente provvedimento, la Commissione regionale VIA, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

La medesima Commissione regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99 con il rappresentante del Comune di San Donà di Piave e con il Dirigente del Servizio Idrico Integrato della Direzione regionale Tutela Ambiente, assenti il Presidente della Provincia di Venezia, il Sindaco del Comune di Noventa di Piave, il Dirigente regionale del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ed il Dirigente regionale della Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 4.000.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 323 del 28/09/2011, Allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs n. 4 del 16/01/2008;

Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la Dgr n. 3173 del 10/10/2006;

Vista la Dgr n. 308 del 10/02/2009;

Vista la Dgr n. 327 del 17/02/2009;

Vista la Dgr n. 1151 del 23/03/2010;

Visto il parere della Commissione regionale VIA n. 323 del 28/09/2011;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 323 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 28/09/2011, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del "Progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione di S. Donà di Piave";

2. di esprimere, ai sensi del D.lgs n. 4 del 16/01/2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 323 del 28/09/2011, allegato A al presente provvedimento;

3. di approvare, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 4 del 16/01/2008 ed in considerazione delle Dgr n. 308 del 10/02/2009 e Dgr n. 327 del 17/02/2009, l'intervento in oggetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato parere (Allegato A);

4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 della Lr 10/99 e ss.mm.ii., sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;

5. di comunicare il presente provvedimento all'Azienda Servizi Integrati Spa con sede legale in via N. Sauro, 21 - 30027 - San Donà di Piave (VE), al Comune di San Donà di Piave, al Comune di Noventa di Piave, alla Provincia di Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Venezia, al Servizio Idrico Integrato della Direzione regionale Tutela Ambiente, alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (Vas Vinca Nuv), all'A.A.T.O. "Veneto Orientale";

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1878 del 15 novembre 2011

Indennità e rimborsi spettanti ai componenti esperti e agli esperti esterni della Commissione regionale VIA. Modifica Dgr n. 991 del 30/03/1999 e Dgr n. 4323 del 28/12/2007.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Rideterminazione dell'indennità per la partecipazione alle sedute della Commissione regionale di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 5, comma 7, legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale") in ottemperanza alla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 e alla Dgr n. 742 del 7/06/2011.

Riferisce l'Assessore Maurizio Conte.

L'art. 5 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" istituisce la Commissione regionale VIA, organo tecnico-istruttorio comprendente nove laureati esperti in discipline attinenti alla valutazione degli impatti ambientali, definiti "Componenti esperti" e nominati dalla Giunta regionale, e prevede che la suddetta Commissione possa avvalersi di Esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche ambientali.

Il citato art. 5 dispone che sia la Giunta regionale a stabilire, con proprio provvedimento, le indennità e i rimborsi spettanti ai suddetti Componenti esperti nonché agli Esperti esterni.

La Giunta regionale ha adottato in materia di indennità e rimborsi la Dgr n. 991 del 30/03/1999, che è stata successivamente modificata con Dgr n. 4323 del 28/12/2007.

L'art. 2 dell'allegato alla Dgr n. 991 del 30/03/1999, come modificato dalla successiva Dgr n. 4323 del 28/12/2007, prevede che ai Componenti esperti della Commissione spetti un compenso a vacazione in ragione di euro 51,64 per ogni ora impiegata nell'attività istruttoria o di valutazione, al lordo della ritenuta d'acconto, oltre l'Iva e i contributi previdenziali, con un minimo di euro 5.164,56 all'anno ridotto in proporzione se riferito a frazione di anno.

L'art. 3 del medesimo allegato alla Dgr n. 991 del 30/03/1999 dispone che ai Componenti esperti spetti un rimborso delle spese sostenute per trasferte in località diverse dalla sede regionale ove hanno usualmente luogo le sedute della Commissione regionale VIA, nella misura e con le modalità stabilite per i dirigenti regionali.

L'art. 6 dello stesso allegato statuisce che agli Esperti esterni spettino i medesimi compensi e rimborsi stabiliti dagli artt. 2 e 3 per i Componenti esperti, con esclusione del minimo annuale di euro 5.164,56.

L'art. 6 del decreto legge del 31/05/2010, n. 78, comma 3, convertito dalla legge n. 122 del 2010, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

L'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, in adesione a quanto disposto dall'art. 6 del menzionato decreto legge n. 78/2010, commi 1, 2 e 3, prevede che la Giunta regionale individui con proprio provvedimento gli organismi cui applicare la riduzione dei trattamenti economici, comunque denominati, dei componenti degli organismi collegiali che ricevono contributi a carico del bilancio regionale.

In esecuzione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 1/2011, la Giunta regionale ha emanato la Dgr n. 742 del 7/06/2011, che dispone la riduzione del 10% dei compensi dei componenti degli organismi collegiali comunque denominati istituiti da leggi regionali (punto 1, premessa) e che fa in ogni caso salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ove previsto (punto 4, premessa).

Con riferimento a quanto sopra, in ottemperanza a quanto disposto dalla Dgr n. 742/2011 (riduzione del 10% dei compensi), a decorrere dal 01/01/2011, il compenso a vacazione previsto per i Componenti esperti e per gli Esperti esterni della Commissione in ragione di euro 51,64 per ogni ora impiegata nell'attività istruttoria o di valutazione viene ridotto a euro 46,48; il minimo di euro 5.164,56 all'anno viene ridotto a euro 4.648,10 all'anno, ridotto in proporzione se riferito a frazione di anno.

Si propone, altresì, di demandare al Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente l'assunzione, mediante appositi decreti, dei conseguenti atti di impegno e liquidazione della spesa, in relazione alla corresponsione dell'indennità di cui sopra, sulla base della effettiva partecipazione alle sedute, a partire da quella di insediamento, e al rimborso delle spese sostenute, sulla base di idonea documentazione comprovante le stesse, secondo quanto disposto dall'art. 187, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;

Vista la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;

Vista la Dgr n. 991 del 30/03/1999;

Vista la Dgr n. 4323 del 28/12/2007;

Visto il decreto legge del 31/05/2010, n. 78;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
Vista la Dgr n. 742 del 7/06/2011;

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e in conformità a quanto stabilito dalla Dgr n. 742 del 7/06/2011 in esecuzione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 1/2011, che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, da corrispondere ai Componenti esperti e agli Esperti esterni della Commissione regionale VIA per ogni ora impiegata nell'attività istruttoria o di valutazione, a decorrere dall'1/01/2011, sia fissata in euro 46,48 e che il minimo di euro 5.164,56 all'anno venga ridotto a euro 4.648,10 all'anno, ridotto in proporzione se riferito a frazione di anno;
2. di riconoscere ai medesimi componenti della Commissione regionale VIA il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto disposto dall'art. 187, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1879 del 15 novembre 2011

Commissario delegato per gli eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007 - Riqualificazione Ambientale del basso corso del fiume Marzenego Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia - Comuni di localizzazione: Venezia (VE) - Procedura di VIA ai sensi del D.lgs 4/08 (DgrV. n. 308/09 e DgrV. n. 327/09). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego Osellino - Venezia.

L'Assessore Maurizio Conte di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue:

In data 28/07/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs 4/08 (DgrV. n. 308/09 del 10.02.2009 e DgrV. n. 327 del 17.02.2009), acquisita con prot. n. 748974/46/01.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, il progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale.

L'intervento in oggetto prevede la riqualificazione del basso corso del fiume Marzenego-Osellino, che attualmente presenta problemi di natura idraulica, dovuti in particolare ai fenomeni erosivi dovuti all'idrodinamica naturale e alla presenza di un significativo accumulo di sedimenti nel tratto terminale e problemi di natura ambientale, legati in particolare alla presenza di contaminanti nel fondale, noti i superamenti di alcuni limiti della Colonna A della Tab. 1 Allegato 5 al D.lgs 152/06.

Il progetto è finanziato a valere sui fondi, messi a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 02/12/2009 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia. Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 03/12/2009 presso la Sala consiliare della Municipalità di Favaro Veneto.

La Commissione regionale VIA ha richiesto al proponente, in data 24/07/2009 con prot. n. 411474/45.07, documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 656577/45/06 del 24/11/2009.

Il gruppo istruttorio della Commissione, incaricato dell'analisi tecnica del progetto, ha effettuato un sopralluogo sui luoghi interessati dagli interventi in data 26/01/2010 e successivamente un incontro tecnico in data 21/07/2010.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha espresso parere favorevole con prescrizioni, formulato il 12/07/2010 dal Comitato incaricato.

Con riferimento alla verifica dell'aspetto paesaggistico, in data 04/08/2010, la Direzione regionale Urbanistica ha trasmesso parere favorevole, acquisito con prot. n.422045/45.07.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 28/04/2010 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 302 del 4/08/2010, la Commissione regionale VIA, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto in oggetto con le prescrizioni di cui al citato parere, allegato A del presente provvedimento.

Successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione regionale VIA, sono pervenute osservazioni da parte della Provincia di Venezia e del Comune di Venezia, riferite sia alla procedura di verifica della compatibilità ambientale, di cui al presente provvedimento, che a quella di approvazione del progetto, di competenza del Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007.

In merito ai suddetti pareri, a seguito di un approfondimento svolto dagli Uffici regionali è stato accertato che le osservazioni attinenti la procedura di compatibilità ambientale, sono da considerarsi coerenti rispetto ai contenuti del citato parere di compatibilità ambientale n. 302 della Commissione regionale VIA

Con riferimento a quanto sopra si ritiene, pertanto, opportuno trasmettere le osservazioni del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia al Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, affinché ne venga tenuto conto, per gli aspetti riferiti alla fase di autorizzazione, in sede di approvazione del progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008 e succ. mod. e integr.;

Visto il D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. e integr.;

Vista l' Ordinanza del Presidente del Consiglio 08.05.2008, n. 3621;

Vista l' Ordinanza del Presidente del Consiglio 28.05.2008, n. 3675;

Vista la DgrV n. 308 del 10.02.2009;

Vista la DgrV n. 327 del 17.02.2009;

Vista la Circolare del 31 ottobre 2008, pubblicata nel Bur n. 98 del 28 novembre 2008;

Visto il parere della Commissione regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 302, espresso nella seduta del 4/08/2010;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 302 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4/08/2010, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego Osellino, per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia, presentato dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto;
2. di esprimere, ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 302 del 4/08/2010, allegato A, al presente provvedimento;
3. di comunicare integralmente il presente provvedimento al Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, con sede in Marghera, Via Paolucci n. 34 (VE), alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Venezia, alla Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Direzione regionale Urbanistica, al Consorzio di bonifica Acque Risorgive, al Genio civile di Venezia;
4. di trasmettere, per le motivazioni di cui alle premesse, le osservazioni del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia al Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, con sede in Marghera, Via Paolucci n. 34 (VE), per il seguito di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1880 del 15 novembre 2011

Lr 13/1999; Dgr n. 1598/2009 e Dgr n. 3955/2009. Approvazione dello schema di disciplinare relativo alle modalità di attuazione dell'intervento di "La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del Centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Adozione del "Disciplinare" in base al quale vengono definite, tra amministrazione regionale e soggetto beneficiario, le fasi amministrative e procedurali di realizzazione dell'intervento finanziato.

L'Assessore Maurizio Conte di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferiscono quanto segue.

Con Dgr n. 3955 del 22.12.2009, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con Dgr n. 1598 del 26.05.2009, la Giunta regionale ha individuato gli interventi riferibili alle Intese Programmatiche d'Area del Veneto, riconosciute ai sensi della Dgr n. 3323 del 4.11.2008 e della Dgr n. 3698 del 30.11.2009, da ammettere a contributo a valere sulla disponibilità finanziaria del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2009, per complessivi € 18.000.000,00 integralmente impegnati.

Fra gli interventi in parola, nell'ambito dell'Intesa Programmatica d'Area "Dolomiti Venete", risulta anche quello proposto dal Comune di Lozzo di Cadore denominato "La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del Centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica", in relazione al quale, a fronte di un costo dell'intervento previsto in € 1.829.270,00 è stato assegnato un contributo pari ad € 1.477.500,00, giusta Dgr n. 3955 del 22.12.2009.

In conformità a quanto stabilito con Dgr n. 1598/2009 la gestione regionale del contributo, con nota del Segretario Generale della Programmazione n. 38670 del 25.01.2010, è stata affidata alla Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi), incaricata di provvedere all'effettivo avvio dell'iniziativa, previa sottoscrizione di un disciplinare con il soggetto attuatore in cui si tenga conto che:

- il livello del cofinanziamento ha costituito uno degli elementi prioritari nella formazione dell'ordine delle graduatorie;
- i progetti sono realizzati tramite il soggetto attuatore con un unico procedimento di aggiudicazione, salvo eccezioni riconosciute dalle Direzioni regionali e derivanti da comprovati vincoli tecnici connessi alla natura delle opere;
- si applicano, oltre alle prescrizioni amministrative, le modalità previste dal monitoraggio secondo le modalità stabilite dal Cipe;
- decadono d'ufficio dal finanziamento regionale gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di aggiudicazione entro due anni dall'attribuzione del contributo o nel caso che le stesse, pur se avviate, non siano concluse entro i successivi sei mesi.

Con delibera di Giunta n. 60 del 18.08.2010 il Comune di Lozzo di Cadore ha approvato il progetto per la realizzazione dell'iniziativa in argomento.

In considerazione di quanto fin qui esposto, e tenuto conto di quanto previsto dalla citata Dgr n. 1598/2009, con il presente provvedimento si intende procedere all'adozione dello schema di disciplinare tra Regione del Veneto e Comune di Lozzo di Cadore, nel testo di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, in base al quale vengono stabilite le modalità attuative dell'intervento, nonché le modalità di erogazione del finanziamento regionale.

Alla sottoscrizione del disciplinare e all'assunzione dei conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il dirigente della Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Si dà atto, da ultimo, che il contributo di € 1.477.500,00, accordato al Comune di Lozzo di Cadore risulta confermato a seguito della sottoscrizione del suddetto disciplinare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II comma dello Statuto, il quale dà atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste la Lr13/1999 e la Lr 35/2001 e s.m.i.;

Vista la Dgr n. 3323 del 4.11.2008;

Vista la Dgr n. 1598 del 26.05.2009;

Vista la Dgr n. 3698 del 30.11.2009;

Vista la Dgr n. 3955 del 22.12.2009;

Vista la D.G.C. del Comune di Lozzo di Cadore n. 60 del 18.08.2010.

delibera

1. Di approvare lo schema di disciplinare, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che disciplina le modalità di attuazione dell'intervento di "La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del Centro Cadore attraverso il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica", tra il Comune di Lozzo di Cadore e la Regione del Veneto.

2. Di demandare al dirigente regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi la sottoscrizione del predetto disciplinare, nonché l'assunzione dei conseguenti provvedimenti amministrativi, in conformità a quanto disposto con Dgr n. 1598 del 26.05.2009 e con Dgr n. 3955 del 22.12.2009.

3. Di dare atto che il contributo di € 1.477.500,00 accordato al Comune di Lozzo di Cadore risulta confermato a seguito della sottoscrizione del suddetto disciplinare.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1881 del 15 novembre 2011

Rd 523/1904 - Rd 2669/1937. Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del Casello Idraulico sito in Comune di Camposampiero (PD).
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento è diretto a concedere in uso gratuito un immobile appartenente al demanio idrico alla Federazione dei Comuni del Camposampierese che si impegna a collaborare, attraverso il proprio personale, con l'U.P. del Genio civile di Padova nelle attività operative di polizia idraulica nonché in quelle di cui alla Dgr n. 1503 del 25 maggio 2010 nell'ambito del progetto G.E.M.M.A.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Com'è noto, in attuazione del D. Lgs. 112/1998, tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio idrico sono state trasferite alle Regioni. Per l'esercizio di dette funzioni, alle Regioni sono stati consegnati, tra l'altro, gli immobili adibiti, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 2669/1937, a magazzini per il deposito di materiali necessari per il corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza, guardia e custodia dei corsi d'acqua nonché ad alloggi per i tecnici dipendenti ai quali dette attività sono affidate, al fine di garantire l'esercizio senza soluzioni di continuità delle funzioni in argomento.

Tra tale tipologia di immobili rientra anche l'edificio sito in Comune di Camposampiero (PD) attualmente non utilizzato da personale dipendente e per il quale la Federazione dei Comuni del Camposampierese aveva presentato istanza di concessione d'uso a titolo gratuito, dichiarando la propria disponibilità a collaborare con la Regione - U.P. del Genio civile di Padova, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del demanio idrico.

Sulla proposta della suddetta Federazione dei Comuni l'Unità di Progetto del Genio civile di Padova, con nota n. 423249 del 14 settembre 2011, ha manifestato il proprio parere favorevole alla concessione in uso gratuito per un periodo di nove anni, eventualmente rinnovabili, dell'immobile nel suo

complesso, nelle condizioni in cui si trova, giusta planimetria Allegato A alla presente deliberazione.

Al fine di disciplinare i rapporti fra la Regione del Veneto - Unità di Progetto del Genio civile di Padova e la Federazione dei Comuni del Camposampierese è stato, quindi, predisposto un apposito schema di convenzione, Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e del quale si propone l'approvazione.

Si ritiene, inoltre, che tra le funzioni nell'esercizio delle quali la Federazione concessionaria è chiamata a collaborare rientri anche lo svolgimento delle attività di supporto ed in emergenza di cui alla Dgr 1503 del 25 maggio 2010 nell'ambito del progetto G.E.M.M.A. (Gestione Emergenze, Monitoraggio e Manutenzione degli Alvei).

Si propone, infine, di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova sia la sottoscrizione della convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

delibera

1. di concedere in uso gratuito alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, per le motivazioni esposte in premessa, l'immobile ascritto al demanio idrico sito in Camposampiero, via Borgo Padova 28, come da planimetria Allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed al quale si fa interamente rinvio, diretto a regolare i rapporti tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto del Genio civile di Padova e la Federazione dei Comuni del Camposampierese nonché a definire le condizioni di utilizzo dell'immobile oggetto di concessione;
3. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova sia la sottoscrizione della convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1882 del 15 novembre 2011

Rd 523/1904 - Rd 2669/1937. Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del Casello Idraulico sito in Comune di Padova, via Cavallotti n. 50.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento è diretto a concedere in uso gratuito un immobile appartenente al demanio idrico al Corpo Forestale dello Stato - Direzione regionale Veneto che si impegna a collaborare, attraverso il proprio personale, con l'U.P. del Genio civile di Padova nelle attività operative di polizia idraulica nonché in quelle di cui alla Dgr n. 1503 del 25 maggio 2010 nell'ambito del progetto G.E.M.M.A.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Com'è noto, in attuazione del D. Lgs. 112/1998, tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio idrico sono state trasferite alle Regioni. Per l'esercizio di dette funzioni, alle Regioni sono stati consegnati, tra l'altro, gli immobili adibiti, ai sensi del Rd 523/1904 e del Rd 2669/1937, a magazzini per il deposito di materiali necessari per il corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza, guardia e custodia dei corsi d'acqua nonché ad alloggi per i tecnici dipendenti ai quali dette attività sono affidate, al fine di garantire l'esercizio senza soluzioni di continuità delle funzioni in argomento.

Tra tale tipologia di immobili rientra anche l'edificio sito in Comune di Padova, via Cavallotti n. 50 (PD) attualmente non utilizzato da personale dipendente e per il quale il Corpo Forestale dello Stato - Direzione regionale Veneto ha presentato istanza di concessione d'uso a titolo gratuito, dichiarando la propria disponibilità a collaborare con la Regione - U.P. del Genio civile di Padova, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del demanio idrico.

Sulla proposta della suddetta Corpo Forestale dello Stato l'Unità di Progetto del Genio civile di Padova, con nota n. 497085 del 26 ottobre 2011, ha manifestato il proprio parere favorevole alla concessione in uso gratuito per un periodo di nove anni, eventualmente rinnovabili, dell'immobile nel suo complesso, nelle condizioni in cui si trova, giusta planimetria Allegato A alla presente deliberazione.

Al fine di disciplinare i rapporti fra la Regione del Veneto - Unità di Progetto del Genio civile di Padova e il Corpo Forestale dello Stato - Direzione regionale Veneto è stato, quindi, predisposto un apposito schema di convenzione, Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e del quale si propone l'approvazione.

Si ritiene, inoltre, che tra le funzioni nell'esercizio delle quali il Corpo Forestale dello Stato concessionario è chiamato a collaborare rientri anche lo svolgimento delle attività di supporto ed in emergenza di cui alla Dgr 1503 del 25 maggio 2010 nell'ambito del progetto G.E.M.M.A. (Gestione Emergenze, Monitoraggio e Manutenzione degli Alvei).

Si propone, infine, di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova sia la sottoscrizione della convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

delibera

1. di concedere in uso gratuito al Corpo Forestale dello Stato - Direzione regionale Veneto, per le motivazioni esposte in premessa, l'immobile ascritto al demanio idrico sito in Padova, via Cavallotti n. 50, come da planimetria Allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed al quale si fa interamente rinvio, diretto a regolare i rapporti tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto del Genio civile di Padova e il Corpo Forestale dello Stato - Direzione regionale Veneto nonché a definire le condizioni di utilizzo dell'immobile oggetto di concessione;
3. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova sia la sottoscrizione della convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1883 del 15 novembre 2011

Attività di informazione in merito alle prospettive di sviluppo del settore relativo al commercio. Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio al fine dell'organizzazione di un convegno nel quale verranno illustrate le prospettive di sviluppo del settore relativo al commercio.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La disciplina della programmazione relativa al settore commercio è attualmente contenuta nella legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" (di seguito definita "legge regionale"), la quale detta disposizioni per quanto concerne, in particolare, l'insediamento e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita, ossia quelle strutture che, per dimensione e capacità ricettiva, possiedono un bacino di utenza a carattere sovracomunale.

Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale la materia del commercio è stata interessata da alcuni provvedimenti normativi di rango comunitario e statale aventi particolare rilievo.

Trattasi, in particolare, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Servizi o "Bolkestein") - come recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" - i cui principi risultano finalizzati ad assicurare la progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, nell'ottica di una maggiore competitività del mercato.

Occorre, altresì, menzionare i principi afferenti all'esercizio dell'attività economica introdotti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i quali, in un contesto socio-economico caratterizzato dalla necessità di porre in essere misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e allo sviluppo economico, indirizzano l'attività medesima nella direzione di una sostanziale liberalizzazione.

In particolare, l'articolo 3 del decreto-legge, nel trattare l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, prevede che lo Stato e gli Enti locali, entro il termine di un anno, decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione, adeguino i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, consentendosi tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi espressamente contemplati dalla medesima disposizione normativa ossia:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

Ciò premesso sotto il profilo normativo, occorre evidenziare che la Regione persegue da tempo una politica di rilancio e rivitalizzazione del settore relativo al commercio, con particolare riferimento all'attività esercitata nell'ambito dei centri storici e urbani, al fine di contrastarne la crescente desertificazione connessa al perdurare degli effetti della crisi economica globale.

Alla luce dei richiamati interventi normativi di rango comunitario e statale occorre quindi procedere ad una profonda riflessione, di alto contenuto scientifico, in ordine alle prospettive di sviluppo del settore relativo al commercio, settore tradizionalmente disciplinato da una costante attività di programmazione al fine di assicurare l'equo contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, nel rispetto dei principi generali di tutela della concorrenza e del consumatore.

Tale riflessione, destinata altresì ad integrare, sotto il profilo contenutistico, l'attività del Gruppo di lavoro costituito alla fine dello scorso anno dalla Giunta regionale allo scopo di redigere la nuova bozza di legge regionale di riforma del settore relativo al commercio, può risultare maggiormente proficua se condotta di concerto con le rappresentanze della Camere di Commercio del Veneto, rappresentanze amministrative tradizionalmente legate, per contenuto di funzioni, al tessuto distributivo del territorio sotto il profilo commerciale.

A tale scopo appare pertanto necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto al fine di organizzare un'iniziativa di carattere informativo, contestualizzata nell'ambito di un convegno, avente la durata di una giornata, rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalla materia del commercio, e al quale partecipino, tra l'altro, esponenti del mondo imprenditoriale e accademico aventi particolari conoscenze professionali nel settore della pianificazione urbanistica e commerciale, nonché nella materia del diritto comunitario con particolare riferimento al settore del commercio.

Per il conseguimento della predetta finalità di carattere organizzativo, si intende procedere nel quadro dei rapporti tra l'amministrazione regionale e l'Unione regionale della Camere di Commercio del Veneto, come attualmente disciplinati dall'accordo di programma stipulato in data 26 marzo 2010 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 febbraio 1998, n.3, al fine di assicurare la massima efficacia dei rispettivi interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto.

In particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo di programma individua alcuni obiettivi di carattere programmatico, al perseguimento dei quali sono dirette le azioni derivanti dall'accordo medesimo.

Al riguardo, l'iniziativa di carattere informativo che si intende promuovere con il presente provvedimento rientra nell'ambito degli obiettivi richiamati all'articolo 3, lettere C) ("collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio…"), I) ("collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato"), V) ("collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese;) e Z) ("individuazione di soluzioni atte a semplificare l'attività delle imprese, a modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione").

Ai sensi, altresì, dell'articolo 6 del citato Accordo di programma, i predetti obiettivi programmatici di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante l'utilizzo dei rispettivi strumenti amministrativi e finanziari, nonché mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra i due enti.

Ciò premesso, l'Unione regionale delle Camere di Commercio ha presentato una proposta contenente le modalità organizzative del convegno di cui trattasi, unitamente ad apposito preventivo di spesa, pari ad euro 11.000,00 (undicimila/00), dei quali euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo a carico dell'Unione medesima.

Ravvisata la congruità della spesa proposta in relazione alla complessità organizzativa dell'iniziativa in argomento, l'importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00) posto a carico dell'Amministrazione regionale sarà impegnato nel capitolo di bilancio 32026 "Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale per il commercio e il monitoraggio della rete distributiva" a valere sull'esercizio finanziario 2011.

La liquidazione del contributo regionale, il cui impegno si propone con il presente provvedimento avverrà sulla base della disponibilità di cassa messa a bilancio e a seguito della presentazione, da parte dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, della relazione finale delle attività svolte e della relativa rendicontazione di spesa.

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266, il presente atto dovrà essere inviato alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai Servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n.138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 recante " Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi;

Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 26 marzo 2010 tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto;

Vista la rideterminazione in riduzione degli stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 per le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, che non ha ad oggetto le spese per manifestazioni fieristiche, quale quella in oggetto della presente deliberazione;

Vista la proposta di attività presentata dall'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, unitamente ad apposito preventivo di spesa;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'organizzazione di un'attività di informazione in merito alla prospettive di sviluppo del settore relativo al commercio;
2. di concedere all'Unione regionale delle Camere di

Commercio del Veneto un contributo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), ai fini dell'attuazione del programma di attività disciplinato dalla convenzione di cui al punto 1, dando atto che l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto contribuirà alle spese totali, preventivate in euro 11.000,00 (undicimila/00), con risorse proprie pari ad euro 1.000,00 (mille/00);

3. di impegnare a favore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto la spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) sul capitolo 32026 ad oggetto"Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale per il commercio e il monitoraggio della rete distributiva"del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà sulla base della disponibilità di cassa, a seguito della presentazione, da parte dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, della relazione finale concernente le attività svolte e della relativa rendicontazione di spesa;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia di spesa soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011: Convegno.

6. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Commercio la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 del presente provvedimento;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23.12.2005, n. 266.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1884 del 15 novembre 2011

Contributo della Regione alla manifestazione "Job&Orienta 2011", Verona 24-25-26 novembre 2011 (ai sensi della Lr 10/90 e della Lr 3/2009).

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento propone, ai sensi della Lr 10/90 e della Lr 3/2009, la partecipazione della Regione Veneto alla ventunesima edizione di "Job&Orienta 2011", manifestazione fieristica dedicata al settore dell'orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro favorendo in modo concreto l'incontro tra giovani e imprese venete.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Nei giorni 24-25-26 novembre 2011 si svolgerà presso la Fiera di Verona la manifestazione "Job & Orienta", mostra convegno del settore dell'orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro.

La ventunesima edizione di "Job & Orienta" sarà dedicata al tema "La cultura dei mestieri. Lavorare imparando, imparare lavorando", con iniziative informative e formative orientate ad aiutare i giovani a conoscere imprese e mestieri. La manifestazione è promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con l'Ente autonomo per le Fiere di Verona e trova adesione da parte delle più importanti agenzie formative regionali e nazionali.

"Job & Orienta" si rivolge a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, a giovani laureandi e laureati, a giovani in cerca di lavoro, ed è un punto di riferimento per gli operatori del settore.

I convegni, le tavole rotonde e i workshop, pertanto, costituiscono importanti occasioni di formazione e di aggiornamento, momenti di scambio e dibattito, rivolti non solo agli addetti ai lavori ma anche ai giovani e alle famiglie. L'ampia area espositiva con i servizi e i prodotti per il sistema di orientamento, formazione e lavoro permette la presentazione di una vasta gamma di progetti, metodologie, laboratori e servizi relativi a tali settori.

L'idea innovativa dell'edizione 2011 è la Piazza di Job&Orienta che riproduce la situazione in cui si trova ogni giovane che abbia terminato un percorso scolastico o di apprendistato e abbia necessità di orientarsi. Nella Piazza saranno presenti i principali soggetti della transizione scuola-lavoro: la scuola, l'università, la formazione professionale, i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, il web. Ogni studente potrà utilizzare gli strumenti per favorire la transizione scuola-lavoro (come si realizza un curriculum vitae, come si sostiene un colloquio di lavoro, etc.): non solo brochure ma simulazioni, colloqui con orientatori e responsabili aziendali.

All'interno dell'ampio spazio espositivo è previsto l'allestimento di uno stand istituzionale per la Regione Veneto fornito di postazioni multimediali allo scopo di diffondere il materiale informativo prodotto dall'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro e verrà data la possibilità di consultare tramite internet una serie di prodotti multimediali e di siti su formazione, università e lavoro. In tale occasione, inoltre, il personale regionale coinvolto svolgerà un'attività di informazione e consulenza diretta ai visitatori che volessero approfondire la loro conoscenza rispetto alle opportunità formative offerte a livello regionale. Un'importante sezione dello stand regionale, inoltre, sarà dedicata allo svolgimento di attività seminariali e incontri per la diffusione del "pensiero snello" con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a un approccio organizzativo che privilegi il "valore aggiunto" dell'agire umano e che favorisca la reale trasformazione del sistema produttivo regionale.

Nell'ambito dello stand regionale verrà allestito uno spazio dedicato all'incontro tra i giovani e le imprese mediato dalle Agenzie per il lavoro, un'occasione ulteriore per favorire in modo concreto l'incontro di tali soggetti.

Per facilitare gli studenti nel percorso conoscitivo dei mestieri, a cornice dell'area istituzionale verrà allestito uno spazio di incontro tra scuole e imprese articolato in macro settori produttivi, ove verranno presentati i risultati raggiunti dagli studenti dei percorsi formativi finanziati con risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo quali le "Azioni innovative per giovani" (percorsi per studenti degli Istituti tecnici, degli Istituti Professionali e dei Centri di Formazione del Veneto). All'interno delle aree dedicate ai macrosettori, i ragazzi saranno guidati attraverso le varie realtà aziendali per conoscere o approfondire la conoscenza sia di mestieri tradizionali che innovativi anche attraverso simulazioni e avvenimenti interattivi: un orientamento che non si ferma

alle brochure o ai test, ma che mira a far toccare con mano la realtà del mondo delle imprese. All'interno dello spazio regionale, infine, verrà allestito uno spazio Business to Business dedicato agli incontri tra imprese cui gli studenti potranno assistere.

Si propone, quindi, di assegnare una somma pari a € 210.000,63 (IVA ed ogni altro onere incluso se dovuto) di cui una parte relativa ai servizi per l'area espositiva, servizi tecnici/funzionali e stampa, servizi di accoglienza e realizzazione strutture espositive ammontante a € 140.000,63 (IVA ed ogni altro onere incluso se dovuto, come da preventivo presentato dall'Ente autonomo per le Fiere di Verona con nota n. 002514 del 6 ottobre 2011, prot. n. 493600 del 24 ottobre 2011) e la restante somma di € 70.000,00 quale contributo regionale alla manifestazione, per contribuire ad una serie di attività, dall'organizzazione di animazioni e dimostrazioni, alla predisposizione di materiale informativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr 10/90;
- Vista la Lr 39/2001;
- Vista la Lr 3/2009, con particolare riferimento all'art. 22 del Tit. II;
- Vista la nota n. 002514 del 6 ottobre 2011, prot. n. 493600 del 24 ottobre 2011, dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona;
- Sentita la Direzione regionale Comunicazione e Informazione;

delibera

1. di copromuovere e partecipare, con le modalità in premessa indicate, alla manifestazione "Job & Orienta" che si terrà a Verona presso l'Ente autonomo per le Fiere di Verona nei giorni 24-25-26 novembre 2011;
2. di assegnare all'Ente autonomo per le Fiere di Verona "Veronafiere" (Viale del Lavoro, 8 - 37100 - Verona) la realizzazione di tutti i servizi connessi alla partecipazione prevedendo un importo massimo di € 210.000,63 (IVA e ogni altro onere incluso se dovuto) di cui una parte relativa ai servizi per l'area espositiva, servizi tecnici/funzionali e stampa, servizi di accoglienza e realizzazione strutture espositive (ammontante a € 140.000,63 Iva ed ogni altro onere se dovuto, come da preventivo presentato dall'Ente autonomo per le Fiere di Verona con nota n. n. 002514 del 6 ottobre 2011, prot. n. 493600 del 24 ottobre 2011) ed il restante quale contributo alla manifestazione, nei limiti di cui alla Lr n. 1/2011 e conseguenti direttive;
3. di impegnare a favore dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona la spesa di € 210.000,63 sul capitolo n. 72040 ad oggetto "Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi - Lr 30/01/1990, n. 10" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Formazione di liquidare quanto sopra all'Ente autonomo per le Fiere di Verona, a seguito di invio di fattura relativa ai servizi, di relazione a consuntivo e di rendiconto a copertura del contributo liquidato, da presentare entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione. La liquidazione avverrà previa rendicontazione a campione dei giustificativi di spesa inerenti la quota a contributo e di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000, che le spese sostenute sono relative alle attività in oggetto;
5. di dare atto che le procedure di liquidazione sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1885 del 15 novembre 2011

Approvazione schema Protocollo d'Intesa in materia di Alternanza Scuola - Lavoro. Anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013. Legge 28 marzo 2003, n.53, art. 4; D.lgs 15 aprile 2005, n. 77; Dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'Intesa in materia di Alternanza Scuola - Lavoro, il cui testo è stato condiviso dal tavolo di concertazione promosso dalla Direzione Istruzione della Regione del Veneto. Al tavolo hanno partecipato l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto, Confindustria Veneto per conto delle Associazioni imprenditoriali, Confsal Veneto, Cgil Veneto, Cisl Veneto, Uil Veneto. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il cambiamento introdotto dalla riforma che ha investito il sistema dell'Istruzione, modifica di fatto e repentinamente gli equilibri finora consolidati e stimola la Regione del Veneto ad un ulteriore implementazione e sviluppo del modello educativo fino ad oggi applicato, ricercando nuove soluzioni e nuove strategie.

In particolare per quanto concerne la metodologia dell'Alternanza Scuola - Lavoro, il legislatore nazionale ha ritenuto di aggiornare il quadro normativo, valorizzando le esperienze del passato ma introducendo elementi innovativi, soprattutto sul versante di una maggiore integrazione del modello didattico con il mondo del lavoro.

L'Alternanza Scuola-Lavoro, nel presupposto di avvicinare la Scuola all'Impresa e favorire quindi maggiori opportunità occupazionali per i giovani, è stata introdotta nella legislazione italiana con il "Progetto '92".

Definita anche "Terza Area professionalizzante", l'iniziativa ha consentito agli studenti del biennio di specia-

lizzazione degli Istituti Professionali di Stato di alternare al normale percorso scolastico, periodi di permanenza in azienda, finalizzati a sperimentare le conoscenze apprese a scuola e dunque ad acquisire competenze operative "professionalizzanti".

In Veneto, la Terza Area professionalizzante è stata avviata nel 1993 con il " Progetto Intesa '92" ed è andata a regime dall'anno successivo.

Capitalizzando le positive esperienze vissute con la Terza Area, già l'art. 4 della legge delega n. 53 del 28/03/2003 (Legge Moratti) aveva esteso la metodologia dell'Alternanza Scuola - Lavoro ai percorsi di tutte le scuole secondarie di II grado, sancendo il principio che detta metodologia entrasse a pieno titolo nel curricolo didattico.

A disciplinare le modalità di realizzazione dell'Alternanza Scuola - Lavoro, è intervenuto il successivo D.lgs n. 77 del 15/04/2005, disponendo che gli studenti che avessero compiuto il sedicesimo anno di età, durante il percorso di studio del secondo ciclo, dovessero alternare periodi di studio e di lavoro.

La metodologia introdotta valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica, in cui si pone l'accento sulle skills, cioè sulle abilità, prima ancora che sugli aspetti di professionalità; configurandosi come un modello di apprendimento integrato tra sistema scolastico e sistema del lavoro.

La pratica aziendale non è più aggiuntiva (come nella Terza Area), ma sostitutiva/integrativa di una parte del curricolo scolastico e il percorso formativo viene progettato congiuntamente dall'azienda e dall'istituzione scolastica, conservando quest'ultima, comunque, un ruolo centrale nella gestione dell'intero percorso.

I Dpr n. 87, 88 e 89 del 15/03/2010 infine, nel regolamentare rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, di quelli tecnici e dei licei, hanno ribadito la centralità dell'Alternanza Scuola - Lavoro quale metodologia di apprendimento comune al tutto il sistema di Istruzione secondaria di II grado.

Le linee guida per la messa a regime del sistema sono state approvate nel luglio del 2010 e, seppure in maniera generica, indicano alcuni strumenti per l'integrazione con il mondo del lavoro.

La Regione del Veneto ha sempre prestato particolare attenzione alla metodologia dell'Alternanza Scuola - Lavoro, stipulando in passato diversi Protocolli d'Intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (Miur-Usrv) e con le Parti Sociali e finanziando azioni di sistema integrative e complementari agli interventi finanziati dal MIUR.

Il primo, sottoscritto il 31 luglio 2003, ha emanato le Linee guida per la gestione dei primi progetti sperimentali avviati nell'anno scolastico 2003-2004.

A seguito della stipula, a livello nazionale, del Protocollo tra il Miur e l'Unione delle Camere di Commercio per favorire, tra l'altro, iniziative sperimentali di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, il 4 febbraio 2005 è stato sottoscritto un secondo Protocollo d'Intesa che ha coinvolto anche Unioncamere del Veneto.

Un terzo Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 5 novembre 2007 e tutte le parti hanno confermato la volontà di gestire in modo sinergico la governance dei percorsi di alternanza Scuola - Lavoro.

L'ultimo Protocollo d'Intesa è stato approvato con Dgr n. 2951 del 14/10/2008 e sottoscritto da Regione del Veneto, Miur - Usrv, Unioncamere del Veneto, Confindustria Veneto per conto delle Associazioni imprenditoriali, Confsal Veneto, Cgil Veneto, Cisl Veneto e Uil Veneto. Nel ribadire l'importanza formativa dell'Alternanza Scuola - Lavoro, l'intesa del 2008 ha definito le azioni da promuovere e i rispettivi ambiti di responsabilità.

Le ultime innovazioni legislative e la recente approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del capitale umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto" (Dgr n. 1675 del 18 ottobre 2011), che individuano nel modello dell'Alternanza Scuola - Lavoro uno degli asset prioritari per favorire l'occupazione giovanile, hanno indotto la Regione del Veneto a convocare un tavolo di concertazione per dare seguito al precedente Protocollo d'Intesa del 2008, scaduto il 30 settembre 2010, e ridefinire gli elementi distintivi delle azioni di Alternanza Scuola - Lavoro.

Il provvedimento che si sottopone all'approvazione della Giunta è pertanto lo schema di Protocollo d'Intesa (Allegato A) per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 a firma del Presidente o suo delegato, il cui testo è stato condiviso dal tavolo di concertazione.

Si evidenzia che il presente atto non suppone alcun impegno di spesa.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il D.lgs 112/1998, art. 138;

- Vista la Lr 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;

- Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

- Vista la L. n. 53 del 28/03/2003, art. 4 (legge Moratti);

- Visto il D.lgs n. 77 del 15/04/2005 (entrata a regime del sistema di alternanza): "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Visto il Dpr n. 87 del 15/03/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

- Visto il Dpr n. 88 del 15/03/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

- Visto il Dpr n. 89 del 15/03/2010 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

- Vista la Direttiva del MIUR n. 65 del 28/07/2010 contenente linee guida a norma dell' articolo 8, comma 6, Dpr 15 marzo 2010, n. 87;
- Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
- Visto l'Accordo territoriale sottoscritto il 12 dicembre 2003 tra la Regione del Veneto e il MIUR-USRV per il Veneto;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (Miur-Usrv) e le Parti sociali sottoscritto in data 31 luglio 2003;
- Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28 gennaio 2004 tra l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (Miur-Usrv) e Unioncamere del Veneto;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (Miur-Usrv), Unioncamere del Veneto e le Parti Sociali sottoscritto in data 4 febbraio 2005;
- Visto il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (Miur-Usvr) e l'Irre Veneto del 31 gennaio 2006 riguardante il monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (Miur-Usrv), Unioncamere del Veneto e Parti Sociali sottoscritto in data 5 novembre 2007;
- Visto il Protocollo d'Intesa approvato con Dgr n. 2951 del 14/10/2008 e sottoscritto da Regione del Veneto, Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (Miur - Usrv), Unioncamere del Veneto, Confindustria veneto per conto delle Associazioni imprenditoriali, Confsal Veneto, Cgil Veneto, Cisl Veneto e Uil Veneto;
- Vista la Dgr n. 1675 del 18 ottobre 2011 che ha approvato il piano di interventi per l'occupazione e l'occupabilità;
- Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241;

delibera

1. Le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa (Allegato A) parte integrante del presente provvedimento che, per conto della Regione del Veneto, sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
3. di demandare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione istruzione l'assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione della esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

Allegato A

REGIONE DEL VENETO

MIUR USR VENETO

Unioncamere Veneto

con la collaborazione delle Parti Sociali

Legge 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", art. 4.
D.lgs 15 aprile 2005, n. 77.
Dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89.

Protocollo d'intesa

tra

Regione del Veneto
Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico regionale per il Veneto
(di seguito denominato Miur-Usrv)
Unioncamere del Veneto
e Parti Sociali
per l'alternanza scuola - lavoro

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
Visto il Dm 25 marzo 1998, n.142 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196;
Visto il Dpr 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare l'articolo 68 sull'obbligo di frequenza di attività formative;
Visto il Dpr 12 luglio 2000 n. 257 concernente il Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22 luglio 2002 tra il MIUR e la Confindustria;
Visto l'art. 4 del Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto, il MIUR, il MLPS, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione, sottoscritto in data 3 ottobre 2002;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
Visto l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 con il quale sono state definite le norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 riguardante "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola Lavoro a norma dell' art. 4 della legge 53 del 2003";

Visto il Decreto Legislativo del 17.10.2005 relativo alla "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 53/2003";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, c. 622, che introduce l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno dieci anni a partire dall'a.s. 2007-2008, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Considerato che il MIUR - Direzione Generale per l'Istruzione post-secondaria e per i rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti locali, al fine di fornire uno strumento di analisi e di lettura dell'Alternanza Scuola Lavoro e per individuare le caratteristiche distintive che tale metodologia assume nelle singole realtà regionali, anche a supporto delle trasformazioni in atto nel settore e per lo sviluppo del sistema, ha commissionato all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex INDIRE) il monitoraggio nazionale dell'offerta formativa relativa ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro realizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il Dm 22 agosto 2007, n. 139 riguardante l'adempimento dell'obbligo di istruzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per favorire, tra l'altro, iniziative sperimentali di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;

Visto l'Accordo territoriale sottoscritto il 12 dicembre 2003 tra la Regione del Veneto e il MIUR-USRV;

Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, il MIUR-USRV e le Parti sociali sottoscritto in data 31 luglio 2003;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28 gennaio 2004 tra MIUR-USRV e Unioncamere del Veneto;

Visto il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, MIUR-USRV, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali sottoscritto in data 4 febbraio 2005;

Visto il Protocollo d'intesa tra il MIUR-USRV e l'IRRE Veneto del 31 gennaio 2006 riguardante il monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata;

Visto il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, MIUR-USRV, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali - approvato con Dgr 27 luglio 2006, n. 2324 - sottoscritto in data 5 novembre 2007;

Visto l'Accordo tra Regione del Veneto e MIUR-USRV approvato in data 26 febbraio 2008 per l'ampliamento e il potenziamento di un'offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale;

Vista la Dgr n. 2951 del 14 ottobre 2008 che ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa in materia di Alternanza Scuola Lavoro per gli Anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, successivamente sottoscritto da Regione del Veneto, MIUR-USRV, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali;

Visto il Dpr 15 marzo 2010, n. 87 con il quale è stato regolamentato il riordino degli Istituti Professionali;

Visto il Dpr 15 Marzo 2010, n. 88 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

Visto il Dpr 15 Marzo 2010, n. 89 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

premesso che:

a) la Regione del Veneto e il MIUR-USRV - Direzione Generale - intendono proseguire il dialogo instauratosi progressivamente tra il sistema regionale della formazione professionale e il sistema scolastico, operando fattivamente per l'implementazione di modelli formativi innovativi ed efficaci al fine di favorire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e di contrastare la dispersione scolastica;
b) la Regione del Veneto, il MIUR-USRV e Unioncamere del Veneto condividono il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e considerano il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto;
c) le Associazioni Imprenditoriali venete, consapevoli dell'importanza della formazione per lo sviluppo della Regione del Veneto e la competitività delle imprese, intendono continuare nell'impegno mediante un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico - produttivo regionale anche attraverso percorsi di " Alternanza Scuola Lavoro", che vedranno le imprese, direttamente e tramite le proprie Associazioni di Rappresentanza, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche con le quali progetteranno, attueranno e valuteranno i percorsi medesimi;
d) Cgil, Cisl, Uil e Confsal del Veneto riconoscono nell'Alternanza Scuola Lavoro, di cui all'art. 4 della L. n. 53/2003:
   - un'efficace strategia per arricchire gli studi secondari con un progressivo orientamento ed accostamento alla realtà del lavoro e per completar e un'istruzione dedicata in primo luogo alla formazione della persona;
   - il valore formativo del lavoro ed il superamento della divisione fra questo e lo studio a favore di un'integrazione dei processi formativi in un progetto di cui la Scuola mantiene la titolarità;
e) tutte le parti firmatarie convengono di porre in essere azioni finalizzate a:
   - prevenire e contrastare la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di istruzione e formazione, gli insuccessi e i disagi della condizione giovanile;
   - promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le Università ed il sistema imprenditoriale della Regione del Veneto;

- rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione così come richiesto dagli standard europei;
- contribuire alla formazione di risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;
- favorire la diffusione del sistema di Alternanza Scuola Lavoro sul territorio attraverso la realizzazione di azioni di accompagnamento e di interventi sia in favore delle Istituzioni scolastiche sia del mondo del lavoro;
- stimolare il lavoro di équipe anche attraverso la creazione di Imprese Formative Simulate (IFS);

f) nel corso dell'anno scolastico 2003/2004 per la realizzazione delle finalità sopra descritte è stata attivata in 20 istituzioni scolastiche autonome del Veneto la sperimentazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro prevista dall'art. 4 della L. 53/2003, di cui 11 sono state scelte d'intesa fra le Camere di Commercio e il MIUR-USRV;

g) a partire da tale anno scolastico si è progressivamente accresciuta la diffusione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata: l'anno scolastico 2007-2008 ha visto la realizzazione dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in 82 Istituzioni scolastiche per un totale di 102 progetti e di 3149 studenti coinvolti; 24 sono stati, inoltre, i progetti di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata che hanno coinvolto complessivamente 592 studenti; l'anno scolastico 2008-2009 ha visto la realizzazione dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in 98 Istituzioni scolastiche per un totale di 126 progetti e di 4019 studenti coinvolti, inoltre 28 sono stati i progetti di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata che hanno coinvolto complessivamente 691 studenti; l'anno scolastico 2009-2010 ha visto la realizzazione dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in 103 Istituzioni scolastiche per un totale di 139 progetti e di 5032 studenti coinvolti, inoltre 33 sono stati i progetti di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata che hanno coinvolto complessivamente 907 studenti;

h) anche negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 Unioncamere del Veneto e le Parti Sociali intendono operare d'intesa con la Regione del Veneto e il MIUR-USRV, partecipando con gli USP del Veneto e secondo i criteri definiti a livello regionale, alle fasi delle iniziative condotte a livello provinciale;

i) per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 77/2005 e dal Dpr n. 87/2010, le parti concordano di mantenere una prospettiva metodologica che valorizzi la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata e di azioni di supporto, al fine di garantire:
   - un adeguato monitoraggio dei progetti realizzati con conseguente raccolta dei dati relativi all'attuazione dei medesimi;
   - un approfondimento dei temi dell'equivalenza formativa e della certificazione delle competenze, anche in attesa dell'istituzione del modello di certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti previsto dagli artt. 3, comma 3, e 6 del Decreto Legislativo n.77 citato.

Tra

- la Regione del Veneto
- il MIUR-USRV - Direzione Generale
- Unioncamere del Veneto
- le Associazioni Imprenditoriali venete
- Cgil Veneto - Cisl Veneto - Uil Veneto - Confsal Veneto

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

La Regione del Veneto, il MIUR-USRV, Unioncamere del Veneto, e le Associazioni Imprenditoriali venete, Cgil Veneto - Cisl Veneto - Uil Veneto - Confsal Veneto convengono, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica e della libertà di ricerca e dell'insegnamento, di sostenere e valorizzare anche per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, ciascuno per quanto di competenza, iniziative diffuse di Alternanza Scuola Lavoro, quali modalità di realizzazione di percorsi formativi progettati e attuati e valutati dalle istituzioni scolastiche e formative all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ogni singolo istituto in collaborazione con le Camere di commercio, le imprese, gli Enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, le Libere Professioni che assicurino ai giovani l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Le parti concordano sul fatto che l'Alternanza deve essere considerata una metodologia ad alto contenuto formativo in contesti diversi da quello scolastico, realizzata con modalità personalizzate ad hoc e rispondenti ai diversi stili cognitivi degli allievi.

L'Alternanza è quindi una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo/creativo dell'esperienza pratica.

L'Alternanza si configura, quindi, quale ulteriore metodologia di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi di istruzione e formazione, e non costituisce un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale.

Art. 3

I progetti di Alternanza Scuola Lavoro delle Istituzioni scolastiche dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni elaborate dal MIUR-USRV e dalla Regione del Veneto, d'intesa con i firmatari del presente Protocollo nonché delle eventuali linee di indirizzo definite in sede nazionale in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione.

L'Alternanza Scuola Lavoro sarà attuata nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi desumibili dall'art.4, commi

1. lett. a) e c) e 2 della legge n. 53/2003, del Decreto Legislativo n. 77/2005 e dei Dpr 87/2010, 88/2010 e 89/2010.

Il percorso formativo sarà finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base, trasversali e tecnico - professionali spendibili anche nel mondo del lavoro.

Nell'ambito del percorso si procederà al riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi i passaggi tra i diversi sistemi formativi. A tal fine, ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, orientamento e monitoraggio.

Il quadro orario complessivo di impegno per gli allievi sarà quello previsto dall'attuale ordinamento per ciascuna delle istituzioni scolastiche che effettueranno i percorsi di Alternanza.

Nell'ambito di tale quadro orario le attività di Alternanza potranno coprire un monte-ore complessivo che, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 77/2005, dovrà rispondere a criteri di gradualità, nel pieno rispetto dei ritmi di sviluppo di ogni singola studentessa e di ogni singolo studente coinvolti nel percorso di Alternanza.

Nell'attuale fase, ferma restando l'autonomia scolastica, si considera che l'Alternanza Scuola Lavoro per essere significativa dovrebbe collocarsi tra il 15% ed il 20% dell'orario scolastico complessivo, in relazione agli indirizzi scolastici.

La parte di percorso didattico in contesto lavorativo sarà preferibilmente organizzata nelle classi dell'ultimo triennio.

Art. 4

Le parti convengono di confermare l'attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013.

Le istituzioni scolastiche all'uopo stipuleranno apposita convenzione con le imprese e/o con gli Enti pubblici e privati inclusi quelli del Terzo Settore e le Libere Professioni. Le suddette convenzioni dovranno essere coerenti con il Decreto Legislativo n. 77 del 2005 riguardante "definizioni delle norme generali relative all'Alternanza Scuola Lavoro a norma dell'art. 4 della legge 53 del 2003" e disciplineranno, fra l'altro, le modalità di valutazione periodica e finale degli allievi, la presenza nei percorsi di tutor formativi, aziendali-interaziendali, interni ed esterni e l'attività di monitoraggio.

Art. 5

Allo scopo di favorire la promozione e la diffusione sul territorio regionale di progetti di sperimentazione coerenti con i contenuti del presente Protocollo di Intesa, le parti si impegnano a realizzare un costante scambio di esperienze in tema di formazione del personale scolastico e del mondo del lavoro anche mediante nuove forme di integrazione tra istruzione e lavoro e a valorizzare la partecipazione alle relative iniziative.

Nel rispetto delle priorità e degli orientamenti del Piano regionale di formazione per il personale docente, promosso dal MIUR-USRV, sono favorite le seguenti azioni:

- stage conoscitivi del sistema delle aziende, degli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore e delle Libere Professioni, riservati al personale scolastico;
- coinvolgimento degli operatori delle aziende, degli enti pubblici e privati, ivi inclusi quello del terzo settore e delle Libere Professioni nelle attività di formazione delle istituzioni scolastiche;
- formazione dei tutor, secondo gli indirizzi espressi dai sottoscrittori del presente Protocollo.

Inoltre, al termine di ciascun anno scolastico, saranno individuate le modalità per dare un riscontro delle attività svolte e poter diffondere i risultati dell'esperienza al fine di sensibilizzare il territorio regionale a questa nuova modalità di formazione.

Art. 6

Affinché la metodologia dell'Alternanza Scuola Lavoro risulti efficace ed efficiente è necessario dare attuazione a specifiche azioni di sistema e di accompagnamento, che:

- favoriscano la gestione dei percorsi didattici di formazione in Alternanza Scuola Lavoro e in Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata;
- sostengano e permettano la valutazione continua delle suddette attività.

Tali azioni di sistema, concordate con tutti i soggetti del presente Protocollo, facilitano la intermediazione tra le scuole/istituti, il mondo del lavoro, gli studenti e le famiglie.

Attraverso queste azioni si favoriscono la creazione e condivisione di un sistema di certificazione delle competenze e dei risultati conseguiti dagli allievi.

Pertanto si procede a dare mandato alla Regione del Veneto e al MIUR-USRV per l'implementazione e la realizzazione delle suddette attività, sulla base di una valutazione positiva concordata dai soggetti del presente Protocollo.

Art. 7

Allo scopo di capitalizzare il patrimonio di esperienze fin qui condotte e di qualificare i percorsi, attuati a seguito delle azioni di cui al presente Protocollo, le parti si impegnano a promuovere e a realizzare iniziative di monitoraggio e di validazione dei percorsi formativi in Alternanza attivati dalle istituzioni scolastiche a livello regionale, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione del territorio.

Tali iniziative saranno poste in essere d'intesa tra le parti, a livello regionale.

Art. 8

Gli oneri derivanti dalla realizzazione del presente protocollo sono così suddivisi tra le parti:

- viene posto a carico del MIUR-USRV e della Regione del Veneto il finanziamento dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro;
- è posta a carico del MIUR-USRV l' Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata;
- viene riconosciuto e finanziato, con fondi MIUR-USRV il Simucenter regionale, presso l'IIS "C. Anti" di Villafranca (VR) con il compito di costituire una Centrale di Simulazione regionale che consente alle aziende virtuali - configurate all'interno dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata e attivate nel ter-

ritorio regionale - di simulare tutte le azioni legate alle aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale: Banca, Mercato, Fisco;
- viene posto a carico di Unioncamere del Veneto e del MIUR-USRV il finanziamento di eventuali Azioni di sistema, previa verifica della disponibilità di fondi;

Art. 9

I soggetti firmatari del Protocollo concorreranno alla realizzazione dell'attività, attivando risorse esperte, che fungano da raccordo fra i luoghi di lavoro ospitanti e le scuole coinvolte.

Art. 10

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità sino al 30/09/2013. Esso può essere modificato in qualunque momento, anche su richiesta di uno solo dei soggetti firmatari, d'intesa tra le parti e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, _____

Istituzione/ Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto		
MIUR-USRV - Direzione Generale -		
Unioncamere del Veneto		
Associazioni Imprenditoriali		
Confsal Veneto		
Cgil Veneto		
Cisl Veneto		
Uil Veneto		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1888 del 15 novembre 2011

Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica 2011. Assegnazione di un ulteriore contributo regionale alle Strutture Associate del Veneto. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 7 e 8.
[Turismo]

Note per la trasparenza:

Approvazione dell'assegnazione di un ulteriore contributo regionale ai singoli STL sulla base dello stanziamento del presente esercizio finanziario, dei criteri di ripartizione in vigore e delle progettualità del PEA 2011.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" all'articolo 7, comma 1, stabilisce che al fine di promuovere i sistemi turistici locali, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una Struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale così come individuato dall'articolo 13, comma 3.

Il successivo articolo 8, comma 2, prevede che la Giunta regionale, nell'ambito del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica, provveda alla concessione di contributi alle Strutture Associate di promozione turistica per il conseguimento delle finalità ad esse attribuite. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul "de minimis" di cui al nuovo regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e del Dpcm 3 giugno 2009 per le misure di Aiuti di Stato e del Dpcm 23 dicembre 2010 - Linee guida per l'applicazione della Comunicazione della Ce del 2 dicembre 2010.

Con Deliberazione n. 45 del 31 marzo 2009 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 14 della legge regionale 4 novembre 2002, n 33 la proposta del Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali - PSSTL - per il periodo 2009-2011 nei termini, nei contenuti e nelle valutazioni statistiche e di prospettiva di mercato.

Con Decreto del Dirigente regionale della Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione Ddr 29 del 1.06.2011 si è provveduto all'impegno e liquidazione dell'importo di Euro 160.736,30 sul capitolo 100187 del Bilancio del corrente esercizio, a favore del Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico Jesolo - Eraclea "FourSeasons n. 5", a seguito della radiazione intervenuta il 28.2.2011 della liquidazione n. 025228 del 14.10.2010 disposta con Ddr 118 del 1.10.2010 relativa all'impegno 4220 del 28.10.2008, impegnato con Dgr 3132/2008.

A seguito della legge regionale 18 marzo 2011 n. 8 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 - le risorse finanziarie assegnate per la copertura del contributo regionale a favore delle Strutture Associate di promozione turistica sono state notevolmente ridotte influendo, pertanto, sulle prospettive strategiche di politica regionale in materia di turismo. Pertanto la Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n.1029 del 12 luglio 2011 la definitiva ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate alle attività delle Strutture Associate di Promozione Turistica del Veneto per l'anno 2011, pari ad Euro 2.400.000,00 decurtata la somma di Euro 160.736,30 per i motivi nel paragrafo precedente esposti per una somma risultante di Euro 2.239.263,70.

Con nota prot.472760/C.120.19.1 del 12 ottobre 2011 è stata comunicata alla Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione la variazione compensativa di competenza dal capitolo di spesa U/100186 "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" al capitolo di spesa U/100187 "Contributo regionale a favore delle Strutture Associate di Promozione Turistica", per una somma di Euro 165.000,00.

Ciò premesso con il presente atto si ritiene di procedere alla ripartizione dell'ulteriore stanziamento di Euro 165.000,00 con gli stessi criteri e le medesime modalità stabilite con la suddetta delibera di Giunta regionale 1029 del 12 luglio 2011.

La presente proposta di ripartizione dello stanziamento

in esame pari ad Euro 165.000,00 trova copertura al capitolo 100187 dell'esercizio finanziario 2011 e viene imputata allo stesso capitolo dell'esercizio finanziario corrente con la presente deliberazione.

Infine, allo scopo di evitare la costituzione di economie di bilancio a carico dell'esercizio corrente, si ritiene necessario avviare un costante monitoraggio finanziario in relazione alle effettive e concrete capacità di spesa collegata alla realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta regionale. In particolare, entro il 30 novembre 2011, dovrà essere comunicato ai competenti uffici regionali lo stato di avanzamento delle complessive iniziative previste dal Piano Esecutivo Annuale con le eventuali variazioni ai progetti che si rendessero necessarie, ed, entro la medesima data, a conclusione del monitoraggio, dovrà essere presentata una "rendicontazione anticipata" sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Dpr n. 445/2000 resa dal legale rappresentante del Consorzio attestante la spesa complessivamente accertata per la realizzazione dei progetti inseriti nel PEA 2011.

L'erogazione dei contributi regionali alle Strutture Associate di promozione turistica per l'anno 2011 avverrà con Decreti del Dirigente regionale secondo le modalità di cui alle disposizioni deliberate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2906 del 14 ottobre 2008.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

Visto il provvedimento del Consiglio regionale n. 65 del 15 giugno 2006.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2906 del 14 ottobre 2008; n. 3745 del 9 dicembre 2009; n. 594 del 10 maggio 2011; n. 770 del 7 giugno 2011 e n.1029 del 12 luglio 2011.

Vista la legge regionale 18 marzo 2011 n. 8.

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

delibera

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la ripartizione delle ulteriori risorse economiche destinate al finanziamento dei progetti di promozione settoriale per l'anno 2011, pari ad Euro 165.000,00 così come individuato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, formulata sulla base dei criteri di ripartizione individuati nel Programma Triennale di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 65 del 15 giugno 2006, ponendo come limite massimo di contributo concedibile a ciascuna Struttura Associata l'importo che permetta di finanziare il 50% della spesa relativa alla progettualità approvata nel PEA 2011 (Dgr n. 594 del 10 maggio 2011);

2. di assegnare a ciascun Sistema Turistico Locale la somma evidenziata nella colonna 19 dell'Allegato A) quale finanziamento regionale ai progetti di promozione settoriale presentati dalle Strutture Associate del Veneto, approvati con Dgr n. 594 del 10 maggio 2011;

3. di impegnare la somma di Euro 165.000,00 al capitolo di spesa 100187 "Contributo regionale a favore delle Strutture Associate di Promozione Turistica" dell'esercizio finanziario corrente;

4. di stabilire che entro il termine del 30 novembre 2011 e sulla base dei criteri di cui alla Dgr n. 2906 del 14 ottobre 2008, ciascuna Struttura Associata potrà integrare, modificare e rimodulare le azioni e le iniziative già previste nel proprio programma annuale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 594 del 10 maggio 2011 al fine di adeguare e conformare il medesimo all'importo di finanziamento di cui all'Allegato A);

5. di prevedere la realizzazione di un'azione di monitoraggio finanziario delle somme assegnate con il presente provvedimento alle Strutture Associate, al fine di meglio ottimizzare le risorse assegnate complessivamente per le azioni di promo-commercializzazione previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 33 del 2002, stabilendo il 30 novembre 2011 quale termine entro il quale dovrà essere presentata una "rendicontazione anticipata" sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Dpr n. 445/2000 resa dal legale rappresentante del Consorzio attestante la spesa definitivamente accertata per realizzare i progetti inseriti nel PEA 2011;

6. la Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

(segue allegato)

Allegato A

STRUTTURE ASSOCIATE - ULTERIORE RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2011

Risorse inizialmente ripartite 2.239.263,70

Ulteriori risorse da ripartire **165.000,00**

		30%	5%		5%		25%		10%	
S.T.L.		quota fissa	peso % numero posti letto alberghieri	quota proporzionale	peso % numero posti letto extralbergh	quota proporzionale	peso % presenze turistiche	quota proporzionale	peso rappresentatività rapporto imprese alberghiere e cra associati ed esistenti	quota proporzionale
1	Dolomiti	3.093,75	8,65%	713,63	11,03%	909,98	5,79%	2.388,38	10,14%	1.673,10
2	Belluno	3.093,75	1,07%	88,28	2,68%	221,10	1,37%	565,13		
3	Treviso	3.093,75	4,11%	339,08	1,31%	108,08	2,40%	990,00	5,51%	909,15
4	Bibione	3.093,75	4,92%	405,90	14,94%	1.232,55	9,87%	4.071,38	13,82%	2.280,30
4 BIS	Caorle	3.093,75	5,65%	466,13	9,76%	805,20	7,30%	3.011,25	3,32%	547,80
5	Jesolo/Eraclea	3.093,75	16,24%	1.339,80	8,26%	681,45	9,54%	3.935,25	9,54%	1.574,10
6	Venezia	3.093,75	15,45%	1.274,63	3,87%	319,28	15,03%	6.199,88	2,31%	381,15
6 BIS	Cavallino/ Treporti	3.093,75	0,60%	49,50	14,79%	1.220,18	9,71%	4.005,38	9,79%	1.615,35
7	Chioggia	3.093,75	2,10%	173,25	4,30%	354,75	3,47%	1.431,38	9,21%	1.519,65
8	Padova	3.093,75	4,46%	367,95	0,73%	60,23	2,36%	973,50	2,27%	374,55
9	Terme Eug	3.093,75	8,88%	732,60	0,61%	50,33	4,95%	2.041,88	8,69%	1.433,85
10	Vicenza	3.093,75	4,96%	409,20	1,67%	137,78	2,26%	932,25	2,76%	455,40
11	Asiago	3.093,75	1,59%	131,18	2,49%	205,43	0,83%	342,38	8,18%	1.349,70
12	Garda	3.093,75	13,53%	1.116,23	15,12%	1.247,40	17,32%	7.144,50	8,60%	1.419,00
13	Verona	3.093,75	6,32%	521,40	3,30%	272,25	5,00%	2.062,50	4,32%	712,80
14	Rovigo	3.093,75	1,47%	121,28	5,14%	424,05	2,80%	1.155,00	1,54%	254,10
TOTALE		**49.500,00**	**100,00%**	**8.250,00**	**100,00%**	**8.250,00**	**100,00%**	**41.250,00**	**100,00%**	**16.500,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

75%	10%		85%	10%	95%	5,0%	quota finale attribuita
	25% se capacità di spesa => 95%; 10% se capacità di spesa =>85%	premialità graduata in relazione alla capacità di spesa		ulteriore riparto quota proporzionale		significativo calo di presenze	
12.747,08	3.186,77	1.797,84	14.544,91	1.711,17	16.256,08	855,58	**17.111,66**
5.440,05	1.360,01	767,26	6.207,31	730,27	6.937,58	365,14	**7.302,72**
11.083,88	2.770,97	1.563,26	12.647,14	1.487,90	14.135,03	743,95	**14.878,98**
7.924,13	1.981,03	1.117,61	9.041,74	1.063,73	10.105,47	531,87	**10.637,34**
10.624,35	2.656,09	1.498,45	12.122,80	1.426,21	13.549,01	713,11	**14.262,12**
11.268,68	1.126,87	635,73	11.904,40	1.400,52	13.304,92	700,26	**14.005,18**
9.984,15	2.496,04	1.408,16	11.392,31	1.340,27	12.732,58	670,14	**13.402,71**
6.572,78	1.643,19	927,02	7.499,79	882,33	8.382,12	441,16	**8.823,29**
4.869,98	1.217,49	686,86	5.556,83	653,74	6.210,58	326,87	**6.537,45**
7.352,40	1.838,10	1.036,98	8.389,38	986,99	9.376,36	493,49	**9.869,85**
5.028,38	1.257,09	709,20	5.737,57	675,01	6.412,58	337,50	**6.750,09**
5.122,43	1.280,61	722,46	5.844,89	687,63	6.532,52	343,82	**6.876,34**
14.020,88	3.505,22	1.977,49	15.998,37	1.882,16	17.880,53	941,08	**18.821,61**
6.662,70	1.665,68	939,70	7.602,40	894,40	8.496,80	447,20	**8.944,00**
5.048,18	1.262,04	711,99	5.760,17	677,67	6.437,83	338,83	**6.776,67**
123.750,00	**29.247,20**	**16.500,00**	**140.250,00**	**16.500,00**	**156.750,00**	**8.250,00**	**165.000,00**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**

LEGENDA COLONNE

1 *Identificativo Sistema turistico locale*
2 *Denominazione Sistema turistico locale*
3 *Quota fissa uguale per ciascun STL risultante dalla ripartizione del 30% dello stanziamento*
4 *Rapporto tra posti letto alberghieri per STL e posti letto alberghieri totali regionali (dati SIRT) con riferimento alla media del triennio 2008-2010*
5 *Quota assegnata sulla percentuale della colonna precedente proporzionata al 5% dello stanziamento*
6 *Rapporto tra posti letto extralberghieri per STL e posti letto extralberghieri totali regionali (dati SIRT) con riferimento alla media del triennio 2008-2010*
7 *Quota assegnata sulla percentuale della colonna precedente proporzionata al 5% dello stanziamento*
8 *Rapporto presenze per STL e totale presenze regionali con riferimento alla media del triennio 2008-2010*
9 *Quota assegnata sulla percentuale della colonna precedente proporzionata al 25% dello stanziamento*
10 *Percentuale data dal rapporto tra numero di imprese alberghiere e complessi ricettivi all'aperto associati per STL e numero di imprese alberghiere e complessi ricettivi all'aperto esistenti per STL (dati SIRT al 31/12/2010)*
11 *Quota assegnata sulla percentuale della colonna precedente proporzionata al 10% dello stanziamento*
12 *Somma delle quote assegnate a ciascun STL in applicazione dei criteri fissi (colonne 3, 5, 7, 9, 11) pari al 75% dello stanziamento*
13 *Quota 25% o 10% o 0%, degli importi della colonna precedente, assegnata in relazione alla capacità di spesa dimostrata nell'anno 2009 (=>95% oppure => 85% oppure < 85%)*
14 *Premialità calcolata sulla quota di cui alla colonna precedente proporzionata al 10% dello stanziamento*
15 *Quota teorica di attribuzione del contributo risultante dalla somma degli importi di cui alle colonne 12 e 14, pari all'85% dello stanziamento*
16 *Redistribuzione quota prevista per progetti particolarmente innovativi e interconsortili*
17 *Somma degli importi di cui alle colonne 15 e 16, pari al 95% dello stanziamento*
18 *Quota di criticità relativa al significativo calo di presenze assegnata in proporzione al 5% dello stanziamento*
19 ***Contributo Regionale assegnato a favore delle Strutture Associate del Veneto***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1889 del 15 novembre 2011

Autorizzazione alla partecipazione della Regione a FruitLogistica - Berlino 8-10 febbraio 2012. Programma promozionale per il settore primario 2011. Lr 14 marzo 1980, n. 16 e deliberazione n. 593 del 10 maggio 2011.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Partecipazione della Regione alle manifestazione fieristica FruitLogistica di Berlino in collaborazione con le Organizzazioni dei produttori Ortofrutticoli, i Consorzi di Tutela e i Mercati Ortofrutticoli del Veneto per la promozione e commercializzazione delle produzioni ortofrutticole venete. Impegno di spesa € 144.595,00. Prenotazione di spesa € 10.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 593 del 10 maggio 2011, a seguito dell'acquisizione del parere della Quarta Commissione consiliare, ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2011, concernente l'impiego delle disponibilità finanziarie di € 960.000,00 previste sul bilancio regionale per l'esercizio 2011.

Le iniziative previste dal Programma Promozionale 2011 sono state articolate, secondo una metodologia progettuale consolidata, in quattro azioni di intervento, ciascuna delle quali ricomprende una o più iniziative accomunate da obiettivi specifici, modalità di attuazione, soggetti coinvolti e procedure amministrative.

L'azione n. 1 "Iniziative promozionali realizzate all'estero", prevede fra l'altro, la partecipazione istituzionale della Regione Veneto alla manifestazione Fruit Logistica 2012 che si terrà a Berlino dall'8 al 10 febbraio.

Fruit Logistica rappresenta la più importante rassegna specializzata nel settore ortofrutticolo a livello mondiale, e costituisce un'occasione strategica per promuovere l'immagine dell'ortofrutticoltura veneta di qualità e sostenere le azioni commerciali sui principali mercati esteri da parte degli operatori della Regione, con particolare riguardo a quelli associati.

La partecipazione istituzionale all'edizione 2012 si concretizzerà, come già avvenuto nelle precedenti edizioni cui finora, dal 2003 al 2011, la Regione Veneto ha partecipato, attraverso l'allestimento di uno stand personalizzato, gestito in compartecipazione con le Organizzazioni dei produttori Ortofrutticoli, i Consorzi di Tutela e i Mercati Ortofrutticoli del Veneto, e sarà finalizzata a supportare iniziative di promozione collettiva e commercializzazione delle produzioni ortofrutticole regionali.

L'impegno della Regione sotto il profilo tecnico e finanziario per questa fiera - che è divenuta nei recenti anni la principale per il settore a livello mondiale - appare pienamente giustificato anche in relazione al crescente interesse per la partecipazione alla stessa formalmente manifestato da parte degli operatori ortofrutticoli veneti.

Messe Berlin Gmbh, ente organizzatore della manifestazione, ha offerto alla Regione la possibilità di confermare lo stesso spazio espositivo occupato nelle passate edizioni.

In relazione alla necessità di confermare formalmente la partecipazione della Regione per l'edizione 2012 e di attivare le conseguenti procedure amministrative per l'acquisizione dei servizi necessari, coerentemente con quanto speso per le passate edizioni e sulla base della spesa preventivata, risulta necessario impegnare:

a) euro 53.500,00 al netto di iva, a favore di Messe Berlin Gmbh, per la fornitura degli spazi espositivi (area di mq. 216) e dei relativi servizi fieristici;

b) euro 66.000,00 al netto di IVA, a favore di MB Capital Service gmbh, fornitore esclusivo di Messe Berlin Gmbh, per l'allestimento dell'area espositiva e la presentazione delle produzioni ortofrutticole regionali.

In ottemperanza del decreto legislativo 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, si ritiene di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate il corrispettivo importo dell'Iva calcolata al 21% degli importi impegnati a favore di Messe Berlin gmbh e di MB Capital Service gmbh, per un totale di 25.095,00 euro.

Inoltre, al fine di poter attivare le procedure amministrative anche per la fornitura di eventuali servizi imprevisti che si rendessero necessari nel corso della realizzazione dell'iniziativa si autorizza con la presente deliberazione il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di € 10.000,00, relativamente alle esigenze di allestimento, servizi fieristici, valorizzazione e presentazione delle produzioni ortofrutticole venete, anche in collaborazione con organismi associativi e consortili dei produttori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la deliberazione n. n. 593 del 10 maggio 2011, con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2011, e in particolare l'azione n. 1 "Iniziative promozionali realizzate all'estero";

Vista la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18/2010;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la legge regionale 1/2011;

delibera

1. Di autorizzare, ai sensi di quanto stabilito dalla azione n. 1 "Iniziative promozionali realizzate all'estero" del Programma Promozionale per il Settore Primario 2011 approvato con la deliberazione n. 593 del 10 maggio 2011, la partecipazione della Regione alla manifestazione fieristica Fruit Logistica (Berlino 8-10 febbraio 2012).

2. Di impegnare sul capitolo di spesa n. 30020 "Iniziative

regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (Lr 16/1980)" del bilancio di previsione per l'anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità:

a) l'importo di € 53.500,00 euro, a favore di Messe Berlin Gmbh (C.F. DE136629714) - ente organizzatore della manifestazione - per l'acquisizione del plateatico espositivo di 216 mq e per i relativi servizi fieristici;
b) l'importo di 66.000,00 euro a favore di MB Capital Service gmbh (P. Iva DE191413151) fornitore esclusivo di Messe Berlin Gmbh per l'allestimento dell'area espositiva e la presentazione delle produzioni ortofrutticole regionali;
c) l'importo di 25.095,00 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001) come corrispettivo importo dell'Iva calcolata al 21% degli importi impegnati a favore di Messe Berlin gmbh e di MB Capital Service gmbh.

3. Di stabilire che gli importi di cui ai punti a) e b), verranno liquidati ai soggetti beneficiari, compatibilmente con le disponibilità di cassa, successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 30 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative e previa verifica della regolarità del lavoro svolto.

4. Di autorizzare, ai sensi della Lr 1/97, il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata, per la partecipazione della Regione Veneto a Fruitlogistica 2012, ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di € 10.000,00, in relazione alle ulteriori esigenze di allestimento stand, servizi fieristici e valorizzazione e presentazione delle produzioni ortofrutticole venete.

5. Di prenotare l'importo di 10.000,00 euro sul capitolo 30020 che presenta la disponibilità per le spese di cui al punto al punto precedente.

6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone e si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

7. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1890 del 15 novembre 2011

Ripartizione tra le Province delle risorse finanziarie a favore delle associazioni Pro Loco. Anno 2011. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 3, 9, 10 e 11. Deliberazione n. 98/CR del 6 settembre 2011.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Assegnazione alle Province delle risorse finanziarie a favore delle associazioni Pro Loco del Veneto per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali delle località turistiche e di promozione dell'attività turistica e culturale del territorio.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Regione, nello svolgimento della funzione di informazione, accoglienza e assistenza turistica, riconosce l'importanza del ruolo che le associazioni Pro Loco ed i loro organi associativi svolgono, quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell'attività turistica e culturale del territorio provinciale, attraverso lo svolgimento delle seguenti iniziative e attività, previste all'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della località;
b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) attività di assistenza e informazione turistica;
e) attività ricreative.

La stessa legge regionale all'articolo 3, individua tra le funzioni svolte dalle Province, l'incentivazione delle associazioni Pro Loco, dei loro organi associativi e dei loro consorzi e all'articolo 10, comma 1, prevede che ogni Provincia definisca le modalità di concessione dei contributi alle associazioni Pro Loco, presenti nel territorio provinciale.

La Giunta regionale, per lo svolgimento di tale funzione, trasferisce alle Province le risorse finanziarie previste nel bilancio regionale sul corrispondente capitolo 100756 "Trasferimenti alle amministrazioni provinciali per attività di valorizzazione delle Pro Loco (art. 11, legge regionale 4 novembre 2002 n. 33)", che per l'anno 2011 presenta uno stanziamento di euro 100.000,00.

I criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra le Province per l'incentivazione delle associazioni Pro Loco vengono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 33/2002.

Al riguardo si evidenzia che la decurtazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale 2011, conseguente alle crescenti criticità della finanza pubblica, in tale specifico intervento, corrisponde all'81% in meno rispetto all'assegnazione dell'anno precedente. In relazione, quindi, al ridotto stanziamento previsto per gli interventi di sostegno alle attività delle Pro Loco per l'anno in corso, si ritiene di non modificare i criteri di riparto già utilizzati dalla Giunta regionale per il riparto dei fondi degli anni precedenti, che prevedono di destinare:

- una quota fissa pari al 2% dello stanziamento complessivo ad ogni Provincia;
- una quota variabile suddivisa tra le Province in relazione al numero di Pro Loco risultanti iscritte al 31 dicembre 2010, nei rispettivi albi provinciali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 33/2002;
- una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo a favore del Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia con sede a Combai (TV), quale organo associativo regionale per l'assistenza, la rappresentanza e la tutela delle Pro Loco, nonché per l'organizzazione e la promozione di attività turistiche di rilevanza regionale.

Pertanto, anche per il corrente anno, si propone la ripartizione tra le Province dei fondi previsti dal bilancio di previsione per l'anno 2011, secondo i criteri sopra indicati, che determina una quota di partecipazione alla somma complessivamente disponibile per ciascuna Provincia, come di seguito riportato:

Provincia	Importo quota fissa	Importo quota variabile	Totale	n. Pro Loco anno 2010
Belluno	2.000,00	7.920,00	9.920,00	52
Padova	2.000,00	13.707,00	15.707,00	90
Rovigo	2.000,00	5.026,00	7.026,00	33
Treviso	2.000,00	14.012,00	16.012,00	92
Venezia	2.000,00	5.788,00	7.788,00	38
Verona	2.000,00	12.032,00	14.032,00	79
Vicenza	2.000,00	17.515,00	19.515,00	115
totale	14.000,00	76.000,00	90.000,00	499

Alla Provincia di Treviso, competente per territorio, si propone di trasferire, secondo i criteri sopra indicati, un'ulteriore quota di euro 10.000,00 da riservare a favore del Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia con sede a Combai (TV), al fine di fare fronte agli impegni esercitati da detto Comitato per il coordinamento, l'assistenza e la tutela delle Pro Loco venete, nonché per l'organizzazione e la promozione di importanti attività turistiche, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 33/2002.

Premesso quanto sopra, in relazione a quanto specificatamente previsto dalla legge regionale n. 33/2002, ciascuna Provincia, nell'ambito della propria autonomia amministrativa destina le risorse finanziarie assegnate a favore delle associazioni Pro Loco, presenti nel territorio provinciale, definendo le modalità di concessione dei contributi stessi, come previsto all'articolo 10, comma 1, della stessa legge regionale.

Inoltre, come già disposto con precedente deliberazione n. 2176 del 16 settembre 2010, le Province sono tenute a presentare una relazione sull'utilizzazione delle risorse finanziarie trasferite nel corrente anno, per consentire l'esercizio delle funzioni di incentivazione delle associazioni Pro Loco, alla competente Direzione regionale entro il 31 maggio 2012, e questo al fine di consentire le opportune valutazioni per un più proficuo utilizzo, nel territorio, delle risorse disponibili, da destinare alla valorizzazione delle attrattive naturali, culturali e delle tradizioni locali, con particolare riguardo alle tipicità turistiche e al patrimonio folcloristico locale.

La Giunta regionale ha approvato quanto sopra proposto con deliberazione 98/CR del 6 settembre 2011 e ha acquisito, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale n. 33 del 2002, il parere favorevole della competente VI Commissione consiliare nella seduta del 26 ottobre 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" articoli 3, 9, 10 e 11;

Vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 8 del 18 marzo 2011 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Viste le note delle Province di aggiornamento dei dati riferiti alle Pro Loco iscritte negli albi provinciali alla data del 31 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 98/CR del 6 settembre 2011;

Visto il parere della competente VI Commissione consiliare nella seduta del 26 ottobre 2011;

delibera

1. di adottare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti criteri per la ripartizione tra le Province, delle risorse finanziarie previste per l'anno 2011, finalizzate all'esercizio delle funzioni d'incentivazione delle associazioni Pro Loco, ai sensi degli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002:
   - una quota fissa pari al 2% dello stanziamento complessivo ad ogni Provincia, per un totale di euro 14.000,00;
   - una quota variabile suddivisa tra le Province in relazione al numero di Pro Loco risultanti iscritte al 31 dicembre 2010, nei rispettivi albi provinciali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 33/2002, per un totale di euro 76.000,00;
   - una quota di euro 10.000,00 pari al 10% dello stanziamento complessivo a favore del Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia con sede a Combai (TV), quale organo associativo regionale per l'assistenza, la rappresentanza e la tutela delle Pro Loco, nonché per l'organizzazione e la promozione di attività turistiche di rilevanza regionale, assegnando tale somma alla Provincia di Treviso per competenza territoriale;

2. di trasferire alle Province sotto indicate, le risorse previste per l'anno 2011, adottando i criteri stabiliti al punto precedente, assegnando ad ogni Provincia l'importo a fianco di ciascuna indicato, per una somma complessiva di euro 100.000,00:

Belluno	9.920,00	Venezia	7.788,00
Padova	15.707,00	Verona	14.032,00
Rovigo	7.026,00	Vicenza	19.515,00
Treviso	26.012,00	totale	100.000,00

3. di disporre che le Province presentino una relazione sulla utilizzazione delle risorse trasferite nel corrente anno, per consentire l'esercizio delle funzioni di incentivazione delle associazioni Pro Loco, alla competente Direzione regionale entro la data del 31 maggio 2012;

4. di impegnare a favore delle Province sopra indicate, per l'importo complessivo di euro 100.000,00 sul capitolo 100756 "Trasferimenti alle amministrazioni provinciali per attività di valorizzazione delle Pro Loco (art. 11, legge regionale 4 novembre 2002 n. 33)", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

6. di procedere alla liquidazione delle somme di cui al precedente punto 2. in un'unica soluzione, successivamente all'approvazione del presente procedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1891 del 15 novembre 2011

Ratifica decreto presidenziale n. 205 del 8.11.2011 "Interventi di edilizia universitaria. Legge 14 novembre 2000, n. 338. Indicazione del grado di coerenza ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 26/2011" - Rettifica Dpgr n. 190 del 22.9.2011, ratificato con Dgr n. 1545 del 27.9.2011 - (Lr n. 12/1972 art. 6 - Lr n. 27/1973 art. 6).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Il presente atto costituisce ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 8.11.2011 con il quale è stato rettificato il Dpgr n. 190 del 22 settembre 2011 relativamente al "grado di coerenza" della richiesta di co-finanziamento con la programmazione regionale in materia di edilizia universitaria, come previsto dal Decreto del Miur del 7 febbraio 2011 n. 26/2011, per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione del Convento dei Crociferi (II stralcio), proposto da Fondazione universitaria Iuav di Venezia.

L'Assessore Massimo Giorgetti di concerto con l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Con legge 14 novembre 2000, n. 388 sono state dettate disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari; i soggetti attuatori, individuati dalla legge medesima e dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Miur) in data 7 febbraio 2011, risultano essere Regioni, Università, Organismi di Gestione, Fondazioni, Collegi Universitari, Onlus, Istituti senza scopo di lucro.

Il citato Decreto Miur 7 febbraio 2011 n. 26 prevede, all'art. 4, che le richieste di cofinanziamento devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto n. 27/2011, di cui all'art. 1 comma 4 della citata legge n. 338/2000, relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida in merito a parametri tecnici ed economici per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Il decreto n. 27/2011, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2011 e quindi la scadenza ultima per la presentazione delle richieste di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori è risultata essere il 28 luglio 2011.

Al fine di consentire alla Regione di svolgere gli adempimenti previsti dall'art. 4 del citato Decreto MIUR n. 26/2011 entro il termine perentorio ivi previsto, il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 190 del 22 settembre 2011 e decreto n. 191 del 23 settembre 2011, ratificati con Dgr n. n. 1545 del 27.9.201, ha provveduto a definire il grado di coerenza degli interventi presentati con la programmazione regionale.

Il citato Dpgr n. 190 del 22.9.2011, nonché le premesse della Dgr n. 1545 del 27.9.2011 di ratifica dello stesso, indicavano, per mero errore materiale, l'intervento di ristrutturazione del Convento dei Crociferi, sito in Venezia (II stralcio), presentato dalla Fondazione universitaria Iuav di Venezia "coerente "con la programmazione regionale in materia ai sensi art. 4, comma 3, del Decreto 26/2011, anziché "particolarmente coerente"; tale intervento è infatti beneficiario di un co-finanziamento regionale di € 640.000,00.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 8 novembre 2 si è quindi ritenuto necessario provvedere alla correzione di tale errore materiale; conseguentemente il quadro relativo al grado di coerenza degli interventi su immobili destinati ad ospitare gli studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 con la programmazione regionale, opportunamente rettificato, risulta essere il seguente:

Ente richiedente	Tipologia intervento	Costo complessivo intervento	Grado coerenza
Fondazione Frati Minori Onlus	Ristrutturazione Convento San Francesco della Vigna - Venezia	€ 5.324.081,00	Coerente
Università Ca' Foscari Venezia	Nuova Costruzione Alloggi "Campus Universitario Mestre"- via Torino - Mestre Venezia	€ 8.986.079,00	Particolarmente coerente
Università Ca' Foscari Venezia	Ristrutturazione edificio "Parallelepipedo" Campus Santa Marta - Venezia	€ 8.742.879,00	Particolarmente coerente
Università Ca' Foscari Venezia	Ristrutturazione residenza "Campus Universitario San Giobbe - Venezia	€ 45.611.640,00	Particolarmente coerente
Fondazione universitaria Iuav Venezia	Ristrutturazione Convento Crociferi II stralcio - Venezia	€ 16.724.971,00	Particolarmente coerente
Collegio universitario Don Mazza - Verona	Recupero, ristrutturazione edilizia residenza universitaria via N. Mazza - Verona	€ 3.699.429,00	Coerente
Esu Verona	Acquisto immobile da adibire a residenza universitaria area ex caserma Passalacqua e Santa Marta - Verona	€ 10.862.259,00	Coerente

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge 14.11.2000, n. 338;

Visti i Decreti Miur n. 26 del 7 febbraio 2011 e n. 27 del 7 febbraio 2011;

Viste le richieste di cofinanziamento regionale presentate dei soggetti di cui alle premesse;

Visto l'art. 32 dello Statuto della Regione del Veneto;

Visti l'art. 6 della Lr n. 1.9.1972, n. 12 e l'art. 6 della Lr n. 10.12.1973 n. 27;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 22 settembre 2011 e n. 191 del 23 settembre 2011, ratificati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1545 del 27.9.2011, nonché il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 8 novembre 2011;

delibera

1. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto "Interventi di edilizia universitaria. Legge 14 novembre 2000, n. 338. Interventi di edilizia universitaria. Legge 14 novembre 2000, n. 338. Indicazione del grado di coerenza ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 26/2011. Rettifica DPGR n. 190 del 22.9.2011, ratificato con Dgr n. 1545 del 27.9.2011";

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1892 del 15 novembre 2011

Approvazione dei modelli di tesserini regionali per la pesca nelle acque classificate salmonicole (art.9, c.2 Lr n.19/1998). Anno 2012.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento vengono approvati, ai sensi di legge, i consueti modelli di tesserini regionali per la prossima stagione 2012, incaricando la competente Struttura regionale per l'affidamento dell'incarico di stampa dei medesimi tesserini regionali secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n.163/2006.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

L'art. 9, c.2 della Lr 28.04.1998 n.19 dispone che i pescatori dilettanti e sportivi che esercitano la pesca nelle acque classificate salmonicole (cosiddetta Zona A) debbano essere muniti di tesserino regionale avente validità annuale rilasciato dalla Provincia territorialmente competente. Nel tesserino il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai Regolamenti provinciali.

Detto tesserino viene realizzato a cura dell'Amministrazione regionale sentite le Province per quanto concerne impostazione grafica, contenuti e fabbisogno numerico.

L'Amministrazione provinciale di Treviso, valutata l'acquisizione dei dati di cattura in Zona A quale presupposto indispensabile per ottimizzare i ripopolamenti e per una migliore gestione delle acque salmonicole, ha proposto l'adozione sperimentale di un tesserino pesca a lettura ottica che nel corso degli ultimi anni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, è stato utilizzato nella sola Provincia di Treviso.

Considerati i positivi riscontri di tale tesserino "sperimentale" e valutata la necessità di prorogarne il periodo di sperimentazione, la Provincia di Treviso ne propone l'adozione anche per l'anno 2012.

Per il restante territorio regionale viene peraltro richiesto, dalle competenti Amministrazioni provinciali, il mantenimento del tesserino "tradizionale".

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, in accoglimento delle indicazioni formulate dalle Province, vengono approvati il modello di tesserino "tradizionale" ed il modello di tesserino "sperimentale" facenti parte integrante del presente provvedimento rispettivamente quali allegati A e B, nonché si provvede:

- ad autorizzare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca ad apportare eventuali marginali modifiche e/o integrazioni ai modelli di tesserini approvati con il presente provvedimento in relazione a particolari esigenze di natura tipografica;
- ad autorizzare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca a procedere alla stampa del tesserino (nella duplice veste più volte richiamata) con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 dando atto che la stipula del contratto verrà perfezionata per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio; a tale proposito si specifica che i suddetti tesserini dovranno essere consegnati ad ogni Amministrazione provinciale entro il mese di gennaio 2012;
- all'impegno contabile delle necessarie risorse finanziarie provvederà il Dirigente della medesima Struttura regionale con imputazione al capitolo n.75204 del bilancio regionale di previsione 2012 "Quota da corrispondere alle Province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca, acquacoltura e protezione del patrimonio ittico (Lr 28.04.1998, n.19)" dando atto che gli introiti derivanti dalla distribuzione ai pescatori dilettanti e sportivi dei tesserini regionali di cui trattasi, concorrono al bilancio finanziario delle singole Amministrazioni provinciali del Veneto;
- a fissare, ai sensi dell'art.9, c.4 della Lr n.19/1998, in 1,00= Euro l'importo che deve essere versato dai pescatori per ottenere il tesserino.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto l'art.9, c.2, 4 e 3 bis della Lr 28.04.1998, n.19;

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006;

Vista la Dgr n.634 del 17.05.2011 "Direttive per la gestione del bilancio 2011";

Riassunte le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1) di approvare, ai sensi e per i fini di cui all'art.9, c.2 della Lr n.19/1998 nonché in relazione alle valutazioni di opportunità riportate in premessa, gli allegati dei modelli di tesserino regionale versione "tradizionale" e versione "sperimentale" anno 2012 per l'esercizio della pesca nelle acque classificate salmonicole cosiddetta Zona A - (Allegati A e B);

2) di autorizzare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca a procedere alla stampa dei tesserini regionali di cui al precedente punto 1) con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.163/2006; la stipula del contratto verrà perfezionata per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

3) alla determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'affidamento della stampa del tesserino di cui al presente provvedimento, provvederà con proprio atto il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.75204 del bilancio regionale di previsione 2012 "Quota da corrispondere alle Province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca, acquacoltura e protezione del patrimonio ittico (Lr 28.04.1998, n.19)";

4) di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n.1/2011;

5) di fissare in Euro 1,00= l'importo di cui all'art.9, c.4 della Lr n.19/1998;

6) di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

7) di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali per quanto di competenza.

(segue allegato)

Allegato A

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

TESSERINO DI PESCA
per la zona "A"

Anno

N°

Giorno / Provincia	Libera	Concessione	Salmonidi	N° Catture				
Maggio 2 Sabato	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 3 Domenica	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 4 Lunedì	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 5 Martedì	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 6 Mercoledì	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					

USO DEL TESSERINO

All'inizio della giornata di pesca il pescatore deve segnare l'uscita nel corrispondente spazio indicato sul tesserino con un segno indelebile (X o •), nonché riportare:
— la sigla della provincia nel cui territorio si svolge la giornata di pesca;
— un segno indelebile (X o •) in funzione della zona e dell'orario prescelto (acque libere/acque in concessione; mattina/pomeriggio).
Il pesce appena catturato deve essere segnato nell'apposita casella con segno indelebile (X o •).

Esempi:

Giorno / Provincia	Libera	Concessione	Salmonidi	N° Catture				
~~Marzo 8 Domenica~~	~~M~~	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea	X	X			
Prov.: PD			Salmerino					
	~~KILL~~	NO KILL	Temolo					
~~Marzo 9 Lunedì~~	M	M	Fario	X				
			Marmorata e ibridi					
	P	~~P~~	Iridea	X				
Prov.: TV			Salmerino					
	~~KILL~~	NO KILL	Temolo					

A fine stagione deve essere compilato il prospetto riassuntivo riportato in ultima pagina.
Sul Tesserino di chi esercita la pesca in una Concessione deve essere apposto apposito timbro indelebile da parte del Concessionario indicante la concessione prescelta.
In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare i detti eventi alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione mediante segnatura dell'apposita casella.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1893 del 15 novembre 2011

Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni n. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011 e 1375 del 3 agosto 2011.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Si stabiliscono disposizioni integrative al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139/2011 e 140/2011 ratificati dalle Deliberazioni n. 1155/2011 e 1156/2011 riguardanti la sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc "Prosecco".

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Su richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco", fatta propria dagli organismi di rappresentanza della filiera vitivinicola, le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno stabilito di limitare fino alla campagna 2013/2014 l'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti coltivati con la varietà Glera ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della sola Doc "Prosecco", per una superficie complessiva di 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia.

La Giunta regionale del Veneto ha adottato tale limitazione con la deliberazione n. 1155 del 26 luglio 2011, di ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011, giusto quanto previsto all'articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall'articolo 4, comma 4 del disciplinare di produzione della predetta denominazione.

Con la successiva deliberazione n. 1156 del 26 luglio 2011, di ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011, sono state adottate le disposizioni per dare applicazione alla sospensione temporanea per le superfici ricadenti in Veneto.

Infine con la deliberazione n. 1375 del 3 agosto 2011 sono state adottate disposizioni integrative rispetto a quanto stabilito dai precedenti atti nn.1155 e 1156 del 26 luglio 2011.

Gli operatori della filiera vitivinicola della Doc "Prosecco" stanno provvedendo in questi giorni a predisporre la documentazione necessaria per registrare allo schedario viticolo veneto i diritti di impianto e le superfici le cui produzioni di uve e vino saranno idonee ad essere designate con la predetta denominazione.

L'iniziativa di limitare l'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti coltivati con la varietà Glera ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della sola Doc "Prosecco" sta coinvolgimento un numero significativo di enti ed organismi che stanno operando per conto di oltre 11.000 aziende agricole nel solo Veneto

Ciò comporta inevitabilmente il verificarsi di problematiche in ordine al coordinamento e all'attuazione delle disposizioni, che talvolta proprio per la complessità della materia e l'elevato numero di soggetti coinvolti, richiede interventi di indirizzo affinchè tutti i soggetti a vario titolo interessati adempiano alle medesime disposizioni in maniera coerente ed univoca.

Le procedure attivate di conseguenza devono tener conto inoltre delle disposizioni adottate da questa Amministrazione in ordine alla gestione del potenziale viticolo contenute nella deliberazione n. 2257 del 25 luglio settembre 2003, compresi limiti ed i vincoli a cui devono attenersi i soggetti che acquisiscono e cedono a vario titolo i diritti di reimpianto.

In particolare è opportuno richiamare quanti sono incaricati della predisposizione e presentazione delle istanze ai sensi del Dpgr n. 140/2011 (così come ratificato dalla deliberazione n. 1156/2011) e i competenti uffici di Avepa, che la vigente sospensione dell'idoneità dei vigneti alla produzione della Doc "Prosecco" interessa esclusivamente la succitata denominazione.

Pertanto l'attribuzione del potenziale produttivo di riferimento a ciascun produttore non tiene conto dei diritti di reimpianto che hanno avuto origine dall'estirpazione di superfici a Glera incluse nell'aree di produzione delleDocg "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-prosecco" o "Asolo-Prosecco", sia che siano utilizzati dalla medesima azienda sia che siano acquisiti da altra azienda a qualsiasi titolo.

Non rientrano, peraltro, nel succitato potenziale i vigneti che hanno origine a seguito della parziale cessione di superficie di un'azienda, con relativo diritto di reimpianto già in portafoglio al 31 luglio 2011, oppure, come pocanzi evidenziato, l'utilizzo di un diritto generatosi dopo il 31 luglio 2011 a seguito dell'estirpazione di un vigneto coltivato a Glera ubicato nell'area delle succitateDocg.

Si ribadisce inoltre che con i diritti di reimpianto acquisiti e autorizzati per la produzione dei succitati vini aDocg, possono essere impiantate viti della varietà Glera unicamente all'interno delle aree di produzione delle predetteDocg.

È da precisare infine che le casistiche di cui si fa riferimento alla lettera d) del punto 2 del DPGR n. 140/2011, riguardano logicamente operazioni successive al 31 luglio 2011.

Tutto ciò premesso ed al fine di operare in conformità all'iniziativa posta in essere con le deliberazioni n. 1155 e 1156, si ritiene che ciascuna istanza e/o richiesta afferente il potenziale viticolo, presentata ai sensi della predetta deliberazione n. 2257/2003, non debba pregiudicare l'equilibrio tra la Doc "Prosecco" e le altre dueDocg, allo scopo di evitare condizioni di instabilità a danno delle denominazioni tra le più importanti dello scenario enologico nazionale.

A tal riguardo si è espressa la filiera vitivinicola nel corso dei lavori del "tavolo tecnico dei vini Prosecco", di cui alla deliberazione n. 1375 del 3 agosto 2011, convocato presso la sede di Mestre il giorno 17 ottobre 2011. In ordine alle specifiche criticità sopra menzionate, tutti i rappresentanti hanno convenuto sulla necessità di prevenire possibili azioni contrarie allo spirito delle determinazioni adottate dalla Giunta regionale con lo scopo di limitare, temporaneamente, il potenziale della Doc "Prosecco".

Pertanto Avepa nell'istruire le istanze che a qualsiasi titolo abbiano connessione con le disposizioni adottate dal Dpgr n. 139/2011 (così come ratificato dalla deliberazione n. 1155/2011) deve tenerne conto di quanto sopra evidenziato, configurandosi, taluni comportamenti, elusivi delle limitazioni introdotte al potenziale produttivo della Doc "Prosecco".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (Cee) n. 2392/86 e (Ce) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento Ce n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (Ce) n. 1234/2007, incorporando nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico Ocm) le disposizioni del settore vino;

Visto il regolamento Ce n. 436/2009, recante modalità di applicazione del regolamento Ce n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l'altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio del mercato;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini "Prosecco", nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco" ed approvati i relativi disciplinari di produzione";

Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

Visto il decreto del 22 aprile 2011 di modifica del Registro nazionale delle varietà di viti;

Vista la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all'istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del reg. (Ce) n. 1493/99 e reg. (Ce) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002";

Vista la deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006 relativa al "Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento dello schedario viticolo veneto";

Vista la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008 riguardante le "Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco";

Vista la deliberazione n. 1155 del 26 luglio 2011, avente per oggetto: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della Lr 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011 avente per oggetto: <<D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 Dm 17.07.2009 - riconoscimento Doc "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc "Prosecco">>;

Vista la successiva deliberazione n. 1156 del 26 luglio 2011, avente per oggetto: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della Lr 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011 avente per oggetto: <<D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. Dm 17.07.2009 - riconoscimento Doc "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc "Prosecco". Disposizioni applicative per gestione Schedario viticolo veneto.>>;

Vista la deliberazione n. 1375 del 3 agosto 2011, avente per oggetto "Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni nn.1155 e 1156 del 26 luglio 2011".

Vista la deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali";

Vista la deliberazione n. 1971 del 3 agosto 2010 "Assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie Regionali";

Vista la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 "Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto";

Vista la delibera n. 2361 del 28 settembre 2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell'ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili";

Vista la delibera n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto;

Preso atto dei risultati del "tavolo tecnico dei vini Prosecco", tenutosi il giorno 17 ottobre 2011;

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, a chiarimento di quanto disposto con la deliberazione n. 1156/2011, che gli impianti realizzati con viti della varietà Glera su superfici ubicate al di fuori delle aree di produzione delleDocg "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" eDocg "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco", utilizzando:

• i diritti di reimpianto di cui si fa riferimento al punto 2, lettera b), primo e secondo trattino del Dpgr n. 140/2011 (così come ratificato dalla deliberazione n. 1156/2011) originatisi

dall'estirpazione di viti ubicate all'interno delle aree di produzione delle predetteDocg,

- i diritti di reimpianto, già rilasciati o che saranno rilasciati, a seguito dell'estirpazione di superfici coltivate a Glera, ubicate all'interno delle aree di produzione delle predetteDocg, non rientrano nel potenziale produttivo di riferimento e pertanto i prodotti ottenuti non possono essere rivendicati e designati con la Doc "Prosecco";

2. di stabilire che Avepa è tenuta nell'istruire le istanze che a qualsiasi titolo abbiano connessione con le disposizioni adottate dal DPGR n. 139/2011 (così come ratificato dalla deliberazione n. 1155/2011) e successivi provvedimenti applicativi, a dare applicazione al punto 1 e a quanto altro esplicitato nelle premesse che costituiscono parte integrate del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1894 del 15 novembre 2011

Modifiche al programma di attività ed iniziative previste per la valorizzazione dei Parchi Regionali e delle Aree naturali protette. Lr 16.08.1984, n. 40, art. 28 bis. - Dgr n. 1353 del 3.08.2011.

[Foreste]

Note per la trasparenza:

Con la presente Dgr si modifica il programma promozionale a favore dei Parchi Regionali e delle Aree naturali protette nell'anno in corso, aggiungendo la manifestazione Geo-Oikos e prendendo atto della non effettuazione di altre due attività già programmate.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, all'art. 28 bis "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", così come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003", ha autorizzato la Giunta regionale a finanziare iniziative e attività per la valorizzazione, la conoscenza ed il coordinamento dei Parchi regionali nell'ambito delle priorità generali di cui all'art. 1 della stessa legge.

Con Dgr n. 1017 del 12.07.2011 la Giunta regionale ha posto in essere una variazione di bilancio riguardante anche il capitolo 100165, attraverso compensazione con il capitolo 51050, facendo sì che allo stato attuale ci sia la necessaria e sufficiente disponibilità finanziaria per promuovere i parchi attraverso iniziative regionali e nazionali.

Conseguentemente l'Assessorato competente ha proposto di attuare progetti comunicativi e promozionali, attraverso azioni di educazione ambientale rivolte alle giovani generazioni ed iniziative di valorizzazione del territorio dei parchi regionali, che presenta ambienti protetti molto diversi tra loro.

In accordo con i singoli Enti Parco sono state definite alcune iniziative finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla promozione del sistema Parchi del Veneto, attraverso la realizzazione e l'acquisto di materiale didattico ed informativo in forma cartacea e/o con supporto multimediale da presentare in occasione dei vari appuntamenti programmati.

Tali iniziative sono state pensate non solo ai fini della conservazione di una realtà territoriale ben consolidata e poco conosciuta, ma anche per perseguire l'obiettivo di rafforzare tale realtà come valore aggiunto per il Veneto e motore di sviluppo per aree spesso considerate marginali e quindi bisognose di nuove opportunità di crescita economica e sociale.

Il calendario delle azioni di promozione e valorizzazione dei territori dei Parchi per il 2011 è stato approvato e definito nell'Allegato A della Dgr n. 1353 del 3 agosto 2011. Nel corso dell'avanzamento degli eventi si è presentata la necessità di apportare delle variazioni, in particolare la manifestazione Veneti in Roma, prevista per l'ottobre di quest'anno, è stata rinviata al 2012.

Anche le iniziative con l'Ufficio Scolastico regionale e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la formazione ed informazione di tipo scientifico-divulgativo del Sistema Parchi dei ragazzi di età scolare sono state rinviate al 2012, dato che l'accavallarsi delle altre iniziative promozionali ne ha impedito la programmazione in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2011-2012.

Tra le prossime attività invece è prevista la partecipazione dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi e degli Enti Parco regionali alla III edizione di "Geo-Oikos", rassegna espositiva dedicata a operatori pubblici e privati che si occupano di progetti dedicati a territorio, paesaggio, urbanistica, edilizia, ambiente, energia, che si terrà alla Fiera di Verona dal 17 al 18 novembre 2011.

La manifestazione, promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con le Province, intende mettere in vetrina il Veneto e il Nord Est, tramite delle iniziative che ne promuovano l'identità in termini di qualità, innovazione, sostenibilità, ivi compresa la tematica della valorizzazione dei Parchi.

Pertanto a seguito delle modifiche sopra esposte il nuovo programma di valorizzazione e promozione dei Parchi per la seconda metà del 2011 prevede le seguenti iniziative: "Meeting dell'Amicizia di Rimini" dal 21 al 27 agosto 2011; "ExpoBici", Padova dal 24 al 26 settembre 2011; "Fiera Cavalli", Verona dal 3 al 6 novembre 2011 e "Geo-Oikos", Fiera di Verona dal 17 al 18 novembre 2011.

Tutte le iniziative sono state concordate e programmate con gli Enti Parco, i quali hanno manifestato la loro collaborazione e disponibilità, anche nell'assistenza logistica ed organizzativa degli eventi e la garanzia della presenza di loro incaricati per la promozione del territorio e per la gestione degli spazi.

Per le attività sopra specificate l'importo complessivo non supererà il limite di € 60.000,00, da imputare sul capitolo 100165 "Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi attraverso decreti attuativi provvederà agli impegni previsti per le iniziative di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine

alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Lr 16.08.1984, n. 40;
Vista la Lr 10.01.1997, n. 1;
Vista la Lr 29.11.2001, n. 39;
Vista la Dgr n. 1017 del 12.7.2011;
Vista la Dgr n. 1353 del 3.08.2011;
Vista la Lr 07.01.2011, n. 1;
Viste le leggi istitutive dei Parchi;

delibera

1. Di modificare la Dgr n. 1353 del 3.08.2011 approvando il programma di manifestazioni e di iniziative per la valorizzazione e la promozione dei Parchi del Veneto nel 2011 così come esposto nelle premesse del presente provvedimento parte integrante del presente atto.
2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
3. Di confermare la determinazione in euro 60.000,00 quale importo massimo delle obbligazioni di spesa e le modalità di assunzione delle stesse da parte del dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi, così come già stabilito nella Dgr n. 1353 del 3.08.2011 e la cui copertura finanziaria è a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100165 del bilancio 2011 "Iniziative per la valorizzazione dei Parchi regionali".
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1895 del 15 novembre 2011

Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Fraternità Landris - Sedico (BL). Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Rilascio accreditamento istituzionale per il Servizio Residenziale di Tipo A della Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris di Sedico (BL). Ente Gestore: Comunità Terapeutica Fraternità Landris - Via Landris n. 66 - Sedico (BL)

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:
Con Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 il Consiglio regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007 " con cui la Giunta regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione servizi sociali n. 182 del 14 giugno 2010, il Servizio Residenziale di Tipo A della Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris con sede legale in Via Landris n. 66 - Sedico (BL) è stato autorizzato all'esercizio per n. 12 posti, il quale, attraverso il proprio legale rappresentante, con nota acquisita in atti della Direzione servizi sociali prot. 182721 del 19 aprile 2011, ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento del medesimo Servizio.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (Arss), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (Gtm), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del Gtm, effettuata in data 20 giugno 2011, l'Arss, con nota recante prot. n. 5128 del 2 settembre 2011, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 3558 del 30 giugno 2011 - e nella relazione di rispondenza, trasmessi dall'Agenzia regionale socio-sanitaria con nota recante prot. n. 5128 del 2 settembre 2011, il Servizio Residenziale di Tipo A della Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris con sede legale in Via Landris n. 66 - Sedico (BL), ha riportato un giudizio finale "Positivo con punteggio pari al 100%.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della Lr n. 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr n. 22 del 16/08/02;
- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
- Visto il Ddr Servizi Sociali n. 182 del 14 giugno 2010;
- Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della Lr n. 22/2002 e della Dgr n. 84/2007, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per numero 12 posti, il Servizio Residenziale di Tipo A della Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris con sede in Via Landris n.66 - Sedico (BL);

2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - il Servizio Residenziale di Tipo A della Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris con sede legale in Via Landris n. 66 - Sedico (BL), all'Azienda Ulss n. 2 di Feltre (BL), al Comune di Sedico (BL) e all'Agenzia regionale Socio Sanitaria;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della Lr n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;

5. dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1896 del 15 novembre 2011

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza Casa Mia Casier" con sede in Casier TV 31030 via Nilde Iotti 1 (Lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi in oggetto identificato, la cui titolarità è ascritta alla Orpea Italia Srl con sede in Milano 20121 Via Giacomo Puccini 3.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.

Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007 e Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla Lr n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 44 del 18 febbraio 2011 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza Casa Mia Casier" con sede in Casier TV 31030 via Nilde Iotti 1 - Orpea Italia Srl con sede in Milano 20121 Via Giacomo Puccini 3, è stato autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva pari a 104 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale. E successivamente, con nota acquisita agli atti dalla Direzione regionale Servizi Sociali al prot. n. 163255 del 5 aprile 2011, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche di accreditamento per il medesimo Centro di Servizi.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. n. 199982 del 26 aprile 2011, ha incaricato l'Agenzia regionale Socio Sanitaria (Arss) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Arss, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (Gtm) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario Arss n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 2 agosto 2011 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. n 465801 del 7 ottobre 2011, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa del Centro di Servizi in epigrafe indicato per la medesima capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all'esercizio.

Dalla medesima documentazione risultano altresì dei requisiti, di seguito elencati, che saranno oggetto di un percorso di miglioramento da attuarsi nell'arco del triennio di accreditamento, in quanto valutati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente, della famiglia;
- CS-PNA.AC.4.9 È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 9 di Treviso - cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente regionale della Direzione servizi sociali n. 228 del 26 settembre 2011 - da cui si evince per il Centro di Servizi, un'accreditabilità pari a 104 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla

struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 Lr n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro di Servizi per una capacità ricettiva pari a 104 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con istanza di parte da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti e l'adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all'art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la Dgr n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 44 del 18 febbraio 2011;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della Lr n. 22/2002, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza Casa Mia Casier" con sede in Casier TV 31030 via Nilde Iotti 1 - Orpea Italia Srl con sede in Milano 20121 Via Giacomo Puccini 3, per una capacità ricettiva pari a 104 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:
   - PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente, della famiglia;
   - CS-PNA.AC.4.9 È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della Lr n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, al Comune di Casier, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e all'Arss, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1897 del 15 novembre 2011

Approvazione "Guida operativa Marchio Famiglia" della Regione del Veneto.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Si approva la "Guida operativa Marchio Famiglia" della Regione del Veneto, comprensiva di: schede di valutazione e criteri generali che disciplinano l'utilizzo del marchio.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto intende potenziare i servizi che accompagnano la famiglia lungo tutto il ciclo di vita, attraverso lo sviluppo del progetto Marchio Famiglia; tale progetto, di cui alle delibere di Giunta regionale n.1855 del 13 giugno 2006, e n.3923 del 4 dicembre 2007, ha avviato un nuovo corso di politiche pubbliche nei diversi settori d'intervento: casa, lavoro, trasporti, servizi, tempo libero, orari, assistenza, in cui la famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo.

La Delibera di Giunta regionale n. 3721 del 30 novembre 2009, "Programma di sviluppo del Marchio Famiglia: approvazione del progetto "Distretto Famiglia" e modalità di attuazione", indica di procedere alla stesura della "Guida operativa Marchio Famiglia", che qui si presenta all'Allegato A, parte integrante del presente atto.

La nuova "Guida operativa Marchio Famiglia" ha l'obiettivo di dare indicazioni adeguate a tutti i soggetti che intendono concorrere all'assegnazione del Marchio Famiglia regionale.

L'Allegato B, parte integrante del presente atto, riporta le schede di valutazione, finalizzate all'analisi della sussistenza dei requisiti utili per l'assegnazione del Marchio Famiglia.

L'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, riporta i "Criteri generali" di accesso al sistema di qualificazione, la cui osservanza consente ai soggetti assegnatari l'impiego del Marchio Famiglia.

Da parte della Regione Veneto verranno adottate le azioni necessarie per effettuare, nei diversi momenti di avvio e in itinere, verifiche di presenza e permanenza dei requisiti individuati per l'attribuzione del Marchio Famiglia- Regione Veneto.

Il relatore propone l'approvazione della "Guida operativa Marchio Famiglia" di cui all'Allegato A, delle "Schede di valutazione" di cui all'Allegato B e dei "Criteri generali" che disciplinano l'utilizzo del Marchio Famiglia di cui all'Allegato C, parti integranti del presente atto.

L'adozione della guida in oggetto avrà carattere sperimentale a far data dalla sua approvazione per un biennio, in modo da poter apportare le eventuali modifiche e/o migliorie che emergeranno in itinere, in funzione dell'allineamento degli strumenti e delle modalità organizzative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2°comma, dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge n. 285/1997;
- Visto il D.lgs n. 112/1998;
- Vista la legge n. 53/2000;
- Vista la legge n. 328/2000;
- Vista la Lr n. 39/2001;
- Vista la Dgr n. 1855/2006;
- Vista la Dgr n. 3923/2007;
- Vista la Dgr n. 4254/2008;
- Vista la Lr n. 2/2009;
- Vista la Dgr n. 3721/2009;
- Vista la Dgr n. 3311/2010.

delibera

1. di approvare l'Allegato A, "Guida operativa Marchio Famiglia", che esplicita i criteri per concorrere all'assegnazione del marchio Famiglia, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato B, "Schede di valutazione", parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare l'Allegato C, "Criteri generali", che disciplinano l'utilizzo del Marchio Famiglia, parte integrante del presente provvedimento.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Guida operativa marchio famiglia
Regione Veneto

La Regione del Veneto, ha promosso la realizzazione di questa Guida operativa nell'ambito del progetto - Marchio Famiglia – Regione Veneto - finalizzato a diffondere la conoscenza degli strumenti normativi e delle procedure oggi a disposizione d'imprese, di pubbliche amministrazioni, di privati, dell'associazionismo, del terzo settore, per la diffusione di una cultura e l'attuazione di politiche rivolte alla famiglia.

Si e' compiuto un percorso innovativo, impegnativo per promuovere, sostenere, alimentare, rinforzare le innumerevoli risorse, a favore della famiglia, già presenti sul territorio da individuare e mettere in relazione.

La convinzione e' che questo percorso di valorizzazione vada sempre più esteso, e coinvolga nella definizione delle politiche familiari: le famiglie, i tempi di lavoro e di vita, le aziende, le associazioni, i sindacati, i soggetti istituzionali etc.. presenti sul territorio ciascuno con le proprie funzioni e responsabilità. La guida è rivolta principalmente a chi intende approfondire maggiormente il tema della "Famiglia".

Da questa base di partenza, l'azione regionale volge il proprio sguardo alla valorizzazione del capitale sociale della famiglia e della comunità territoriale in una logica di reale reciprocità, per fare del Veneto un territorio delle opportunità.

Obiettivi

L'obiettivo del progetto Marchio Famiglia – Regione Veneto - è il riconoscimento e la certificazione degli attori che nel territorio regionale hanno scelto la famiglia quale target privilegiato e che si sono impegnati nel dedicare spazi, tempo ed energia, al fine di soddisfare nel migliore dei modi le particolari necessità di ciascuna famiglia.

…e' riconosciuta/o:

- la centralità sociale della famiglia, e l'importanza delle funzioni che essa svolge, fondamentali per la promozione del benessere della persona e della comunità (ART.29 costituzione);
- la famiglia come soggetto sociale, non come fruitore passivo, bensì come attore di cambiamento capace di definire non solo i bisogni propri e della comunità, ma soprattutto capace di individuare le possibili modalità di risposta agli stessi in una dimensione dialettica;
- la famiglia come soggetto competente delle reti di relazione della comunità e capace di attivarle;
- la famiglia come capitale sociale primario per tutta la comunità;
- l'associazionismo familiare come strumento per aiutare le famiglie ad uscire dall'isolamento, dando loro voce e un ruolo sociale. La volontà è di creare una cultura relazionale del familiare capace di offrire alle famiglie una guida alle relazioni in rete;
- il principio di sussidiarietà, in applicazione del quale si rendono opportuni interventi di: promozione, supporto, integrazione, nell'ottica della valorizzazione delle capacità familiari;
- una nuova cultura d'impresa, ovvero la manifestazione di attenzione da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni verso tutti i dipendenti, comunità locale, fornitori, clienti, ambiente, istituzioni, generazioni future e concorrenti attraverso misure di conciliazione che permettano alle persone di coniugare le diverse sfere della vita. Le politiche di conciliazione hanno un duplice impatto sull'organizzazione: sulla redditività aziendale e sulle performance individuali;
- il "Distretto Famiglia", una strategia complessiva, un'azione di sistema, di raccordo tra i diversi soggetti che a vario titolo operano nella società e che condividono la comune finalità di offrire alle famiglie un benessere sostenibile. Si va a capire l'importanza del rapporto tra le politiche familiari e le politiche di sviluppo economico, evidenziando che le prime non sono improduttive ma al contrario, investimenti strategici che sostengono lo sviluppo locale creando una rete territoriale di servizi

Che cos'è il marchio famiglia
Regione Veneto

Nasce nel 2006 in Regione Veneto.

E'un marchio di certificazione di "qualità" che la Regione Veneto assegna ai soggetti pubblici e privati, profit e no profit, che lo richiedono dando dimostrazione di una particolare attenzione e impegno verso la Famiglia.

Il progetto è coordinato dall'Assessorato ai Servizi Sociali – Direzione Servizi Sociali – Servizio Famiglia,

Il Marchio Famiglia stimola, nel lungo periodo, l'attivazione di percorsi virtuosi pro-famiglia, capaci di valorizzare politiche e interventi che favoriscono: il soggiorno, la cura, la salute, l'educazione, il tempo libero, il credito, la mobilità, i servizi …in un progetto organico a sostegno della vita delle famiglie.

Chi può richiedere il marchio famiglia
Regione Veneto

I soggetti che possono richiedere la certificazione Marchio Famiglia sono:
- Soggetti pubblici e privati (Fondazioni, Istituti di credito, alberghieri, aziende..)
- Amministrazioni Pubbliche
- Enti profit e no profit
- Associazioni
- Organizzazioni

È nell'interesse di ogni soggetto richiedere il Marchio Famiglia, poiché lo stesso attribuisce diritti esclusivi propri derivati dalla partecipazione a una progettazione coordinata dalla Regione del Veneto inserita in un'ottica di sviluppo delle politiche familiari.

Il Marchio Famiglia è uno strumento su cui costruire l'immagine e la reputazione dell'impresa a livello sociale.

Il Marchio Famiglia è uno strumento di marketing d'impresa per dare valore aggiunto alla stessa rendendola attenta ai valori sociali e della famiglia.

Come si acquisisce il marchio famiglia

Sul sito: www.venetoperlafamiglia.it.
- Compilazione in via telematica del Modulo di Adesione al progetto, da parte del soggetto richiedente il Marchio Famiglia.
  E'importante redigere dettagliatamente la sezione riguardante la descrizione del progetto, allegando ogni specifica documentazione utile alla valutazione (es:nella definizione di una politica tariffaria, oltre alla indicazione della stessa, precisare i termini di risparmio per le famiglie, con l'indicazione di eventuali termini di riferimento, del n. di componenti della famiglia, etc);
- Compilazione in via telematica delle Schede di autovalutazione;
- Sottoscrizione in via telematica della Dichiarazione d'impegno.
  Attraverso la Dichiarazione d'impegno, il soggetto richiedente il Marchio Famiglia, dichiara di condividere la filosofia e gli obiettivi del progetto regionale e di mantenere gli impegni volontariamente assunti. La Dichiarazione d'impegno poi, va firmata, prima dell'invio, dal legale rappresentante;
- Comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale, al soggetto richiedente il Marchio Famiglia, dell'arrivo della documentazione c/o i propri uffici;
- La Commissione Tecnica di Valutazione valuta il progetto pervenuto (entro 6 mesi dalla ricezione) ed esprime parere: positivo o negativo, o richiede integrazioni. Le integrazioni vanno inviate secondo le procedure comunicate, entro tre mesi (di massima) dalla loro richiesta, agli uffici regionali competenti.
  In caso di parere negativo - rigetto della domanda, il soggetto interessato puo' ripresentare nuova richiesta di Marchio Famiglia, non prima di 12 mesi dalla comunicazione del parere negativo;
- Assegnazione Marchio Famiglia - Regione Veneto: il Marchio Famiglia assegnato corrisponde al livello raggiunto dalla progettualità presentata. I livelli sono tre, contraddistinti da diversi colori (blu - arancio - rosso). Il Marchio assegnato, a titolo gratuito, ha la durata di 24 mesi, ed e' collegato alle sole progettualita' inviate e positivamente valutate. Il Marchio Famiglia Regione Veneto non e' genericamente inteso come assegnato a tutte le iniziative che il soggetto richiedente attua e/o attuerà. Nel caso in cui, dopo la valutazione e l'assegnazione del Marchio Famiglia, il soggetto richiedente promuova altre iniziative pro famiglia, puo' avvenire una nuova assegnazione previa richiesta del soggetto interessato valutata l'integrazione del progetto depositato.
- Comunicazione telematica assegnazione Marchio Famiglia – Regione Veneto: l'assegnatario unitamente alla comunicazione, riceverà il materiale collegato al Marchio Famiglia – Regione Veneto: vetrofanie, attestato e il regolamento sull'utilizzo dei loghi.
- Iscrizione all'elenco Marchio Famiglia: il soggetto cui è assegnato il Marchio viene inserito nell'elenco dei "Marchio Famiglia" consultabile sul sito: www.venetoperlafamiglia.it. Si potranno così conoscere i soggetti premiati e le relative progettualità.
- Verifica, Monitoraggio e Valutazione:
  La commissione Tecnica di Valutazione individua al proprio interno due addetti al controllo; essi hanno il ruolo di verificare e certificare la conformità delle progettualità in essere rispetto a ciò che la commissione ha valutato positivamente.
  Dovranno quindi verificare:
  - l'andamento e lo sviluppo della progettualità marchiate;
  - che si mantenga l' impegno sottoscritto;
  - che si mantengano i requisiti che hanno portato all'assegnazione del Marchio Famiglia.

  Attraverso:
- accertamenti in itinere e confronti;
- questionari di gradimento alle famiglie.

Rinnovo marchio famiglia
Regione Veneto

L'assegnazione e il mantenimento del Marchio Famiglia si basano su tre considerazioni fondamentali:
- volontarietà: che consiste nella libera scelta di ciascun ente proponente di modificare il proprio assetto lavorativo, organizzativo.. e/o di prevedere specifiche e dettagliate iniziative a favore della famiglia;
- autovalutazione: che rende concreto il progetto, al fine di raggiungere e condividere lo scopo che ciascuno si è dato;

- monitoraggio: periodico dell'iniziativa, sia da parte della Regione del Veneto che lo assegna sia da parte degli utenti attraverso l'espressione di una valutazione.

Alla scadenza del Marchio Famiglia attribuito, l'assegnatario potrà richiederne il rinnovo compilando la scheda di autovalutazione -rinnovo-, in via telematica sul sito: www.venetoperlafamiglia.it.

Attraverso questi strumenti:

- Compilazione della scheda di autovalutazione -rinnovo-;
- Andamento e sviluppo della progettualità marchiata attraverso accertamenti in itinere e confronti;
- Verifica impegno sottoscritto;
- Questionari di gradimento delle famiglie.

la Commissione Tecnica di Valutazione, determinerà il rinnovo del Marchio Famiglia - Regione Veneto e quindi la prosecuzione delle progettualità che hanno già ottenuto il Marchio.

In assenza di richiesta di rinnovo al termine dei ventiquattro mesi, il diritto all'utilizzo del Marchio Famiglia, decade e lo stesso non può più essere utilizzato.

L'assegnazione del Marchio Famiglia è conferita a titolo gratuito e non comporta alcuna destinazione finanziaria correlata al soggetto assegnatario; salvo nei casi di progettualità specifiche che prevedano un loro proprio finanziamento.

IL MARCHIO FAMIGLIA
Regione Veneto
- esempi di coccarda -

MARCHIO FAMIGLIA BLU PRIMO LIVELLO

MARCHIO FAMIGLIA ARANCIO SECONDO LIVELLO

MARCHIO FAMIGLIA ROSSO TERZO LIVELLO

Il passaggio tra i tre livelli di Marchio Famiglia, avviene a seguito dell'approvazione della richiesta effettuata con le stesse modalità che si utilizzano per la richiesta di acquisizione del marchio.

Attestato

Coloro che ricevono il Marchio Famiglia Rosso – Terzo livello, ricevono anche l'attestato Marchio Famiglia qui sotto raffigurato. Tale attestato ha un periodo di validità di ventiquattro mesi; se il soggetto assegnatario, entro la scadenza, non provvede alla compilazione della scheda di autovalutazione –rinnovo-, l'assegnazione del Marchio Famiglia decade.

Marchio famiglia
Utilizzo

Il soggetto che riceve il Marchio Famiglia ha il diritto e si impegna ad utilizzare l'apposito logo "Marchio Famiglia", in: brochure, depliant, carta intestata, sito internet e tutte le comunicazioni collegate alle progettualità che hanno ricevuto la certificazione.

Si evidenzia così l'appartenenza al sistema "Marchio Famiglia" – Regione Veneto, facilitandone il riconoscimento da parte dell'utenza/cittadinanza.

Marchio famiglia
Aree di valutazione

La scelta degli indicatori rileva come la logica delle politiche sociali non sia solo quella di produrre ricchezza materiale, ma istituzioni di benessere sociale, cioè una miglior qualità di vita relazionale. Ciò che è in gioco è la creazione di nuove relazioni sociali che possono mobilitare quelle risorse naturali, o potenziali umani, che rendono gli agenti sociali reciprocamente più ricchi e capaci di prevenire le patologie sociali e l'aggravarsi di situazioni d'ingiustizia, di stigmatizzazione, di emarginazione (Donati e Folgheraiter, 1991).

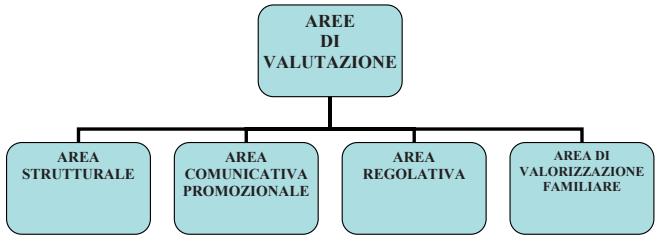

Area strutturale

Comprende tutte le risorse e i mezzi messi in atto per strutturare un benessere materiale ed ambientale verso la famiglia. Include gli indicatori sotto riportati:

- pluralizzazione delle offerte tariffarie,
- strutturazione ambientale familiare,
- adeguatezza ambientale familiare

Pluralizzazione delle offerte tariffarie: rileva tutte quelle misure economiche attuabili da un ente e che possono variare dalle agevolazioni che tengano conto del nucleo familiare in ambito scolastico, alle agevolazioni per la neogenitorialita' e le famiglie numerose, fino alla family card, e a misure di enablig quale il microcredito etc ..

Strutturazione ambientale familiare: raccoglie tutte quelle misure che predispongono un ambiente favorevole e a "misura di famiglia". Ad esempio si terrà conto della costruzione di spazi attrezzati per i bambini nelle città, di piste ciclabili adeguate e di parcheggi "rosa" per le mamme in gravidanza e neomamme, di spazi aggregativi per i giovani, per le famiglie etc..

Adeguatezza ambientale familiare: riscontra l'adeguatezza delle misure strutturali pensate per la famiglia. Ad esempio si andrà a rilevare la presenza e il funzionamento di uno spazio dove le famiglie possano incontrarsi e socializzare (Incontrafamiglia); la previsione di un orario straordinario di apertura degli uffici o su appuntamento, lo sviluppo di tecnologie on-line per venire incontro alle esigenze familiari, piani di edificabilità che tengano conto di: giovani coppie, famiglie numerose etc .. .

Area comunicativa-promozionale

Mira a rilevare un percorso di dinamicità delle azioni degli interventi messi in atto dall'ente e si manifesta negli indicatori di dinamicità informativa e di dinamicità formativa. Capire come sono date e ricevute le informazioni in tema familiare; è un processo di comunicazione che stimola la crescita della soggettività della famiglia e la sensibilizzazione sul tema. Pensiamo ad esempio se ci siano azioni amministrative, quando ci troviamo a valutare un'amministrazione pubblica, volte a creare un terreno fertile per la cittadinanza attiva attraverso processi d'interazione negli incontri con le famiglie.

Area regolativa

Attraverso gli indicatori di governance e responsabilità sociale si delinea la presenza del grado della reciproca valorizzazione degli attori in gioco. Questa è proprio l'area che tematizza il welfare plurale, tale perché realizzato da forme "associative" che organizzano il benessere in maniera sinergica e collaborativa. L'area regolativa mostra, quindi, nel concreto, se gli interventi sono realizzati in modo da sostenere e potenziare le funzioni proprie e autonome della famiglia. Pensiamo ad esempio al caso in cui si rilevi, nella valutazione di un progetto, il coinvolgimento e la collaborazione con organismi di consultazione delle famiglie o, in caso di valutazione di una impresa, se si riscontrano misure di responsabilità sociale declinate attraverso interventi di conciliazione famiglia – lavoro quale può essere la previsione di un consorzio di aziende per l'apertura di un asilo nido posizionato strategicamente all'interno di una zona industriale. Oppure se ci sono nuovi atti normativi che mostrano come si pensi alla famiglia in maniera diversa; o ancora se ci sono corsi di formazione specifica per coinvolgere le famiglie del territorio.

Area di valorizzazione familiare

L'area comprende gli indicatori di pluralismo culturale e di partecipazione attiva delle famiglie destinatarie del servizio.

L'indicatore di "pluralismo culturale", rileva la connessione e il coinvolgimento con le associazioni e altri enti del territorio in un'ottica di riconoscimento reciproco.

L'indicatore di "partecipazione attiva", guida all'attivazione e alla corresponsabilità delle famiglie coinvolte attraverso l'espressione e la valutazione dei processi e dei risultati (in una coerenza progettuale che si chiude attraverso il monitoraggio degli utenti).

A ogni area, in base all'importanza e al numero degli indicatori raggiunti è assegnato un punteggio che va da 0 a 1. La somma degli stessi da' come risultato il punteggio finale da assegnare al progetto valutato, che sarà la sintesi degli indici normalizzati di ogni area (Marchio blu: 0-1; Marchio arancio: 1-2; Marchio rosso: 2-3).

Il punteggio, che va da 0-1 per ogni area, è dato dal rapporto fra la normalizzazione della somma del punteggio degli indicatori raggiunti e la somma del totale punteggio degli indicatori totali.

Questa operazione viene eseguita per ogni area. Il risultato della somma di ogni indice ottenuto, che va sempre da 0 a 1, è il grado di family friendship del progetto valutato, come specificato negli indicatori.

Marchio famiglia

Per avere informazioni è possibile consultare il sito:
www.venetoperlafamiglia.it

Ufficio politiche e coordinamento Piani e Programmi per la famiglia - Servizio per la Famiglia - Direzione regionale Servizi Sociali - Regione Veneto
servizio.famiglia@regione.veneto.it

Marchio famiglia

Riferimenti normativi

Dgr 3923/07
"Marchio Famiglia: implementazione progetto biennio 2007-2008"

Dgr 674/08
"Marchio Famiglia: progetto sperimentale Nido in Famiglia"

Dgr 4252/08:
"Individuazione dei requisiti, criteri e delle modalità di sostegno delle Unità d'offerta Nido in Famiglia. Dgr n.674/2008"

Dgr 4254/08
"Marchio Famiglia: implementazione progetto, modalità di attuazione, programma di aviluppo"

Dgr 3721/09
"Programma di sviluppo del Marchio Famiglia: approvazione del progetto "Distretto Famiglia" e modalità di attuazione"

Marchio famiglia

Glossario

Conciliazione

S'intende un miglior equilibrio tra vita familiare e lavorativa. La conciliazione agisce su ambiti complessi quali: i modi

di organizzazione del lavoro e la cultura aziendale, oltre alla programmazione di nuove aree d'intervento interno; avvia strategie che sappiano coniugare in una logica di vantaggio reciproco, gli interessi sia delle organizzazioni (siano esse imprese, pubbliche amministrazioni o organizzazioni no profit) che delle persone e della comunità.

Enablig
Forme agevolate quale ad esempio il microcredito

Family Card
E' una carta vantaggi per la famiglia, che la abilita ad accedere a prezzi vantaggiosi o a condizioni particolari a beni, servizi ed attività, offerti da: negozi, aziende, servizi pubblici, strutture del tempo libero, culturali e sportive, hotel, pubblici esercizi .. che aderiscono gratuitamente all'iniziativa.

Family Friendship
Indicatore di "amicalità" in favore della famiglia.

Welfare Societario
E' quello che riconosce e promuove i diritti dei cittadini nell'ambito delle "formazioni sociali" in cui si svolge la loro esperienza di vita. Questo tipo di welfare riconosce diritti sociali non solo ai singoli individui ma anche a queste "formazioni sociali", tra le quali si segnala in primo luogo la famiglia, ma in cui rientrano a pieno titolo anche le molteplici forme di associazione.

Welfare State
E' quella configurazione in cui lo Stato si fa carico, in modi differenziati, di tutelare e promuovere i diritti "sociali" dei cittadini in quanto individui.

Responsabilità Sociale
S'intende l'integrazione di preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese a gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività.

Sussidiaretà
E' un principio regolatore in alcuni sistemi di scienza politica. Fondato su una visione gerarchica della vita sociale, tale principio afferma che le società di ordine superiore si impegnano ad aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori.

In particolare, il principio di sussidiarietà esalta il valore dei cosiddetti corpi intermedi (famiglie, associazioni, confessioni religiose strutturate, etc..) che si trovano in qualche modo tra il singolo cittadino e lo Stato: secondo questo principio, se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino (per esempio: l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, l'informazione), lo Stato non deve privare queste "società di ordine inferiore" delle loro competenze, ma piuttosto sostenerle - anche finanziariamente - e al massimo coordinare il loro intervento con quello degli altri corpi intermedi.

In sintesi il principio di sussidiarietà si potrebbe riassumere nella formula: se un ente che sta "più in basso" è capace di fare qualcosa, l'ente che sta "più in alto" deve lasciargli tale compito e sostenerne l'azione.

SCHEDE DI VALUTAZIONE

AREA STRUTTURALE

INDICATORE DELLA PLURALIZZAZIONE DELLE OFFERTE TARIFFARIE

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione (a cura del soggetto richiedente)	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Agevolazione tariffaria o tributaria che tenga conto del nucleo familiare - politiche per la casa (ex ICI, tariffazione dei servizi asporto rifiuti, agevolazioni mutuo, utilizzo acqua, gas, luce …)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Agevolazione tariffaria o tributaria che tenga conto del nucleo familiare nell'ambito scolastico	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Family Card (riduzione costi per acquisto prodotti del territorio)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Microcredito (verificare se è una misura di *respite*)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Sostegno alla neo-genitorialità	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Agevolazione per la fruizione di servizi culturali, ricreativi, sportivi da parte di più membri di uno stesso nucleo familiare (soggiorni per ragazzi, accesso gratuito internet, musei, teatro, cinema, impianti sportivi, biglietto "carnet" famiglia ..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Sostegno alle Famiglie Numerose	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Agevolazione per le famiglie dei dipendenti dell'ente	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Esistenza di un servizio di lavanderia interno a prezzo ridotto	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Interventi di "accudimento nell'emergenza" (per esempio messa a disposizione di una persona tipo "badante" in situazioni di emergenza "certificate" (incidente, malattia del coniuge, figli, genitori….)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Mini market aziendale a prezzi controllati	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Agevolazione economica per l'istruzione scolastica dei figli dei dipendenti	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Agevolazione economica per il trasporto dall'abitazione al luogo di lavoro (convenzioni….)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Libretti di deposito per bambini e adolescenti per l'educazione al risparmio	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Agevolazione bancaria che favorisce determinati target (conti correnti per i giovani 18/26 anni, per gli anziani, linee di finanziamento/pacchetti per gli anziani..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Polizza sanitaria a prezzi vantaggiosi offerta ai dipendenti.	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Realizzazione di particolari pacchetti destinati specificatamente alla famiglia e con condizioni economiche particolarmente favorevoli rispetto al mercato; per esempio: *giovani coppie* per l'acquisto della prima casa anche in presenza di lavoro precario; *nuove famiglie* per la nascita dei figli; *c/c con interesse di favore* per le giovani coppie e per n. …..anni; *finanziamenti* per le coppie che affrontano il percorso adottivo;*finanziamenti* per motivi di studio per figli adolescenti	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Prestiti con condizioni economiche particolarmente favorevoli rispetto al mercato per lo sviluppo e il sostegno all'imprenditoria (per esempio: femminile, giovanile)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Mensa con possibilità di asporto di alcuni/tutti i cibi	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Sconto bimbo / offerte differenziate specifiche per bambini/menù a prezzo fisso e dichiarato per i bambini	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Eliminazione, per i bambini sino ai 4 anni, del prezzo del coperto (ristorante/pizzeria) oppure, se bar l'eventuale sovrapprezzo per il servizio al tavolo	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Applicazione sconti alle famiglie in occasione delle festività riconosciute (compleanno bimbi, festa del papà, della mamma, dei nonni…)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Menù a prezzi speciali e vantaggiosi per la famiglia/pacchetti famiglia (es. fornire acqua gratuita al tavolo)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Riduzione per famiglie numerose (con più di tre figli e/o con anziani)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Convenzioni tra struttura ricettiva e luoghi di interesse per la fruizione degli stessi a prezzi agevolati	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Agevolazioni tariffarie declinate rispetto al numero di componenti della famiglia	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro…..				

INDICATORE DELLA STRUTTURAZIONE AMBIENTALE FAMILIARE

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Punto bebè	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Spazio bimbi	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Spazi attrezzati per bimbi (realizzazione e manutenzione, ampliamento)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Piste ciclabili (realizzazione e manutenzione, ampliamento)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Parchi attrezzati (realizzazione e manutenzione)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Parcheggi dedicati (rosa ..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Pubblicità rivolta alla famiglia su stampa che evidenzia le opportunità ad essa offerte (sui quotidiani locali, su stampa associativa familiare, in bacheca…..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Pubblicità su stampa associativa familiare	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Disporre di accessori per bambini (bavagli, scalda biberon, salviettine umidificate)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Messa in sicurezza dei locali frequentati dai bambini (lettini con sponde, luci per la notte, dispositivi di sicurezza per balconi e finestre)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di uno spazio apposito per il parcheggio temporaneo di passeggini,biciclette, pattini, monopattini…	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Previsione di parcheggi rosa nelle vicinanze della struttura ricettiva (ove applicabile e pertinente)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Garanzia della possibilità di asportare, a fine pasto e in appositi contenitori per alimenti, pietanze/bevande eventualmente non consumate	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Disposizione di seggiolini normali o pensili	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Offrire gadget a misura di bambino	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Possibilità di scelta tra menù con prodotti biologici certificati e/o locali	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Disposizione di prodotti idonei e attrezzature per preparare il pasto per persone con intolleranze/allergie (per esempio i celiaci)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Disposizione di menù specifici per bambini con portate semplici (pasta in bianco o al pomodoro, …)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Disposizione di prodotti adatti a bambini di età inferiore ai 24 mesi	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Disposizione di tavoli con angoli arrotondati, di semplice accesso e in posizione favorevole per i bambini (per esempio garantire una facilità di accesso ai passeggini)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Disposizione di stoviglie infrangibili	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro…..				

INDICATORE DI ADEGUATEZZA AMBIENTALE FAMILIARE

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Spazi per l'aggregazione giovanile (realizzazione e manutenzione..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Orti sociali	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di un servizio informa Famiglia	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di uno Spazio Incontra Famiglia (Centro Famiglia..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Liste comunali di baby-sitter o badanti (promozione e coordinamento)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Previsione di un orario di apertura di uffici degli enti in orario straordinario o su appuntamento	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di un Punto di ascolto (rivolto a: Famiglia, Mamme, Giovani..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Area dedicata ai bambini (ove pertinente)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Iniziative "eco compatibili", pro-ambiente	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Aree dedicate ai bambini (ove pertinente)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di area gioco interna con giochi vari, libri, area TV con programmi dedicati ai bambini	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di area gioco esterna attrezzata e in sicurezza (se pertinente e applicabile)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di servizi igienici adeguati alle necessità dell'infanzia (fasciatoio, adattatore water, prodotti per igienizzare la seduta, asciugamani ad uso singolo, salviettine umidificate, pannolini per le situazioni di emergenza)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Presenza di servizi igienici adeguati alle necessità dell'infanzia (fasciatoio, adattatore water, prodotti per igienizzare la seduta, asciugamani ad uso singolo, salviettine umidificate, pannolini per le situazioni di emergenza)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Garantire accoglienza alle famiglie, fornendo loro informazioni immediate circa i servizi offerti da parte di personale adeguatamente formato	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di personale qualificato dedicato ai bambini	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Riservare particolare attenzione al servizio e ai tempi di attesa (per esempio nei confronti delle famiglie con minori, disabili, anziani)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro……..				

AREA COMUNICATIVA-PROMOZIONALE

INDICATORE DI DINAMICITA' INFORMATIVA

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Diffusione delle informazioni relative alle opportunità offerte alla famiglia (IN CHE FORMA ?)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Iniziative per la terza età (feste, vacanze, incontri culturali..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Punto internet	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Pubblicità rivolta alla famiglia su stampa che evidenzia le opportunità ad essa offerte (sui quotidiani locali, su stampa associativa familiare, in bacheca…..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Garantire accoglienza alle famiglie, fornendo loro informazioni immediate circa i servizi offerti da parte di personale adeguatamente formato	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Pubblicità su stampa dell'associazionismo familiare	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Promozione di iniziative ed eventi per le famiglie	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro …	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

AREA COMUNICATIVA-PROMOZIONALE

INDICATORE DI DINAMICITA' FORMATIVA

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Corsi di formazione per matrimonio civile	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Sensibilizzazione all'integrazione (scuola italiana per stranieri, sportello immigrati ..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Promozione di percorsi di formazione (per le famiglie a sostegno della responsabilità sociale – familiare – educativa; per allenatori e dirigenti di società sportive che operano con bambini e adolescenti; per animatori del tempo libero/centri estivi; per il volontariato sociale; altro …)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Promozione di iniziative ricreative, culturali, formative, sportive, a cui possono accedere dipendenti e familiari anche di uno stesso nucleo familiare	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Allestimento di un spazio dedicato per la fruizione delle pause turno o pause pranzo	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Attività estive organizzate per bambini e ragazzi delle scuole elementarie o medie: ☐ per i dipendenti dell'ente ☐ per la i cittadini;	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Promozione di attività sportive, culturali, ricreative (feste, gite, vacanze ..) ☐ per i dipendenti dell'ente; ☐ per la i cittadini;	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Università per la Terza età	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Progetto formazione genitori	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Corsi per baby-sitter e badanti	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Incontri con professionisti in ambito di Politiche familiari (temi socio - psico pedagogici, sociosanitari, giuridici ..)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Apertura straordinaria o su appuntamento di uffici amministrativi	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Formare il personale dipendente, attraverso apposita formazione, al fine di garantire adeguata accoglienza alla famiglia	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro……				

AREA REGOLATIVA

INDICATORE DI GOVERNANCE SOCIALE

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Sostegno informativo e formativo all'associazionismo che promuove iniziative o attività culturali, di animazione, aggregazione attente alla dimensione familiare	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Coinvolgimento e collaborazione con organismi di consultazione delle Famiglie	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Coinvolgimento e collaborazione con organismi di consultazione delle Famiglie	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Lavoro di rete con le altre istituzioni o agenzie del territorio pro-famiglia(scuola, associazioni , parrocchia)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Processi di amministrazione condivisa	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Previsione di un consorzio di aziende per: apertura asilo nido o mini market posizionato strategicamente all'interno di una zona industriale, altro..	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Presenza di azioni e atti amministrativi "nuovi" che evidenziano il cambiamento in atto, il "pensare" alla famiglia in maniera innovativa	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro…	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

INDICATORE DI RESPONSABILITA' SOCIALE

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Presenza di misure di conciliazione famiglia-lavoro: Servizio di doposcuola ☐ per i dipendenti dell'ente; ☐ per i cittadini;	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Ampliamento orari del Nido: ☐ per i dipendenti dell'ente; ☐ per i cittadini;	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Flessibilità d'orario in entrata e in uscita per i dipendenti dell'ente	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Part-time	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Telelavoro	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Lavoro da casa	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Nido aziendale	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Previsione di particolari pause nel lavoro a turno con spazio adeguato per il riposo	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Servizi di cura per parenti (convenzioni con strutture mediche)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Servizi di cura per parenti (polizze assicurative)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Congedo parentale aziendale	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Interventi per la reintegrazione dopo il congedo di maternità e parentale	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altri servizi per l'infanzia (baby-parking)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altri servizi per l'infanzia (baby-sitter)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altri servizi per l'infanzia (voucher di cura per la prima infanzia)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Borse di studio per i figli dei dipendenti	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Sussidi economici (una tantum) al dipendente che si trova in difficoltà	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Microcredito (come misura di crescita dell'autonomia del dipendente)	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Spazi di accoglienza/ascolto per i bisogni del dipendente	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Interruzioni programmate di carriera nel caso di particolari problemi familiari	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Attività caritative verso Terzo Mondo o altro	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Attività in ambito ambientale	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Attività di sostegno a realtà locali	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

Altre misure di conciliazione	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro …	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

AREA DI VALORIZZAZIONE FAMILIARE

INDICATORE DI PLURALISMO CULTURALE

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Connessione con l'associazionismo del territorio	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Coinvolgimento di associazioni/altro del territorio nel servizio erogato	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Corresponsabilizzazione nelle rispettive funzioni fra le associazioni e le famiglie destinatarie nell'attività di gestione del servizio erogato	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		

INDICATORE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA

Descrizione delle microazioni	Autovalutazione	Commissione Tecnica di Valutazione	Note	Punteggio
Le famiglie hanno condiviso un problema/bisogno e fornito informazioni per risolverlo delegandolo ad altro/i attori del territorio	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Le famiglie hanno lavorato insieme in *partnership* con altri attori del territorio per risolvere un problema/bisogno e hanno avuto successo nella risoluzione del problema	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Le famiglie hanno collaborato e fornito un supporto nella valutazione del progetto di cui hanno fatto parte	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Le famiglie hanno sviluppato un senso di consapevolezza di poter essere al centro delle decisioni pubbliche locali	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Le famiglie hanno assunto un ruolo positivo nell'affiancare i partner nel fornire servizi di cura familiare	□ **SI** □ **NO**	□ **SI** □ **NO**		
Altro				

Allegato C

- Criteri generali -
Marchio Famiglia - Regione Veneto

Articolo 1: Titolarità
Articolo 2: Denominazione e descrizione grafica del Marchio Famiglia
Articolo 3: Finalita'
Articolo 4: Requisiti generali
Articolo 5: Modulo di adesione - Schede di autovalutazione - Dichiarazione d'impegno
Articolo 6: Elenco dei soggetti marchiati
Articolo 7: Commissione Tecnica di Valutazione
Articolo 8: Compiti della Commissione Tecnica di Valutazione
Articolo 9: Soggetti utilizzatori del Marchio
Articolo 10: Autorizzazione
Articolo 11: Rinnovo del Marchio Famiglia
Articolo 12: requisiti di Valutazione
Articolo 13: Utilizzo del Marchio Famiglia
Articolo 14: Sistema di controllo del Marchio Famiglia
Articolo 15: Sistema sanzionatorio e ricorsi

Aree di valutazione
Riferimenti legislativi

- Criteri generali -
Marchio Famiglia - Regione Veneto

Premesso

Che la Giunta Regionale con l'atto n.1855, poi riconfermato e integrato con successivo provvedimento n.3923 del 2007 e n.4254 del 2008, ha istituito il sistema di certificazione "Marchio Famiglia" - riconoscimento, garanzia di qualità, valore aggiunto, conferito a chi s'impegna a realizzare politiche, interventi e iniziative che pongono la famiglia in primo piano e al centro della loro attività - è redatto il presente documento con il quale si regola l'uso del Marchio di garanzia di cui alle premesse.

Articolo 1 (Titolarità)

La Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia - ha istituito il sistema di certificazione "Marchio Famiglia". Il sistema di certificazione ha valore su tutto il territorio regionale e la sua denominazione è: Marchio Famiglia. L'obiettivo della certificazione è di fare in modo che soggetti pubblici e/o privati, profit e no profit, modifichino i propri impianti organizzativi e produttivi rendendoli "a misura di famiglia", e che il loro operato sia reso noto e divulgato soprattutto alle "famiglie utenti".

Al fine di tutelare e disciplinare l'accesso al sistema di qualificazione da parte delle imprese che ne hanno i requisiti sono stati predisposti i Criteri Generali (per l'iscrizione e la permanenza all'elenco regionale dei soggetti aderenti al "Marchio Famiglia"), la cui osservanza consente a detti soggetti l'impiego del marchio.

La Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia, concede l'uso del marchio ai soggetti richiedenti

che s'impegnano all'osservanza del regolamento e ne verifica il corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

L'Ufficio politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia concede l'uso del marchio esclusivamente ai soggetti assegnatari che hanno ricevuto esito positivo alle progettualità presentate al momento della richiesta del marchio

Articolo 2 (Denominazione e descrizione grafica del Marchio Famiglia)

A. Il Marchio Famiglia è nato nel 2007 con Dgr n.3923 presso Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia_Ufficio politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia;
B. Il marchio e' denominato "Marchio Famiglia", a tale denominazione s'accompagna, in modo inscindibile, il simbolo grafico del marchio (logo);
C. La rappresentazione grafica e' la seguente:

Essa e' così descritta:

il marchio "Marchio Famiglia" e' costituito da una parte centrale composta da quattro sagome simil umane disposte circolarmente di colore: giallo, arancio chiaro, arancio scuro, rosso. La parte superiore del logo, che va a racchiudere le quattro sagome, suggerisce la forma del tetto di una casa di colore azzurro. La parte inferiore del logo, e' composta da due scritte: "Veneto", di colore blu a caratteri stampato maiuscolo, e poi la scritta gialla "la famiglia è di casa" in stampato minuscolo.

Il segno e il logo sono iscritti in un modulo circolare che suggerisce l'idea di bollo, di timbro, esprimendo così l'idea di "bollino certificato", e quindi "garantito" nei confronti del consumatore.

Articolo 3 (Finalità)

La concessione del Marchio Famiglia, in armonia con gli obiettivi del progetto, è finalizzata a:

1. rendere visibili tutti i soggetti (pubblici e/o privati, isituti, associazioni, etc..) che si attivano "pro-famiglia";
2. agevolare l'incontro diretto tra produttori di servizi/agevolazioni e cittadini (famiglie), pubblicizzando una selezione di soggetti che si sono espressi vedi comma 1 di questo articolo;
3. incentivare lo sviluppo di detti servizi/agevolazioni da parte dei diversi soggetti su tutto il territorio veneto;
4. promuovere lo sviluppo di una politica organica a favore della famiglia allo scopo di migliorare la qualità di vita delle famiglie;

Articolo 4 (Requisiti generali)

Il Marchio è concesso ai soggetti che rispondono alle finalità enunciate all'art. tre.

Il Marchio può essere utilizzato come marchio esclusivo della Regione Veneto, ma deve sempre essere associato al nome (denominazione) del soggetto cui è stato assegnato con la dicitura "Marchio Famiglia". Il Marchio è rilasciato in considerazione dell'impegno del soggetto richiedente al miglioramento delle proprie prestazioni, e corrisponde solo alle progettualità valutate.

L'uso del marchio è concesso per il periodo di ventiquattro mesi e deve avvenire in conformità a quanto indicato all'art. 10; può esserne richiesto il rinnovo, vedi art. 11.

Articolo 5 (Modulo di adesione - Schede di autovalutazione - Dichiarazione d'impegno)

Il soggetto che richiede il Marchio Famiglia deve compilare il Modulo di adesione, scaricabile dal sito www.venetoperlafamiglia.it.

E'importante redigere dettagliatamente la sezione riguardante la descrizione del progetto, allegando ogni specifica documentazione utile alla valutazione (es:nella definizione di una politica tariffaria, oltre alla indicazione della stessa, precisare i termini di risparmio per le famiglie, con l'indicazione di eventuali termini di riferimento, del n. di componenti della famiglia, etc). Allegate al modulo di adesione, le Schede di autovalutazione, che il soggetto sarà tenuto a compilare: riguardano le microazioni che il soggetto ha già attivato e/o intende attivare nello sviluppo di una politica organica a favore della famiglia.

Attraverso la Dichiarazione d'impegno, il soggetto manifesta di condividere la filosofia e gli obiettivi del progetto regionale e di mantenere gli impegni volontariamente assunti. La stessa poi va firmata, prima dell'invio, dal legale rappresentante.

Articolo 6 (Elenco dei soggetti marchiati)

Elenco dei soggetti marchiati

I soggetti ai quali è concesso l'uso del Marchio Famiglia sono iscritti all'apposito elenco visitabile sul sito: www.venetoperlafamiglia.it.

Articolo 7 (Commissione Tecnica di Valutazione)

A. E' istituita presso il Servizio Famiglia - Direzione Servizi sociali - la Commissione Tecnica di Valutazione, composta da esperti individuati:
   2 rappresentanti regionali
   2 rappresentanti dell'Osservatorio Politiche Sociali
   1 responsabile delle organizzazioni sindacali
   1 responsabile del forum delle famiglie
   1 confartigianato
   1 rappresentante Anci
   1 rappresentante Upi
B. La Commissione Tecnica di Valutazione dura in carica 5 anni.
C. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a un funzionario.
D. La Commissione Tecnica di Valutazione si riunisce di norma c/o la sede dei Servizi Sociali - Servizio Famiglia ed e' convocata dal segretario medesimo.
E. Ai componenti della Commissione Tecnica di Valutazione e' corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista.

La Commissione Tecnica di Valutazione valuta il progetto

pervenuto (entro 6 mesi dalla ricezione) e esprime parere positivo, negativo, o richiede integrazioni. Le integrazioni vanno inviate secondo le procedure comunicate, entro tre mesi dalla loro richiesta agli uffici regionali competenti.

In caso di parere negativo - rigetto della domanda, il soggetto interessato può ripresentare nuova richiesta di Marchio Famiglia, non prima di 12 mesi dalla comunicazione del parere negativo

Articolo 8 (Compiti della Commissione Tecnica di Valutazione)

Compiti della Commissione Tecnica di Valutazione

La Commissione svolge i seguenti compiti:

A. esprime il parere tecnico sulle domande di richiesta di Marchio;
B. vigila sull'osservanza del regolamento in uso;
C. propone le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento.

Articolo 9 (Soggetti utilizzatori del Marchio)

- Soggetti pubblici e privati (Istituti di credito, alberghieri, aziende..)
- Amministrazioni Pubbliche
- Enti profit e no profit
- Associazioni
- Organizzazioni

Articolo 10 (Autorizzazione)

L'Ufficio politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia istituisce l'Elenco dei soggetti assegnatari di Marchio Famiglia, e ne decide l'accesso.

La Commissione Tecnica di Valutazione provvederà a elaborare il giudizio finale secondo le procedure all'art. 8 e i requisiti di valutazione all'art.12.

Articolo 11 (Rinnovo del Marchio Famiglia - Regione Veneto)

Alla scadenza del Marchio Famiglia attribuito, l'assegnatario potrà richiederne il rinnovo compilando la scheda di autovalutazione -rinnovo-, in via telematica sul sito: www.venetoperlafamiglia.it.

Attraverso questi strumenti:

- compilazione della scheda di autovalutazione -rinnovo-
- andamento e sviluppo della progettualità premiata attraverso accertamenti e confronti in itinere
- verifica impegno sottoscritto
- questionari di gradimento alle famiglie

la Commissione Tecnica di Valutazione , determinerà il rinnovo del Marchio Famiglia e quindi la prosecuzione delle progettualità che hanno già ottenuto il Marchio.

Articolo 12 (Requisiti di valutazione)

Sono individuate cinque aree di valutazione:

1. Area strutturale
2. Area comunicativa - promozionale
3. Area regolativa
4. Area di valorizzazione familiare

Ognuna delle quali, presenta propri indicatori di riferimento.

1. Indicatore della pluralizzazione delle offerte tariffarie
   Indicatore della strutturazione ambientale familiare
   Indicatore di adeguatezza ambientale familiare
2. \Indicatore di dinamicità informativa
   Indicatore di dinamicità formativa
3. Indicatore di governance sociale
   Indicatore di responsabilità sociale
4. Indicatore di pluralismo culturale
   Indicatore di partecipazione attiva

A ogni area, in base all'importanza e al numero degli indicatori raggiunti è assegnato un punteggio che va da 0 a 1. La somma degli stessi da' come risultato il punteggio finale da assegnare al progetto valutato, che sarà la sintesi degli indici normalizzati di ogni area (Marchio blu: 0-1; Marchio arancio: 1-2; Marchio rosso: 2-3).

Il punteggio, che va da 0-1 per ogni area, è dato dal rapporto fra la normalizzazione della somma del punteggio degli indicatori raggiunti e la somma del totale punteggio degli indicatori totali.

Questa operazione viene eseguita per ogni area. Il risultato della somma di ogni indice ottenuto, che va sempre da 0 a 1, è il grado di family friendship del progetto valutato.

Articolo 13 (Utilizzo del Marchio Famiglia - Regione Veneto)

I soggetti assegnatari potranno usare il marchio esponendolo nelle unità locali indicate nella domanda, con facoltà di riprodurlo anche su:

- carta da lettere e relative buste;
- biglietti da visita;
- carta da imballaggi e nastro adesivo;
- cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni;
- sulla segnaletica stradale.

Articolo 14 (Sistema di controllo del Marchio Famiglia)

La Commissione Tecnica di Valutazione individua al proprio interno due addetti al controllo; essi hanno il ruolo di verificare e certificare la conformità delle progettualità in essere rispetto a ciò che la commissione ha valutato positivamente.

Dovranno quindi verificare che:

- si siano mantenuti i requisiti che hanno portato all'assegnazione del Marchio Famiglia;
- ci sia un monitoraggio continuo delle progettualità premiate attraverso accertamenti e confronti in itinere
- questionari di gradimento delle famiglie

Articolo 15 (Sistema sanzionatorio e ricorsi)

La Commissione Tecnica di Valutazione valuta come abuso di marchio, l'impiego dello stesso per attività che non hanno ricevuto valutazione dalla stessa in sede di assegnazione del marchio. L'uso improprio del marchio viene comunicato all'ufficio di competenza. I provvedimenti sanzionatori, in questo caso sono: la diffida, la sospensione, la revoca.

Aree di valutazione (Schede di valutazione)

Area strutturale

Agevolazioni economiche di sostegno all'economia familiare

Pubbliche Amministrazioni (PA):

Indicatore delle riduzioni tariffarie basilari:

- Agevolazioni tariffarie o tributarie che tengano conto del nucleo familiare politiche per la casa (ex ICI, tariffazione dei servizi asporto rifiuti, agevolazioni mutuo, utilizzo acqua, gas, luce …)
- Agevolazioni tariffarie o tributarie che tengano conto del nucleo familiare nell'ambito scolastico (rette bimbi Servizi Prima Infanzia autorizzati dalla Regione Veneto, mensa, trasporto, costo libri, borse di studio..)
- Family Card, riduzione costi per acquisto prodotti del territorio, convenzioni con associazioni, trasporto, trasporto per raggiungere servizi specifici, prestito sociale sull'onore, contributo conversione auto, seggiolino bebè, tessera parcheggio
- Altro……..

Indicatore delle agevolazioni economiche per la neogenitorialità e le famiglie numerose

- Sostegni alla neogenitorialità (gravidanza, buono Nuovi Nati, apertura conto, pannolini gratuiti ..)
- Agevolazioni per la fruizione di servizi culturali, ricreativi, sportivi da parte di più membri di uno stesso nucleo familiare (soggiorni per ragazzi, accesso gratuito internet, musei, teatro, cinema, impianti sportivi, biglietto "carnet" famiglia ..)
- Sostegno alle Famiglie Numerose
- Agevolazioni per le famiglie dei dipendenti dell'ente (mensa fruibile dai famigliari, soggiorni..)
- Altro…….

Aziende e Società (A&S)

Indicatore delle riduzioni tariffarie basilari:

- Agevolazione economica famiglia (acquisto a prezzi ridotti dei prodotti fabbricati dall'azienda)
- Creazione di una Tessera sconto convenzionata con gli esercizi locali (sconti bimbo, sconto cinema, sconto ristorante…)
- Riduzione costo effettivo della mensa o mensa gratuita

Indicatore delle agevolazioni economiche per la neogenitorialità e le famiglie numerose

- Mensa con possibilità di asporto di alcuni/tutti i cibi
- Mensa aperta ai familiari a prezzo ridotto
- Esistenza di un servizio di lavanderia interno a prezzo ridotto
- Interventi di "accudimento nell'emergenza"[1]
- Mini market aziendale a prezzi controllati
- Agevolazioni economiche per l'istruzione scolastica dei figli dei dipendenti
- Agevolazioni economiche per il trasporto dall'abitazione al luogo di lavoro (convenzioni….)
- Allestimento di un spazio dedicato per la fruizione delle pause turno o pause pranzo
- Esistenza di un servizio di lavanderia interno a prezzo ridotto

Banche (BA)

Indicatore delle riduzioni tariffarie basilari:

- Libretti di deposito per bambini e adolescenti per l'educazione al risparmio
- Conti correnti per i giovani 18/26 anni
- Conti correnti per gli anziani (over 65 anni)
- Linee di finanziamento/pacchetti per gli anziani (over 65 anni) Polizze sanitarie a prezzi vantaggiosi offerte ai dipendenti
- Creazione di una Tessera sconto convenzionata con gli esercizi locali

Indicatore delle agevolazioni economiche per la neogenitorialità e le famiglie numerose

- Realizzazione di particolari pacchetti destinati specificatamente alla famiglia e con condizioni economiche particolarmente favorevoli rispetto al mercato; per esempio:
  - giovani coppie per l'acquisto della prima casa anche in presenza di lavoro precario;
  - nuove famiglie per la nascita dei figli;
  - c/c con interesse di favore per le giovani coppie e per n. …..anni;
  - finanziamenti per le coppie che affrontano il percorso adottivo;
  - finanziamenti per motivi di studio per figli adolescenti
- Prestiti, misure di "microcredito", con condizioni economiche particolarmente favorevoli rispetto al mercato per lo sviluppo e il sostegno alla imprenditoria (per esempio: femminile, giovanile)
- Linee di finanziamento/pacchetti per i giovani 18/26 anni
- Pacchetti finanziari "pro- vacanza" mirati al nucleo familiare
- Riduzione costo effettivo della mensa o mensa gratuita (ove pertinente)
- Mensa con possibilità di asporto di alcuni/tutti i cibi
- Previsione di particolari pause nel lavoro a turno con spazio adeguato per il riposo
- (sconti bimbo, sconto cinema, sconto ristorante…)
- Altro ….

Pubblici esercizi commerciali (PEC)

Indicatore delle riduzioni tariffarie basilari:

- Sconto bimbo / offerte differenziate specifiche per bambini/menù a prezzo fisso e dichiarato per i bambini
- Eliminazione, per i bambini sino ai 4 anni, del prezzo del coperto (ristorante/pizzeria) oppure, se bar l'eventuale sovrapprezzo per il servizio al tavolo
- Applicare sconti alle famiglie in occasione delle festività riconosciute (compleanno bimbi, festa del papà, della mamma, dei nonni…)

Indicatore delle agevolazioni economiche per la neogenitorialità e le famiglie numerose

- Menù a prezzi speciali e vantaggiosi per la famiglia/pacchetti famiglia
- Riduzione per famiglie numerose (con più di tre figli e/o

1 Per esempio messa a disposizione di una persona tipo "badante" in situazioni di emergenza "certificate" (incidente, malattia del coniuge, figli, genitori….)

con anziani)
- Fornire acqua gratuita al tavolo
- Convenzioni tra struttura ricettiva e luoghi di interesse per la fruizione degli stessi a prezzi agevolati
- Agevolazioni tariffarie declinate rispetto al numero di componenti della famiglia

Altro…

Indicatori ecologici

PA

Indicatore di strutturazione ambientale familiare:
- Punto bebè
- Spazio bimbi
- Spazi attrezzati per bimbi (realizzazione e manutenzione, ampliamento)
- Piste ciclabili (realizzazione e manutenzione, ampliamento)
- Parchi attrezzati (realizzazione e manutenzione)
- Parcheggi dedicati (rosa ..)
- Altro……

Indicatore di adeguatezza ambientale familiare:
- Spazi per l'aggregazione giovanile (realizzazione e manutenzione..)
- Orti sociali
- presenza di un servizio informa Famiglia
- presenza di uno Spazio Incontra Famiglia (Centro Famiglia..)
- Liste comunali di baby - sitter o badanti (promozione e coordinamento)
- Previsione di un orario di apertura di uffici degli enti in orario straordinario o su appuntamento
- presenza di un Punto di ascolto (rivolto a: Famiglia, Mamme, Giovani..)
- Altro…..

A&S

Indicatore di strutturazione ambientale familiare:
- Parcheggi dedicati (rosa ..)

Indicatore di adeguatezza ambientale familiare:
- Area dedicata ai bambini (ove pertinente)
- Iniziative "eco compatibili", pro-ambiente
- Altro

BA

Indicatore di strutturazione ambientale familiare:
- Pubblicità rivolta alla famiglia su stampa che evidenzia le opportunità ad essa offerte (sui quotidiani locali, su stampa associativa familiare, in bacheca…..)
- Pubblicità su stampa associativa familiare

Indicatore di adeguatezza ambientale familiare:
- Iniziative "eco compatibili", pro-ambiente
- Aree dedicate ai bambini (ove pertinente)

PEC

Indicatore di strutturazione ambientale familiare:
- Disporre di accessori per bambini (bavagli, scalda biberon, salviettine umidificate)
- Disporre di stoviglie infrangibili
- Disporre di tavoli con angoli arrotondati, di semplice accesso e in posizione favorevole per i bambini (per esempio garantire una facilità di accesso ai passeggini)
- Disporre di prodotti adatti a bambini di età inferiore ai 24 mesi
- Disporre di menù specifici per bambini con portate semplici (pasta in bianco o al pomodoro, …)
- Disporre di prodotti idonei e attrezzature per preparare il pasto per persone con intolleranze/allergie (per esempio i celiaci)
- Disporre di seggiolini normali o pensili (almeno 1 ogni 10 posti tavolo) Possibilità di scelta tra menù con prodotti biologici certificati e/o locali
- Offrire gadegt a misura di bambino
- Garantire la possibilità di asportare, a fine pasto e in appositi contenitori per alimenti, pietanze/bevande eventualmente non consumate
- Allestire uno spazio apposito per il parcheggio temporaneo di passeggini, biciclette, pattini, monopattini…)
- Previsione di parcheggi rosa nelle vicinanze della struttura ricettiva (ove applicabile e pertinente)
- Messa in sicurezza dei locali frequentati dai bambini (lettini con sponde, luci per la notte, dispositivi di sicurezza per balconi e finestre)
- Altro……..

Indicatore di adeguatezza ambientale familiare:
- Disporre di area gioco interna con giochi vari, libri, area TV con programmi dedicati ai bambini
- Disporre di area gioco esterna attrezzata e in sicurezza (se pertinente e applicabile)
- Disporre di servizi igienici adeguati alle necessità dell'infanzia (fasciatoio, adattatore water, prodotti per igienizzare la seduta, asciugamani ad uso singolo, salviettine umidificate, pannolini per le situazioni di emergenza)
- Iniziative "eco compatibili", pro-ambiente
- Altro (indicare)
- Garantire accoglienza alle famiglie, fornendo loro informazioni immediate circa i servizi offerti da parte di personale adeguatamente formato
- Messa a disposizione di personale qualificato dedicato ai bambini
- Disporre di tavoli con angoli arrotondati, di semplice accesso e in posizione favorevole per i bambini (per esempio garantire una facilità di accesso ai passeggini)
- Disporre di area gioco interna con giochi vari, libri, area TV con programmi dedicati ai bambini
- Disporre di area gioco esterna attrezzata e in sicurezza (se pertinente e applicabile)
- Disporre di servizi igienici adeguati alle necessità dell'infanzia (fasciatoio, adattatore water, prodotti per igienizzare la seduta, asciugamani ad uso singolo, salviettine umidificate, pannolini per le situazioni di emergenza)
- Riservare particolare attenzione al servizio e ai tempi di attesa (per esempio nei confronti delle famiglie con minori, disabili, anziani)
- Altro……..

Area comunicativa-promozionale

PA

Indicatore di dinamicità informativa

- Diffusione delle informazioni relative alle opportunità offerte alla famiglia in forma:
  - □ telematica;
  - □ cartacea (opuscoli, locandina)
- Iniziative per la terza età (feste, vacanze, incontri culturali..)
- Punto internet

Indicatore di dinamicità formativa

- Attività estive organizzate per bambini e ragazzi delle scuole elementarie/omedie
  - □ per i dipendenti dell'ente;
  - □ per la i cittadini;
- Promozione di attività sportive, culturali, ricreative (feste, gite, vacanze ..)
  - □ per i dipendenti dell'ente;
  - □ per la i cittadini;
- Università per la Terza età
- Progetto formazione genitori
- Corsi per baby-sitter e badanti
- Incontri con professionisti in ambito di Politiche famigliari (temi socio -
- psico pedagogici, sanitari, normativi ..)
- Corsi di formazione per matrimonio civile
- Sensibilizzazione all'integrazione (scuola italiana per stranieri, sportello immigrati ..)

A&S

Indicatore di dinamicità informativa

- Pubblicità rivolta alla famiglia su stampa che evidenzia le opportunità ad essa offerte (sui quotidiani locali, su stampa associativa familiare, in bacheca…..)

Indicatore di dinamicità formativa

- Promozione di percorsi di formazione F :
  - □ per le famiglie a sostegno della responsabilità sociale - familiare - educativa
  - □ per allenatori e dirigenti di società sportive che operano con bambini e adolescenti;
  - □ per animatori del tempo libero/centri estivi;
  - □ per il volontariato sociale;
  - □ altro ……...
  - □ altro ……
- Promozione di iniziative ricreative, culturali, formative, sportive, a cui possono accedere dipendenti e familiari anche di uno stesso nucleo familiare F

BA

Indicatore di dinamicità informativa

- Garantire accoglienza alle famiglie, fornendo loro informazioni immediate circa i servizi offerti da parte di personale adeguatamente formato
- Pubblicità su stampa dell'associazionismo familiare

Indicatore di dinamicità formativa

- Allestimento di un spazio dedicato per la fruizione delle pause turno o pause pranzo
- Apertura straordinaria o su appuntamento
- Formare il personale dipendente, attraverso apposita formazione, al fine di garantire adeguata accoglienza alla famiglia

PEC

Indicatore di dinamicità informativa

- Promuovere iniziative ed eventi per le famiglie

Indicatore di dinamicità formativa

- Formare il personale dipendente, attraverso apposita formazione, al fine di garantire adeguata accoglienza alla famiglia

PA

Indicatore di governance sociale

- Sostegno informativo e formativo all'associazionismo che promuove iniziative o attività culturali, di animazione, aggregazione attente alla dimensione familiare
- Coinvolgimento e collaborazione con organismi di consultazione delle Famiglie;
- Lavoro di rete con le altre istituzioni o agenzie del territorio pro-famiglia (scuola , associazioni , parrocchia)
- presenza di azioni e atti amministrativi "nuovi" che evidenziano il cambiamento in atto, il "pensare" alla famiglia in maniera relazionale.
- Altro……

Indicatore di responsabilità sociale

- Presenza di misure di conciliazione:
  - Servizio di doposcuola
    - □ per i dipendenti dell'ente;
    - □ per i cittadini;
  - Ampliamento orari del Nido
    - □ per i dipendenti dell'ente;
    - □ per i cittadini;

A&S

Indicatore di governance sociale

- Previsione di un consorzio di aziende per: apertura asilo nido posizionato strategicamente all'interno di una zona industriale, mini market a prezzi controllati posizionato strategicamente all'interno di una zona industriale, altro….

Indicatore di responsabilità sociale

- Presenza di misure di conciliazione:

BA

Indicatore di governance sociale

Indicatore di responsabilità sociale

PEC

Indicatore di governance sociale

Indicatore di responsabilità sociale

- Presenza di misure di conciliazione quali, ad esempio, la flessibilità d'orario - conciliazione tempi di vita, di cura, di lavoro per i propri dipendenti
- Previsione di particolari pause nel lavoro a turno con spazio adeguato per il riposo

Riferimenti Legislativi

Dgr 3923/07
"Marchio Famiglia: implementazione progetto biennio 2007-2008"
Dgr 674/08
"Marchio Famiglia: progetto sperimentale Nido in Famiglia"
Dgr 4252/08:
"Individuazione dei requisiti, criteri e delle modalità di sostegno delle Unità d'offerta Nido in Famiglia. Dgr N.674/2008"
Dgr 4254/08
"Marchio Famiglia: implementazione progetto, modalità di attuazione, programma di aviluppo"
Dgr 3721/09
"Programma di sviluppo del Marchio Famiglia: approvazione del progetto "Distretto Famiglia" e modalità di attuazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1898 del 15 novembre 2011

Programma Progress (2007 - 2013) decisione n. 1672/2006/EC del 24 ottobre 2006. Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con tale proposta si approvano le procedure per il coordinamento e la realizzazione delle attività del Progetto Re - THI, apportando alcune modifiche gestionali precedentemente approvate

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1672/2006 EC del 24/10/2006 è stato approvato il Programma Progress 2007 - 2013, che costituisce una parte essenziale della strategia della Comunità Europea in materia di politiche sociali.

La Regione del Veneto, in tale contesto, con Dgr. n. 1732 del 29 giugno 2010 è stata autorizzata a partecipare - in qualità di Coordinatore - al progetto "Re-THI, Regions Tackling Health Inequalities"- Bando anno 2010 - VPR/2010/006, pubblicato in data 26.03.2010.

L'azione progettuale si pone i seguenti obbiettivi generali:
- diffondere la conoscenza delle diseguaglianze in salute, approfondendone la causa e valutandone l'incidenza;
- sviluppare e pianificare strategie condivise per ridurre le diseguaglianze in salute, attraverso il coinvolgimento delle parti interessate a livello locale ed europeo, monitorandone l'implementazione;
- valutare l'impatto e l'esito dei modelli costruiti.

La Regione del Veneto, oltre ad essere titolare del coordinamento e della gestione operativa del progetto, è responsabile della comunicazione con la Commissione Europea, relativamente allo svolgimento delle attività, compresa la rendicontazione.

Per quanto riguarda i partner del Progetto Re-THI, gli stessi appartengono a diversi paesi della Comunità Europea, e sono così suddivisi:
- Region Vastra Gotaland (Svezia)
- Deutsches Institut fur Gesundheitsforschung (Germania)
- National Children's Bureau (Regno Unito)
- Regione Friuli Venezia Giulia (Italia)

Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea (List of beneficiaries established as a result of the open call for proposals VP/2010/006 "Support to the Progress partecipating countries' strategies on health inequalities" budget heading 04.040102) con un budget complessivo di euro 581.838,00, per una durata di 24 mesi, a far data dal 31 dicembre 2010. La quota di finanziamento prevista è di euro 465.338,00 (79,98%) così come stabilito nel contratto (Grant Agreement n. VS/2010/0779), recepito dalla Giunta regionale con Dgr n.3209 del 14 dicembre 2010. In tale contesto il Dirigente regionale ai Servizi Sociali, è stato incaricato a sottoscrivere il medesimo atto, che disciplina le modalità per la realizzazione del progetto, rinviando ogni altra determinazione, necessaria al buon esito dell'iniziativa, a successivi provvedimenti.

Nello specifico la suddivisione del budget è la seguente:

Partner	Costo complessivo progetto	Quota di cofinanziamento partner	Quota di finanziamento europeo
Regione del Veneto	€ 233.189,00	€ 45.000,00	€ 188.189,00
Region Vastra Gotaland (SE)	€ 79.989,00	€ 16.000,00	€ 63.989,00
Deutsches Institut fur Gesundheitsforschung (DE)	€ 131.935,00	€ 27.000,00	€ 104.935,00
National Children's Bureau (UK)	€ 74.319,00	€ 15.500,00	€ 58.819,00
Regione Friuli Venezia Giulia	€ 62.406,00	€ 13.000,00	€ 49.406,00
Totali	€ 581.838,00	€ 116.500,00	€ 465.338,00

La Giunta regionale con provvedimento n. 134 del 8 febbraio 2011 ha affidato l'esecuzione del progetto all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso.

A seguito di verifica da parte della Commissione Europea relativamente agli affidamenti della gestione dei Progetti Europei alle Aziende Sanitarie Venete, ove si rilevava come non congrua, anche a fini rendicontuali, la non coincidenza tra il soggetto titolare (Regione del Veneto) e il soggetto attuatore (Azienda Ulss), in data 5 agosto 2011, il Segretario regionale alla Sanità inoltrava alla Commissione stessa la richiesta di subentro dell'Azienda Ulss n. 9, in sostituzione della Regione del Veneto, nel coordinamento e nella gestione del progetto Re-THI.

Con nota codice: EMPL/D/3/AS/cdl D (2011) 1030601, del 26 settembre 2011, la Commissione Europea esprimeva parere negativo in merito alla richiesta presentata.

Alla luce di quanto esposto diviene necessario procedere alla revoca della Dgr n. 134 del 8 febbraio 2011, che approvava la convenzione sottoscritta tra la Direzione regionale Servizi

Sociali e l'Azienda Ulss 9 di Treviso, precisando che nulla è dovuto non avendo di fatto, l'Azienda Ulss n. 9 avviato l'attività. Contestualmente, rilevato l'interesse della Regione di dar seguito all'impegno preso con i partner nel contesto del progetto Re-THI, si propone di proseguire nelle attività di coordinamento e nelle iniziative previste dal progetto, dando mandato al Dirigente della Direzione servizi sociali di espletare gli atti a ciò necessari.

Inoltre, considerato che le attività progettuali previste nell'atto contrattuale sono già state avviate dai vari partner e che la Commissione Europea ha già versato alla Regione del Veneto l'acconto, pari ad euro 186.135,20, è urgente e necessario dar seguito alle procedure per l'impegno di spesa, nonché all'erogazione dell'acconto del 40% ai sopraelencati partner, come previsto nel Grant Agreement.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1672/2006/EC del 24/10/2006;

• Vista la Legge n.328/2000;

• Vista la Lr n. 5/96, art.27;

• Vista la Lr n. 39/2001;

• Vista la Dgr 1732 del 29 giugno 2010 "approvazione linee progettuali del Programma Progress 2007 -2013 con il Progetto "Re-THI Regions Tackling Health Inequalities";

• Visto il Grant Agreement n. VS/2010/0779;

• Vista la Dgr n. 3209 del 14 dicembre 2010;

• Vista la Dgr n. 134 del 8 febbraio 2011;

• Vista la documentazione agli atti della Direzione per i Servizi Sociali;

delibera

1. di dar corso alle attività necessarie al raggiungimento degli obbiettivi previsti dal progetto;
2. di procedere alla revoca della Dgr n. 134 del 8 febbraio 2011 che approvava la convenzione tra la Direzione regionale Servizi Sociali e l'Azienda Ulss n.9 di Treviso, precisando che nulla è dovuto non avendo, di fatto, l'Azienda Ulss n. 9 avviato l'attività;
3. di mantenere in capo alla Direzione servizi sociali la gestione del coordinamento delle attività del Progetto;
4. di impegnare l'importo di € 277.149,00, a favore degli enti di seguito indicati, per la realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento sul capitolo di spesa 101590 "Realizzazione del Progetto "Re-THI Regions Tackling Health Inequalities" (Contratto 20 dicembre 2010 n.0779) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità:

Partner	Quota di finanziamento europeo assegnato	Quota erogazione I acconto (40%)
Region Vastra Gotaland (Svezia)	€ 63.989,00	€ 25.595,60
Deutsches Institut fur Gesundheitsforschung (Germania)	€ 104.935,00	€ 41.974,00
National Children's Bureau (Regno Unito)	€ 58.819,00	€ 23.527,60
Regione Friuli Venezia Giulia (Italia)	€ 49.406,00	€ 19.762,40
Totali	€ 277.149,00	€ 110.859,60

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
6. di determinare le seguenti modalità di erogazione del finanziamento regionale, come previsto nel Grant Agreement:
   - prima tranche: pari al 40% della quota assegnata, all'avvenuto trasferimento del finanziamento alla Regione del Veneto da parte della Commissione Europea;
   - seconda tranche: entro 45 giorni dalla comunicazione di approvazione del report intermedio da parte della Commissione Europea e relativo pagamento;
   - terza tranche: entro 45 giorni dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Commissione del rapporto finale e del relativo pagamento;
7. di incaricare il Dirigente dei Servizi Sociali a provvedere alla liquidazione agli enti indicati al punto 4);
8. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione servizi sociali all'adozione di ogni ulteriore atto connesso e consequenziale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1899 del 15 novembre 2011

Impiego di mezzi aerei per l'antincendio boschivo e la protezione civile. Proroga convenzione per garantire la continuità delle prestazioni nelle more del perfezionamento dell'appalto per il quadriennio 2013-2016.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Viene disposto il nuovo appalto per il servizio aereo mediante elicotteri, previo adeguamento del bando e dei documenti di gara alle nuove recenti normative. Nelle more del completamento del bando, dello svolgimento della gara e fino alla sottoscrizione del contratto, viene esteso il contratto di servizio attualmente in vigore per il periodo transitorio di 1 anno, per garantire la continuità del servizio pubblico di emergenza di antincendio boschivo e protezione civile. Rispetto al contratto originario il servizio viene ridotto conseguendo una minore spesa sotto il profilo dei costi.

L' Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La pluriennale esperienza maturata nell'impiego del mezzo aereo, e in particolare dell'elicottero, per lo spegnimento degli incendi boschivi nella Regione del Veneto, ha dimostrato che tale utilizzo è fondamentale per fronteggiare le situazioni più

gravi e pericolose, fra le quali possiamo sicuramente annoverare le seguenti:
- contenimento del fuoco in zone impervie di montagna, o scoscese, o di particolare pregio naturalistico;
- interventi in zone di più facile accesso, ma caratterizzate da un'estensione o un'intensità del fronte del fuoco tali da esporre il personale a terra ad elevati rischi per la propria incolumità;
- necessità di un rapido spegnimento del fuoco, possibilmente nella fase iniziale, in particolar modo in periodi di forte e diffusa siccità, quando le richieste di intervento diventano numerose e diventa importante poter contare su mezzi con elevata velocità di trasferimento da un luogo all'altro e versatilità di impiego;
- garantire interventi immediati in attesa dell'arrivo, nei casi più gravi, dei mezzi aerei forniti dallo Stato attraverso il C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile), in quanto essi vengono dislocati presso basi distribuite sull'intero territorio nazionale, spesso distanti dalla Regione Veneto e impiegano pertanto alcune ore per poter essere operativi nel Veneto;
- operazioni di trasporto di personale ed eventualmente di ricerca e soccorso.

Va evidenziato che la disponibilità dei mezzi statali non è garantita poiché dipende dalle priorità di intervento fissate dal C.O.A.U., in funzione della gravità degli incendi in corso nello stesso momento e del numero dei mezzi disponibili;

Inoltre l'elicottero regionale trova impiego, nell'ambito del medesimo contratto d'appalto, anche per interventi di protezione civile. Ciò ha reso possibile l'esecuzione di:
- lavori di prevenzione urgente e di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità;
- interventi di emergenza a seguito di eventi calamitosi di origine naturale;
- sopraluoghi in aree a rischio per la valutazione del grado di pericolosità mediante osservazioni a vista e riprese aeree;
- sorveglianza e manutenzione di stazioni di monitoraggio, impianti di telecomunicazioni di interesse per la protezione civile in aree di difficile accesso;
- esercitazioni di protezione civile e verifica di piani di intervento.

La Legge-quadro in materia di incendi boschivi 21/11/2000, n. 353 prevede espressamente la possibilità per le Regioni di dotarsi di proprie strutture e mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra. Per la Regione Veneto l'impiego dell'elicottero, nel quadro di una più ampia strategia di interventi, contenuta nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, è stato determinante per conseguire l'importante risultato della netta riduzione della superficie boscata bruciata negli ultimi anni, con valori assoluti di superficie sempre tra i più bassi in Italia.

Si ritiene pertanto indispensabile poter contare, anche per il futuro, sul servizio in oggetto, dando l'avvio alle procedure di gara per l'affidamento del nuovo appalto.

La predisposizione degli atti di gara, collegati al relativo procedimento amministrativo, avverrà sulla base del monitoraggio dell'intera attività svolta finora, sia con il contratto d'appalto tuttora in corso, sia con i precedenti, con l'intento di migliorare ulteriormente il servizio pubblico e perseguire nel contempo obbiettivi di maggiore efficienza ed economicità. Tale indispensabile lavoro preliminare ha comportato la necessità di una serie di indagini e valutazioni realizzate negli ultimi anni, e tutt'ora in fase di completamento, stante l'elevata mole di informazioni presenti, che si possono così riassumere:
- un regolare monitoraggio del fenomeno degli incendi boschivi, per approfondirne la conoscenza delle dinamiche ed evoluzioni;
- lo studio dell'evoluzione tecnica dei mezzi aerei impiegati e delle modalità di intervento;
- la verifica dei requisiti d'idoneità tecnica, economica e finanziaria delle ditte di lavoro aereo operanti nel settore, al fine di garantire l'impiego sul territorio di personale qualificato e in possesso della necessaria esperienza;
- l'analisi del mercato per il monitoraggio dell'evoluzione dei costi del servizio;
- l'adeguamento degli schemi di bando e di capitolato speciale d'appalto;

Questo lavoro comprende anche l'analisi delle recenti modifiche ai capitolati speciali d'appalto e ai bandi di gara introdotte da altre amministrazioni regionali, che hanno bandito di recente le gare per il servizio aereo aib, in quanto possono presentare elementi di interesse anche per il contesto territoriale del Veneto.

Nell'ultimo triennio si è assistito anche all'approvazione di disposizioni normative che vanno obbligatoriamente implementate nella procedura di gara e in particolare:
- l'approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici;
- la necessità di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti per lo stazionamento dei mezzi all'interno di aree di proprietà regionale;
- le norme sulla tracciabilità finanziaria;
- la stima dei costi della manodopera;
- nuovi formulari di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Europea;
- nuovi "bandi tipo" predisposti a cura dell'Autorità per la Vigilanza sui Contrati Pubblici.

Attualmente è in corso l'appalto triennale per il servizio aereo, mediante l'impiego di elicottero, di prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi, nonché di attività nel campo della protezione civile, approvato con Dgr n. 2380 del 31 luglio 2007 e aggiudicato dopo esperimento di gara con procedura europea ad una Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle seguenti ditte: Air Service Center Srl con sede in Frazione Fabbrica 31/A Arena Po (PV)(capogruppo), Elifriulia Srl con sede in P.tta Coloatto 1 Ronchi dei Legionari (GO) e Airgreen Srl con sede in via Fiano 63/1 Robassomero (TO).

Poiché tale contratto d'appalto n. 22588 di rep., in data 22 dicembre 2008, scade in data 31 dicembre 2011, è necessario garantire la prosecuzione del servizio per un periodo sufficiente alla conclusione delle indagini preliminari, sopra esposte, ed allo svolgimento della gara d'appalto con individuazione del nuovo aggiudicatario e sottoscrizione del contratto. Si stima che sia necessario almeno 1 anno di tempo, tenendo conto anche che è preferibile effettuare l'avvicendamento delle imprese, in caso di aggiudicatario diverso dall'attuale, nel periodo meno favorevole per gli incendi ossia il tardo autunno o l'inizio del prossimo inverno.

Tutte le imprese esecutrici, nello svolgimento del servizio attuale, hanno dato prova di elevata professionalità,

rispondendo pienamente alle esigenze dell'Amministrazione nelle varie attività richieste e dimostrando disponibilità e flessibilità in funzione di particolari situazioni, soprattutto in occasione di calamità particolarmente gravi che hanno interessato la regione.

L'esigenza di continuità del servizio va conciliata anche con l'attuale fase di peggioramento dei conti pubblici generato dalla crisi economica, si è ritenuto pertanto di verificare la possibilità di ridurre l'entità del servizio e contenere i relativi costi, pur garantendo livelli sufficienti di presenza di mezzi aerei nei periodi di maggiore pericolosità per gli incendi boschivi. A tale scopo il contratto n. 22588/2008, richiamando espressamente l'art. 57 comma 5, lett. b), del D.lgs 163/2006, consente di poter affidare un analogo servizio, consistente nella ripetizione del servizio già affidato allo stesso operatore economico aggiudicatario, in funzione di nuove e sopravvenute esigenze per l'Amministrazione. Tale affidamento è possibile essendo stati rispettati i presupposti richiesti dal succitato D.lgs 163/2006 e precisamente:

- il servizio è conforme ad un progetto di base;
- tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura ristretta;
- l'affidamento di nuovi servizi deve avvenire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed il ricorso alla procedura negoziata è consentito solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, avvenuta il 28/12/2008 e quindi entro i termini, e ciò è stato espressamente indicato nel bando del contratto originario;
- l'importo complessivo stimato dei servizi successivi facoltativi è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto aggiudicato e ciò è stato indicato nel bando di gara.

Per quanto sopra è stata avviata una procedura negoziata con l'attuale aggiudicatario richiedendo le seguenti rimodulazioni del servizio:

- durata di mesi 12, con decorrenza dal 01/01/2012, con possibilità di ulteriori proroghe esclusivamente di natura "tecnica", se necessarie, per dare continuità al servizio di pubblica utilità nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara d'appalto;
- disponibilità di n. 1 unico elicottero dislocato in una base regionale, in luogo dei 2 presenti nel periodo invernale con il contratto attuale in scadenza, con una riduzione del periodo complessivo di presenza a 8 mesi e 20 giorni, in luogo degli attuali 12 mesi complessivi;
- mantenimento delle altre clausole contrattuali, del Capitolato d'Oneri e del Disciplinare di gara.

L'Associazione Temporanea di Imprese attuale aggiudicataria ha formalmente risposto alla proposta accettando le variazioni proposte e richiedendo un contestuale aumento del prezzo fisso mensile dagli attuali € 38.801,24 ad € 43.801,24, esclusa Iva di Legge, motivando la richiesta sulla base dei sostanziali aumenti dei prezzi negli ultimi 3 anni dei diversi fattori produttivi fra i quali soprattutto carburante, assicurazioni e personale, nonché per le modifiche al contratto, sopra esposte, richieste dall'Amministrazione, in particolare con la riduzione del periodo di presenza fissa degli elicotteri, che aveva permesso in fase di gara di offrire una tariffa maggiormente concorrenziale. Resta invariato il costo del volato pari ad € 8,51 al minuto più IVA.

La proposta è ritenuta complessivamente soddisfacente consentendo, per la permanenza dell'elicottero fisso su una base regionale e la sua pronta disponibilità, una minore spesa pari ad € 86.004,73, al netto dell'Iva di legge, rispetto all'attuale contratto e risultando in ogni caso il servizio, rispetto a tutte le altre realtà regionali che ne sono dotate, tra i più economici.

L'accordo verrà definitivamente perfezionato dal Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile che curerà la predisposizione e la sottoscrizione del relativo contratto, contenente le rimodulazioni del servizio sopra esposte, entro il 31/12/2011.

L'adozione di questa nuova e ridotta impostazione del servizio consentirà di testarne l'operatività per alcuni mesi, almeno fino all'avvio definitivo della nuova gara d'appalto, essendo questa la struttura prevista anche per il servizio da porre in gara per il periodo 2013-2016. Questo margine temporale consentirà anche di verificare la sostenibilità della spesa nell'ipotesi di ulteriori manovre correttive di finanza pubblica, sempre possibili in futuro, qualora la necessità di un ulteriore contenimento della spesa dovesse richiedere ulteriori adeguamenti del servizio.

L'importo complessivo presunto del servizio, costituito dal costo fisso per la disponibilità dei mezzi più la stima del volato per emergenze di antincendio boschivo che potrebbero verificarsi nel 2012, inteso come valore medio presunto, ammonta complessivamente ad euro 500.000,00, comprensivi di Iva di Legge.

Vista la disponibilità nel Bilancio di previsione 2011, in termini di competenza, del capitolo U013079 "Spese per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo" e del capitolo U013076 "Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi", e visto l'art. 42 della Lr 39/2001 di contabilità regionale, è opportuno provvedere direttamente con il presente atto all'impegno di spesa pari ad € 125.000,00 sul cap. 13079 e pari ad € 300.000,00 sul cap. 13076. Ciò risponde all'esigenza di celerità ed economicità dell'azione amministrativa, come ribadito con nota del Segretario della Giunta regionale n. 251692 in data 5 maggio 2010, e consente di evitare ritardi che possano pregiudicare l'adozione dell'impegno di spesa entro il corrente esercizio. Infatti, dati i tempi necessari per lo svolgimento dell'iter completo di approvazione della presente deliberazione, potrebbe nel frattempo venire a scadere il termine utile per l'assunzione degli impegni di spesa, come indicato dalle Direttive per la gestione del Bilancio approvate con Dgr 634 del 17/05/2011 per il corrente esercizio.

Il celere impegno di spesa consente inoltre di vincolare fin d'ora la somma necessaria per lo svolgimento di buona parte del servizio, garantendone la disponibilità, e quindi la copertura di spesa, senza attendere l'approvazione del Bilancio 2012. Ciò renderà anche più rapidi i pagamenti nei primi mesi del prossimo anno, evitando il più possibile di incorrere in ritardi e contestazioni da parte delle imprese beneficiarie. Inoltre, poiché il cap. U013079 è costituito da fondi di provenienza statale a destinazione vincolata, ai sensi della Legge 353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi", con l'assunzione dell'impegno di spesa viene rispettato il termine previsto dalla medesima norma per la spesa che deve avvenire entro mesi 18 dall'erogazione dei fondi e deve essere successivamente rendicontata al Dipartimento per la Protezione Civile, a pena della restituzione dei medesimi allo Stato.

Agli eventuali oneri relativi ad attività di volo legata ad emergenze di Protezione Civile e alle conseguenti liquidazioni si provvederà con specifici provvedimenti del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile, utilizzando le assegnazioni finanziarie previste al capitolo 53008 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

Gli ulteriori impegni di spesa per la completa copertura dei costi del servizio di antincendio boschivo sono demandati a successivi provvedimenti del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile, imputandone i relativi importi al capitolo 13079, o ad altro compatibile capitolo di spesa corrente, in funzione delle disponibilità finanziarie nell'anno 2012.

La spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011, non essendo compresa fra le attività di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la Legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la Legge regionale del 7 gennaio 2011, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2380 del 31 luglio 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 17 maggio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 634 del 17 maggio 2011;

Vista la nota del Segretario della Giunta regionale n. 251692 in data 5 maggio 2010;

Visto il contratto d'appalto n. 22588 di rep., in data 22 dicembre 2008;

delibera

1. Di approvare le iniziative illustrate in premessa nel settore dell'antincendio boschivo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile alla predisposizione e alla sottoscrizione, entro il 31/12/2011, dell'atto che regolerà il rapporto contrattuale tra Regione del Veneto e associazione di imprese aggiudicataria del servizio aereo di antincendio boschivo e protezione civile, costituita fra le ditte: Air Service Center Srl con sede in Frazione Fabbrica 31/A Arena Po (PV)-capogruppo, Elifriulia Srl con sede in P.tta Coloatto 1 Ronchi dei Legionari (GO) e Airgreen Srl con sede in via Fiano 63/1 Robassomero (TO), per il periodo di 1 anno a decorrere dal giorno 01/01/2012;

3. di impegnare a favore della associazione temporanea di imprese indicata al precedente punto 2. l'importo di € 125.000,00 sul capitolo n. U013079 "Spese per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo" e l'importo di € 300.000,00 sul capitolo n. U013076 "Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi", del Bilancio di Previsione per l'anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di disporre che il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile provvederà a liquidare l'importo di cui al precedente punto 4. alla società capogruppo Air Service Center Srl, sulla base di regolari fatture emesse dalle ditte costituenti la predetta associazione temporanea di imprese, in funzione del servizio effettivamente svolto da ciascuna;

5. di disporre che gli ulteriori impegni di spesa per la completa copertura dei costi del servizio sono demandati a successivi provvedimenti del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile, imputandone i relativi importi ai capitoli 13079 e 53008, o ad altro compatibile capitolo di spesa corrente, del bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2012, in funzione delle rispettive dotazioni finanziarie;

6. Di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1902 del 15 novembre 2011

Iniziative promozionali regionali per la conoscenza dei nuovi termini di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai. Rimodulazione finanziaria delle attività conclusive del Piano esecutivo di cui alla deliberazione n. 1133 del 26/7/2011. Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e forestali n. 11147 del 22 dicembre 2008.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si provvede alla rimodulazione finanziaria della deliberazione n. 1133 del 26/7/2011 a seguito della parziale rinuncia di un beneficiario, il Consorzio Volontario Tutela Vini Doc Lison Pramaggiore, al fine di impegnare completamente le somme assegnate dal MIPAAF per la promozione della nuova denominazione TAI. Somma rimodulata Euro 30.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

A seguito della definitiva entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che riservano l'uso del termine Tocai unicamente ai vini prodotti nell'omonima regione dell'Ungheria, il termine Tocai, a partire dal 31 marzo 2007, non può più essere più utilizzato per i vini ottenuti con tale vitigno.

In particolare, era consentito per l'Italia, e specificatamente per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dove questo vitigno è coltivato, per un periodo transitorio durato appunto sino al 31 marzo 2007, l'utilizzo della varietà di vite "Tocai friulano" e del suo sinonimo "Tocai italico", esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini di qualità prodotti in regioni delimitate -VQPRD- delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto in conformità alle disposizioni previste dall'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria di cui alla Decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente la tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

Nel 2007 la Regione ha richiesto al MIPAAF, in data 6 agosto 2007, l'adozione delle opportune disposizioni nazionali intese a consentire l'uso del sinonimo "Tai" per la designazione e presentazione della relativa tipologia dei vini a denominazione di origine controllata - Doc e Indicazione Geografica Tipica -Igt.

In relazione a ciò, con Dm 18 ottobre 2007, il Registro nazionale delle varietà di vite, è stato integrato prevedendo, ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. e Igt provenienti dalle uve raccolte nella Regione Veneto:

a) l'inserimento all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 235 - varietà Tocai Friulano B. del sinonimo "Tai";
b) l'inserimento all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 236 - varietà Tocai Rosso N. - del sinonimo "Tai Rosso".

Ciò comporta di conseguenza che nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine della Regione Veneto: "Colli Berici", "Colli Euganei", "Corti Benedettine del Padovano", "Garda", "Lison-Pramaggiore", "Merlara", "Riviera del Brenta", "Vini del Piave o Piave", il riferimento al sinonimo di vitigno "Tocai italico", per la relativa tipologia di vino, possa essere ora sostituito dal sinonimo "Tai".

Dalla perdita della denominazione Tocai, che storicamente era collocata nelle aree del Veneto Orientale, il territorio regionale, ed in particolare il Veneto Orientale e la Bassa trevigiana, che rimangono comunque aree di grande eccellenza per le produzioni di vino, tra cui le Doc Lison Pramaggiore e Piave, poteva avere riflessi negativi, con possibile perdita di valore economico e di quote di mercato.

Al fine di attenuare tali effetti negativi, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con decreto n. 11147 del 22 dicembre 2008 ha concesso a favore della Regione un contributo di € 900.000,00, pari al 90% su una spesa ammessa di € 1.000.000,00 per la realizzazione di una campagna promozionale attuata dalla Regione stessa, al fine di far conoscere il nuovo termine Tai di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai.

Sulla scorta del Decreto del MIPAAF la Regione ha attivato le procedure per l'utilizzo della somma assegnata provvedendo, con deliberazione n. 4086 del 29 dicembre 2009, ad approvare il Piano esecutivo di iniziative promozionali finalizzate alla conoscenza dei nuovi termini del vino ottenuto dal vitigno Tocai per un importo complessivo di spesa di Euro 1.000.000,00, di cui 900.000,00 derivanti dal bilancio dello Stato e Euro 100.000,00 di cofinanziamento della Regione.

Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha dato corso alla realizzazione di una quota rilevante delle azioni fissate dal Piano, impegnando la somma complessiva di € 708.700,00 per la realizzazione delle seguenti iniziative: partecipazione istituzionale della Regione alla manifestazione "Gusto in scena" nel marzo del 2010; la realizzazione di azioni finalizzate alla promozione delle nuove denominazioni Tai previste nell'ambito di Vinitaly 2010; realizzazione di iniziative specifiche destinate alla promozione delle nuove denominazioni Tai, con organizzazione di convegni e workshop a carattere tecnico-scientifico; produzione e distribuzione di supporti informativi, iniziative specializzate presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia; attività di comunicazione attraverso la carta stampata e il circuito delle emittenti televisive.

Con successiva deliberazione n. 1133 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha previsto il finanziamento delle azioni necessarie al completamento del Piano esecutivo di realizzazione delle azioni finalizzate alla promozione e comunicazione della nuova denominazione Tai, esaurendo così lo stanziamento assegnato dal MIPAAF con il citato decreto n. 11147/2008.

In seguito all'avvio delle azioni previste, e sulla base di un monitoraggio dei tempi di realizzazione delle stesse, è stata richiesta al Ministero, con nota prot. n. 621593 del 26 novembre 2010, una prima proroga dei termini per poter completare le attività previste dal Piano medesimo nell'esercizio 2011 e integrare l'impegno della restante somma disponibile; con tale proroga quindi le iniziative previste a valere su tale Piano devono concludersi entro il corrente esercizio finanziario, per procedere con i pagamenti e la rendicontazione delle attività al MIPAAF nel corso dell'anno 2012.

Infatti con deliberazione n. 1133 del 26/7/2011 la Giunta regionale ha previsto altre due azioni che avrebbero consentito di esaurire completamente la somma assegnata:

- impegnando a favore del Consorzio Volontario Tutela Vini Doc Lison Pramaggiore, C.F. 00631430279, denominato ora (a seguito "Atto di fusione mediante costituzione di nuovo consorzio") Consorzio Vini Venezia - C.F. e P.I. 04066750276 - con sede legale in Venezia, San Marco, 2032 e sedi operative in Pramaggiore (VE) - Piazza Libertà, 6 e in Treviso - Via Toniolo,12, nel ruolo di soggetto capofila dei Consorzi di Tutela Vini Doc interessati alla produzione sul territorio veneto di vini ottenuti da vitigno Tocai - l'importo di € 95.800,00 per la prosecuzione delle attività di promozione presso l'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia mediante l'allestimento di una vetrina permanente su uno spazio di circa 20 mq, con esposizione, informazione e degustazione del Tai e di prodotti del territorio;
- attivando le procedure per la realizzazione delle seguenti attività informative:
  - la pianificazione di spazi redazionali a carattere promozionale attraverso il circuito delle emittenti televisive e radiofoniche per un importo di spesa di € 100.000,00;
  - la pianificazione di spazi redazionali sui quotidiani e sui periodici a larga diffusione per un importo complessivo di spesa di € 95.500,00.

Per quanto concerne la seconda azione prevista dalla deliberazione n. 1133/2011, con Decreto n. 48 del 10 ottobre 2011, il Dirigente regionale della Direzione promozione turistica integrata ha provveduto a impegnare le somme previste dalla deliberazione stessa.

Per quanto concerne invece l'azione presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, affidata all'allora Consorzio Volontario Tutela Vini Doc Lison Pramaggiore, ora denominato Consorzio Vini Venezia, il consorzio stesso ha comunicato l'impossibilità di esaurire in toto l'iniziativa poiché l'aeroporto ha ridotto la durata di assegnazione dello spazio a suo tempo assegnato per esigenze di carattere organizzativo connesso alla temporanea sospensione delle attività della stazione aeroportuale di Treviso.

Conseguentemente la spesa complessivamente sostenuta per la presenza all'aeroporto Marco Polo risulta essere di 65.000,00 con una minor spesa di 30.000,00 Euro che divengono pertanto disponibili per altre attività residue precedentemente non finanziate che invece ora possono trovare realizzazione, evitando con ciò economie di spesa e ottimizzando, quindi,

completamente il contributo concesso dal MIPAAF per promuovere la denominazione Tai.

Al riguardo, l'Enoteca regionale veneta, costituita presso la Scuola di Conegliano "I.S.I.S.S. Cerletti" dal Centro regionale di Ricerca e Formazione nel settore vitivinicolo di Conegliano (TV), Società Consortile arl - soggetto giuridicamente titolare dell'Enoteca regionale veneta riconosciuta dalla Giunta regionale con provvedimento n. 432 del 12 aprile 2011 ha presentato un progetto di promozione della nuova denominazione Tai mirato al periodo di fine anno che, disponendo di detta economia, può essere effettivamente realizzato, verificata la disponibilità di Enoteca regionale veneta a concludere le attività nel corrente esercizio finanziario.

Il progetto prevede alcune linee di azione che possono effettivamente qualificare la complessiva campagna comunicativa ed informativa e più precisamente:

- educare al consumo consapevole del vino: attraverso la promozione del bere moderato e consapevole si arriva ad una corretta modalità di consumo, nel rispetto delle quantità ammesse dalle vigenti leggi e si educano i giovani a trovare i momenti ideali per gustare appieno le caratteristiche di un vino e ad adottare le corrette precauzioni anche dopo averlo consumato;
- individuare le caratteristiche che identificano il vino Tai con una conoscenza della produzione enologica e dei territori di produzione;
- analisi del vino legato all'area geografica di produzione e alle caratteristiche qualitative che da questo vengono trasmesse con una conoscenza e codifica della filiera enologica, le pratiche di coltivazione e di produzione per arrivare dal prodotto grezzo al vino in tavola;
- vino Doc inteso come detentore di valori specifici ed irripetibili del nostro territorio, una ricchezza economica e culturale in grado di contribuire allo sviluppo e alla scoperta di realtà territoriali non ancora sufficientemente conosciute;
- marketing del prodotto enologico, valorizzazione e promozione dello stesso, posizionamento nel mercato, presentazione del vino Tai con la presentazione dei dati di produzione e di imbottigliamento della vendemmia 2011 relativa al Tai e dell'andamento delle vendite di questo prodotto.

Il progetto dell'Enoteca regionale veneta prevede poi una sezione dedicata alla promozione del vino e della denominazione Tai da realizzarsi nel territorio regionale con la realizzazione delle seguenti azioni:

- realizzazione di un convegno presso l'Enoteca regionale Veneta dal titolo "Caratteristiche e potenzialità del Tai DOC" rivolto in particolare agli studenti dell'ultimo anno degli Istituti Tecnici Agrari del Veneto e della Scuola Enologica "G.B. Cerletti" con un incontro diretto con i consorzi di tutela e alcuni produttori al fine di fornire un quadro sulla situazione attuale di produzione, imbottigliamento, vendita ed eventuale esportazione del vino Tai;
- ideazione, stampa, distribuzione e presentazione di un opuscolo realizzato per gli studenti degli Istituti Tecnici di Agraria del territorio regionale con tutti i dati tecnici e di commercializzazione del vino Tai e un vademecum realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale con le dieci regole da seguire per una corretta modalità di consumo del vino volta ad assaporarne realmente le caratteristiche e bontà che esso è in grado di trasmettere, senza trasgredire i limiti imposti dalle vigenti leggi in materia di consumo di bevande alcoliche;
- realizzazione, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova di una degustazione orizzontale destinata agli studenti delle classi quinte degli Istituti Tecnici Agrari del Veneto, ponendo a confrontando varie etichette di Tai prodotte da aziende diverse nella stessa annata in diversi luoghi del Veneto, mirando a far emergere le diversità organolettiche dei vitigni coltivati in terreni e climi diversi.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate si ritiene di concedere all'Enoteca regionale Veneta un contributo di Euro 30.000,00 riferibile all'ideazione, realizzazione e distribuzione del materiale informativo e comunicativo agli studenti del vino Tai e all'organizzazione dell'incontro per un consumo consapevole del vino. Tale contributo sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione dell'attività e previa presentazione di una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuto, in particolare per quanto concerne il coinvolgimento degli studenti delle scuole agrarie del Veneto.

Va, tra l'altro, precisato che l'Enoteca veneta, in forza del proprio statuto, e della deliberazione di riconoscimento del titolo di enoteca regionale, può operare per la promozione in Italia e all'estero, non solo delle produzioni vitivinicole regionali, ma essere, anche, punto di riferimento delle attività regionali tese alla promozione, qualificazione e comunicazione dei prodotti agroalimentari e di qualità del territorio regionale.

In relazione a quanto sopra, quindi, si ritiene di prendere atto della rinuncia parziale al contributo del Consorzio Volontario Tutela Vini Doc Lison Pramaggiore, ora denominato Consorzio Vini Venezia e di autorizzare la contestuale concessione all'Enoteca regionale del contributo di Euro 30.000,00 per lo svolgimento delle attività di promozione e diffusione della notorietà della denominazione Tai nei termini e per le azioni sopra indicate.

Si ritiene, che la spesa di cui si dispone l'impegno, concernente la tipologia convegno, non sia soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.1/2011 in quanto finanziata con fondi statali (D.M.11147/2008).

Dal punto di vista contabile quindi, con il presente provvedimento si dispone:

- la riduzione della somma impegnata con deliberazione n. 1133 del 26 luglio 2011 a favore del Consorzio Volontario Tutela Vini Doc Lison Pramaggiore, C.F. 00631430279, ora denominato Consorzio Vini Venezia - C.F./P. Iva 04066750276 mediante il disimpegno contabile della somma 30.000,00 imputata al capitolo di spesa n. 101343 "Iniziative per promuovere la conoscenza del nuovo termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano";
- l'impegno a favore dell'Enoteca regionale veneta - costituita presso la Scuola di Conegliano "I.S.I.S.S. Cerletti" dal Centro regionale di Ricerca e Formazione nel settore vitivinicolo di Conegliano (TV), Società Consortile arl, con sede in Via Zamboni, 16, C. F./P. Iva 02362020261, della somma di Euro 30.000,00 a valere sul medesimo capitolo di spesa n. 101343.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto del MIPAAF n. 11147 del 22 dicembre 2008 con cui è stato concesso un contributo di € 900.000,00, pari al 90% su una spesa ammessa di € 1.000.000,00 per la realizzazione di una campagna promozionale al fine di far conoscere il nuovo termine Tai di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai;

Vista la deliberazione n. 4086 del 29 dicembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha impegnato la somma complessiva di € 708.700,00 del Piano Ministero-Regione;

Ravvisata la necessità, sulla scorta degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano regionale, di arrivare al pieno utilizzo del budget assegnato dal MIPAAF, utilizzando altre forme di promozione e diffusione della denominazione alla luce delle proposte operative dell'Enoteca regionale riconosciuta con deliberazione n. 432/2011;

Vista la Lr 10.1.1997 n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1. di disporre, per le motivazioni ed argomentazioni indicate in premessa, la riduzione dell'impegno a favore del Consorzio Volontario Tutela Vini Doc Lison Pramaggiore, C.F. 00631430279, ora denominato Consorzio Vini Venezia C.F./P. Iva 04066750276 operato con deliberazione n. 1133 del 26 luglio 2011 per una somma Euro 30.000,00.

2. di approvare il progetto presentato da Enoteca regionale Veneta per la realizzazione delle seguenti azioni ed iniziative:

- realizzazione di un convegno presso l'Enoteca regionale Veneta dal titolo "Caratteristiche e potenzialità del Tai DOC" rivolto in particolare agli studenti dell'ultimo anno degli Istituti Tecnici Agrari del Veneto e della Scuola Enologica "G.B. Cerletti" con un incontro diretto con i consorzi di tutela e alcuni produttori al fine di fornire un quadro sulla situazione attuale di produzione, imbottigliamento, vendita ed eventuale esportazione del vino Tai;
- ideazione, stampa, distribuzione e presentazione di un opuscolo realizzato per gli studenti degli Istituti Tecnici di Agraria del territorio regionale con tutti i dati tecnici e di commercializzazione del vino Tai e un vademecum realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale con le regole da seguire per una corretta modalità di consumo del vino volta ad assaporarne realmente le caratteristiche e bontà che esso è in grado di trasmettere, senza trasgredire i limiti imposti dalle vigenti leggi in materia di consumo di bevande alcoliche;
- realizzazione, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova di una degustazione orizzontale destinata agli studenti delle classi quinte degli Istituti Tecnici Agrari del Veneto, ponendo a confrontando varie etichette di Tai prodotte da aziende diverse nella stessa annata in diversi luoghi del Veneto, mirando a far emergere le diversità organolettiche dei vitigni coltivati in aree diverse del territorio regionale.

3. di impegnare a favore del Centro regionale di Ricerca e Formazione nel settore vitivinicolo di Conegliano (TV), Società Consortile arl, con sede in Via Zamboni, 16, - C. F./P. Iva 02362020261-Enoteca regionale riconosciuta con deliberazione n. 432/2011 - la somma di Euro 30.000,00 per la realizzazione delle azioni di promozione, comunicazione e diffusione della denominazione Tai, nonché per un consapevole consumo del vino, indicate al precedente punto 2.

4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'iniziativa di cui al punto 2, stabilendo che la liquidazione della somma impegnata avverrà, compatibilmente con le disponibilità di cassa dei capitoli di spesa indicati, in un'unica soluzione alla conclusione delle iniziative, previa presentazione alla Direzione stessa, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'azione di dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, accompagnata da idonea documentazione contabile delle spese sostenute e dei risultati conseguiti.

5. di disporre la riduzione della somma impegnata con deliberazione n. 1133 del 26 luglio 2011 - imp. n. 1536/2011 - a favore del Consorzio Volontario Tutela Vini Doc Lison Pramaggiore, C.F. 00631430279 mediante il disimpegno contabile della somma 30.000,00 imputata al capitolo di spesa n. 101343 "Iniziative per promuovere la conoscenza del nuovo termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano".

6. di stabilire che la somma di Euro 30.000,00 è impegnata al capitolo di spesa n. 101343 "Iniziative per promuovere la conoscenza del nuovo termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano".

7. di dare atto che la spesa per convegno, di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1903 del 15 novembre 2011

Nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Lr 9 novembre 2001, n. 31, artt. 6 e 13.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Ai sensi degli artt. 6 e 13 della legge regionale n. 31/2001 istitutiva dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa), con il presente atto si procede alla nomina del Direttore dell'Agenzia.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura", all'articolo 6, stabilisce il direttore di detta Agenzia è nominato dalla Giunta regionale, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza, che hanno ricoperto incarichi di re-

sponsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

La norma citata prevede inoltre che:

- il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura sia regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale;
- al Direttore dell'Agenzia sia attribuita una indennità annua lorda, stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali;
- l'incarico di Direttore sia incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

In relazione ai previsti termini di scadenza del Direttore incaricato, ai sensi della Lr n. 27/1997, è stato pubblicato nel Bur del 12 agosto 2011 l'avviso pubblico n. 14 del 29 luglio 2011, con cui è stato reso noto che:

- la Regione deve provvedere a nominare il Direttore dell'Agenzia entro il 30 novembre 2011;
- ai sensi della citata legge regionale le proposte di candidatura dovevano essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 1 ottobre 2011.

In riferimento a tale avviso sono pervenute, nei termini stabiliti, n. 31 proposte di candidatura per le quali la Direzione competitività sistemi agroalimentari ha provveduto ad effettuare l'istruttoria conclusasi con il Decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 74 del 27 ottobre 2011.

Con il suddetto Decreto dirigenziale sono state ritenute ammissibili n. 30 proposte di candidatura in quanto complete degli elementi e della documentazione richiesta dall'art. 6, commi 3 e 4 della Lr 27/1997 e di seguito elencate:

- Barbieri Luigi
- Bazzan Caterina
- Bortoloni Roberto
- Boscolo Pecchie Nicola
- Cadel Fabio
- Censori Alessandro
- Contarin Franco
- Danesin Vitaliano
- De Ghetto Mario
- Endrio Ennio
- Fabris Leopoldo
- Farina Francesco (*)
- Fregolent Gianluca
- Girotto Luca
- Luciani Fausto
- Marcon Aldo Luciano
- Montedoro Marina
- Piccoli Massimo
- Pietrobon Luca
- Rizzato Mauro
- Rocco Mario
- Salvò Luciano (*)
- Stella Fabrizio
- Stocco Giampaolo
- Tessari Carlo (*)
- Tiozzo Michele
- Todesco Gianandrea
- Zalla Massimo
- Zanocco Massimo
- Zanon Gianbattista

(*) titolare di carica pubblica elettiva - incompatibile ai sensi dell'art. .6 comma 5 Lr 31/2001.

Mentre la candidatura presentata dal Sig. Vecchini Massimo, pure pervenuta nei termini, essendo sprovvista del curriculum, elemento essenziale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Lr 27/1997, non è stata ritenuta ammissibile in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 5 della suddetta legge.

Tra i candidati di cui sopra, valutati maggiormente adeguati i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza in relazione alla posizione da ricoprire ed ai compiti assegnati all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura dalla legge regionale n. 31/2001, si propone di nominare Direttore dell'ente il Sig. Stella Fabrizio, nato a Padova il 06/11/1962.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 3della citata legge n. 31/2001, che prevede che il rapporto di lavoro del Direttore sia regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale, si propone per l'approvazione l'allegato schema di contratto (Allegato A) nel quale si stabilisce, tra l'altro, la durata di 30 mesi prorogabili entro i limiti previsti dall'art. 6, comma 3, della Lr 31/2001.

Infine, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della medesima legge e considerata la rilevanza dell'attività dell'ente, si propone di definire il trattamento economico e contrattuale del Direttore medesimo nella misura prevista per i Segretari regionali. Tale trattamento sarà determinato sulla base di quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1950 del 27 luglio 2010 e n. 2101 del 3 agosto 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

Vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

Vista la legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 "Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'amministrazione regionale".

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

Viste le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1950 del 27 luglio 2010 e n. 2101 del 3 agosto 2010.

Visto l'avviso n. 14 del 29/07/2011, del Presidente della Giunta regionale, pubblicato nel Bur del 12 agosto 2011.

Viste le proposte di candidatura pervenute.

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 74 del 27 ottobre 2011.

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Direttore dell'Avepa nonché alla definizione del trattamento economico e della durata del contratto;

delibera

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Sig. Stella Fabrizio, nato a Padova il 06/11/1962, C.F. STLFRZ62S06G224J, in possesso dei previsti requisiti, Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 6 della Lr 31/2001;
2. di approvare lo schema di contratto di diritto privato tra il Direttore di Avepa ed il Presidente della Giunta regionale (Allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico di cui al punto 1 decorre dalla data di stipula del contratto di cui al punto 2 e che il medesimo avrà durata di 30 mesi prorogabili entro i limiti previsti dall'art. 6, comma 3 della Lr 31/2001;
4. di stabilire che al Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura sia corrisposto il trattamento economico nella misura prevista per i Segretari regionali e che tale trattamento sia determinato sulla base di quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1950 del 27 luglio 2010 e n. 2101 del 3 agosto 2010;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1904 del 15 novembre 2011

Accordo con il Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 7.10.2010 rep.101/CU e successive modifiche.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento definisce le linee programmatiche dell'accordo con il Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi in relazione all'annualità 2010 del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:

Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha segnato l'avvio di una stretta collaborazione tra Il Ministero della Gioventù e le Regioni attuatasi, in relazione ai fondi stanziati per il triennio 2007/2009, attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ).

La Regione Veneto, con Dgr n. 4192/2007 e Dgr n. 672/2008 ha approvato L'APQ "Il futuro della sostenibilità, la sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto", siglato in data 3 ottobre 2008 con il Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico, che si articola in sei ambiti, costruiti per dare una risposta completa a quelle che venivano ad essere le tematiche più importanti per le politiche di settore, anche in relazione alle indicazioni date dall'Unione Europea.

Tale Accordo, di cui si sta completando la seconda annualità in attesa di ricevere da parte dello Stato l'erogazione della terza tranche dei fondi stanziati, ha sviluppato, in particolare, le aree della creatività e della cittadinanza attiva, avvalendosi della collaborazione del territorio, anche attraverso specifiche iniziative pilota, ed ha messo in campo una parallela attività di ricerca-azione, svolta dall'Osservatorio regionale di riferimento per le politiche giovanili.

La mutata situazione economica internazionale, che sta ripercuotendosi in maniera pesante sui giovani, facendo segnare un tasso di disoccupazione giovanile fra i più alti degli ultimi anni, ha suggerito per l'attuazione della seconda annualità dell'APQ linee di intervento incisive che la Giunta regionale ha definito con deliberazione n. 1179/2011.

Il provvedimento, nel riconoscere il ruolo fondamentale delle giovani generazioni per lo sviluppo della società, indirizza le attività regionali verso la promozione della creatività giovanile finalizzata a mettere in luce idee e capacità per far nascere nuove imprese o rivitalizzare le imprese esistenti, favorendo l'occupazione giovanile, e apre la strada a nuovi ambiti di intervento, come le produzioni culturali e la cinematografia in particolare, finora solo marginalmente sostenuti dallo strumento normativo (Lr n. 29/88) che storicamente aveva governato le politiche giovanili regionali.

In questa direzione si sono mossi anche il Governo e gli Enti locali che, nel determinare in sede di Conferenza Unificata del 7.10.2010 (rep. 101/cu), modificata con atto del 7.7.2011 ((rep. 61/cu), il quadro di principio dell'accordo sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per il triennio 2010/2012, hanno stabilito alcune aree "obbligate" sulle quali le programmazioni locali dovranno intervenire che riguardano la valorizzazione della creatività in relazione alle professioni legale alle arti visive, alla musica e alla multimedialità, l'informazione e la formazione per avvicinare i giovani ad arti e mestieri della tradizione locale, la valorizzazione di strutture di accoglienza quali gli Ostelli della Gioventù e la promozione della cultura della legalità, stabilendo che una quota, pari almeno al 30% del valore complessivo del singolo Accordo, sia a carico delle regioni stipulanti.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle parti, la Conferenza unificata, con atto rep. 61/cu del 7.7.2011, ha stabilito che, in alternativa allo strumento dell'APQ, ove non siano utilizzate risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali possano essere disciplinate con Accordi annuali tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, sottoscritti bilateralmente

dalla regione e dal Dipartimento della Gioventù, e ha dato la possibilità che le risorse soggette a finalizzazione vincolata nella misura minima del 50% del valore dell'accordo non coinvolgano tutte le aree di intervento prioritario, ma un numero non inferiore a tre.

In applicazione dei criteri di riparto della quota del Fondo per le Politiche Giovanili destinato alle regioni, di cui all'intesa della Conferenza Unificata 101/cu del 7.10.2010, al Veneto risulta destinata per l'anno 2010 la somma di euro 2.724.296,16.

Con nota n. 4811 del 12.10.2011 la Conferenza Unificata ha recepito le istanze regionali e le osservazioni del Dipartimento della Gioventù, fissando al 15.11.2011 il termine per la sottoscrizione degli Accordi.

È stata, quindi, predisposta una bozza di Accordo tra Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, sulla base delle indicazioni e della modulistica predisposte dal Dipartimento della Gioventù e condivise con le regioni, per l'approvazione del progetto "Il Veneto riparte dai giovani: linee programmatiche per il nuovo sviluppo regionale" (allegato A), da sottoscrivere con il Dipartimento della Gioventù nei termini indicati.

Si rende necessario, pertanto, approvare l' Accordo summenzionato per l'attuazione del Progetto "Il Veneto riparte dai giovani: linee programmatiche per il nuovo sviluppo regionale" (allegato A) che, nel definire gli obiettivi prioritari della programmazione in aderenza alle linee concordate in sede nazionale, stabilisce un budget complessivo di euro 4.000.000,00 di cui euro 2.724.296,16 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, quota anno 2010, ed euro 1.275.703,84 a valere sul Capitolo 100709 "Fondo regionale per le politiche sociali - Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, Lr 11/2001", del Bilancio pluriennale 2011/2013, individuando il dirigente regionale della Direzione servizi sociali quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, e delegandolo ad apportare al documento de quo tutte le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie in via istruttoria ed in fase attuativa per la miglior riuscita delle iniziative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. n. 241/1990;
- Vista la Lr n.11/2001;
- Vista la Lr n. 39/2001;
- Vista la L. n. 248/2006;
- Vista la Lr n. 17/2008;
- Vista la Lr n. 25/2009;
- Vista la Lr n. 1/2011;
- Viste la Dgr n. 4192/2007 e la Dgr n. 672/2008;
- Vista la Dgr n. 2077/2010;
- Vista la Dgr n. 1179/2011;
- Vista l'intesa della Conferenza Unificata del 7.10.2010 rep. n. 101/CU;
- Vista l'intesa della Conferenza Unificata del 7.7.2011 rep. n. 61/CU;
- Vista la nota n. 4811 del 12.10.2011 della Conferenza Unificata

delibera

1. di approvare, per quanto argomentato in premesse e a seguito di quanto stabilito nelle intese della Conferenza Unificata rep. n. 101/CU del 7.10.2010 e rep. n. 61/CU del 7.7.2011, l'Accordo tra amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 per l'attuazione del Progetto "Il Veneto riparte dai giovani: linee programmatiche per il nuovo sviluppo regionale" (allegato A), che consta di un articolato, della relazione progettuale, delle schede analitiche d'intervento e delle schede report di monitoraggio;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1) come da nota n. 4811 del 12.10.2011 della Conferenza Unificata;
3. di individuare quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo il Dirigente della Direzione servizi sociali della Regione Veneto, delegandolo ad apportare al predetto documento tutte le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie in via istruttoria ed in fase attuativa ed autorizzandolo ad assumere tutti i provvedimenti e gli atti funzionali alla massima efficacia nella gestione delle iniziative in esso previste;
4. di dare atto che per l'attuazione degli obiettivi programmati nell'Accordo è stabilita la somma complessiva di euro 4.000.000,00, di cui euro 2.724.296,16 a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, quota anno 2010, e la differenza di euro 1.275.703,84 a titolo di compartecipazione regionale;
5. di determinare in euro 4.000.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione è deputato a provvedere con proprio atto il dirigente regionale della Direzione servizi sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi previsti sui capitoli di spesa del Bilancio pluriennale 2011/2013 n. 101159 "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (art. 19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L. 4/08/2006, n. 248)"; per la quota afferente il Fondo pari ad euro 2.724.296,16 e n. 100709 "Fondo regionale per le politiche sociali - Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, Lr 11/2001", per la quota di compartecipazione regionale;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto 5) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = **euro 30,25**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = **euro 6,05 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 21% = euro 60,50.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = **euro 42,35**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = **euro 84,70**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Francesco Magris	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Antonella Migliarese		
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Gianfranco Galli	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **3,00**